

II Suppl. Palat. A 347
bis

LETTERE
A FILALETE





LETTERE

DI UN CORDIALE AMICO

A FILALETE ADIAFORO

Sopra il Discorso Istorico

DI QUAL ORDINE DE' MINORI

SIA

IL B. ANDREA CACCIOLI

DA SPELLO.

TOMO SECONDO.







IN TORINO MDCCXXVII.

Con Licenza de' Superiori.



LETTERA SETTIMA



Amico Carissimo.

1 NON averei mai creduto, che le vostre ragioni portate da voi con tanto nerbo, e vigore dovesser trovare così ostinata contraddizione da' vostri Avversarii, e che a me convenisse tirar tanto in lungo la vostra Difesa con molta mia noja, e fatica. Vi giuro, che più d'una volta tediato delle arti cavillose de i vostri oppositori, mi è venuto in pensiero di abbandonar l'Impresa, e lasciar coloro nel cieco bujo della loro ignoranza; ma quell' amore della verità, che stringe voi, che siete Filalete, e l'impegno di Uomo onorato; mi han persuaso a seguire innanzi per veder il fine di questa briga. Tuttavia avendo io osservato, che il lungo

agio, che ho dato a costoro di lasciarli scorrer quà, e là colle lor chiacchiare senza stringerli al forte della controversia; è stato di notabile pregiudizio alla vostra causa: avendo essi tirate con quest' occasione molte persone al lor partito massimamente del Vulgo, le quali credono, che colui abbia più ragione, che ha più parole; mi son divisato di cangiar stile, e di prevenire i vostri Contraddittori con impugnare a più non posso i principali fondamenti della loro pretensione senza conceder loro tempo da respirare. Con questo pensiero in capo mi posi à studiar disperatamente il vostro libro; e dopo che io m'impregnai la mente delle vostre Dottrine, un giorno, in cui io sapea, che il vostro Antagonista era uso di tener conversazione di persone erudite, pieno di maltalento a guisa di Uomo, che armato di tutt' armi crucciosa nell' animo si porta ad assalire il nemico, andai a investirlo dentro la propria Casa: dove il trovai, che in una piccola Galleria stavasi con certi Abbati, che si piccan di Critica, e di bel parlare in giocondi discorsi intertenendo. Giunto che io fui colà à segni di allegrezza, che color dimostravano, mi accorsi che ad essi era grato il mio arrivo improvviso quasi da me aspettasser cosa, che dovesse essere di lor gusto.

gusto. Ma il vostro Contraddittore veggendomi in viso alquanto burboro, oime! disse, che trista novella ne recate voi con quel sembiante turbato? Io, dissi allora, vi porto la mala ventura: imperocche oggi a guerra finita vò venire con voi alla decision della nostra lite. Non sarò mai per ritrarmi, riprese allora colui, da qualunque cimento per la risoluzione di quest' affare; purchè si proceda con quell' ordine, e con quel metodo, che io nell' ultimo mio discorso proposivi. Non tanti metodi, risposi allor'io, non tanti ordini. Ormai troppi vantaggi avete da me ottenuti in questa contesa. E l'avervi lasciato discorrere quanto vi è piaciuto, vi ha fatto persuadere, che la verità stesse dalla vostra banda, come se la mia sobrietà nelle parole fosse argumento della mancanza delle ragioni. Or per trar voi ed altri da quest'inganno convien,che voi senza interrompimento mi ascoltiate per tutto il tempo, che mi sarà bisognevole per rendervi capace di ciò, che fin ad ora voi non avete capito. Allora uno di quegli Abbati, via disse, bisogna accordarli questa richiesta, la quale essendo onesta, non deve esser negata da un generoso Avversario. Così il vostro Contraddittore, benchè di mala voglia, temendo, com' esso dicea, che io il portassi fuora del filo da lui tessuto fin quì; si obbli-

gò meco a questo patto . Onde io ristretto in me stesso ; considerando , come voi riflettete nel vostro Libro , che costui fosse per * *venirmi incontro colle famose Bolle di Leon Decimo , e ripetermi quelle pregnanti parole* = *IL MINISTRO GENERALE DELL' OSSERVANZA E' DIRETTO SUCCESSORE DI S. FRANCESCO* ; = *e mostrarmi col dito i luoghi delle Bolle , ove i Conventuali vengono spogliati della preminenza sopra gli Osservanti , ove il loro Generale non più col nome di Ministro , ma di Maestro Generale viene appellato , ove si comanda , che abbia soggezione al Ministro Generale degl' Osservanti , a cui tocchi il confermarlo , e questi solamente si possa intitolare Ministro Generale di tutto l'Ordine Minoritico ; ove chiama gli Osservanti senza veruna interruzione Osservatori fin da principio della Regola di S. Francesco , ed altri simili passi , che egli stima affatto a proposito per farli guadagnar la Lite* , = considerando io , dico tutte queste cose ; pensai di sorprenderlo con una improvvisa sortita , e attaccare il Nemico ne' suoi medesimi alloggiamenti . Perciò rivolto a lui con maniera assai grave, e maestrevole cominciai in cotal guisa a favellargli .

* §. 3. *pag.* 43. *e* 44. *n.* 35.

2 Il magior fondamento , sopra cui sono appoggiate le pretensioni de'

Padri

Padri Osservanti ; consiste nelle Bolle di Lione Decimo, per le quali essi decantano la preminenza sù de' PP. Coventuali: * *Ma piano un poco*, vi dirò io con Filalete, *che se vorremo far riflessione alle suddette Bolle, vederemo, o che Elle non fanno al nostro proposito, o se pur fanno, in quello, che ora stiamo disputando, favoriscono più i Conventuali, che gli Osservanti. Parerà, che io dica degli spropositi; ma con un pò di flemma farò toccar con mano, che questa volta gli spropositi più tosto, che in Casa mia, sono andati ad alloggiare in Casa d'altri. Mi dica un poco: può fare un Principe, che uno, il quale per retta linea discende da uno Stipite, non ne discenda? Nò certamente. Può ben privarlo de' Titoli, delle Preminenze, de' Feudi, delle Richezze, e darle a un altro, che ne discenda per linea trasversale; ma non può fare, che quello, che è, non sia; altrimenti averebbe più potenza del medesimo Iddio, il quale, comechè sia Onnipotente, non può fare, ch'io non sia Figliuolo di mio Padre, e che mio Padre, e mio Nonno non sieno stati al Mondo, e così del rimanente. Da ciò, che ne deduco? Che le Bolle di Leon Decimo hanno bensì potuto spogliare i Conventuali di molte prerogative, che avevano, e darle a gli Osservanti, ma non*

* §. 3. pag. 44. num. 36.

hanno

hanno potuto fare, che il Generalato ne' Conventuali non sia cominciato da San Francesco, che gli Osservanti non abbiano avuti i Vicarii Generali, sogetti a' Generali de' Conventuali, e da questi deputati, e istituiti. Che però i Conventuali per natura, e senza alcuna dichiarazione Apostolica hanno goduto il primato nella Religion Minoritica, perche erano diretti discendenti da San Francesco; dove gli Osservanti hanno avuto bisogno di Bolla, e di Privilegio per aver l'apparenza di esserlo, perocchè non l'erano in realtà Dunque è vero, che le sudette Bolle non fanno a proposito per contrastare a' Conventuali l'antichità sopra tutte l'altre Religioni Minoritiche, ma più tosto fanno à proposito per confermarla; perocchè esse, quando altro testimonio non ne avessimo, sono quelle, che ci scuoprono la diramazione naturale degli Osservanti da' Conventuali, e la loro soggezione a' medesimi venuta naturalmente come in un ramo, che scappa fuora dal Tronco: asserendosi ivi, che i Ministri di tutto l'Ordine, a cui erano soggetti gli Osservanti, erano Conventuali. = Appena avea io dette queste parole prese dal vostro Libro, che il vostro Contraddittore ripigliando il discorso, Filalete, disse, cammina sempre colla falsa supposizione della pretesa antichità, e diretta discendenza del suo Conventualismo da San Francesco; e per-

perciò avendo pieno, di questa fallace idea, il pensiero, non intende il senso delle Bolle di Lione Decimo, riputando Privilegio ciò, che è dichiarazione, e giudicio formato a tutta ragion di giustizia. Ma acciò, che voi venghiate sul chiaro di questa cosa, convien, che volgiate indietro gli occhi a considerar lo stato in cui trovavasi tutto il Corpo dell' Ordine prima di Lione Decimo, e dopo i tempi di Martino Quinto.

3 Io allora veggendo, che colui mi volea portar fuora dell' Argumento, io risposi, non vò mirare ne indietro, ne innanzi, mà mi vò trattenere a piè fermo sù questo fondamento. A questo bisogna rispondere, e provare che Papa Lione potesse far più di nomenedio, altramente voi darete di pugni in aria. Ma se Dio non può fare che io non sia Figliuolo di mio Padre, e che mio Nonno non sia stato al Mondo prima di me; neppur Lion Decimo con tutte le sue Bolle potè fare, che i Conventuali non fosser prima degli Osservanti. Certamente riprese subbito uno di quegli Abbati quest' è un argomento così calzante, che non ammette scioglimento quando però sia vero, *che i Conventu- per natura, e senza alcuna dichiarazio Apostolica hanno goduto il primato nell-*

Reli-

Religion Minoritica perchè erano diretti discendenti di San Francesco; dove che gli Osservanti hanno avuto bisogno di Bolla, e di Privilegio, per aver l'apparenza di esserlo perocchè non l'erano in realtà. Che dubbio avete di questo? diss' io. Ed egli. Mi pare alquanto difficile, soggiunse, che nello stato in cui ora sono i Padri Conventuali, vantino per natura diritta discendenza da San Francesco, e che i Padri Osservanti non ne abbiano se non l'apparenza, e non sieno discendenti in realtà. Conciossiacosa che ho io sempre inteso dire, che San Francesco nella sua Regola abbia comandato a' suoi Frati la povertà così in comune, come in particolare, vietando loro gli averi, e la proprietà delle cose, il maneggio diretto ed immediato del denaro, l'uso del calzare, è somiglianti altre cose, le quali si godono i Padri Conventuali. Or che poi sieno per natura discendenti diretti da San Francesco quelli, che non osservano la Regola istituita da quel Santo Fondatore, e che non sieno tali in realtà, ma solamente in apparenza quegli altri, che esattamente l'osservano, a dirvela mi sembra un pò duro; ma questo procederà dal mio corto intendimento. E un altro Abbate vicino a colui, che sì scempiamente discorrea; ancora

cora

cora a me, soggiunse, sembra alquanto strano, che quelli, che hanno riceute Dispense, e Privilegj sopra la Regola di S. Francesco, sieno discendenti da lui per natura, e gli altri, che hanno rifiutate le dispensagioni, e i Privilegj rilassativi sieno discendenti in apparenza e per Privilegio; ma questo procederà dalla mia ignoranza.

4 Così è, diss' io, dal vostro corto intendere, e dal vostro poco sapere deriva la cattiva conseguenza del vostro discorso: Conciosia cosache i Privilegj abbracciati, e ritenuti da' Padri Conventuali non hanno mutato essenzialmente la Regola del Serafico Fondatore. Nò eh! disse subbito il vostro Contraddittore: per me stimo, che vi sia tanta differenza dalla Professione de' Padri Conventuali, a quella de' Padri Osservanti intorno alla Regola di San Francesco, quanto v'ha tra'l sì e'l nò; tra l'affermazione, e la negazione. Ditemi un poco: i Padri Conventuali non professano essi la Regola di San Francesco secondo i Privilegj Apostolici, e secondo le Costituzioni di Urbano Ottavo? è questa una clausola espressa nella formula della lor solenne Professione, riportata in molti libri di lor Autori, e nelle loro medesime Costituzioni. Or lasciando tanti altri comandamenti della Regola, da i quali essi vanno dispensati,

parlerò solamente di un solo, il quale è quello di non aver di proprio, ne in comune, nè in particolare, cioè il non possedere, nè aver dominio di alcuna cosa, che al pubblico, e al particolare de' Frati bisognar possa. E questo è precetto essenzialissimo, e capitalissimo della Regola Minoritica, per cui la Professíon de' Minori per dichiarazione Apostolica, per confessione di tutti gli Antichi scrittori dell' Ordine Francescano, e per consenso universale del Mondo si distingue da ogn' altra professione Religiosa. Quindi San Bonaventura nella sposizione del primo Capitolo della Regola: così dice: *Onde Gregorio Nono rischiarando questa stessa Regola, E DISTINGUENDO QUESTA PROFESSIONE DA OGNI ALTRA bene disse: diciamo, che ne in comune, ne in speciale debba aver proprietà.* (a) E la ragione anche di questo è chiarissima: imperocchè ogni Ordine degli Uomi-

(a) *Unde Gregorius IX. hanc eandem Regulam elucidans, ET ISTAM PROFESSIONEM AB OMNI ALIA DISTINGUENS: benè ait: dicimus quod nec in communi, nec in speciali debet proprietatem habere. D. Bonavent. in expositión. Regul. cap. 1.*

Uomini Religiosi ha qualche cosa per legge del suo Fondatore, per la quale si distingue dagli altri Ordini. Quindi troviamo, che altri hanno la perpetua Clausura, altri la perpetua astinenza dalle Carni, e da' Latticinj, altri il Silenzio, altri la cura degl' Infermi, altri l'obbligazione di Riscattare gli Schiavi, e andate voi discorrendo; di modo che con questa varietà sono utili, e fanno ornamento alla Chiesa colla Professione speciale di qualche Eroica Virtù. Ora l'Ordine de' Minori si distingue dagli altri Ordini Religiosi non per l'esclusione del proprio in particolare; la qual cosa è comunissima a tutti i Religiosi tanto Monaci, come Frati; ma per l'esclusione del proprio in comune. E questa è l'altissima povertà Francescana comandata, e raccomandata da San Francesco, commendata da tutti gli Uomini Santi di quest' Ordine, e riconosciuta da tutto il Mondo Cattolico come proprio special distintivo de' Frati Minori. Ma trà i Privilegj secondo i quali fanno professsion della Regola i Padri Conventuali, il principale è quello di aver proprio in comune, cosa, che essi ricevero-no dal Sagro Concilio di Trento, come affermano le loro Costituzioni così di Pio Quarto, come di Urbano Ottavo da me altrove allegate. Comandando adunque

la

la Regola il non aver proprio in comune come precetto capitalissimo, e professandola i Padri Conventuali, con facoltà di aver proprio in comune, ne siegue, che sia tanta diversità dalla loro Professione alla Regola, e alla Professione, che di essa fanno i Padri Osservanti, quanta ve n'hà tra due cose contraddittorie, trà 'l sì, e'l nò: trà l'affermazione, e la negazione; e perciò è differenza essenziale, che li costituisce d'un altra specie.

5 Ciò presupposto io così discorro: è cosa indubbitata, che il Privilegio è uno scioglimento della legge a lei posteriore; adunque l'Osservanza della Regola di San Francesco fù prima del Privilegio, che la rilasciò; e perciò gli Osservanti furon prima de' Conventuali, e de' Privilegiati. E quindi ne siegue, che quelli sieno per natura discendenti direttamente da San Francesco, e questi solamente per Privilegio. Ma ciò facilmente renderavvisi più manifesto quando senza velo di passione, che vi appanni le pupille considerarete, che la pura Profession della Regola Francescana, la quale or fanno i Padri Osservanti, dal tempo di San Francesco fino al 1430. fù fatta da tutta la Comunità senza Privilegio, e dispensagione, come io vi hò dimostrato altre volte: che diviso poi l'Ordine in due gran membri,

l'uno

l'uno della Famiglia, che vivea sotto i Vicarj, l'altro della Comunità, che era governata da' Ministri, perseverò questa medesima Professione non pure nella Famiglia Osservante, ma nella parte più sana, e più perfetta della Comunità medesima; e che poi unite da Lion X. in questo gran Corpo, che oggi si chiama dell'Osservanza, tutta la famiglia e la parte più sana della Comunità fino al dì d'oggi è in esso continuata la stessa professione come fù istituita da S. Francesco. Veggendo per tanto voi così chiara, e così naturale la discendenza diretta de i Padri Osservanti da San Francesco, per la continuazione d'una medesima professione, e considerando dall' altro canto, che la Professione de' Padri Conuentuali secondo le dispense Apostoliche non è istituita da San Francesco, ma più Secoli dopoi loro conceduta; resterete maravigliato, che si trovi un Uomo al Mondo così padron del suo volto, che senza niente niente prendersi soggezione del Pubblico osi affermare, che i Padri Osservanti, non in realtà, ma in apparenza, e per Privilegio sono diretti discendenti da San Francesco, e che i Padri Conventuali son tali per natura. Dio buono! Qual sarà quel mezzo, che farà conoscere la Successione diretta, e naturale di qualunque Comunità dal suo Fonda-

tore, se non è la Professione in lei dal Fondatore stesso derivata, e continuata di tempo in tempo di quel medesimo istituto, che da quello ricevè? La stessa Chiesa di Cristo non si distingue da ogni altra setta, non vanta sopra ogni altra setta la sua antichità per la stessa profession della Fede in quel modo, che Ella la ricevè dalla Bocca del Figliuolo di Dio, e dalla Dottrina degli Apostoli, non mai in lei in alcun tempo variata; e di mano in mano a lei pervenuta senza interropimento? Ma che stò io a recar Esempj per dichiarazione di questo fatto? Io vò proporre questo caso a un Indiano, o a un Chinese, e dirli così. Tù dei sapere, che sono tra Noi due Congregazioni di Uomini, le quali vivono secondo una certa Regola, la quale cinque, e più Secoli addietro fù fatta da un Uomo d'Iddio. V'ha però questa differenza tra loro, che gli uni professano questa Regola nella maniera che fù istituita dal suo Fondatore, e che fù sempre osservata da' suoi Maggiori senza veruno interropimento: gli altri professano la medesima Regola con certe dispense sopra i precetti essenziali di essa, le quali dopo due Secoli e più, da che Ella fù data, furono concedute da persona che avea potestà di concederle. Or quale, dì tù, quale di queste due Congregazioni

possa

possa giustamente vantare diretta, e natural discendenza da quell' Uomo Santo? e quale stimi, che solamente in apparenza, e per Privilegio vanti cotal discendenza? Che risponderebbe l'Indiano, o'l Chinese?

6 Appunto, diss' io allora, agl' Indiani, e a' Chinesi potete voi contar queste favole se volete trovare chi ve le creda; ma nessun fedel Cristiano porgerà orecchio alle vostre canzone. Io però son di avviso, che facciate ad arte queste scappate per non restar preso nella rete. E poichè vedete di non poter rispondere a tuono, per non far palese li sconcerti del vostro discorso, non date ne in spazio, ne in riga. Che ha che far di grazia la professione colla successione de' Ministri Generali? Questa, e non quella prova la discendenza. Diamo, il che per altro io nol concedo, che i Padri Conventuali abbian mutata la professione della Regola Minoritica, potete voi negare, che prima di Lione Decimo essi hanno avuti i Ministri dell' Ordine, e che i Padri Osservanti, eran governati da' proprii Vicarii soggetti à Generali de' Conventuali, da questi deputati, e istituiti? Lione Decimo privilegiando i Padri Osservanti, con dar loro il Ministro Generale di tutto l'Ordine, potè fare, che prima de' suoi tempi il generalato

non fosse ne Conventuali? Signor nò, altramente averebbe potuto far più di Messer nomene Dio: adunque è vero, che le Bolle di Lione non tolgono la preminenza a' Padri Conventuali, e la successione diretta da San Francesco. A questo bisogna rispondere, e non andar cercando Codicilli. E a questo pure risponderò, replicò tosto colui: concedo adunque, soggiungendo, che prima di Lione Decimo i Padri Conventuali ebbero Ministri Generali, perchè non essendo ancora divisi dalla Comunità, erano governati dal Ministro dell'Ordine, cui eran sottoposti gli Osservanti, e Conventuali; ma nego, che il Generalato cominciasse ne' Conventuali da San Francesco, e dico, che per due Secoli, e più cioè fino al 1430. la Comunità, essendo stata sempre Osservante, ed essendo perseverata in tutti i Frati una medesima profession della Regola senza dispensagione, e Privilegj, il Ministro dell' Ordine, cominciando da San Francesco, fù sempre Osservante, se non in quanto al nome, certamente in quanto alla sostanza, e in quanto al fatto. La dove i Padri Conventuali non erano al Mondo, ne in nome, ne in sostanza. Concedo, che il Vicario Generale della Famiglia Osservante era soggetto al Ministro dell' Ordine; ma nego che fosse soggetto al General de' Conven-

tuali,

tuali; imperocchè, dopo i tempi di Martino Quinto, il Ministro, che governava tutto l'Ordine, in quanto al nome, non era nè Conventual, nè Osservante. Nè mai troveranno i Padri Conventuali in tante Lettere Apostoliche spedite dal tempo di Martino Quinto, fino a Lione Decimo al Ministro Generale, che egli fosse chiamato Conventuale, ma troveran solamente, che egli veniva chiamato Ministro Generale dell' Ordine de' Minori; sotto i quali eran compresi gli Osservanti, e Conventuali, i Privilegiati, e i non Privilegiati. Finalmente concedo, che i Frati Osservanti, che si dicevan della Famiglia, eran governati da' proprj Vicarj; ma nego, che tutti gli Osservanti vivessero sotto i Vicarj. Imperocchè molti, e molti Frati, che stavano sotto i Ministri de' Conventuali, non avendo abbracciati i Privilegj, vivevano nell' Osservanza pura della Regola, nè in altro eran diversi da i Frati della Famiglia, se non in questo, che non aveano i proprj Vicarj, ma stavan immediatamente sotto l'ubbidienza de' Ministri, molti de' quali erano anche essi Osservanti nella sostanza.

7 Mentre costui sì dicea, un' altro Abbate di quelli, che gli stava d'intorno, a dirvela riprese, voi mettete tante cose in campo, che sarà dificile, che le pos-

fiate condur tutte a salvamento. Anzi sarà impossibile, rispos' io, conciossiacosa che, per quanto egli si vada rivolgendo non potrà mai unire ne attaccare questa successione col Padre San Francesco; Essendo certa, e indubbitata cosa, che prima di Lion Decimo i Frati Osservanti aveano il Vicario Generale, e i Padri Conventuali aveano il Ministro di tutto l'Ordine, e in conseguenza, è cosa certa, che il Generalato non cominciò ne' Padri Osservanti da San Francesco, ma da tempi di Lione, quando questo Pontefice lo trasferì da' Conventuali negli Osservanti. Allora il vostro Oppositore, se mi lascierete parlar, rispose, vedrete in fatto ciò, che vi sembra impossibile. Ma acciòchè questo conosciate, è necessario considerare lo stato dell' Ordine da Martino Quinto, fino a Lione Decimo, cioè, dal 1430. fino al 1517. imperocche, fin all' anno predetto 1430. cominciando da San Francesco, la Comunità in quanto alla Professione, come io v'hò dimostrato, era Osservante; e quantunque per le ragioni sopra espostevi fossero già cominciati a introdursi in molti Conventi di quest' Ordine abusi, e rilassatezze contro la povertà della Regola, per via di tali cose nulladimeno non fù alterato lo stato della Comunità obbligata all' Osservanza della stessa Regola senza

senza Dispensagione, o Privilegio: ne era anco introdotta divisione di nomi, e d'Istituti; ma tutti i Frati professando colla stessa obbligazione una medesima Regola ritenevano ancora una stessa denominazione di Frati Minori solamente. Ma poichè dopo i tempi di Martino Quinto trovasi diviso questo gran Corpo in due principali membra, e questo tutto in due parti, aventi distinte denominazioni: imperocchè l'una dicevasi della Famiglia, ovvero degli Osservanti governata da' Vicarj, l'altra della Comunità, overo de' Conventuali soggetti a' Ministri; è duopo spiegare l'origine dell' una, e dell' altra, distinguere la qualità del loro Istituto, e considerare la dipendenza, che ambe aveano da un medesimo Capo.

8 I Frati adunque della Famiglia ebbero origine in quanto al nome dal B. Pauluccio de' Trinci, di cui si è altre volte favellato, il quale nell' Anno 1368. con permissione del Ministro dell' Ordine F. Tommaso Frignano, con due altri Compagni, tra i quali furono, Fra Angiolo di Montelione, e Fra Giovanni di Stroncone Dottissimi, e Santissimi Uomini, e celebri Predicatori della Divina parola, ritiratosi nella solitudine di Brogliano, trà Fuligno, e Camerino, in un piccolo

Oratorio, o Romitorio, (b) ed ivi menando vita povera, e austera secondo lo spirito di San Francesco, trassero col loro esempio molti altri Frati a seguirla; i quali favoriti, e assistiti dal Zelo de' Generali, che reggevano in quel tempo l'Ordine, e che nulla più bramavano quanto la riforma di esso già in molti luoghi rilassato, in breve tempo si moltiplicarono in più parti di modo, che nell' anno 1388. avendo quindici Case ottenute, sopra di esse il medesimo Fra Pauluccio fù da Fra Arrigo Alfieri Generale costituito suo Vicario, e Commissario, con piena podestà sopra tutti i Frati seguaci del suo Istituto. (c) Nell' anno 1390. al Beato Pauluccio infermo, e di età cadente con facoltà dello stesso Generale Fra Arrigo, successe nella Cura, e nel governo di questa *Famiglia*, che così allora cominciò a chiamarsi pel' poco numero, ⁜ a distinzione del Comune de' Frati, Fra Giovanni di Stroncone, Uomo di Santissima vita, sotto il cui

(b) *Vvadingus ad ann.* 1368. *num.* 10. 11. *& seqq. Chronic. pag.*3. *lib.* 9. *cap.*26.
(c) *Vvading. ad annum* 1388. *num.* 1. 2., *& seqq.*
⁜ *Chronic. Marc. Ulyssiponen. part.* 2. *lib.* 9. *cap.* 26.

cui placido governo ricevè Ella infinito ornamento, e accrescimento, per quattro Gloriosi Campioni, cioè, San Bernardino da Siena, che nell' anno 1402., San Giovanni da Capistrano, che nel 1413. il Beato Alberto di Sartiano, nella Greca, e nella Latina favella dottissimo, avendo in quella avuto per Maestro Emanuel Choysolora, e in questa il Famoso Guarrino, che nel 1415, e San Giacomo della Marca, che nel 1416 furono in lei annoverati. (d) Ebbe questa Famiglia quieto, e soave principio, e tanto fù lungi dall' ingelosire i Frati della Comunità, che piùttosto fù da lor favorita; imperocchè non recò alcuna nuovità nell' Ordine, non si divise dagli antichi Istituti, ma solamente sì allontanò dagli abusi cercando di distinguersi colla Santità della Vita, e collo splendore della Dottrina. E benche Ella fosse governata da' suoi Vicarj, questi però erano dipendenti da i Ministri delle Provincie, e dal Generale dell' Ordine, il quale commetteva le sue veci ad uno, che in suo luogo soprantendesse a tutta la Congregazione. Onde è, che coll' ossequio, e coll'

(d) *Vvading. ad ann.* 1402. *num.* 5., 1413. *num.* 12., & *seqq.* 1415. *num.* 22., & 1416. *num.* 3.

e coll' ubbidienza a' suoi maggiori Prelati si procacciava il loro amore, e veniva da loro con ogni studio assistita, e protetta. (e) Nell' anno 1415. aveva Ella solamente trentaquattro umili Oratorj in Italia, a i quali in quest' anno si aggiunse la Chiesa di Santa Maria degli Angioli detta di Portiuncula nel Territorio di Assisi Matrice, e capo dell' Ordine, come altrove ho dimostrato, conceduta le dal Ministro Generale Fra Antonio di Piretro, condescendendo liberamente i Religiosi della Provincia dell' Umbria detta, secondo il costume dell' Ordine, di S. Francesco. (f) Onde è cosa da stupire come ella in breve tempo per l'opere illustri de i quattro Santi Uomini sopra accennati, e di altri ancora famosi in Santità, e in Dottrina si moltiplicasse non pure in tutte le Provincie del Mondo Cattolico, ma ancora in molti Paesi degli Infedeli. In questo stato tranquillo si conservò Ella fino all'anno 1430., cioè fino a tanto, che non entrarono nell' Ordine, le Dispense, e i Privilegii rilassativi della povertà Minoritica, essendo stata prima considerata come parte più nobile, e più decorosa di questo gran corpo dell'Ordine

(e) *Vading. tom. 5. ad ann.* 1415. *num.* 25.
(f) *Vading. ad ann.* 1415. *num.* 23.

dine de' Minori, Imperocchè se bene in esso erano già introdotte in molte parti le rilassatezze, non essendo tuttavia queste legittimate per dispensagioni, attendevano i Superiori dell' Ordine con ogni studio a sradicarle, e a riformar tutta la Comunità alla norma per l'addietro tenuta: e però amavano questa Famiglia, che col suo esempio ristabiliva la cadente osservanza della Regola Francescana. Ma introdotti poi i Privilegj rilassativi, e abbracciati da coloro, che amavano vita men rigorosa di quella, che comanda la Regola di S. Francesco, cominciarono le persecuzioni nella Famiglia; e non fù mai possibile, che i privilegiati, che anche si dissero Conventuali, volessero avere con essa pace di sorta alcuna, riputandola ad onta della verità come membro separato dal corpo dell' Ordine, ancorche i Santi Religiosi di quella, come appresso vedremo, impiegassero tutte le loro premure per quest' unione.

9 Questa adunque è la vera origine de' Frati della Famiglia, che anche si dissero della Regolare Osservanza. Io allora non potendo più contenermi, voi, dissi, la contate a modo vostro, ma tanto tutto è uno, mentre questo racconto, che avete fatto, è tutto contro di voi. Se sarà contro di me, rispose egli, lo vederemo in appresso: per ora lasciatemi

ſciatemi proſeguirlo, e ſiate pur certo, che di quanto hò detto, e ſon per dire in queſto propoſito, ne hò la teſtimonianza di chiariſſimi Iſtorici, che recano documenti di ciò, che ſcrivono. Dichiaratavi per tanto l'origine della Famiglia, convien'ora eſporvi il principio dell'Oſſervanza, Imperochè ſe bene queſto nome fù dato ancora a i Frati della Famiglia, non fù loro sì proprio, che non conveniſſe ancora ad altri Frati Minori. Onde fù nome generico, così, che ogni Frate della Famiglia era Oſſervante, ma non ogni Frate Oſſervante era della Famiglia. Queſto però da principio fù dato a diſtinzione de i rilaſſati, e ſi conſervò dopoi per diſtinzione de' Privilegiati. Creſcendo dunque gli abuſi nell' Ordine, e particolarmente in Francia per cagione del grande ſciſma, che travagliò tanto tempo la Chieſa Cattolica nell'anno 1388. tre Religioſi zelanti della lor profeſſione della Provincia di Turogna, per vivere ſecondo la purità della Regola pregarono l'Antiminiſtro Generale, che teneva l'ubidienza dell'Antipapa di Avignone, acciochè concedeſſe loro un luogo ſolitario, ove viver poteſſero ſecondo la purità della Regola; e per comandamento di lui ottennero il Convento di Mirabello, che fù loro umaniſſimamente conceduto dal Miniſtro della Provincia di Turogna F. Giovanni Filip-

Filippi. (g) Concorrendo molti altri Religiosi zelanti in questo Convento, si distese a poco a poco questa Reforma, e assistita dal favore degli Antipapi Pietro Gebbennense detto Clemente, e Pietro de Luna chiamato Benedetto, si propagò in undici Conventi dentro i Confini delle Provincie di Francia Borgogna, e Turogna. Ma morto Fra Giovanni Filippi, che con sommo studio avea sempre favorito questi Zelanti, furono discacciati dal Convento di Mirabello, e dagli altri luoghi, che allora aveano; ne quali poi dal Ministro Generale di quella Parte con autorità dell'Antipapa Benedetto Decimoterzo furono restituiti, e fu dato loro sotto titolo di Vicario, e Commissario Fra Tommaso di Corte acciò, che promovesse il pio Istituto, e il defendesse dalle molestie degli Avversarii. Ma indi a poco sopravvennegli un'altra burasca sotto il Pontificato di Alessandro Quinto, e di Giovanni Vigesimo terzo, nella quale fù agitato fino al Concilio di Gostanza. (h) Portate da i Religiosi Zelanti le loro istanze a i PP.

del

(g) *Vading. ad annum* 1388. *num.* 5. *Gonzaga de Origin. Seraph. Relig. par.* 1. *pag.* 8.

(h) *Vadingus, & Gonzaga loco cit.*

del Concilio, dopo molte querele, e tumulti della parte contraria, (i) fù commessa la Causa a Giordano Cardinal Protettore dell' Ordine, e Vescovo di Albano, e a Pietro di Aliaco Cardinal di Cambray, da' quali esaminata la controversia, e riferita a i PP. fu decretato dal Concilio, che i Religiosi OSSERVANTI, così allora chiamati la prima volta a distinzione degli altri, che amavan vita più libera, in ciascuna delle tre nominate Provincie, nelle quali aveano Conventi, si elegessero un Vicario, che loro soprantendesse, serbando solamente a i Ministri delle tre dette Provincie la facoltà di confermar l'elezione, e togliendo loro l'autorità d'intromettersi nel governo di que' Frati; e che inoltre da i medesimi Vicarii Provinciali insieme co i Frati discreti loro sudditi colla forma solita a tenersi nelle elezioni si elegesse uno, il quale si presentasse al Ministro Generale, acciochè commettesse a lui le sue veci come suo Vicario con piena podestà di far tuttociò, che è della autorità dello stesso Generale; Con questo però, che se i Vicarii Provinciali non fossero nel termine di tre giorni confermati, allora fossero costituiti in questo officio dal Vicario Generale

(i) *Firmament. Trium Ordin. par. 3. fol. 151.*

nerale, e se questi nel medesimo termine non fosse confermato dal Generale s'intendesse costituto con piena podestà in vigore del Concilio. Tutto ciò apparisce dalla Costituzione del medesimo Concilio di Gostanza, che comincia. *Supplicationibus Personarum*. (l) Questo Decreto però del Concilio Gostansese non si distese se non alle tre dette Provincie di Francia, come osserva l'accuratissimo Wadingo. (m) Onde per esso non fù alterato lo stato della Famiglia d'Italia, la quale benche governata fosse da un Vicario, o Commissario istituito dall' arbitrio del Generale, non ebbe tuttavia Vicarie Provinciali almeno stabili, ne ebbe Vicario Generale per elezione; mà perseverò sotto l'ubbidienza de' Ministri dell' Ordine fino al 1446. Da tempi adunque del Concilio di Gostanza ebbe principio nell' Ordine de' Minori il nome *della Regolare Osservanza*. Onde di poi fù dato a tutti que' Religiosi, che osservavano rigorosamente la Regola di San Francesco. Quindi è, che disponendo il Signore, che in varie parti si riparasse, e stabilisse quest' Ordine, siccome in varie parti pendeva alla

(l) Apud Vvadingum ad ann. 1415. *num.* 7.
(m) Vvading. loc. cit. num. 8.

alla caduta per la libertà del vivere introdotta tra i Cattolici dal funestissimo Scisma: essendosi in Spagna nella Provincia di Castiglia in questi medesimi tempi da alcuni Religiosi Zelanti ristabilita in alcuni pochi Conventi l'osservanza della Regola Francescana, si dissero anche essi Osservanti, e ottennero da Martino Quinto un Vicario del proprio Istituto, che loro soprantendesse. (n) Trovasi ancora uno strumento di concordia dell' anno 1428. confermato dallo stesso Martino, per una Bolla, che comincia, *Super gregem Dominicum*, (o) dove questi Frati Zelanti della Provincia di Castiglia sono chiamati *Osservanti*, *e dell' Osservanza*, e gli altri, che menavan vita men rigorosa, son detti *Claustrali*, *e del Chiostro*. Il qual nome di Claustrali, ne Secoli seguenti ritenero i Padri Conventuali nelle Spagne. Dalla qual cosa, e facile a congetturarsi onde nascesse il nome *di Conventuali*, a distinzione *degli Osservanti*. Mà come che la denominazione *di Osservanti*, sia molto ante-

(n) *Gonzaga de Orig. Seraph. Religion. par.* 1. *pag.* 9., *&* 10.

(o) *Apud Vvadin. tom.*5. *in Regest. a pag.*153 *& seqq.*

anteriore a quella *di Conventuale*. Tuttavia amendue questi nomi non risuonarono con strepito, se non dopo i tempi di Martino Quinto, e dopo le dispense rilassative della Regola. E il nome di Osservante fù poi adottato, universalmente parlando, dalla Famiglia, quando a lei si unirono gli Osservanti di Francia, e di Spagna, è fù distribuita in due Famiglie l'una delle quali Cismontana si disse, e l'altra Oltramontana ambe aventi i loro Vicarj Generali.

10 Dà quanto si è detto fin quì voi potrete agevolmente comprendere, che l'Osservanza in quanto all' Istituto non nacque di nuovo nell' Ordine di San Francesco; ma fù ristabilita, e riparata da i Frati della Famiglia: e se pure Ella nacque di nuovo in quanto al nome, non nacque da i Padri Conventuali, i quali non eran al Mondo, nè in sostanza, nè in nome; imperocchè Ella ebbe origine 62. Anni prima che fossero conceduti alla Comunità dell' Ordine Privilegj rilassativi della Minoritica Professione, quanti sono dal 1368. al 1430. Onde Ella nacque non dalla Comunità dispensata, mà osservante in quanto all' obbligo, e alla Professione; rilassata ne' i particolari, per abuso, ma non rilassata in comune, per legittima dispensagione.

Quindi la Famiglia non recò, nè istitui cosa nuova, mà conservò, è mantenne unicamente l'antica forma della Comunità sana, e non viziata. Perciò considerata la Famiglia in quanto alla sostanza non ebbe principio dal Trinci, mà da San Francesco, e solamente ebbe dal Trinci, e da altri seguaci del suo esempio riparazione, e conservazione nella caduta. Chiaro argomento di ciò ne fanno le Leggi antiche dell' Ordine conservate in questa Famiglia, e abbandonate da i Conventuali. Dovete rammentarvi in questo proposito di ciò, che altre volte vi narrai delle Leggi formate a tenore delle antiche Costituzioni, per la riforma Universale di tutto l'Ordine da San Giovanni da Capistrano (p) approvate di comun consenso nel Capitolo Generalissimo di Assisi, non pure dagli Osservanti, mà da tutti i Ministri ancora dell' Ordine, e riconosciuta per la vera, e antica norma della vita Minoritica. (q) Or queste Costitutioni, dette con trito vocabolo Martiniane, e ricente da tutto l'Ordine in quel Capitolo, rifiutate poi da i Padri Conventuali, o non accettate, se non con molti temperamenti acconci alle

(p) *Vvading. ad ann.* 1430. *num.* 6.
(q) *Vid. sup. Epist.* 3. *num.* 19., & 20.

alle loro, o vere, o pretese dispense; furono ritenute, e custodite santamente dalla Famiglia Osservante senza alcuna mitigazione. Onde trà le altre cose, che dagli Osservanti nel Capitolo generale tenuto da Essi nel Convento di Araceli separatamente da i Conventuali l'Anno 1446. furono stabilite, una fù, = *che Universalmente si osservino le Costituzioni di Martino Quinto fatte in Assisi nel Capitolo Generale*, = *e le dette Costituzioni si leggano a' Frati eccetto i proemii, di modo che di esse i Frati possano avere competente notizia*. (r) Dalla qual cosa chiaramente si scorge, che gli Osservanti non introdussero nuovo Istituto, mà serbarono, e mantenner l'antico.

11 Mà, acciòchè non prendiate equivoco in quest' affare molto intrigato, dovete avvertire, che oltre i Frati Osser-

(r) *Quod universaliter Observentur Constitutiones Martini V. factæ Assisii in Capitulo Generali* = *& dictæ Constitutiones legantur Fratribus, excepptis proemiis: ita quod ipsarum Fratres competenter possint habere notitiam*. = *In Chronolog. Seraph. Ordinis P. Michaelis Angeli à Neapoli pag* 115. *col*. 2.

vanti della Famiglia, i quali per concessione di Eugenio Quarto, ottenero di eleggersi i Vicarj Provinciali nelle Provincie, e ne' proprj Capitoli Generali i Vicarj generali senza alcuna dipendenza da i Padri Conventuali toltane la confermazione, che i detti Vicarj Generali doveano ricercare dal Ministro dell' Ordine; eravi ancora molti altri Frati *Osservanti* d'Istituto, e di nome trà i Conventuali medesimi, i quali in niente altro erano differenti dagli Osservanti della Famiglia, se non che questi viveano sotto i proprii Vicarii, e quelli stavano immediatamente sotto l'ubbidienza de' Ministri delle Provincie, e del Generale dell' Ordine, del rimanente, avendo rifiutati i Privilegj dispensativi, osservavano la Regola secondo la forma delle antiche dichiarazioni. Di questi *Osservanti*, tra i Conventuali, o Privilegiati, se ne ha menzione in una Bolla di Calisto Terzo, che comincia = *Regimini Universalis Ecclesiæ* = data nel primo di Settembre del 1455. (s) e proccurata da' Padri Conventuali, in odio de' Frati della Famiglia, i quali da essi eran chiamati Frati della *Bolla*; perchè colla Bolla Eugeniana, che diè loro

(s) *Apud Vvading. ad ann.* 1455. *num.*92.

loro l'amministrazione del proprio governo, si difendevano dalle molestie, che riceveano da' Conventuali. (t) In questa Bolla adunque di Calisto gli *Osservanti* della Famiglia, che viveano sotto i Vicarj, chiamati quì con non mai più udita denominazione, *Osservanti della Bolla*, sono assai chiaramente distinti dagli altri Osservanti, che trà i Padri Conventuali viveano sotto l'immediata ubbidienza de' Ministri, Generale, e Provinciale: e poiche alcuni Conventi di questi Osservanti erano stati sottoposti agli Osservanti della Famiglia si ordina ivi, e s'ingiunge, che sieno restituiti alla giurisdizion de' Ministri. L'istessa distinzione di Osservanti della Famiglia, e di Osservanti de' Conventuali, ovvero *di Osservanti* sotto i Ministri, e *di Osservanti* sotto i Vicarii più chiaramente si conosce nella Bolla di Paolo Secondo, che comincia = *Cum Sacer Ordo* = data sotto li 30. di Aprile del 1467. (u). Dove per la pace, e la concordia tra i Frati Conventuali, e i Frati della Famiglia, si ordina tra le altre cose, *che i Conventuali, e ancor gli*

(t) *Vvading. loc. cit. num.* 91.

(u) *Apud Vvading. tom. 6. ad ann.* 1467. *num.* 10.

altri Frati dell' Osservanza soggetti solamente al Ministro Generale, ovvero, a i Ministri Provinciali, e i loro Prelati non presumano in qualsivoglia modo di accettare alcuni de' Frati dell' Osservanza, soliti a vivere sotto i Vicarii, che sieno Disertori, e che fuggano a loro, se non mostreranno lettere della licenza, per essi ottenuta dal loro Prelato = (x) La medesima disposizione di Paolo Secondo, colla stessa distinzione di quelle due sorti di Osservanti, si vede rinuovata in due altre Bolle di Alessandro Sesto, l'una delle quali comincia = *Ea quæ pro Personarum* = spedita li 4. di Aprile del 1498., (a) e l'altra principia = *Super Gregem Dominicum*, = in data

(x) *Conventuales autem, & alii Fratres etiam de Observantia, Generali duntaxat, seu etiam Provincialibus Ministris Subditi, eorumque Prælati, ne aliquos Fratres de Observantia, sub Vicariis vivere solitos, transfugas, seu ad eos fugientes, nisi ostenderint litteras suæ licentiæ, a Prælato suo, per eos obtentas = acceptare quoquo modo præsumant. = Apud Vvading. loc. cit.*

(a) *Apud Vvadingum tom.7. ad ann.* 1498. *num.*10.

data delli 12. Gennaro 1499. (b) Questi Osservanti adunque erano que' Frati Minori, che nella Comunità dispensata, e privilegiata de' Padri Conventuali osservavano la Regola senza dispensagione vivendo sotto la soggezione immediata de' Ministri, e non avendo abbracciata la ubbidienza de' Vicarii, secondo la disposizione della Bolla Eugeniana. Accadeva ancora, che molti Conventi di questi Osservanti passando sotto la podestà de Vicarii, richiamando poi i Padri Conventuali, erano restituiti alla autorità de' Ministri. Ciò si rende chiaro dalle Bolle di Niccola Quinto, = *Super Gregem Dominicum*, = data a i 20. di Ottobre del 1449., (c) e di Pio Secondo = *Religiosam Vitam* = emanata li 19. di Ottobre del 1458. (d) nella prima delle quali molti Conventi di Osservanti della Provincia di Castiglia, e nella seconda, molti altri Conventi delle Provincie di Borgogna, di Francia, e di Aquitania, e in altri luo-

(b) *Apud Vading. tom. 7. ad ann.* 1499. *num.* 20.

(c) *Apud Vading. tom.* 5. *ad annum* 1449 *num* 25.

(d) *Apud Vading. tom. 6. ad annum* 1458 *num.* 20.

luoghi oltramontani sono rimessi sotto l'ubbidienza, e la giurisdizione de' Ministri.

12 Ma questa cosa meglio, che in qualunque altro documento, si rende manifesta dalle celebri Costituzioni Alessandrine de' Padri Conventuali fatte nel Capitolo Generale celebrato in Terni l'anno 1500. sotto il Pontificato di Alessandro Sesto, e da lui confermate. In queste Costituzioni adunque trattandosi delle contribuzioni da farsi da i Conventi, per le spese comuni dell' Ordine, si dice: *Sieno tenuti i Ministri Visitare que' Conventi, e quei luoghi, i quali sotto nome di più stretta Osservanza avendo magior coscienza dell' altrui, che della propria salute, non vogliono per mezzo de' Procuratori, e degli amici del Ordine concorrere in queste spese dell' Ordine del tutto inevitabili, come nelle impetrazioni delle Bolle, nelle Liti, nelle pubbliche Scritture &c.* (e) Nelle medesime

(e) *Teneantur tamen Ministri Visitare illos Conventus, & Loca, qui sub nomine strictioris Observantiæ conscientiam habentes majorem de aliorum salute quàm de sua, nolunt, per suos Procuratores, Ordinis amicos concurrere in hujusmodi Ordinis expensis omnino inevi-*

sime Costituzioni, al Capitolo XII. parlandosi di alcune modificazioni, o rilassazioni fatte della Regola, e degli antichi Statuti, così si determina = *Ma non vogliamo, che quei Frati, ovvero Congregazioni, i quali saranno chiamati della più stretta Osservanza, che intendono seguir la Regola secondo le antiche determinazioni, e altre dichiarazioni de' Sommi Pontefici, per la loro sana coscienza sieno astretti a queste Costituzioni in quelle cose, dove non sono specialmenti nominati, e nelle quali parebbe loro aver noi colle presenti nostre interpetrazioni temperato, o in alcun modo rilassato la Regola, e i pristini Statuti.* (f) Notate quì voi di passaggio, che questi

inevitabilibus: sicut in Bullis impetrandis, Litigiis, publicis Scripturis &c. = Constitutiones Alexandrinæ PP. Convent. cap. 7. tit. De his, quæ Generali, & aliis Officialibus conveniunt. in Chronolog. Seraph. Ordinis P. Michaelis Angeli a Neapoli, pag.192. col. 2.

(f) *Nec volumus, eos Fratres, seù Congregationes, qui de strictiori observantia fuerint nuncupati, qui Regulam secundum veteres Sanctiones, & alias Summorum Pontificum declarationes con-*

quelli Offervanti non aveano introdotta, novità nella Regola, e nelle Leggi dell' Ordine; ma tutta la novità procedeva da'Padri Conventuali, e che l'essere Offervante tra' Frati Minori, altro non significa, che seguir la Regola di San Francesco secondo le primiere dichiarazioni della Sede Apostolica, e e le antiche Leggi dell' Ordine.

13 Io, noto di proposito, risposi allora, che voi colle solite vostre dicerie volete portarmi tanto lontano dalla quistione, che io ne smarrisca il sentiero. Ma questa volta v'ingannate, poiche voi non m'avete del certo a scappar dalle mani. E dovete rispondere a questa interrogazione: prima di Lione Decimo, chi aveva il Ministro Generale di tutto l'Ordine, i Conventuali, o gli Offervanti? se l'avevano i Con-

consectari intendunt, pro eorum sana Conscientia ad has Constitutiones adstringi in his, ubi non specialiter nominantur, & in quibus illis videretur Regulam, ac prisca Statuta nostris præsentibus interpretationibus temporasse, vel utcumque relaxasse. = Constitut. Alexand. cap. 12. in Chronolog. Seraph. Ordinis pag. 207. col. 1.

Conventuali, adunque essi aveano la Successione di San Francesco, e per conseguenza essi erano i Primogeniti, e sono ancor oggi, mentre Lione Decimo, non potè fare, che quel, che era stato prima, non fosse stato. Rispondo, rispose allora colui, a cotesta vostra interrogazione; e dico, che dopo i tempi di Martino, sino a Lione Decimo, per lo spazio di 70. anni in circa, il Ministro dell' Ordine fù egualmente de' Padri Conventuali, che de' Padri Osservanti, e che egli era ugalmente Capo sì degli uni, come degli altri, con questa differenza, che i Conventuali, cominciorono ad avere il Ministro dell' Ordine dopo i tempi di Martino Quinto, e terminaron di averlo nel 1517., e negli Osservanti, il Generalato principiò da San Francesco, ed è continuato in loro fin quì. Veramente soggiuns' io, contro certe persone, che s'impegnano a negare i primi principj, vi vorrebbe qualche volta il mezzo termine suggerito da Aristotile: Io scommetterei un occhio, che Filalete giurarebbe sull' Evangelio; che i Conventuali, prima de tempi di Lione, aveano soli il Generalato cominciato da San Francesco, e che i Padri Osservanti non l'hanno avuto, se non da Lion Decimo nel 1517. Ma, che dich' io, Filalete? Tutti gli Scrittori tanto Francescani,

scani, come esterni, che trattaron di questa materia, sono di questo sentimento. Tutti tutti gli Scrittori poi nò, disse allora colui; anzi quegli Scrittori, che esaminarono con diligenza questa controversia, come i Padri Marcanzio, e Gubernatis Dottissimi Autori dell' Osservanza Riformata furono del mio sentimento. (g) Anzi quegli Scrittori, che furono di contraria opinione, tolti i Conventuali, non trattarono di proposito questo dubbio; ma parlandone per occasione camminarono sulla fede di qualche Autor Conventuale, e particolarmente dell' Istorico Pietro Ridolfi da Tossignano.

14 Ma, che che sia di ciò, io non son Uomo, che facilmente alloggi alla prima Osteria, ne mi lascio trasportare dal numero degli Scrittori; ma di ciò, che io narro, piacemi recarne prove; perche se ben io non sono *Adiaforo*, come il vostro *Filalete*, ne sono mai stato nella setta degli

In-

(g) *Gubernantis tom. 2. Orbis Seraphici lib. 6. pag. 215., 239., & 244. Marchant. in Exposit. Regulæ quæst. 4. pag. 62., & 514. Fortunatus a Sospello Opuscolo de antiquioritate Franciscana.*

Indifferenti, son tuttavia più *Filalete di lui*. E io son Uomo, ripresi subbito, da piantarvi quì sù due piedi, e d'andarmene a fare i fatti miei, imperocchè con voi non si può trovare, ne via, ne verso da tenervi saldo sopra uno stesso proposito. E già io mi era accinto ad eseguire quanto avea detto; ma un' Abbate di quelli veggendomi risoluto: Via, disse, rimanetevi; che non torna in vostro onore il partirvi. Anzi, se questo vostro Oppositore si è impegnato a dir alcuna cosa (come a voi sembra falsa, e strana) sarà vantaggio vostro, imperocchè, come parmi aver letto in Filalete * *le bugie sono appunto come le Ciregie, che una ne tira seco cent' altre*. Ma frattanto, replicai io, con queste sue bugie egli và acquistando paese, trovando della buona gente, che gliele crede. Noi però, rispose quell' Abbate, non siam di pasta cotanto grossa; ne Uomo si potrà vantare di trovar in Noi terren dolce da piantar carote; e però, poichè il vostro Oppositore ne ha spiegata l'origine degli Osservanti, ovvero della Famiglia, contentatevi, che ei ne dichiari ancora l'origine de' Padri Conventuali, e sarà poi nostra cura il creder quello, che ci parrà ragionevole. Io allora veggendo, che non poteva por freno alla coloro curiosità, e che non mi era onesto il ritrarmi, lasciai,

* §. 2. *pag.* 15. *num.* 16.

che

che colui seguitasse a gracchiare; Onde egli così seguì.

15 Facilissima cosa saravvi il ritrovare la vera Origine *de' Padri Conventuali*, quando vogliate prender questo nome non da cose universalissime, e trascendentissime, ma in quel senso, in cui significa un Istituto particolare de' Frati Minori distinto, e diverso da altri Istituti del medesimo Ordine; E in questo senso, che è il proprio, e legittimo, *Frate Conventuale*, altro non significa, se non Frate Minore, che vive sotto la Regola di San Francesco, secondo i Privilegj, e le Dispense ne' precetti della medesima. Lione Decimo nella famosa Bolla di unione. = *Ite, & Vos Vineam meam* = (h) distinguendo esattamente tutti gli Istituti Francescani, che erano in quel tempo, e le loro qualità, chiama Conventuali quelli, che vivevano secondo i Privilegj = *Conventuales verò, secundùm Privilega viventes*, = e poco dopo fà certa proibizione = *omnibus, & singulis Conventualium secundùm Privilegia viventium*. = E nella Bolla di *Concordia*, che comincia = *Omnipotens Deus* = (i) distin-

(h) *Apud Vading. ad annum* 1517. *n.* 23. *tom.* 8.

(i) *Fratres Conventuales, cum Privilegiis eis*

distingue i Conventuali, dagli Osservanti, per questo, che quelli vivono secondo i Privilegj dispensativi conceduti loro dalla Sede Apostolica. *I Frati Conventuali*, dic' egli, *che vivono co' i Privilegii conceduti loro dalla Sede Apostolica, e che secondo questi privilegii vogliono ritenere le rendite, e le possessioni, o altri beni temporali &c.* Ma che poi in vigore di tali Privilegii, i Padri Conventuali vadano dispensati da i precetti della Regola, e non sieno quelli semplici modificazioni, o temperamenti della stessa Regola, come pretende il vostro Filalete, apparisce da un altra Bolla di Lione Decimo, la qual comincia = *Celebrato Nuper* = data sotto li 12. di Aprile del 1518. nella quale asserendo il Pontefice, d'aver chiamati i Padri Conventuali, ad unirsi cogli altri Osservatori della Regola, per eleggere un Capo di tutto l'Ordine, così dice: *Alla cui elezione desiderando Noi, che concorressero i Frati*

eis a Sede Apostolica concessis viventes, ac redditus, & possessiones aliave bona temporalia secundum hujusmodi Privilegia retinere volentes. = *Apud Vading. ad annum* 1517. *n.*31 *tom.* 8.

Frati Conventuali del detto Ordine, persuademmo a i medesimi Frati Conventuali, che lasciate le proprietà, e le possessioni, e le altre cose, che dirittamente militano contro i precetti della Regola, si accostassero, si come gli altri Riformati, a celebrare l'elezione di questo Ministro &c. (l) E quì potete riflettere se sia vero, che i Padri Conventuali, come Filalete afferma, sieno Osservatori della Regola di San Francesco, nommeno de i Frati Osservanti, e che per cagione de' Privilegj abbiano solamente ammessa qualche sorta di mitigazione, ma non di dispensa contro la Regola. Ma, che che sia di ciò, Lione Decimo, non sà distinguere in tante sue Bolle, i Conventuali,

(l) *Ad cujus electionem, cum desideraremus Fratres Conventuales dicti Ordinis convenire, suasimus eisdem Fratribus Conventualibus, ut dimissis proprietatibus Possessionibus, & aliis directè contra præcepta dictæ Regulæ militantibus ad electionem hujusmodi Ministri celebrandam, sicut & cæteri Fratres Reformati accederent. = Bulla Leonis X celebrato Nuper. In Chronolog. Seraph. Ordinis P. Michaelis Angeli a Neapoli pag. 233. col. 1.*

tuali, dagli Osservanti, se non per ragione de' Privilegii, che quelli ritengono. Sopra di che può ancora vedersi il Breve indirizzato da Lui a Fra Antonio Marcello Maestro Generale de' Padri Conventuali a 12. di Luglio del 1517., il qual comincia = = *Nunciatum Nobis fuit*. = (m) Essendo adunque una stessa cosa *Frate Conventuale*, che Frate Minore dispensato ne' precetti della Regola di San Francesco, non occorre cercar più lontana l'origine de' Padri Conventuali da quella de' Privilegj rilassativi della povertà Francescana. Quindi, essendosi dimostrato, che il primo privilegio Apostolico dispensativo della Regola, fù quello conceduto da Martino Quinto intorno all' avere annue rendite nel 1430. a 13. di Agosto, per la Bolla, che comincia = *Ad statum Ordinis Fratrum Minorum* = (n) da questo tempo, e non prima cominciò l'Istituto de' Padri Conventuali, surto nuovamente nell' Ordine de' Minori. Dopoi principiò ancora a sentirsi il nome di *Conventuali* nello stesso Ordine; il qual

 nome

(*m*) *Apud Vvading. ad annum* 1517. *n.*31. *tom.* 8.

(*n*) *Vide supra tom.* 1. *Epist.* 3. *num.* 20. *pag.* 156.

nome nacque nella Religion de' Minori, ne' tempi di Eugenio IV., il quale nelle Bolle, che cominciano, l'una = *Super Gregem Dominicum* = spedita l'anno 1431., l'altra = *Exigit Devotionis Vestræ* = data nell' anno 1444. (o) e finalmente in quella, che principia = *Ut Sacra Minorum* = emanata nel 1445. (p) primo di tutti così chiamò que' Frati, che aveano abbracciate le dispense di Martino Quinto, o viveano sotto i Ministri nella Comunità de' dispensati. Ma queste due denominazioni ebbero poi pieno vigore nell' anno 1510. quando Giulio Secondo volendo torre la diversità de' Nomi, che erano stati introdotti nell' Ordine da diverse Congregazioni, ordinò, per una sua Bolla, che comincia = *Decet Romanum Pontificem* = *Che in avvenire ne' perpetui futuri tempi nell' istesso Ordine de' Frati Minori sieno tanto due denominazioni, cioè, di Claustrali, ovvero Conventuali, e della Famiglia, ovvero di Osservanti.* (q)

Adun-

(o) *Apud Vading. tom. 5. in Regest. Eugenii 4. Bulla* 11. *&* 261.

(p) *Apud Vadingum ad annum* 1446. *num.* 1.

(q) *De cætero perpetuis futuris temporibus in ipso Ordine Fratrum Minorum duæ*

16 Adunque disse allor' uno de' circostanti, oltre i Conventuali, e i Frati Osservanti della Famiglia erano in questi tempi altre sorti d'Istituti sotto l'Ordine de' Minori, de quali voi non ne avete fatta parola. Certo, che sì, rispose il vostro Oppositore, imperocchè v'aveano diverse altre Congregazioni, sotto varii nomi, come degli Amadei, de' Clareni, de' Collettani, del Santo Evangelio, ovvero del Capuccio, e altre, delle quali trattano distintamente, oltre Luca Wadingo ne' suoi Annali, Francesco Gonzaga, e Domenico de' Gubernatis. (r) Il vero è, che queste Congregazioni comeche si ristringessero a poco numero di Frati per ciascheduna, generarono tuttavia non poca confusione nell' Ordine; e non ebbero forma stabile di governo, se non a tempi di Lione Decimo, quando insie-

duæ tantùm denominationes existant, videlicèt, Claustralium, seu Conventualium, & de Familia, seu Observantium. = Constit. Julii II. Decet Rom. Pont. apud Vuading. ad annum 1510. num. 7.

(r) *Gonzaga de Orig. Seraph. Religion. par. 1 a pag. 4. ad 27. Gubernatis tom. primo Orbis Seraph. lib. 5.*

sieme co' Frati della Famiglia, e della parte più sana della Comunità de' Conventuali, uniti in un Corpo, che oggi si chiama, della Regolare Osservanza, lasciarono i proprj nomi, e i proprj Istituti abbracciando la forma antica della Comunità Minoritica. Imperocchè prima erano, come Corpi vaganti, governati da proprii Capi senza riconoscere, ne la soggezion de' Ministri della Conventualità, ne l'ubbidienza de' Vicarii della Famiglia, come apparisce dalla citata Bolla di Giulio Secondo = *Decet Roman. Pont.* = data nel 1510. Era già stato quattro anni prima obbligato questo Pontefice, per estinguere le discordie, che di giorno in giorno dalla diversità di questi Istituti nascevano, di ordinare a tutte le sopradette Congregazioni, che dentro il termine d'un' anno si elegessero di vivere, o sotto la Comunità de' Conventuali, o sotto la Famiglia degli Osservanti, come apparisce dalla Bolla = *Cum multæ, & graves* = spedita li 16. Giugno del 1506. (s) Ma poi, che i Frati di queste Congregazioni sotto varii pretesti resero inutile il disegno di Giulio; giudicò egli con più vigorosa riso-

(s) *Apud Vvading. tom. 8. ad ann. 1506. num. 8.*

risoluzione dovergli obbligare alla accennata unione, e incorporazione, come fece nella allegata Costituzione del 1510. fulminando loro la Scomunica, se dentro il termine di cinque mesi non si univano, o alla Famiglia degli Osservanti, o alla Comunità de' Conventuali, e dichiarando, che non dovessero essere in avvenire, se non due denominazioni nell' Ordine de' Minori, cioè di Conventuali, e della Famiglia, ovvero degli Osservanti, come si è veduto. Ma benche in coerenza di questa Bolla, le dette Congregazioni si unissero a' Conventuali, come apparisce da un altra Bolla di Giulio Secondo, che comincia = *Licèt nuper, per quosdam* = data in Bologna sotto li 25. di Decembre del 1510.; (t) non fù però stabile quest' unione; conciòsiacosachè alcune di esse, due anni dopoi, cioè nel 1512. ottennero, per Oracolo del Papa, di essere governate dal proprio Capo, di celebrare separatamente i loro Capitoli, e di vivere secondo le particolari loro Leggi, e speciali concessioni Apostoliche. (u)

 Unite

(t) *Apud Vvading. tom. 8. in Regest. fol. 75 Bull. 43. Julii II.*

(u) *Vide Vvading. ad ann. 1512. num. 12 tom. 8.*

17 Unite poi da Lione Decimo, nel Corpo della Regolare Osservanza sotto la forma delle antiche Leggi Minoritiche, ancorche smarrissero i loro nomi, e i loro Instituti, tuttavia, perche questi cominciarono a poco a poco a ripullulare, e in progresso di tempo principiarono a farsi sentire con pericolo di qualche nuova divisione, s'oppose con Apostolico vigore alle nascenti commozioni San Pio V., e per mezzo di una Bolla, che comincia = *Beatus Christi Salvatoris* = spedita l'anno 1568., (x) pose efficace rimedio al disordine, e fine alle discordie: Onde rimasero affatto estinte le reliquie così de' nomi, come degli Istituti degli Amadei, de Clareni, e di altre somiglianti Congregazioni, le quali, comeche prima, e dopo i tempi di Lione fossero osservanti della Regola, travagliarono però l'Ordine, e la Chiesa per lo spirito di singolarità, da cui si lasciavano trasportare. Io intanto ho voluto darvi la notizia di esse, perche molto conduce alla intelligenza delle Bolle di Lion X. malamente intese da alcuni Scrittori de' vostri. Tornando ora a i PP. Conventuali, per non prendere equivoco in questo nome, dovete

avver-

(x) *Bullar. Roman. tom. 2. Bulla 53. B. Pii V.*

avvertire, che quantunque egli non fosse aggiunto al nome di Minori per dinotare distinzion d'Istituto, se non ne' tempi di Eugenio IV. o al più al più, quando sia l'istesso, che *Claustrale*, se non nel 1428. nel Pontificato di Martino Quinto, ne si trovi prima di questi tempi alcun monumento dell'Ordine, o alcun privato Autore, che appelli con questa giunta i Frati Minori; tuttavia molti recenti Scrittori delle cose Francescane, per la somiglianza, che aveano i Frati rilassati nella Comunità non dispensata, co privilegiati nella Comunità dispensata, chiamano Conventuali ancora que' Frati, che nella Comunità Osservante prima di Martino Quinto seguirono gli abusi, e menavan vita rilassata a distinzione degli altri, che viveano giusta il prescritto della Regola, e delle dichiarazioni Apostoliche. Onde non è da maravigliarsi, se il celebre Wadingo seguendo questa equivocazione, sovente ne' suoi annali, distingue col nome di Conventuali coloro, che nella Comunità non dispensata inclinavano alle rilassatezze, per distinguerli da quelli, che tenevano l'Osservanza del loro Istituto. E può ben essere, che occupando i Frati rilassati Conventi ampli, e spaziosi, a i quali fosser congiunte rendite, e possessioni, cominciassero per questa cagione, a distinguersi

guersi col nome di Claustrali, e che sopravvenute poi le dispense legittime per concessione Apostolica passasse questo nome di Claustrale, o Conventuale ne' privilegiati e nella Comunità dispensata. Ma se da questi rilassati vuol Filalete tirar l'origine de' PP. Conventuali, io non negherò, che ella sia antica, non essendo mai mancati gli abusi, e le rilassatezze trà particolari nella Comunità, anche non dispensata, e Osservante, intorno alla professione; quest'origine però comunque voglia pretendersi antica, come altre fiate dissi, si conoscerà surta da infetta, e tralignante radice, non dal vero fonte del Serafico fondatore. Meglio dunque provede alla stimazione del Sagro Ordine de' Conventuali, chì sotto questo nome considera que' Frati Minori, che sono legittimamente dispensati nella Regola di San Francesco, e in coerenza di ciò ne comincia l'origine dalle dispensagioni della Sede Apostolica; poiche in questa guisa i PP. Conventuali possono vantare diretta discendenza da San Francesco, se non per propagazione dal tronco, almeno per Apostolico privilegio, che gli unì a questo tronco.

18 Rimettendoci ora sul sentiero di prima, questo è lo stato del Ordine da Martino Quinto, sino a Lione Decimo, diviso in due gran Corpi, cioè di Conventua-

li,

li, che viveano sotto i Ministri, tra i quali vi erano ancora molti Osservanti, e di Istituto, e di nome, come abbiam veduto, e di Osservanti della Famiglia i quali viveano sotto i Vicarj; lasciate da banda le altre piccòle Congregazioni, le quali come si è detto, non aveano stabil forma di governo. Rimane ora da sporre, per dichiarar la Successione, qual corrispondenza avessero questi due membri trà loro rispetto al Capo, che era Ministro di tutto l'Ordine, e quale influsso amendue ricevessero da questo Capo. Io allora non potendo più contenermi, questa corrispondenza, dissi, e quest' influsso, ve lo spiegherò io in due parole, senza tanti pampani, e tante fanfaluche. La corrispondenza è, che i Frati Osservanti della Famiglia non avean, che far niente co' Padri Conventuali, ed erano riputati, come Uomini d'una Religion separata, e independente. L'influsso è, che i Padri Conventuali aveano il Ministro Generale di tutto l'Ordine, per diretta Successione da San Francesco, e gli Osservanti della Famiglia, aveano il Vicario Generale il quale era rispetto loro vero Generale, e però essi erano separati dall' Ubbidienza del vero Ministro Generale di tutto l'Ordine; e così niente appartenevano a questa Successione. Voi dite, cose maravigliose, risposetosto

tosto colui, ma fatemi un po grazia, questo nome di * *Vicario Generale degli Osservanti, da pure ad intendere*, secondo Filalete, *che egli teneva le veci d'un' altro nell' Ordine, che era Ministro Generale assolutamente*. Non ha detto il vostro Adiaforo, che Lione Decimo, non pote fare, * *che gli Osservanti non abbiano avuto i Vicarii Generali soggetti a' Generali de' Conventuali, e da questi deputati, e istituiti*? Chi sostiene le veci d'un' altro, non è egli dipendente nel suo Officio da quello? E se i Vicarj Generali degli Osservanti erano soggetti a Generali, come egli dice de' Conventuali, e da questi deputati, e istituiti, come adunque gli Osservanti erano separati dall' ubbidienza del vero Ministro Generale di tutto l'Ordine? Questa soggezione del Vicario Generale degli Osservanti al Ministro dell' Ordine; questa istituzione, e deputazione, che di quello facevasi dallo stesso General Ministro, non dimostran, che egli teneva sotto la sua Ubbidienza, così i Conventuali, come gli Osservanti, e che egli era Capo tanto degli uni, quanto degli altri? Ciò presupposto, quando ancora si concedesse, che Christoforo Numai, fosse il primo Generale degli Osservanti, Eletto sotto Lione Decimo, non sarebbe egli succeduto ad un altro il quale era Capo ancora degli Osservanti

* §. 3. pag. 42. num. 34.

* §. 3. pag. 45. sub n. 36.

vanti

vanti, e che Egli avesse continuata la Successione da San Francesco? Per le Bolle di Lione gl' Osservanti non aquistarono di nuovo il Capo di tutto l'Ordine, ma lo perderono i Conventuali. Queste cose, dissi io allora, son tutte Hircocervi, enti di ragione, e chimere fabbricate dalla vostra corrotta immaginazione. Ma i principii, soggiunse allora colui, non son miei, ma del vostro Filalete. I principii rispos' io, son buoni, e belli; ma le vostre conseguenze son guaste, e travolte. Come travolte? replicò egli, sono anzi evidenti. Ditemi per cortesia, l'esser soggetto ad un altro, l'esser da un altro Istituito, e deputato nella reggenza d'alcuni Uomini, non è l'istesso, che riconoscere un' altro per Capo, e per principal Governante? Or via finitela, replicai io, dirò di sì. Benissimo, soggiunse quello, adunque se i Vicarii Generali della Famiglia eran soggetti al Ministro dell' Ordine, erano da lui deputati, e istituiti nell' Officio, perche sostenessero le sue veci, la Famiglia riconosceva un altro Capo principale maggiore del suo Vicario. Che dite? quello, che voi volete, risposi io, purche non la facciate più lunga. Adunque, riprese egli, il Ministro dell' Ordine era Capo, così della Famiglia, come de i Conventuali. Questo adunque, risposi io, è quel-

è quello, che io niego; perche non fà al mio proposito. Con vostra pace, disse uno di quegli Abbati, voi non potete negar questa conseguenza, che viene in groppa dalle premesse, che ha confessate Filalete, e che voi avete confermate. Abbia egli detto ciò, che si voglia, e l'abbia io confermato, replicai subbito mezzo adirato; e così? oh che necessità trovate voi, che Uomo debba dir sempre la medesima cosa, e non possa a suo piacere, ora dirne una, ora una altra contraria, e secondo, che gli cade in acconcio? E però que' principii di Filalete eran buonissimi quando facevano al caso suo; ora, se pure è vero, che da essi se ne deduca quella cattiva conseguenza, non son più buoni, perche non fanno al suo conto; onde io lasciandoli stare dove stavano ben collocati, non intendo, che debbano entrar quì dove potrebbon fare brutta figura; e perciò voglio, che sien per non detti da lui, e non confermati da me in quello, che son per dire. Per farvi adunque conoscere, che i Padri Osservanti, prima di Lione Decimo, niente appartenevano alla Successìon de' Ministri, conviene con grande attenzione ascoltare una Dottrina magistrale di Filalete, il quale così favella.

19 * *Se i Padri dell' Osservanza fossero sempre stati uniti con i Conventuali fino a quel tempo, ch' ebbero il primo Generale sotto Leone Decimo, pur pure averebbono qualche apparenza di Successione diretta ; perocchè potrebbon dire, che all' ultimo Generale de' Conventuali, che comandò in tutta la Religion de' Minori successe immediatamente il loro Padre Cristoforo Numai, e per conseguenza, che continuò in loro la Successione di San Francesco almeno in quanto al nome, avendo egli ottenuto come avea l'Antecessore Conventuale il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori ed essendo essi il medesimo Corpo di Religione, che dopo un Frate Minore se n'era eletto un' altro della medesima Religione, e che però questi continuò ad esser Successore diretto di San Francesco. Ma tutto questo, che si è detto fin'ora, non è vero, e non si può dire in verun conto, ogni qual volta si voglia stare alla verità della Storia. Imperocchè settanta anni dappoi, che i Padri dell' Osservanza cominciarono a vivere in un certo modo separati da' Conventuali, finalmente ebbero il loro Vicario Generale del 1438., e quindi si separarono tanto da' Frati della Comunità = che è lo stesso = che da' Frati Conventuali = che* non

* §. 3. pag. 49. & seqq.

non v'era altro più che la sola conferma del Vicario Generale, la quale spettava al Generale di tutto l'Ordine; e questa totale separazione la confessano anche i Padri dell' Osservanza, Il Padre Jacopo d'Alcalà, in Exposit. Eugenian., dice chiaramente : = che
= per nessuna cosa del Mondo si dee ricorrere al Generale dell' Ordine, ma che
= tutti i Frati della Famiglia possono, e
= debbono aver ricorso al loro Vicario
= Generale = *Roderigo quæst.* 1. *art.* 2. *tom.* 1.
afferma anch' egli = che fù decretato nel
= Concilio di Costanza, che degli stessi Mi-
= nori Riformati, i quali Frati della Fami-
= glia, si chiamavano si eleggessero i Vi-
= carii Provinciali, che a tutti i Religiosi
= Riformati presedessero: con questa leg-
= ge, e condizione, che i Vicarii Provin-
= ciali Frati Minori della Regolare Osser-
= vanza, si chiamassero, purche in tutte le
= cose si soggettassero a' Ministri Generali
= de' Conventuali. Ma Eugenio IV, con
= Apostolico Diploma determinò, che i Fra-
= ti dell'Osservanza eleger potessero il Vica-
= rio Generale ne' Comizii Generali, e i Vi-
= carj Provinciali, ne' Capitoli Provinciali,
= quali in niente fossero soggetti a' Ministri
= Conventuali se non quanto alla conferma
= del Vicariato = *E quando essi nol confessassero*

Pio

Pio II nella Bolla = Fœlicis Recordationis = *data l'anno* 1464. *a'* 15. *Maggio*, *la quale egli scrive al Rè di Francia*, *dice chiaramente*:
= che a quel tempo il Vicario Generale era
= rispetto agli Osservanti vero Generale,
= sol che gli mancava il nome di Ministro .=
E dunque verissimo, *che i Padri dell' Osservanza a poco a poco si separarono tanto dal Ministro Generale di tutto l'Ordine*, *il quale era Conventuale*, *che erano da tutti tenuti come Religione distinta*, *e independente*; *e se v'era il sottilissimo filo d'unione della conferma del Vicario sopraddetta*, *questa era una pura apparenza*, *come dice candidamente il celebre Annalista ad annum* 1447. = cioè
= per non parere d'essersi allontanati dall'
= Ordine, e d'aver disprezzata la Successio-
= ne di San Francesco, e d'essersi sottratti
= dall' Ubbidienza di lui. = *Quindi apparisce*, *che non è vero ciò*, *che si pretende nel Corollario pag.* 46.; *che l'esser Conventuale porti seco l'esser essente dall' Ubbidienza del Ministro Generale di tutto l'Ordine*: *perocchè i Conventuali erano Conventuali*, *anche secondo il parere dell' Avversario*, *quando erano sotto il Ministro di tutto l'Ordine*, *e i Cappuccini non sono sotto l'Ubbidienza del Ministro Generale almeno in quanto al nome di tutto l'Ordine*, *e non son Conventuali*: *e gli Osservanti*

vanti

vanti non son Conventuali, e sono stati gran tempo, benchè non volessero parerlo, separati dall' Ubbidienza del vero Ministro Generale di tutto l'Ordine.

20 Narrati con energia questi vostri incontrastabili argomenti per non dar luogo al vostro Oppositore di pensare alla risposta, mi divisai di volerlo scompigliare ed opprimere prima, che egli si rimettesse in difesa. Onde mutando tuono di voce, arruffate le Ciglia, e composto in aria minacciosa il sembiante scaricai contro di lui quella tremenda declamazione, colla quale voi annichilate il meschino Autore del Corollario, così dicendo. * *E una Religione separata per tanto tempo dal primo Ceppo stata tanto tempo senza General proprio, escita di Casa per dir così, de' suoi Fratelli Primogeniti, per un Privilegio, che gli venga fatto, d'aver il Generale, e che questi si chiami Ministro di tutto l'Ordine, potrà mai dirsi, che abbia appresso di se la Successione diretta di San Francesco? Ma da quel tempo, che si separorono da' Conventuali, e che cominciarono a vivere sotto la diretta Ubbidienza de' loro Vicarii sino a quel tempo, che ebbero il Generale, non ruppero questa Successione diretta? Questo distaccamento, come lo riattacca il Nostro Autore; questo vano, come lo riempie. Per chiu-*

* §. 3. pag. 52. num. 40.

chiuder questo buco bastano certamente le parole ampollose = il Ministro Generale dell' Of= servanza, è diretto Successore di San Fran= cesco; = *O quell' altre con più animosità, che prudenza ne' sudetti Scritti dette da lui* = la = Religion de' Conventuali è un Corpo se= parato senza il vero Capo.

20 Dette da me con molta vemenza queste vostre parole gravide di altissimi sensi veggendo, che avean fatta non poca impressione negli animi de' Circostanti, giudicai, essermi necessario impor fine al ragionamento di quel Dì, per non avventurare con nuova Zuffa il vantaggio da me riportato in quella giornata. Onde alzandomi dalla sedia fei cenno di voler partire; E quantunque molti di quella Conbriccola curiosi d'intendere, che cosa fosse per rispondere il vostro Avversario a i convincentissimi argumenti, che dal vostro Libro gli avea portati, mi pregassero a fare alquanto più lunga dimora con esso loro; io tuttavia non volli soddisfare al coloro disio, per tenerli maggiormente in espettazione; ma poi per quietarli promisi loro, che sarei un altro giorno tornato con armi più gagliarde al cimento. Così rimasto Padrone del Campo mi tornai tosto alla Casa, per narrarvi in carta tutto il successo. Spero ancora, che le cose ande-

ran sempre di bene in meglio, tanto è il profitto, che io ho fatto dalla lezione del vostro Libro, da cui mi è stato somministrato lume per la notizia di molti altri monumenti, che a voi è piaciuto tralasciare, credo, per non infastidire i Lettori. Nel futuro Ordinaro, ho ferma speme di dovervi recare più liete novelle, voi intanto conservatemi in vostra grazia, e attendete a star sano.

LET-



LETTERA OTTAVA



Amico Cariſſimo.

SE io non perdonaſſi alla voſtra facil natura nel condeſcendere alle richieſte degli amici, giuſta, e forte ragione averei di lamentarmi di voi, veggendo pubblicate alle Stampe le Lettere, confidentemente da me ſcrittevi ſopra le conteſe, che ho avute cogli Oppoſitori del voſtro Libro. Le quali Lettere, poiche io di eſſe non ho ſerbato appreſſo di me alcun' eſemplare, altronde non poſſono eſſer eſcite, che dalle voſtre mani; E benche io non credea, che ſenza mia intelligenza avereſte mai oſato darle alla luce; mi perſuado tuttavia, che non ſiate ſtato riguardato in farne copia ad alcun voſtro confidente, che ve ne averà fatta

richiesta, e che per questa via sieno poi state al Pubblico esposte. Di questa pubblicazione, a dirvi il vero, io non ne son troppo contento; imperocchè dall' un canto i vostri parziali non restano soddisfatti di mia condotta, e mi rimproverano, che io abbia debilmente difesa la vostra causa; e dall' altro il vostro Oppositore fà rumore contro di me lagnandosi, che io abbia mancato al debito di Galantuomo, con pubblicare quelle cose, che in segreto, e familiari Congressi si son trattate fra noi senza impegno col Pubblico, ed esposto lui alla malevolenza, e all' odiosità de' vostri impegnandolo a render ragione di ciò, che ha detto quando non avea soggezion del Comune. Sicchè per ogni banda io mi trovo nelle angustie, benche soffra più molestia da' vostri amici, che da' vostri Avversarii; imperocchè a questi non dorrebbe la stampa delle mie Lettere se vi trovassero il loro conto, e a quelli, essendosi sempre stati con mani a cintola, dispiace veder pubblicata la difesa del vostro Libro; La quale, non stà a me a dirlo, non può esser più forte per soggettare le opposizioni de' vostri Contraddittori. Per queste ragioni adunque era io venuto in pensiero di lasciar an-

dare ogni briga, e aspettare dal beneficio del tempo quella giustizia, che alla vostra Causa, e al mio procedere è dovuta; Mà, poichè mi trovava in parola col vostro Oppositore, e con altri della sua Conversazione, de' quali vi scrissi nella mia Lettera antecedente, di ritornare con esso lui a nuovo ragionamento; convennemi mio mal grado attender la promessa, e seguitar la contesa. Perciò dopo essermi giustificato col vostro Avversario al meglio, che ho potuto sopra la Stampa delle mie Lettere, mi son portato da lui, il quale secondo l'appuntamento mi aspettava con quegli Abbati nella solita Gallaria. Giunto, che io fui dopo gli usati accoglimenti postomi a sedere tra loro: così cominciai.

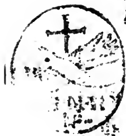
2 Nel passato ragionamento con efficacissime ragioni vi dimostrai, che i Padri Osservanti prima di Lione Decimo, come quelli, *che erano separati dall' Ubbidienza del vero Ministro Generale di tutto l' Ordine*, non appartenevano in conto alcuno alla diretta successione di San Francesco. Mi dimostraste? disse subbito il vostro Oppositore, vi parve di aver dimostrato; ma se udirete la mia risposta alle fallaci conghietture di Filalete conoscerete esser tutto il contrario di quello, che egli, e voi seco.

v'immaginate. Io sò benissimo, risposi tosto, che a voi non mancano parole e rigiri per far comparire il nero per bianco, ma ora convien, che voi mi lasciate proseguire il discorso, senza interrompimento, perche se io vi lascio parlare a rivederci a stasera, e buono per chi vi ragginuge tanto voi vi portate lungo dalla controversia cò vostri salti di palo in frasca. Onde accioche le cose vadan del pari, e vadan bene bisogna parlare vn tanto per uno; e però al far de conti avendo voi parlato ne' passati discorsi cento volte più di me dovete contentarvi, che io mi rifaccia, e parli ora prima di voi. In questo dire mi accorsi, che coloro della Brigata di mala voglia soffrivano, che si differisse la risposta alle vostre incontrastabili ragioni intorno alla separazione de Padri Osservanti dal Ministro dell'Ordine; ma veggendomi fisso nella mia risoluzione ebber per bene di lasciarmi dire. Onde io seguitai in tal guisa a ragionare. Se il vero Ministro Generale dell'Ordine successore di San Francesco prima de' tempi di Lione Decimo era ne' soli Padri Conventuali, e i Padri Osservanti viveano separati sì da' Padri Conventvali, come dall' Ubbidienza del medesimo Ministro, adunque è vero, che essi non aveano, ne la discendenza, ne la successione

di S. Francesco, imperocche la discendenza è in quella parte in cui è la Successione. * *Ma penetriamo ancora un poco più addentro*, dirò con Filalete, *La Successione diretta venga ella per Fisica, o per Morale propagazione, come nel nostro caso, importa di prima ragione il cominciare immediatamente dallo Stipite; perocchè senza questo non si può concepire Successione diretta, e dove questa non è, non vi può esser messo nemmen da Dio, poiche questo sarebbe un fare, che sia stato quello, che non è mai stato. Secondariamente importa, che non sia interrotto, e questo in quanto all' atto secondo si può togliere per autorità di chi comanda, benche non si possa togliere in quanto all' atto primo, cioè, in quanto alla ragione di Succedere. Queste sono cose, che sono chiarissime a chiunque s'intende di Genealogie. Ora il Generale negli Osservanti non è cominciato da San Francesco, ma dal Padre Numaj; ma ne' Minori, che poi in tratto di tempo si sono chiamati Conventuali, è cominciato da San Francesco immediatamente. Che poi questa Successione si sia interrotta per comandamento di Lion Decimo (oltre che bisognerebbe provarlo,) in ogni caso non si sarebbe interrotta, che quanto all' atto secondo; rimanendo sempre appresso i Conventuali il Gius d'essere stati i primi, che hanno avuta la Successione de' Generali*

* §. 3. pag. 55. num. 43.

 nerali



nerali, da cui gli Osservanti, come da loro ceppo si son diramati . E però questi non han diretta Successione, ne in quanto al Generalato, per mancanza di cominciar dallo Stipite, ne in quanto all' esser di Religiosi; perocchè, benche discendano da San Francesco senza interruzione; ne discendono tutta volta mediatamente; cioè, mediante il Corpo della Comunità, da cui cominciando a costituire Religion diversa l'anno 1368. si son separati. Recitate le vostre parole, così scrive, soggiunsi, chi s'intende di Genealogia; e andate un pò voi a trovar empiastri per medicare il taglio maestro, che vi fa addosso Filalete con questa chiarissima Filosofica distinzione tra l'atto primo, e l'atto secondo.

3 Questa distinzione, rispose allora colui, è da me molto volentieri abbracciata, perche in sostanza fà molto a proposito per la spiegazione di questa Successione. Manco male, dissi io; che una volta vi rendete alla ragione. Belbello col rendersi alla ragione; rispose egli tosto, io approvo questo principio del vostro Adiaforo, e distinguo ancor io il diritto dal fatto, il giure dall' azione; ma non approvo già le fallaci, e ingiuriose conseguenze, che egli da questo principio inferisce. Del rimanente, oltre le false illazioni il vostro Adiaforo in questo luogo dice

due

due enormi falſità; la prima, che il Generale negli Oſſervanti è principiato dal P. Numaj, e non dal Padre San Franceſco; la ſeconda; che gli Oſſervanti, come da loro Ceppo ſi ſon diramati da Conventuali, quando gli Oſſervanti eſſendo ſtati ſecondo Filalete nel 1369., e i Conventuali ſecondo quello, che io hò dimoſtrato, nel 1430. ſono 62. anni più antichi degli ſteſſi Conventuali. Queſte falſità, diſs'io, ſon voſtre immaginazioni: biſogna provarle. Ma ſe voi non volete, che io parli, ripreſe egli ſubbitamente. Ed io avete, diſſi, parlato poco, e male, conſiderate, che fareſte ſe parlaſte molto, e però aſpettate un poco, che io vi * voglio *ſtrignere come ſi ſuol dire*, e come dice Filalete, *tra l'uſcio, e il muro*. Ditemi un poco, *ſe i Padri Riformati per quella medeſima ragione, per cui Leon Decimo privilegiò i Padri dell'Oſſervanza cioè, per riguardo, che eſſi vivono con più ſtrettezza, foſſero dalla Sede Apoſtolica ſeparati dagli Oſſervanti, ed a loro foſſe dato il Generale di tutto l'Ordine, ſarebbe appreſſo di eſſi la diretta Succeſſione del Generalato? Se mi riſpondete di sì, dunque potrà eſſere col tempo appreſſo i Padri Cappuccini, appreſſo i Padri Scalzetti di Spagna, e così ſempre appreſſo d'ogni altra Riforma, che veniſſe più ſtretta, e che più s'accoſtaſſe allo ſpirito di San Franceſco;*

* §. 3. pag. 56. num. 44.

e per

e per conseguenza anche nell' altre Religioni potrebbe succedere il medesimo, e però sempre sarebbe incerto qual fosse l'Ordine più antico, perocchè dipenderebbe da un Decreto Pontificio il trasferire questa Antichità ovunque volesse, e per conseguenza la diretta Successione, la quale dalla Antichità dipende. E questo non può essere; perocchè sono bensì Padroni i Papi di togliere i Privilegii ad una Religione, e dargli all' altra, ma non possono mutare la natura delle cose, il che, come abbiam detto, non può fare nemeno Iddio. Se poi mi rispondete di nò, anch' io di nò con più ragione rispondo al VOSTRO = Diretto Successore = di San Francesco; = *perocchè se i Padri Riformati, che hanno avuto qualche volta il Ministro Generale, ed anche il possono avere, in tale ippotesi non potrebbero vantare la diretta Successione, molto meno gli Osservanti, i quali in tempo di loro ritiro dalla Comunità non hanno mai avuti Ministri Generali, e nè anche doveano averli.*
Dopo aver raccontato il vostro testo facendo alquanto di pausa, indi a poco così soggiunsi. Questa parità vi stringe così fortemente tra l'uscio, e'l muro, che voi non potrete uscirne senza fracassarvi l'ossa. Anzi essendo Ella formata con

argu-

argumento bicorne, da qualunque banda vi voltate vrtarete nel vostro supplicio; mentre o diciate di sì, o diciate di nò sempre vi ferirete; imperocchè, o direte uno sproposito, o direte contro di Voi.

4 Allora colui, mi date adunque, disse, licenza, che io parli? Sì, risposi, ma con patto, che non usciate fuor di cammino. Ed egli non mi dilungherò, riprese, più oltre di quello, che comporti la materia. Cominciando però da quest' ultimo, Filalete parla colla falsa immaginazione, che i Padri Riformati per riguardo, che essi vivono con più strettezza, sieno costituiti in un grado essenzialmente differente dagli Osservanti. Ma, come altre volte io vi dissi, eglino non son separati dal Corpo dell'Osservanza, anzi insieme cogli Osservanti compongono una medesima Comunità: sono governati immediatamente da un medesimo Capo, a cui gli uni, e gli altri hanno il medesimo diritto, nè per cagione della professione pura della Regola, e delle leggi essenziali v'ha tra loro anteriorità, ò posteriorità, ma gli uni, e gli altri surgono egualmente da un medesimo tronco; e finalmente hanno Communi in tutti gli atti publici le medesime prerogative. Onde è, che negli Osservanti, e nei

Rifor-

Riformati è ugualmente diretta la Successione da San Francesco; e solamente v'hà tra loro una accidentalissima differenza nel esterior disciplina un tantin più, ò un tàntin men rigorosa, per cagione della quale avendo i Padri Riformati aggiunta, o levata alcuna cosa all'antica Disciplina dell' Ordine, come altre volte si è detto, sono in questo solo posteriori agli Osservanti, i quali per questa ottengono sopra di quelli una ignuda, e semplice precedenza nelle publiche funzioni, la quale suol darsi tra gli Eguali. Sicche l'esempio del vostro Filalete non è appropofito. Ma poiche egli con questo argomento mi vuole stringere tra l'uscio, e'l muro, io col medesimo voglio por lui trà l'incudine, e il martello, e dirgli così: Se i Padri Osservanti, i quali ora hanno comuni co' i Padri Riformati e la professione, e le leggi, abbandonata l'antica forma del loro Istituto abbracciassero Dispense rilassative sopra i precetti della Regola di San Francesco, e che per tal ragione alcun Zelante Pontefice togliesse loro il Generalato dell'Ordine, e lo costituisse ne soli Riformati, non vanterebbono questi la diretta Successione, anzi la continuazione di questa Successione diretta? Certamente che sì; imperoche in tal caso nulla di nuovo acqui-

acquisterebbono, che prima non avessero avuto, ma manterrebbono solamente ciò, che meritamente sarebbe stato perduto dagli Osservanti. Così dovete discorrere nel nostro proposito. Prima di Lion Decimo sotto uno stesso Capo, e Ministro dell'Ordine viveano i Conventuali, e gli Osservanti, con tal differenza però, che questi tenevano la professsion della Regola, come fù data da San Francesco, dichiarata dalla Sede Apostolica, e non interrotta discendenza custodita da i loro Maggiori, quelli la professavano con dispense rilassative introdotte di nuovo nell'Ordine; Lione Decimo altro non fece se non torre a' loro il Capo, e il Generalato dell'Ordine, e continuarlo solamente negli Osservanti, conservando unicamente in questi quella Successione, che prima era comune anche a quelli.

5. Allora io alquanto riscaldato, è falso, dissi, che il Ministro dell'Ordine in que' tempi fosse Capo ancora de' Frati Osservanti della Famiglia, imperoche egli si eleggeva de' soli Conventuali. E colui, ciò non prova, rispose, che non fosse ancora Capo della Famiglia: Il Generale di tutto l'Ordine de' Minori da Lione Decimo in quà il più delle volte, anzi quasi sempre è Osservante, ma non ne siegue per questo, che non sia

Capo

Capo ancora de' Riformati, degli Scalzi, e che sò io. E vero, diss' io, ma i Frati Reformati hanno voce attiva, e passiva al Generalato, la dove i Frati della Famiglia non aveano al Generalato ne voce attiva, ne passiva. Concedo, rispose immantanente colui, che non l'avesser di fatto, ma niego, che non l'avesser di ragione, e per diritto, e qui và a proposito la distinzione dell' atto primo, e dell'atto secondo del vostro Filalete: oltre di che, quando ancora i Frati della Famiglia non avessero avuta ragione all'elezione ne attiva, ne passiva al Ministro dell' Ordine, da ciò non ne sarebbe avvenuto, che egli non fosse stato loro Capo. Conciosiacosache spesse volte nelle Comunità non pur Religiose, ma anche Civili, l'elezione del Supremo Moderatore, e de' Magistrati attivamente, e passivamente è ristretta a certa determinata qualità di persone, e pure da ciò non siegue, che il Superiore, o il Magistrato in cotal guisa eletto, non sia Capo di tutta la Comunità, E questo avviene per una sola specie di compromesso, o di contratto, e patto tacito, che fà il Pubblico con tali persone d'accettare per Capo quello, che da loro di tale, o tal Classe, o qualità di Uomini sarà eletto. Che più? l'istesso Capo visibile della Chiesa di Cristo

oggi

oggi non viene eletto da i soli, e de' soli Cardinali? Egli è dunque Capo solamente del Sacro Collegio? non già: ma di tutti i Cattolici. Oh che vorreste dir voi? soggiunsi io, che i Padri della Famiglia compromettessero ne' Padri Conventuali intorno all' elezion del Generale? Ed egli, se io il dicessi, replicò, non direi cosa, che fosse fuora di proposito, e non potessi acconciamente provare. Ma per ora mi basta, che voi consideriate i Frati della Famiglia dopo i tempi di Martino Quinto sino a Lione Decimo aver avuti tre stati, in uno concorrevano attivamente, e passivamente al Generalato, nell' altro aveano solamente la voce attiva, e nel terzo per vivere con più sicurezza abbracciando la soggezzion de' Vicarj lasciarono interamente a i Padri Conventuali l'elezione attiva, e passiva dell'Ministro dell'Ordine, contenti di ubbidire a qualunque Generale fosse da loro eletto. Ma in questo stato però non perderono il diritto al Generalato quantunque si astenessero d'intromettersi nella elezione di quello. Voi me la volete imbrogliare, diss' io, e però io torno a piantarmi sul mio principio di prima; e dico. I Frati della Famiglia non erano essi governati da i proprj Vicarj Generali, i quali respettivamente

a loro aveano la podestà, che avea il medesimo Ministro di tutto l'Ordine? Alcuna volta sì, e alcuna volta nò, disse egli; come sarebbe a dire, rispos' io. Ed egli, prima della Bolla di Eugenio Quarto spedita nel 1445. i Frati della Famiglia non eleggevano il proprio Vicario, ma questo davasi loro ad arbitrio del Ministro Generale, il quale nell'istituirlo commetteva lui quelle facoltà, che ad esso piaceva; Onde in que' tempi il Vicario era come un Commissario, che esercitava podestà non ordinaria, ma delegata, e perciò la Famiglia riconosceva per suoi Capi Ordinarj i Ministri dell' Ordine, Ma poi per la Bolla Eugeniana avendo ottenuta la Famiglia podestà di eleggere ne' proprj Capitoli Generali separatamente da' Conventuali i proprj Vicarj Generali, vennero questi ad acquistare podestà Ordinaria; non assoluta, e independente, ma sottaordinata al Ministro Generale, dal quale doveano esser confermati, e istituiti nell' Officio, e da cui così esso Vicario, come i Frati a lui suggetti poteano esser personalmente visitati, corretti, e puniti. Quindi è, che per questa Bolla i Frati della Famiglia non furono del tutto resi esenti dalla ubbidienza, e dalla soggezzione del Generale dell'Ordine, e perciò continuò ad esser loro

Capo

Capo principale, com'era prima:

6 In questo, uno della Brigata, io veggo, disse, un grande intrigo, che voi avete per le mani, e però fa d'uopo, che con maggior distinzione ne sviluppiate questa faccenda. Io il farò, rispose colui; ma bisogna, che questo buon amico di Filalete mi lasci parlar quanto basta. E io allora, parlate pur dissi, che io penso, che le vostre parole non basteranno a trarvi fuora dal Laberinto, entro il quale vi siete posto per voler contraddire alla verità. Così colui, standosi gli altri attenti, diè principio in tal guisa al suo lungo ragionare. Prima d'ogn' altra cosa è da avvertire, che io intendo qui parlare degli Osservanti della Famiglia, cioè di una sola di quelle parti, che nell'unione fatta da Lione Decimo restò incorporata in questo gran Corpo dell'Osservanza presente: non intendo per ora ragionare degli Osservanti in genere in quanto all'istituto, e in quanto al nome; poiche Osservante in quanto all'istituto, e alla professione fù tutta la Comunità dell'Ordine sino a Martino Quinto, e tutti i Generali da San Francesco sino al 1430.* Osservanti ancora in quanto all' Istituto, e al nome furono molti e molti tra i Conventuali, sino a Lione Decimo, i quali a differenza degli Osservanti della Famiglia,

*Dottrina Notabile.

che

che viveano sotto i Vicarj, dicevansi Osservanti della *Regolare Ubbidienza*, perchè ubbidivano immediatamente a' Ministri, ed anche Riformati Conventuali chiamavansi. Questi da Martino Quinto, fino a Lione Decimo ebbero cogli altri Conventuali dispensati o rilassati la voce attiva, e passiva al Generalato; anzi la maggior parte de' Ministri di tutto l'Ordine eletti in questi tempi da i soli, e de' soli Conventuali furono nemici delle dispense, e delle rilassatezze, e attesero con sommo zelo a riformare i Conventuali rilassati, e a propagare gli Osservanti a loro immediatamente soggetti, e della regolare ubbidienza. Quindi è, che quando anche gli Osservanti della Famiglia viventi sotto i Vicarj non avessero portata seco, il che non concedo, la Successione de' Ministri; nulladimeno, essendo stati uniti a questa Famiglia nel Corpo dell'Osservanza presente tutti gli Osservanti Conventuali della Regolare ubbidienza; per ragione almeno di essi, questo Corpo dell'Osservanza presente ha seco la diretta Successione di San Francesco. Tutte queste cose saranno da me dimostrate a suo luogo, quando tratterò di proposito di questa unione, contro il comune equivoco degli Scittori Conventuali, i quali suppongono, che il Corpo

dell'

dell'Osservanza secondo lo stato presente, altro non sia, che quella Famiglia, la quale prima di Lione Decimo viveva sotto i Vicarj.

7 Parlando adunque degli Osservanti della Famiglia, come che questi in vigore della Bolla Eugeniana rimanessero esenti dalla soggezion de' Ministri, e abbracciassero l'ubbidienza de' proprj Vicarj, non restarono però mai separati dal Capo di tutto l'Ordine, ne perdettero il diritto alla elezione attiva, e passiva del Generalato, e in conseguenza non mancò in loro la Successione. Per mettere in chiaro questa faccenda convien ripetere dal 1430. lo stato di questa Famiglia, ed osservare maturamente le cose seguenti: in primo luogo, che gli Osservanti della Famiglia, siccome prima del 1430. viveano sotto il governo immediato de' Ministri, così continuarono a vivere fino al 1446, e per niuna via si distinguevano dagli altri Frati della Comunità, se non per l'Osservanza pura della Regola, e per l'abitare in piccoli, e poveri Conventi, che si chiamavano luoghi divoti d'Italia. Per la qual cosa gli altri, che abitavano in più ampli, e spaziosi cominciorono a chiamarsi Conventuali. Del rimanente i Frati della Famiglia erano considerati come i membri più puri

d'un medesimo Corpo, governato da i medesimi Capi, cui eran soggetti i Conventuali: e se aveano alcuni Vicarj, questi erano delegati de' Ministri che sostenevano le loro veci. Dal 1430. fino al 1438. non ebbero alcun Soprantendente generale distinto dal Ministro dell'Ordine, benche avesse di loro special cura San Giovanni da Capistrano per consiglio del Papa, e per commissione del Ministro dell'Ordine Frà Guglielmo di Casale. Nell'anno 1438. l'istesso Guglielmo di Casale non potendo a cagione delle sue infermità provvedere per se stesso agli Spirituali bisogni di questa Famiglia, per maggior accrescimento di lei, destinò sopra di essa San Bernardino da Siena delegandoli le sue veci, e costituendolo suo Vicario. La quale deputazione fù confermata da Eugenio IV. per un Breve, che comincia *Fratrum Ordinis Minorum*. (a).

8 Ma questa facoltà data a San Bernardino era delegata, e non ordinaria, come è chiaro in se stesso, ed apparisce ancora dalle lettere dello stesso Ministro, in cui lo istituisce suo Vicario, e Commissario (b)

Ed

(*a*) *Apud Vading. tom. 5. ad ann.* 1438. *num. 6.*

(*b*) *Apud Vading. ibidem.*

Ed in oltre si rende ancora manifesto dalla lettera di San Bernardino di Siena spedita in giro dopo la sua istituzione nel Vicariato, e Commissariato, nella qual dice: *Essendo che poco fà dal nostro Reverendissimo Generale mi sia stato commesso il governo degli stessi luoghi divoti d'Italia, ed io voglia come Figliuolo di Obbedienza ubbedire a i Comandamenti &c.* (c) Rimase adunque la Famiglia nella soggezione del Ministro dell'Ordine, tutto che egli la governasse per mezzo di un suo delegato. Avendo poi ottenuto S. Bernardino di esser assoluto da questa carica poco prima del Capitolo Generale celebrato in Padova l'anno 1443. fù dal Ministro Generale Antonio Rusconi commessa la cura della Famiglia d'Italia a S. Giovanni da Capistrano con delegargli come a suo Vicario quella medesima potestà, che aveva sopra di essa ottenuta San Bernardino da Siena dal

 suo

(c) *Cum nuper a Reverendissimo Nostro Generali gubernatio ipsorum locorum Devotorum Italiæ sit mihi commissa: velimque ut Obedientiæ Filius ipsius parere mandatis &c. = Epist. S. Bernardini Senen. in Chronolog. Seraph. Ordinis pag. 100. col. 1.*

ſuo Anteceſſore; ma ſolamente per tanto determinato tempo, cioè, ſino al nuovo Capitolo Generale. Poſſono vederſi le lettere di queſta iſtituzione, o delegazione appreſſo Luca Wadingo, (d) e comprenderaſſi da eſſe, che i Vicarj della Famiglia eſercitavano allora podeſtà delegata. Nel medeſimo modo dallo ſteſſo Miniſtro dell' Ordine fu iſtituito un altro Vicario Generale ſopra tutti gli Oſſervanti Oltramontani, il qual fu Giovanni Mauberto, onde il nome di Famiglia cominciò a propagarſi nelle parti Oltramontane facendoſi comune col nome di Oſſervanza regolare.

9 In queſti tempi adunque i Frati della Famiglia non erano ſeparati dal Corpo dell'Ordine, ne dalla ſoggezione de'Miniſtri, ne dalla ubbidienza del Capo: concorrevano co' Conventuali a' Capitoli generali, e aveano con eſſi comune il diritto attivo, e paſſivo al Generalato. La qual coſa, quando altrove non appariſſe, ſi rende chiara dagli atti del Capitolo di Padova celebrato nel 1443. (c) e dalla teſtimonianza del celebre

(*d*) *Vvading. tom.* 5. *ad annum* 1443. *num.* 5., & 6.

(*c*) *Vvading. ad annum* 1443. *num.* 3.

bre autore del libro intitolato = *Le Firmamenta de tre Ordini* = da cui i Frati Minori riconoſcono una buona parte delle antiche memorie del loro iſtituto, il quale autore eſſendo ſtato Conventuale, e poco affezionato a i Frati della Famiglia, non può rigettarſi da Filalete, ne allegarſi per ſoſpetto, tanto più, che egli narra coſe avvenute ne' ſuoi tempi, o poco prima, avendo egli terminato di ſcrivere intorno all'anno 1511. Queſto Autore per tanto, parlando di San Bernardino da Siena iſtituito Vicario, e Commiſſario Generale della Famiglia, così dice: *E certo, che il detto San Bernardino non volle mai, che ne eſſo, ne i ſuoi foſſero eſenti dalla Regolare Ubbidienza, e cura de' Miniſtri, e de loro Capitoli, ma ſolamente da i luoghi e da' Conventi di eſſi, ſiccome più volte io ho udito da coloro, che dimorarон con lui.* (f) e l'iſteſſo dice di Frà Gio-

(*f*) *Nam certum eſt, quod dictus Frater Bernardinus numquam voluit ſe, nec ſuos eximi a Regulari Obedientia, & cura Miniſtrorum, & Capitulorum ipſorum, ſed ſolùm a locis, & Conventibus eorum, prout pluries audivi ab his Patribus, qui cum eodem San-*

Giovanni Mauberto costituito Vicario, e Commissario dal General Rusconi sopra gli Osservanti Oltramontani, i quali da quest'Autore, essendo egli Oltramontano, sono chiamati Cismontani; dove rende lodevole testimonianza della Santità, e dell' augumento della Famiglia; così dicendo, *nell' anno* 1443. *essendo Ministro Generale* Frat' Antonio de' Rusconi, *il medesimo Eugenio Quarto attendendo l'augumento, e il profitto della Sagra Osservanza dilatata amplamente per l'universo Mondo, e non ancora essente, ne separata, e in oltre la copiosa moltitudine degli Uomini insigni, i quali a lei in Italia, in Alemagna, in Francia, e in Spagna efficacemente si accostarono, desiderando, che ogni giorno più crescesse di Virtù in Virtù, eccitò il predetto General Ministro F. Antonio de' Rusconi, acciochè facesse suo Commissario Cismontano*, [cioè Oltramontano quanto a Noi] *per conservazione della stessa Osservanza F. Giovanni Mauberto concedendoli tutta la sua podestà sopra i medesimi Frati dell' Osservanza, salva sempre la regolare Ubbidienza de'*

Sancto moram traxerunt. = Firmamenta Trium Ordin. part. prima, fol. 35. col. 1.

de' Ministri. Il qual General Ministro acconsentendo al comando del detto Sommo Pontefice costituì suo Commissario il medesimo F. Giovanni non esente in alcuna cosa, ma immediatamente sotto la regolare Ubbidienza secondo la forma della Regola. (g)

Il

(g) *Anno Domini MCCCCXLIII. Generali Ministro existente supradicto Fratre Antonio de Rusconibus idem Eugenius IV. attendens augumentum, & profectum Sacræ Observantiæ per Orbem Universum longè latèque diffusè, non dum tamen tunc exemptæ, nec reparatæ: Necnon & multitudinem copiosam insignium virorum qui eidem tàm efficaciter in Italia, Alemania, Francia, & Hispania, adhæserunt, desiderans, quod in dies de Virtute, in Virtutem cresceret; excitavit prædictum Generalem Ministrum F. Antonium de Rusconibus, ut F. Joannem de Mauberto, Virum scientia, & probitate morum dotatum, pro conservatione ipsius Observantiæ suum faceret Commissarium Cismontanum, concedendo eidem omnimodam potestatem suam, salva semper obedientia Regulari Ministrorum. Qui Generalis Minister acquiescens jussioni dicti Summi Pon-*

10 Il medesimo ancora afferma de' due primi Vicarj della Famiglia d'Italia i Santi Bernardino da Siena, e Giovanni da Capistrano un'altro autor di que'tempi parimente Conventuale, il quale scrisse l'aggiunte al trattato del difensorio per la Regolare Osservanza della Famiglia, asserendo, che que' due grand' Uomini non esentarono se, nè i loro Frati dall' Ubbidienza de'Ministri, che convenivano con i Conventuali a' Capitoli Generali, e Provinciali, assistevano alle elezioni, e solamente separavano se, e i loro Frati da i Conventuali *diformati*. (h) Dalle quali cose

Pontificis eundem Fratrem Joannem suum instituit Cōmissarium, non in aliquo exemptum; sed immediatè sub Regulari Obedientia adhuc juxta Regulæ formam &c. ibidem col.2.

(*h*) *Nam licèt aliquando fuerit Vicarius Generalis* [puta S. Bernardinus Senensis] *Fratrum Ultramontanorum* [relatè ad Hispanos, Cismontanorum quoad Nos] *tunc de Obedientia, & Observantia Regulari Familiæ Ultramontanæ,* [intellige τὸ Ultramontanæ modo supra explicato] *non dum tunc exemptæ;*

cose chiaramente si raccoglie, che dal 1430. fino al 1446. per tutto il tempo de' due primi Vicariati, o Commissariati di San Bernardino da Siena, e di San Giovanni da Capistrano gli Osservanti della Famiglia non erano in conto alcuno separati dalla Comu-

ptæ; hoc tamen semper fuit immediatè, & sub regimine, & cura Generalis Ministri, & Provincialium Ministrorum iuxta Regulæ formam &c. = Qui, & suos Vltramontanos [Cismontanos quo ad Nos] *nullatenus vita sua comite eximi permisit, sed in Obedientia Regulari vivendo, & ad Capitula Conventualium humiliter juxta Regulæ formam conveniendo, ipsisque, & electionibus, & aliis licitis assistendo, per omnia parebat, seipsum, & suorum loca, & Regulari vita, ac strictiori Regulæ Observantia, & non obedientia, & cura Ministrorum a Deformatis solum iuxta Regulæ intentionem congruè separando. =* Firmamenta Trium Ordin. *part.* 4. *fol.* 167. *col.*3., & 4.

Similiter etiàm Venerabilis Sanctus ille Pater F. Joannes de Capistrano = qui & Familiam Vltramontanam [intellige modo

Comunità dell'Ordine; ma solamente dagli abusi, o dalle dispense; avendo per altro tutti gli atti comuni co' Frati Conventuali tanto ne' Capitoli Generali, come ne' Provinciali. E non solamente tenevano l'ubbidienza de' Ministri, ma essi ancora erano eletti al Ministeriato delle Provincie, come avvenne al Beato Alberto da Sartiano gran propugnatore, e propagatore della Famiglia, il quale nell'anno 1442. dopo la morte di Frà Dalismano, di comun consenso con novantadue voti fù eletto Ministro della Provincia di Venezia, detta, secondo il costume dell'Ordine, di Sant'Antonio. Ciò si vede attestato da Eugenio Quarto in una lettera indirizzata al medesimo Frà Alberto, la qual comincia = *Meruit ardens* = nel titolo della quale lo nomina Ministro di quella Provincia: *Eugenio Vescovo Servo de Servi di Dio al Diletto Figliuolo Frà Alberto da Sartiano dell'Ordine de' Minori Ministro della Provincia* di

modo supra explicato] *in Officio Vicariatus Generalis Ministri ad instar Sancti Bernardini aliquando rexit, numquam a Regulari Obedientia, & cura Ministrorum fuit Vicarius exemptus &c.* = *ibidem fol.* 168. *col.* 1.

di Sant' Antonio, salute &c. (i) mostrando il Pontefice si in questa, come in altre lettere scritte a lui, e a San Giovanni da Capistrano non ordinaria soddisfazione di questa elezione. (l) ma non solamente ebbero in questo tempo gli Osservanti il Ministero delle Provincie, ma ancora il governo di tutto l'Ordine: Imperocchè, morto il Ministro Generale Frà Guglielmo di Casale, lo stesso Frat' Alberto da Sartiano fù da Eugenio Quarto eletto, e istituito con piena podestà Vicario Generale di tutto l'Ordine, come apparisce da dueBrevi spediti a lui nel 1442, l'uno in data de i 17. di Luglio, l'altro de i 18. del medesimo mese, ne' quali il Papa caldamente raccomanda a quel grand' Uomo la riforma, l'unità, e la concordia dell'Ordine. (m)

11 In questa carica diede subito documenti del suo zelo il Beato di Sartiano; conciosiacosache, non si tosto fù assunto al governo, che pensò di restituire all'antica forma l'Ordine a se commesso, istituendo suo

(*i*) *Vvading. tom. 5. ad annum 1442. num. 3., & 4.*
(*l*) *Vvading. loc. cit. num. 5., & 7.*
(*m*) *Vvading. loc cit.*

ſuo Commiſſario Viſitatore, e Riformatore, ancorche ripugnante, il ſuo diletto Compagno San Giovanni da Capiſtrano nelle Provincie di Turogna, di Francia, d'Inghilterra, di Bohemia, e di altre Oltramontane. (n) La quale deputazione fù confermata da Eugenio Quarto per un Breve, che comincia : *Injuncti Nobis* : (o) Raunato poi l'anno ſeguente il Capitolo Generale in Padova per l'elezione del nuovo Miniſtro di tutto l'Ordine; e preſedendo a quello, come Vicario Generale, il medeſimo Frà Alberto, deſiderava ardentemente Eugenio Quarto, che egli foſſe eletto alla Carica del Miniſteriato, e nel deſiderio del Papa concorrevano tutti i Religioſi zelanti, ma tumultuando gli altri, a i quali, come amanti delle nuove diſpenſe, diſpiaceva il rigore dell' antica diſciplina; quietò il tumulto San Bernardino da Siena, affermando coſtantemente, che ne Alberto ambiva tal dignità, ne che altro della ſua Famiglia era conveniente, che ſi eleggeſſe. (p) Allora io non potendo più

(*n*) *Vvading. ad annum* 1442. *num.* 6.
(*o*) *Vvading. ibi num.* 7.
(*p*) *Vvading. tom.* 5. *ad annum* 1443. *num.* 3.

più tener la flemma, voi dissi, abbellite questo fatto à vostro modo per nasconder la verità. Ma Filalete, che pesca al fondo delle cose, lo narra diversamente, e lo colloca nel proprio lume, dimostrando per questo, che i Frati della Famiglia non potevano avere il Generalato * *Gli Osservanti*, dic'egli, = *in tempo di loro ritiro dalla Comunità non hanno mai avuti Ministri Generali, ne anche doveano averli, come protestò San Bernardino da Siena nel Capitolo di Padova l'anno* 1443. *contro Frà Alberto stato prima Conventuale, e poi passato all'Osservanza, con queste parole* = = Ne Alberto ambire la dignità, nè altri della = sua Famiglia doversi eleggere = Sentite voi, che i Frati Osservanti non doveano avere il Generalato, e in conseguenza non vi aveano diritto alcuno passivo? Ma colui ripigliando tosto il discorso, Filalete, soggiunse, in questo luogo con sua buona pace prende più granchi, che non proferisce parole. È falso, che gli Osservanti non abbiano mai avuti Ministri Generali: gli hanno avuti per tutto il tempo, che la Comunità non fù dispensata per due Secoli e più, come io hò dimostrato, e gli ebbero ancora di poi, come dimostrerò in appresso. È falso, che nel 1443. gli Osservanti fossero ritirati dalla comunità; essi in questo tempo erano

* *§. 3. pag. 57. sub n. 44.*

uniti

uniti unitissimi al Corpo dell'Ordine, come io ho provato. E falso, che San Bernardino protestò contro Frà Alberto: egli protestò contro i Conventuali tumultuanti. E falso, che Frà Alberto fosse stato prima Conventuale: ma in questo lo compatisco, avendo egli seguitato l'inganno, e l'error comune degli Scrittori recenti di chiamar Conventuali que' Rilassati, che viveano nella Comunità non dispensata. Frà Alberto adunque molti anni prima, che nascessero i Conventuali, passò dalla Comunità rilassata ne' particolari per abuso, non rilassata in Comune per legittima dispensagione a i Frati della Famiglia, e nel 1443. eran poco men di trent'anni, che egli avea fatto questo passaggio. Finalmente è falso, che le parole di San Bernardino, le quali egli allega dal Wadingo, abbiano quel senno, che egli loro va appiccando: udiamo per tanro il Wadingo = *Tumultuantes*, egli dice, *cohibuit Bernardinus Senensis, constanter asserens, neque Albertum dignitatam ambire, neque ex sua Familia alterum assumendum*. Questa parola, *non assumendum*, non vuol già dire, che non dovesse assumersi, quasi non appartenesse a i Frati della Famiglia il diritto passivo alla elezion del Generalato, ma che per allora non era conveniente, o espe-

espediente, che alcun Frate della Famiglia fosse eletto.

12 Del rimanente, se egli avea governato tutto l'Ordine in qualità di Vicario, non sò qual ripugnanza potesse avervi, che il governasse in qualità di Ministro. Volea adunque solamente dire San Bernardino, che per cagione de' tumulti, che faceano i Conventuali, non era allora espediente, che alcun Osservante assunto fosse al Generalato. E che sia così: eccone la testimonianza d'un antico Scrittor Conventuale, cioè, del Celebre Autore *delle Firmamenta*, il quale narrando questo fatto per relazion di quelli, che si trovaron presenti, così dice: (q) *Il Trentesimo secondo Gene-*

(q) *Tricesimus secundus Generalis Minister, qui dicto Fratri Guillelmo de Casali successit, fuit F. Antonius de Rusconibus, qui in Capitulo Generali celebrato tempore Eugenii IV. electus fuit; in cujus electione fuit maxima discordia: quia quidam Fratrem Albertum de Sartiano, qui erat de Observantia volebant eligere. Sed tandem consensu omnium decretum fuit, ut quemcumque eligeret Frater Bernardinus de Senis [qui jam ob famam suæ Sancti-*

ral Ministro, il qual succedette al detto F. Guglielmo di Casale, fù Frat' Antonio de Rusconi, il quale nel Capitolo Generale celebrato in tempo di Eugenio IV fù eletto: nella cui elezione fù grandissima discordia; imperocchè alcuni voleano eleggere Frat' Alberto da Sartiano, che era dell' Osservanza. Ma finalmente per consentimento di tutti fù decretato, che qualunque fosse eletto da Fra Bernardino da Siena, (il quale già per la fama della sua Santità, e per la grazia di predicare era riputato da molto, ed allora fù ivi presente, e Ministro di Terra Santa) quello fosse pacifico Ministro Generale. Il qual Santo Padre, fatta Orazione, rivelandoglielo il Signore, conobbe, non esser ancora espediente all' Osservanza, fin allo-

ctitatis, & gratiam prædicendi multum reputatus erat: & tunc præsens ibidem Minister Terræ Sanctę fuit *] ille pacificus Minister Generalis esset. Qui Sanctus Pater facta oratione, Domino revelante cognovit, nondum expediens esse Observantiæ, [adhuc tunc debili in numerositate Conventuum, & Fratrum, qui adhuc pauci erant,] ut Generalis de eorum Observantia haberetur; sed alius medius, & qui magis timeretur a Conventuali-bus.*

allora debile nel numero de' Conventi , e de' Frati , i quali ancora erano pochi , che il Generale si avesse dell' Osservanza ; ma un altro di mezzo , e che fosse più temuto da' Conventuali . E allora il detto Santo non elesse il detto Frat' Alberto dell' Osservanza , ma il detto Maestro Antonio de' Rusconi Zelatore d'ogni onestà ed Osservanza , per la qual cosa da alcuni della stessa Osservanza ovvero della Famiglia fù perseguitato .

13 Avete adunque da quest'Autore le cagioni, per cui S. Bernardino da Siena non elesse, così egli dice, il B. Alberto da Sartiano, ma elesse, ò per meglio dire propose agli elettori un altro di mezzo, cioè a dire, uno; che non fosse ne de' Frati della Famiglia, ne

bus . Et tunc dictus Sanctus non elegit dictum Fratrem Albertum de Observantia , sed dictum Magistrum Antonium de Rusconibus omnis honestatis , & Observantiæ Zelatorem : propter quod dictus Sanctus à quobusdam de Observantia ipsa sivè Familia persecutionem passus est . Firmamenta Trium Ordin. *part. 1. fol. 34. col. 4. a tergo , & fol. 35. col. 1.*

de' Conventuali rilassati, ma Osservante tra i Conventuali, e Zelatore della Regola, e della Osservanza. Onde, non perche a i Frati della Famiglia non appartenesse il diritto passivo al Generalato; ma perche non era allora espediente, perciò non fù assunto al Ministero dell'Ordine alcuno di essi. E da quanto si è detto fin quì potrete ancora agevolmente raccorre, che in questi tempi la famiglia non era in conto alcuno separata dal Corpo dell'Ordine: che avea comune co' Frati Conventuali tutti gli atti ne Capitoli Provinciali, e Generali: che ad essa conveniva la voce attiva, e passiva al Ministero così delle Provincie, come di tutto l'Ordine, e che finalmente i Vicarj, che a lei furon dati, aveano potestà delegata totalmente dipendente dall'arbitrio del Ministro Generale, il quale a suo piacimento poteva istituirli, e deporli, come appunto il citato autore nello stesso luogo racconta esser avvenuto a S. Bernardino da Siena più volte istituito Vicario, e più volte deposto, onde il Santo riportò somma lode di ubbidienza, e di moderazione. In questo stato perseverò la Famiglia fino all'anno 1446. quando fù posta in esecuzione la Bolla Eugeniana.

14 Dovendo ora trattare di questa Bolla, che fù cagione d'infinite discordie, con-

convien, che io brevemente vi sponga le cagioni, per cui fù fatta da quel Pontefice, e gli effetti, che ella partorì nell' Ordine. Considerando Eugenio afezionatissimo a questa Religione il gran profitto, che facea nella Santa Chiesa la Famiglia degli Osservanti, e che nulladimeno contro di essa ogni giorno crescevano le querimonie degli altri Frati, che amavano vita più libera, e dispiacea loro l'accrescimento di lei, pensò di separarla da loro, e concedere ad essa i proprj Reggitori, che con podestà ordinaria la governassero, tanto più, che l'unione tentata tanto da Martino Quinto, come da lui sotto la forma d'un medesimo antico Istituto era riuscita vana, non potendosi indurre i Conventuali a lasciar gli averi, e le rendite. Volle però separare in tal maniera gli Osservanti da Conventuali, che tuttavia si serbasse l'unità dell'Ordine, e quelli rimanessero uniti al Capo. Nell' anno adunque 1446. escì la famosa Bolla Eugeniana, che comincia = *Ut Sacra Ordinis Minorum*, = (r) la quale, benche fosse data l'anno antecedente, non fù però pubblicata se non in

(r) *Apud Vadingum tom. 5. ad ann. 1446. num. 1.*

quell'anno. In eſſa il Pontefice concede agli Oſſervanti di poter ſeparatamente da' Conventuali eleggere ne' Capitoli Provinciali i Vicarj delle Provincie, e ne' Capitoli Generali i Vicarj Generali, i quali aveſſero ſopra i Frati della Famiglia a loro ſoggetti ordinaria podeſtà non altramente, che ſe foſſer Miniſtri. Ed è ancora d'avvertire, che queſta Bolla non fù fatta pe'ſoli Oſſervanti d'Italia, ma ancora per quelli delle Provincie di là da Monti. Onde reſtò diviſa la Famiglia in due parti, cioè Oltramontana, e Ciſmontana ambe governate da i loro proprj Vivarj Generali ſenza che l'una averia alcuna dipendenza dall'altra. Ma, come che queſta Bolla abbracciata foſſe da molti Oſſervanti, così in Italia, come in altre Provincie oltra i Monti, molti nondimeno la ricuſarono perſeverando nella ubbidienza immediata de' Miniſtri, e rimanendo nella Comunità, e nel Corpo de' Conventuali, e queſti ſi diſſero Oſſervanti della Regolare Obbedienza i quali in proceſſo di tempo moltiplicarono in gran numero ed acquiſtarono molte Provincie, come appreſſo ſi dirà. Diſpiacque ancora fortemente a' Miniſtri Generali queſta ſeparazione, veggendo ſtaccata da una parte del Corpo vna altra parte ſi nobile; e ne' tempi ſeguenti ſino a

Lione

Lione Decimo per cagione di questa Bolla, molte discordie nacquero tra l'una, e l'altra parte, pretendendo gli Osservanti della Famiglia di usare lecitamente la Bolla, e che per essa non eran fatti esenti da alcun precetto della Regola, e contendendo gli altri Osservanti Conventuali ovvero, come essi si chiamavano della Regolare Ubbidienza, che quelli per la Bolla Eugeniana erano stati essentati da quel comandamento della Regola, posto nel Capitolo ottavo, dove si dice, *tutti i Frati sieno sempre tenuti ad aver per General Ministro, e servo di tutta la Fratellanza un Frate di questa Religione, cui sieno tenuti fermamente Ubbedire.* (s) Onde varj Trattati, e Apologie furono scritte per l'una, e per l'altra parte, che possono vedersi appresso gli Autori di que' tempi, che le raccolsero. (t) Ma il vero

(*s*) *Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & Servum Totius Fraternitatis cui teneantur firmiter obedire &c. = Regul. S. Franc. cap. 8.*

(*t*) Speculum Minor. seu Firmamentum Trium Ordin. *fol.* 228. *col.* 4. *edit. Vene-*

però è, quando mirisi questa cosa senza prevenzione, e pregiudizio di animo appassionato, che per la Bolla Eugeniana furono bensì separati da' Conventuali, ma non dall' Ordine, da i membri, ma non dal Capo: Recò adunque questa Bolla divisione di membro da membro, non di corpo, nè di membro dal Capo, e in conseguenza non ruppe l'unità dell'Ordine.

15 Ciò si prova primieramente dal tenore della medesima Bolla, nella quale la confermazione del Vicario Generale eletto dagli Osservanti, è riservata al Ministro dell'Ordine, il quale nel confermarlo per via di mandato, dovea comunicare, e concedere a lui quella medesima potestà, che egli avea: e comandare a tutti, che il riconoscessero come quello, che sosteneva le sue veci. Ecco le parole della Bolla = *La cui Elezione* = (cioè del Vicario) *se da due parti degli Elettori sarà celebrata quanto più presto comodamente si potrà fare facciano presentare al Ministro Generale di tutto l'Ordine. E l'istesso General Ministro nel termine di*

Venetæ, anno 1513. = Firmamenta Trium Ordin. = *part.* 4. *fol.* 153. *col.* 3.

di tre giorni dalla presentazione a se fatta sia tenuto confermar la predetta Elezione, concedendo, e commettendo pienamente le sue veci, cioè dandogli libera autorità, e podestà, ed ogni facultà sua sopra tutti, e ciascheduni Frati chiamati dell' Osservanza &c. (u) Ed in oltre. *Comandi per ciò l'istesso General Ministro, il qual mandato nella Commissione fatta al predetto Vicario apparisca in scritto, a tutti, e eiascheduni Frati = Superiori, e Sudditi a merito di salutare Ubbidienza in Virtù dello Sirito*

Santo

(*u*) *Cujus Electio si a duabus partibus eligentium celebretur, quàm primum Commodè fieri poterit, Generali Ministro totius Ordines faciant 'præsentari. Ipse vero Generalis Minister infra triduum a præsentatione sibi factam prædictam Electionem confirmare teneatuo. Concedendo, & committendo Vices suas; dando, scilicèt ei, liberam authoritatem, & potestatem, ac omnimodam facultatem suam super omnes, & singulos Fratres de Observantia nuncupatos.* = Constitut. Eugenii IV. = *Ut Sacra* = Apud Vvading. *loc. cit.*

Santo, che, posposta ogni appellazione, la quale in nessun modo sarà lecita a farsi, in tutto e per tutto ubbidiscano al medesimo Vicario in tutto il tempo del suo Vicariato, come alla Persona dello stesso General Ministro &c. (x) Oltre la conferma, e l'istituzione da farsi nella sopradetta guisa, viene ancora conservata al Ministro Generale la podestà di visitare in persona, e di correggere e punire così il Vicario Generale, come tutti gli altri Frati a lui soggetti. Queste son le parole = *Se non che il predetto General Ministro, per se solamente possa, e vaglia personalmente Visitare, e corregere il predetto Vicario Generale, il Convento, e il luogo, ovvero Casa, il Frate,*

(*x*) *Mandet propterea ipse Generalis Minister, quod mandatum in commissione prædicto Vicario facta in scriptis appareat, omnibus, & singulis Fratribus = Prælatis, & Subditis ad meritum salutaris Obedientiæ in Virtute Spiritus Sancti, quatenus omni appellatione postposita, quam nullo modo facere liceat, in omnibus, & peromnia firmissimè pareant, & obediant eidem Vicario toto tempore sui Vicariatus tanquam Personæ ipsius Generalis Ministri*. Ibi.

Frate, o i Frati della medesima Famiglia piamente, benignamente, e caritativamente provocandoli a miglior bene, e se alcuna cosa troverà, il che Dio non voglia, peccaminosa, col Consiglio, e col consenso della maggior, e più sana parte de Vicarii = possa correggere, punire, penitenziare, ed emendare l'istesso Vicario Generale secondo che ricercherà la qualità del delitto, e lo stesso possa far agli altri col consiglio, e col consentimento della maggiore, e più sana parte de' Frati del Convento, e del luogo. (y) Essen-

(y) *Nisi quod prædictus Generalis Minister per se duntaxat personaliter visitare, & corrigere possit, & valeat prædictum Vicarium Generalem, Conventum, locum, vel Domum, Fratrem, seu Fratres ejusdem Familiæ, piè benignè, & charitativè, ad meliorem frugem provocando, etsi, quidquam, quod absit, criminosum repererit, ipsum Vicarium de consilio, & assensu majoris, & sanioris partis Vicariorum prædictorum, cæteros verò de consilio, & consensu majoris, & sanioris partis Fratrum Domus, loci, vel Conventus = corrigere valeat, punire, penitentiare, & emendare, secundùm quod delicti qualitas exegerit faciendum.* Ibi.

16 Essendo adunque cosa certa, che il diritto di confermare e istituir nell'officio l'eletto, di comandare per santa Ubbidienza di visitare, e correggere paternamente, è anche di punire giuridicamente, inferisce vera, e propria giurisdizione, soprantendenza, e superiorità, trovandosi tutte queste cose conservate, e mantenute dalla Bolla Eugeniana al Ministro dell'Ordine sopra il Vicario Generale e' Frati della Famiglia, ne siegue, che egli continuasse ad esser loro Capo, e Superiore, e che quelli non rimanessero separati dall'unità dell' Ordine, ne dalla Ubbidienza del Ministro, ne dalla Successione di San Francesco.

17 Da questo voi potrete conoscere quanto sia falso ciò, che asserisce Filalete, *che se v'era il sottilissimo filo d'unione della conferma sopradetta, questa era una pura apparenza*, e quanto falsamente attribuisca questo sentimento al Wadingo, affermando, che ciò *dice candidamente il celebre Annalista* ad an. 1446. in quelle parole = cioè per non parere = d'essersi allontanati dall'Ordine, e d'aver = disprezzata la Successi one di San Frances= co, e d'essersi sottratti dall'Ubbidienza di lui. Il Wadingo non dice, che questa unione era una pura apparenza, anzi afferma, che Eugenio volendo separar gli Osservanti da

Con-

Conventuali *penso di far in maniera questa separazione, che tuttavia il Corpo restasse unito al Capo, e gli Osservanti fossero sottoposti al Ministro*; E poi soggiunge quelle parole, *accioche non paresse, che essi si fossero totalmente scostati dall'Ordine, e avessero disprezzato il Vicario, ovvero il Successore di San Francesco, e si fossero sottratti dall'Ubbidienza di lui* (z) Dal che voi potrete conoscere quanto sia fedele il vostro Adiaforo nel citar le testimonianze degli Autori, facendo dir loro il contrario di ciò, che affermano. Ma egli fa gioco di quelle parole *ne viderentur*, quasi che fosse l'istessa cosa il fare, che i Frati restassero uniti al Capo, accioche non apparissero d'averlo disprezzato, che il conservar quest'unione per pura apparenza.

18 Del resto questa conferma non era *un sottilissimo filo d'unione*, come asserisce

Fi-

(z) *Eam tamen ita faciendam, ut adhuc corpus capiti adhæreret, & Generali Ministro subessent, ne viderentur ab Ordine totaliter recessisse, & Sancti Francisci Vicarium, seu Successorem despexisse, & ei usque obedientiæ se subtraxisse.* = *Vvading. ad annum* 1446. *num.* 1.

Filalete, ma un forte, e poderoso vincolo, che strigneva i Membri col Corpo, e il Corpo col Capo, come dimostrò il successo. Imperoche l'elezione de' Vicarj secondo la Bolla non pure ne' tempi seguenti fù confermata da' Ministri Generali; ma questi nel confermarla ben mostrarono di esercitare vero diritto di giurisdizione, e di superiorità. Vero è, che il primo Vicario Generale Frà Jacopo de Primadicci Uomo illustre per Dottrina, e per Pietà, e per Miracoli (a) eletto secondo la Bolla Eugeniana nel Capitolo Generale celebrato in Araceli l'anno 1446. da i soli Osservanti, fu confermato solamente da Eugenio; ma tuttavia il Papa nel confermarlo, si dichiara di ciò fare per l'assenza del Ministro Generale, il quale allora trovavasi nelle parti di là da Monti, come apparisce dal Breve Apostolico di conferma il qual comincia = *Sanè cum Nos* = dato nell'istesso anno. (b) Ma eletto Vicario, secondo la Bolla nel 1449. San Giovanni da Capistrano, volle il Papa quantunque da lui confermato fosse, che egli nulladimeno, riceveste ancora la confermazione dal

(a) *Vvading. ad ann. 1446. num. 3.*
(b) *Apud Vvadingum loc. cit. num. 5.*

dal Ministro dell' Ordine Frat' Antonio de' Rusconi, e scrisse a lui per tal effetto un Breve, il qual comincia *Profecturus ad Capitulũ*. (c) Onde il Generale, confermando il medesimo Capistrano, nella Patente, e Mandato di conferma, così scrisse: (d) *Io adunque a cui appartiene pesare i meriti de' Sudditi, l'istessa elezione ritamente, canonicamente, e giuridicamente di te fatta, e celebrata, mio Carissimo Figliuolo, col consiglio de' Venerabili Padri Ministri, e di molti altri Vocali nel presente Capitolo Generale celebrato in Firenze l'anno del Signore* 1449. *a due di Giugno esistenti, accetto approvo, e confermo, commettendo à te le mie veci, e ogni podestà, e facoltà. E acciochè tal cosa torni in tuo merito ti*

(c) *Apud Vvadingum ad annum* 1449. *num.* 17.

(d) *Ego itaque ad quem spectat merita Subditorum ponderare Electionem ipsam de te mihi Carissimo Filio, ritè canonicè, & juridicè factam atque celebratam, de consilio tamen Venerabilium Patrum Ministrorum, multorumque aliorum Vocalium in præsenti Capitulo Generali Florentiæ celebrato anno Domini* 1449. *die* 2. *Junii existentium accepto, approbo at que*

ti comando a merito di Salutare Ubbidienza, che l'istessa elezione in loro Vicario, e Pastore, come si è premesso, ritamente, e giuridicamente di te fatta, rimossa ogni contraddizione, umilmente, e riverentemente ricevi, e ricevuta con ogni diligenza ti studii di esercitare secondo la moltiplicità delle grazie conceduteti dal Signore. Ingiungendo di più à tutti, e ciaschedun i Frati dell' Osservanza vulgarmente chiamati di qualsivoglia grado, e condizione, che sieno tenuti per la medesima salutare Ubbidienza fermamente ubbidire a te mio vero Vicario. (d)

19 Veda ora Filalete, se questa conferma era un sottilissimo filo d'unione, e se gli Osservanti si erano separati dall'Ubbidienza del Ministro dell'Ordine. Nella medesi-

atque confirmo, tibi vices meas, & omnimodam potestatem atque facultatem committendo. Et ut tibi cedat ad meritum; mando tibi ad meritum salutaris Obedientiæ, quatenus ipsam electionem in eorum Vicarium, & Pastorem, ut præmittitur, ritè juridicèque de te factam omni contradictione semota humiliter reverenterque suscipias, susceptamque cum

desima guisa furono ne' tempi seguenti confermati gli altri Vicarj Generali da' Ministri dell'Ordine, come da molti monumenti apparisce. Frà Marco da Bologna della Nobil Famiglia de'Fantuzzi, Uomo chiaro per Santità di vita, succeduto nel Vicariato a San Giovanni da Capistrano, fù confermato nell'Officio da' Frat'Angiolo di Perugia General Ministro, come egli stesso afferma in una lettera scritta a Jacopo di Mozanica, che dopo la morte del nominato Frat'Angiolo reggeva tutto l'Ordine in qualità di Vicario, nella qual lettera umilmente gli chiedè in iscritto la conferma del Vicariato, non contento di averla una volta ottenuta dal defunto Generale; (e) tanta era la

H sog-

cum omni diligentia studeas exercere secundum multiplicem gratiam a Domino tibi datam. Injungens insuper omnibus, & singulis Fratribus de Observantia vulgariter nuncupatis cujuscumque conditionis, ut tibi vero meo Vicario, per eandem Obedientiam salutarem teneantur firmiter obedire. Apud Vvading. tom. 5. ad annum 1449. *num.* 19.

(e) *Apud Vvading. tom. 6. ad ann.* 1453. *num.* 27.

soggezione, che professavano a i Superiori di tutto l'Ordine i Vicarj della Famiglia. Quindi l'istesso Frà Marco da Bologna non chiamavasi assolutamente Vicario Generale; ma Vicario del Ministro Generale, come apparisce da molti Titoli delle sue Lettere scritte a S. Giovanni da Capistrano nel 1450 a 3. di Novembre, (f) a Frà Gabrielle di Verona nello stesso giorno ed anno, (g) a San Giacomo della Marca nel 1453. l'ultimo di Febbrajo. (h) Succeduto nel Vicariato della Famiglia Cismontana a Frà Marco da Bologna, Frà Battista Tagliacarne da Levanto eletto nel Capitolo Generale degli Osservanti celebrato in Bologna l'anno 1455., governò la Famiglia in qualità di Commissario Apostolico l'istesso Frà Marco fin che il nuovo Vicario Generale non ottenne di esser confermato dal Ministro dell' Ordine. (i) Da che si raccoglie quanta dipendenza avessero i Vicarj

(f) *Apud Vvadingum ad annum* 1452. *num.* 38.
(g) *Ibi num.* 39.
(h) *Apud Vvadingum ad annum* 1453. *num.* 12.
(i) *Vvading. ad annum* 1455. *num.* 80.

carj della Famiglia dal Generale dell' Ordine.

20 Sotto questo Vicario fù da grave procella fieramente turbato, e quasi sconvolto lo Stato della Famiglia. Morto Eugenio tentarono i Frati Conventuali ogni strada possibile appresso Niccola Quinto per far rivocare la Bolla Eugeniana, e ridurre gli Osservanti alla lor soggezione. Ma benche riuscisser vani i loro sforzi, tuttavia il Pontefice per quietar le lor querimonie nell'anno 1454. rivocò le censure, che Eugenio avea fulminate contro gli Osservanti, i quali senza licenza de' loro Superiori passavano tra' Conventuali. (l) Onde gran danno ne soffrì la Famiglia tornando molti Frati di essa alla Ubbidienza de' Ministri abbandonata la soggezione de' Vicarj. Sovvenne prontamente alla fluttuante Osservanza San Giovanni da Capistrano, e con lettere gravissime del Imperador Federico Terzo al Papa, e a Cardinali, proccurò, che fosse la Bolla d'Eugenio restituita nel suo vigore. Giunta appena questa lettera abbandonò Niccola Quinto la mortal spoglia; ma non deposero i PP. Conventuali lo studio contro

(l) *Vvading. ad annum* 1454. *num*. 22.

laFamiglia per ridurla sotto la loro podestà; anzi sotto il nuovo Pontefice Calisto Terzo, con più fervore, e con maggiori forze proseguirono ad impugnarla. Due erano i Capi principali delle accuse, che contro di essa portarono al Papa; la Bolla Eugeniana esser falsa, e surrettizia non fatta da Eugenio, ma inventata da Giovanni da Capistrano, Nicolao d'Osimo, e Iacopo Primadicci: Gli Osservanti della Famiglia essersi così discostati dal Corpo dell'Ordine, che ormai erano riputati divisi, e separati, onde non doversi più in avvenir chiamar Minori Francescani; ma Frati della Bolla, ovvero privilegiati. Da queste accuse si purgarono gli Osservanti dimostrando in primo luogo, col testimonio di Flavio Biondo, che fù Segretario di Eugenio, la Bolla esser stata fatta con piena volontà, e matura deliberazione di quel Pontefice, in secondo luogho gli Osservanti non essersi divisi, e separati dal Corpo dell'Ordine, ma solamente da una parte, e aver conservata l'unità per la soggezione al medesimo Capo di tutti i Membri. Ma perche queste cose trattavansi in Roma con gran tumulto, volle il Pontefice alla presenza del Cardinal Fermano Protettore dell'Ordine, e di San Giacomo della Marca udir per se medesimo ambe le parti, le quali pazien-

pazientemente ascoltate, ordinò, che per la futura Solennità di tutti i Santi convenissero il Ministro Generale co i Ministri delle Provincie, e il Vicario Generale co' suoi Vicarj nella Città di Assisi per esaminar di proposito questa controversia, e stabilire il modo della Concordia. (m)

21 Indi con replicate lettere al Vicario Generale della Famiglia Cismontana a i Ministri Generali, e Provinciali, a' Vicarj parimente Generali, e Provinciali, convocò i Conventuali, e gli Osservanti allo stabilito Congresso, esortandoli con parole gravissime a deporre le liti, e le dissensioni, e a cercare seriamente la pace, e l'unione. (n) Convenuti gli uni, e gli altri nel prefisso luogo col intervento ancora di molti Giurisconsulti delle più celebri Accademie d'Italia, dopo auer gli Osservanti risposto a dicessette Capi, che si obiettauano contra la Bolla, la cosa si ridusse a tale, che ammessa quella, ed approvata, si trattò solamente di mitigarla in alcune clausole per determinare il

(*m*) *Vide Vvadingum ad annum* 1455. *num.* 43. *&* 44.

(*n*) *Vvadingum ad annum* 1455. *num.* 43. *& seqq.*

modo della concordia. (o) Furono adunque distesi alcuni Articoli dall'una parte e dal altra. Tredici erano quelli de' Padri Conventuali, la somma de quali consisteva in soggettar gli Osservanti all'Ubbidienza de' Ministri, togliendo loro il Vicario Generale, e riducendo le Vicarie Provinciali in custodie sotto la soggezione de Ministri. Cinque o poco più furon quelli degli Osservanti. In essi principalmente conteneuasi, che tutti i Frati della Famiglia fossero soggetti al Ministro Generale, e che l'Elezione del Vicario Generale si facesse nelle mani dello stesso Ministro, il rimanente concerneva l'indennità della Famiglia, e la manutenzione della Bolla d'Eugenio. Possono vedersi questi Articoli appresso il Wadingo, all'anno 1455. Riferito il negozio al Papa, e presentatigli di ambe le parti gli Articoli pensò di voler placidamente terminar la contesa. Onde chiamato a se Giacomo della Marca, lo costituì, ripugnante lui, arbitro, e compositore di tutta la controversia. Piacque a tutti fuor che a Giacomo questa deputazione; ma tuttavia non osando contraddire alla volontà del Pontefice presi

(o) *Vvading. loc. cit. num.* 48.

presi dalle dilui mani gli Articoli fatti dalle parti, dopo averli diligentemente esaminati, ne distese altri, ne' quali gli Osservanti, e i Conventuali dovessero convenire. (p)

22 Crederò però bene, che se il vostro Adiaforo si fosse abbattuto in questi Articoli di concordia scritti da San Giacomo, averebbe al suo solito gridato al Lupo contro gli Osservanti; imperoche essi han tutta l'apparenza favorevole a' pretesi diritti de' Padri Conventuali. Ma io che non voglio lasciar cosa indietro, che possa aver difficultà, hò pensato doverli recitare. Stabilisce adunque il Santo in primo luogo. *Che tutti i Frati della Famiglia tanto Capi, come Membri sieno tenuti ubbidire al Reverendissimo Padre Generale in tutto e per tutto* in secondo. *Che l'Elezione del Vicario Generale dovesse farsi nelle mani del Padre Generale, e del Presidente da deputarsi da lui in caso, che egli non volesse intervenire* : in terzo, *Che tutti i Vicarj della Famiglia predetta abbiano le voci nel Capitolo Generale, con questo, che non possano eleggere in Generale, se non un Conventuale.* (q) Io allor in sentir questo per non la-

(*p*) *Apud Vvadingum loc. cit. num.* 58.
(*q*) *Vide Vvadingum loc. cit. num.* 60.

ſciarmi fuggir l'occaſion dalle mani, ſicuro, diſſi, che Filalete averebbe avuta ragione di gridar addoſſo agli Oſſervanti,ſe,per non far lor tanto danno, non ſi foſſe voluto aſtenere dal citar queſto paſſo. E vi par poco eh? un Santo di queſta ſorta, e Santo dell' Oſſervanza ſtabilir per articolo, che non poſſa eleggerſi in Miniſtro Generale dell'Ordine de Minori ſe non un Frate Conventuale! queſto e ſegno, che ei conoſceva, che ſolamente appreſſo i Padri Conventuali riſiedeva il diritto al Generalato, e alla Succeſſione di San Franceſco. Nulla di ciò, ripigliò toſto colui, giudicava, ò s'immaginava S. Giacomo. E già altra fiata io vi diſſi, che il diritto alla Succeſſione non è ſolamente di coloro, che eleggono, o che ſoli poſſono eſſere eletti, ma di tutto il comune,di cui l'eletto è Capo. Così, per modo di eſempio, la Succeſſione della Catedra Apoſtolica non è ſolamente di ragione de' Cardinali, che oggi ſoli elleggono il Papa, e che ſoli ſono eletti al Papato; ma di tutta la Chieſa Cattolica, di cui il Romano Pontefice è Capo. Ma ſcendendo al noſtro caſo, queſt'Articolo di San Giacomo diſpiacque così a' Conventuali, come agli Oſſervanti, anche per quel, che riguarda la voce attiva data loro nella elezione del Generale: a quelli perche voleano gli

Oſſer-

Oſſervanti ſoggetti, ne poteano in alcuna coſa comportargli eguali, a queſti perche voleano bensì l'unione col Capo, e del Corpo, ma non voleano meſcolarſi co' Membri, che non foſſero loro ſimili. *Diſpiaceva loro*, narra il famoſo Annaliſta ſul rapporto degli Scrittori di quell'età, *il meſcolarſi nelle Elezioni de' Conventuali, e così dimeſticamente converſare con eſſi, che poteſſe temerſi non forſe da quelli derivaſſero in loro a poco a poco coſtumi più liberi*. (r) Nulladimeno San Giacomo per ben della pace, come amico della concordia, affinche gli Oſſervanti rimaneſſero più uniti al Capo, quando concorreſſero ad eleggerlo, reſtituì loro la voce attiva, al Generalato; ma per non moſtrare, che per ambizione ſi univono in queſto atto co'gli altri Membri, gli eſcluſe dalla paſſiva; non perche ſopra quella non aveſſer ragione; ma perche non era opportuno il valerſene. Da ciò potrete comprendere, che gli

(*r*) *Diſplicebat commiſceri electionibus Conventualium, & adeo domeſticè cum eis converſari, ut timeri poſſet laxiores mores, immodicoſque ſumptus ab eis paulatim derivandos = Vvadingus ad annum* 1455. *num*.65.

gli Osservanti abbracciando colla Bolla di Eugenio l'Ubbidienza de' Vicarj, si ritirarono spontaneamente dall' elezione del General Ministro, lasciandone a Conventuali la voce attiva, e passiva, e contentandosi di riconoscere per legittimo Superiore qualunque da loro canonicamente eletto fosse. Ma come che nulla si curassero d'impacciarsi in questa Elezione, tuttavia allorche si videro obbligati alla voce attiva, ed esclusi dalla passiva negli articoli di S.Giacomo, recaronsi tal esclusione a disonore, e ad infamia, come attesta il medesimo Santo in una giustificazione, che egli fà de medesimi articoli contro i Padri Conventuali, i quali di essi non restavano soddisfatti tutto che fosser loro favorevoli, e pregiudiciali alle ragioni della Famiglia, dove dimostrando loro in tredici Capi, che egli per amor della concordia avea pregiudicato a'diriti dell'Osservanza; nel quarto Capo, così dice, (s) *in quarto luogo secondo le medesime Bolle non eran tenuti i Frati di andare al Capitolo Generale: ma io voglio, che sien tenuti, e abbiano la*

(s) *Quartò Secundum Bullas easdem non tenebantur Fratres ire ad Capitulum Generale: Ego autem volo, quod teneantur,*

la voce solamente attiva , e non la passiva nell' Elezione del Generale . La qual cosa i Frati dell'Osservanza reputano a loro infamia (s) Ma certa cosa è , che non averebber potuto recarsi ad infamia l'esser esclusi dalla voce passiva , quando sopra di essa per ragion del loro Istituto non avesser avuto alcun diritto . Onde altro era , che eglino spontaneamente abbandonassero questa voce , ritenendo il diritto, altro, che per legge ne fossero esclusi quasi incapaci ne fossero , e ciò pregiudicava alle ragioni del loro Istituto .

23 Tornando ora alla storia , nessuna cosa fu risoluta in quest'anno sopra la desiderata concordia ; imperocche gli Osservanti travagliati da i Conventuali , che di niun partito quantunque onesto si contentavano , se non distruggevano affatto le Bolle di Eugenio , e lo Stato della Famiglia, ricorsero a San Giovanni da Capistrano impegnato allora , come Legato Apostolico nelle guerre d'Ungaria contro il Turco , accio-

tur , & habeant vocem solùm activam , & non passivam in electione Generalis . Quod Fratres de Observantia sibi reputant in infamiam . Apud Vvadingum ad annum 1455 . *num.66.*

accioche ponesse qualche rimedio al disordine, come prontamente fece, scrivendo più lettere al Papa, e al Cardinal Fermano Protettore, e facendone altre scrivere dal Imperadore, da i Magnati, e Prelati di Ungaria, nelle quali veniva efficacemente pregato, ed esortato il Pontefice a conservare l'indennità e lo stato degli Osservanti secondo le disposizioni di Eugenio Quarto, e a non sottoporli alla volontà, e al arbitrio de' Conventuali. (t) Onde fù costretto Calisto a soprassedere ad ogni risoluzione. Ma finalmente nell'anno seguente 1556. diede fuori la famosa Bolla di composizione ovvero di concordia, che comincia = *Illius cuius in pace* = (u) formata secondo gli articoli composti dal Santo della Marca. Il contenuto di essa è, che tutti i Frati della Famiglia tanto Membri quanto Capi di qualsivoglia grado, e condizione sieno tenuti ad ubbidire al Ministro Generale; che i Vicarj o Custodi Provinciali degli Osservanti sieno tenuti convenire al Capitolo Generale per

(*t*) *Apud Vvading. ad ann.* 1455. *a num.* 69. *usque ad* 73.

(*u*) *Apud Vvading. ad annum* 1456. *num.* 129.

per l'elezione del Vicario Generale ovvero, come quì si chiama, del Vicario de Vicarj, ed ivi presendendo il General Ministro o per se, o lui impedito, per altra persona da deputarsi da esso, ed esaminando, e ricevendo i voti debbano eleggere, nominare, e presentar tre soggetti al medesimo Ministro, e a quello ubbidire, che da lui sarà istituito, e confermato nell'Officio del Vicariato: che nel medesimo Capitolo Generale gli Osservanti abbiano voce attiva, ma non passiva alla elezione del Ministro Generale; che i Ministri delle Provincie possano intervenire, e presiedere, o per se stessi, o per altri da loro deputati alla elezione de' Vicarj, o de Custodi Provinciali, i quali debbano esser da loro confermati: che il Ministro Generale possa visitare il Vicario de' Vicarj, correggerlo difettoso, e deporlo dall'Officio, col consenso di sei Vicarj Provinciali: che i Ministri delle Provincie possano visitare i Vicarj Provinciali con certe condizioni: che gli Osservanti non possano ricevere, e ammetter tra loro I Frati Conventuali senza legittima licenza de' loro Superiori, ne i Conventuali gli Osservanti senza la medesima facoltà. Questi sono i capi principali della Bolla di concordia di Calisto Terzo, secondo i quali, è cosa certa, e non potrà negarla

negarla Filalete, che la Famiglia rimase unita al Corpo dell'Ordine, e soggetta all' ubbidienza, e alla autorità de' Ministri. Escita la Bolla, ordinò il Papa, che continuasse nell'Officio Frà Battista di Levanto, che prima di essa trovavasi Vicario Generale; ma volle, che ne chiedesse la conferma, e l'Istituzione dal General Ministro, e scrisse due Brevi per questo effetto, uno a lui, l'altro al Generale. (x) Onde il Vicario scrisse con sentimento di molta sommissione a Frà Jacopo da Mozanica Ministro dell' Ordine, il quale per lettere patentali l'istituì e lo confermò nel Vicariato. (y) Ma il bel sereno, che si aspettava da questa Bolla di concordia svanì tosto dagli occhi degli Osservanti, e si trovarono più che mai agitati dalle burasche di fiere contraddizioni. Imperocchè, soffrendo di malavoglia i Conventuali, che i Vicarj della Famiglia avessero podestà ordinaria, e si creassero per elezione, volendo darle Reggitori a loro arbitrio, con facoltà commissaria, e delegata per averla in tutto soggetta alle lor voglie.

(*x*) *Vvading. ad annum* 1456. *num.* 139., & 141.

(*y*) *Vvading. ibi num.* 141., & 143.

glie; alcuni di essi ruppero in sì aspre doglianze, massime contro San Giacomo della Marca, come Autore di questa Concordia, che obbligarono quell' Uomo pazientissimo a risentirsene con sensi di gran dolore in una Lettera, che scrisse da Roma l'ultimo di Gennajo di questo anno 1456. al Ministro della Provincia dell' Umbria, detta, secondo il costume dell'Ordine, di San Francesco: della qual Lettera, è ben riferire alcune parole, e sono = *Io son certo di non dover render conto nell' estremo giudicio al Sommo Dio, di aver tolto alcun diritto al Reverendissimo Padre Generale, essendo che niente, anzi nè tampoco uno jota io ho preso delle di lui ragioni; ma bensì dalla parte di costoro della*

(z) *Certus autem sum in extremo Judicio non reddere rationem Summo Deo aliquid juris extulisse a Rmo P. Generali, cum nihil, immo unum Jota ab ejusdem juribus acceperim, sed benè ex parte istorum de Familia, quorum jura ab eisdem accepi, & eidem P. Generali commodavi, ut Sacer Ordo reintegraretur, & unus Pastor, & unum Ovile fieret in eodem. Et tamen multi ex Fratribus passionibus oculos obtusos haben-*

della Famiglia, i cui diritti da' medesimi ho presi, e gli ho dati al medesimo Padre Generale, acciochè il Sagro Ordine si reintegrasse, e si facesse un Pastore, ed un Ovile nel medesimo. Ma con tutto ciò molti de' Frati avendo gli occhi ottusi dalle passioni, dopo aver spogliati quelli delle loro ragioni desiderando forse, che io avessi cavati loro ancora gli occhi, non solamente si sono sdegnati, ma ancora si son gravemente offesi; benche io sia certo, che tutti i Reverendi Padri Ministri, e tutti i Venerabili Padri, e Frati in questa graziosa unione mi loderanno, e renderanno grazie innumerabili al giusto Iddio, e me servo di tutti con paterno amore, e con gran carità abbraccieranno. Ma il

habentes, post ipsorum jurium expoliationem, me etiam eruisse eorum oculos fortè desiderantes, non solũ mihi indignati sunt, sed etiam valde offensi, quamvis certus sim, quod omnes RR. PP. Ministri, & Venerabiles Patres, & Fratres omnes in hac tam gratiosa unione me laudabunt, & gratias innumerabiles justo Deo agent, & me omnium servum Paternali amore, & charitate magna amplexabuntur. Rm̃us vero P. Generalis nullo modo vult acquiescere contra voluntatem Summi Pontificis, &

il Padre Reverendissimo Generale in nessun modo vuol acconsentire, contro la volontà del Sommo Pontefice, del Signor Cardinal Protettore, e di molti Signori Cardinali, che il suo Vicario Generale si faccia per elezione, ma egli dal suo petto vuol dar tal Vicario alla Famiglia, essendo che altrimenti si farebbe contro la Regola. E questo non esser vero si prova; imperocchè la Custodia per elezione dà il Custode al Ministro, e non al contrario, e la Provincia dà per elezione i Definitori al medesimo Ministro, e non al contrario, e ancora per elezione dà il Ministro al P. Generale, e non al contrario. E così la Congregazione della Famiglia dà per elezione il Vicario al Ministro, e non al contrario. (z)

I Due

& Domini Nostri Protectoris, & multorum DD. Cardinalium quod ejus Vicarius Generalis fiat per electionem, sed ipse de suo pectore vult talem Vicarium Familiæ dare, cum aliter fieret contra Regulam. Et hoc non esse verum probatur, cum Custodia per electionem dat Custodem Ministro, & non è contra, & Provincia dat per electionem Definitores eidem Ministro ac etiam per electionem dat Ministrum Patri Generali, & non è contrà. Et congre-

24 Due cose considerabili voi potete conoscere da questa lettera, l'una, che i Santi Uomini dell'Osservanza proccuravano con tanto studio l'unione dell'Ordine, e la pace co' Conventuali, che per sostenerla non si curavano di spogliare delle sue ragioni, e de suoi diritti il proprio Istituto. L'altra, che i Padri Conventuali non contentandosi dell' onesto per governare a lor talento la Famiglia, cercavano di porla in discredito appresso i Principi, e le Curie così Ecclesiastiche, come Laiche molte, ed infami cose accagionandole, per renderla dispregievole, e degna di condannagione, come tra gli altri monumenti di quell'età può vedersi nella Lettera scritta su questo particolare da Battista di Levanto Vicario de' Vicarj, ovvero Vicario Generale a tutti i Vicarj Provinciali degli Osservanti Cismontani. (a)

La

gregatio Familiæ dat per electionem Vicarium Ministro, & non è contra. = Epist. D. Jacobi de Marchia ad Ministrum Provinciæ S. Francisci. *Apud Vading. ad annum* 1456. *num.* 134.

(*a*) *Æmulantium Nobis suggestiones tam impetuosam in Francisci piam plantulam Familiam pauperculam per totam Curiam indi-*

La comune però, e principale accusa era, che gli Offervanti ricusando di ricevere dall'arbitrio de Ministri i proprj Reggitori, e volendogli essi stessi eleggere, si erano fatti prevaricatori della Regola di San Francesco separandosi dall' ubbidienza del Capo. La qual cosa esser falsa, ben dimostra in questo luogo San Giacomo della Marca; e la falsità è confermata non solo dalle leggi, e dalla pratica dell' Ordine Francescano; ma ancora degli altri Ordini Regolari: così per modo di esempio nel inclito Istituto de Padri Predicatori i Priori de' Conventi si eleggono dalla Famiglia Conventuale, ma non sono per questo esenti dalla soggezione de' Provinciali, i Provinciali, si eleggono dalla

indignationem concitarunt, ut nedum audiri in Causa Nostra fas esset, sed & ad modo exosos omnibus vix videri permittebatur. [& infra] *Irrogatæ Nobis infamiæ claritatem Familiæ Nostræ aliquandiu denigrantes, vitam Nostram adeo contemptibilem, atque damnabilem proclamarunt, ut usque ad hæresim prosilirent.* = Epist. F. Baptistæ de Levanto ad Vicar. Provin. = *Apud Vading. ad ann.* 1456 *num.* 133.

Provincia, ed hanno podestà ordinaria, ma non per ciò vanno esenti dall'ubbidienza del Generale. E l'istesso si vede chiaro nell'Ordin Gerarchico, e nella polizia della Chiesa, dove sono più Superiori Ordinarj, che hanno tra loro sottordinazione, e dipendenza l'uno dall'altro: onde quantunque l'elezione conferisca podestà ordinaria all' eletto non lo esenta però dalla soggezione ad un altro Superiore, se non è l'elezione del Supremo Capo. Così ancorche i Vicarj si eleggessero dalla Famiglia, ed avessero ordinaria podestà dalla legge, non erano però separati dall'ubbidienza del Ministro di tutto l'Ordine, a cui apparteneva confermarli, e dichiararli Vicarj, e per tali farli riconoscere. La qual cosa fù vera non solo secondo la Bolla di Calisto, ma ancora secondo la Bolla di Eugenio, come si è veduto.

25 Ma come che la Bolla Calistina fosse più favorevole a i Conventuali, che agli Osservanti, quelli nulladimeno non la eseguirono, netampoco in tempo di quei Pontefici, ancorche eseguita fosse da questi. Onde nel Capitolo Generale celebrato in Milano l'anno 1457. sotto il General Ministro Frà Jacopo di Mozanica raunati insieme i Ministri de' Conventuali, e i Vicarj Generali, e Provinciali Cismontani e Ol-

e Oltramontani della Famiglia. Furono questi esclusi dagli atti Capitolari contro la disposizione della Calistina, e nondimeno essi non elessero i loro Vicarj Generali a tenore della Eugeniana; ma osservando la forma della Bolla di Calisto proposero, e nominarono al Generale trè soggetti, de' quali si potesse elegere dal Ministro medesimo il Vicario General Cismontano, e altrettanti ne presentarono per l'elezione del Vicario Oltramontano, ed essendo stati eletti dal Generale per la Famiglia Cismontana Frà Antonio di Montefalco, e per l'Oltramontana Frà Teodorigo di Auriga, a questi amendue le Famiglie prontamente ubbidirono. (b) Passato all'altra vita poco dopo la celebrazione del Capitolo il General Ministro Frà Jacopo di Mozanica fù da Calisto con Breve Apostolico creato Vicario Generale di tutto l'Ordine Frà Jacopo di Sarzuela Uomo Aragonese nazionale del Papa, e Ministro della Provincia di Arragona, (c) per le cui suggestioni furono gravemente travagliati gli Osservanti nel

 Pon-

(*b*) *Vide Vvading. ad annum* 1457. *num.* 56. *&* 57.

(*c*) *Vvading. ibi num.* 59.

Pontificato di Calisto. Quindi per ordine del Pontefice convocato il Capitolo Generale nel Convento di Araceli per l'elezione del Ministro Generale, e raunati nel 1458. i Conventuali, e gli Osservanti della Famiglia nel prefisso luogo, desiderando il Pontefice, che fosse promosso a questa Dignità il suo conterraneo Jacopo di Sarzuela, in cui facilmente non sarebber concorsi gli Osservanti, nello stesso limitare dell' elezione fece pubblicare un Breve a' Capitolari per mezzo del Cardinal Rodrigo Borgia suo Nipote, e Presidente del Capitolo, nel qual Breve ordinava, che per quella volta gli Osservanti si astenessero di dar le voci all' elezion del Generale, e che ciascuna Famiglia separatamente elegesse il suo Vicario Generale, e che nel rimanente perseverasse nel suo vigore la Bolla Calistina. In questa guisa Jacopo di Sarzuela senza contrasto fù promosso alla dignità del Generalato, e gli Osservanti elessero i proprj Vicarj Generali, che furono Battista di Levanto nuovamente per la Famiglia Cismontana, e Frà Giovanni Mogini per gli Oltramontani, (d) i quali poi

(*d*) *Vide Vvading. ad annum* 1458. *num.* 5.

poi furono confermati nell'Officio dal General Ministro di fresco eletto. (e) Ma da lì a poco nello stesso anno morto Calisto Terzo, e succeduto a lui nel Trono Apostolico Pio Secondo, cominciò ad apparire la calma nella agitata, e fluttuante Famiglia; imperciocche i Rettori di esse rappresentando al nuovo Pontefice lo stato vario ed instabile, in cui essa si trovava, e chiedendogli, o che facesse a i Conventuali osservare la Bolla di Calisto, o che, questa rivocata, rinuovasse la Bolla di Eugenio, dopo molte altercazioni tra le parti finalmente il Pontefice per una sua Costituzione, che comincia = *Pro nostra ad Beatum Franciscum* = data agli 11. di Ottobbre di quest'anno 1458. rivocando la Bolla Calistina rinuovò, e confermò l'Eugeniana, determinando, che questa con tutte le sue clausule fosse osservata fino a tanto, che fosse in altra guisa proveduto dalla Santa Sede al bene universale di tutto l'Ordine. (f) E non è da preterirsi, ciò, che questo Pontefice affermò nel rivocar le Lettere di Calisto in questo modo, *le quali Lettere vivendo l'istesso Calisto Antecessore nostro, che*

I 4 *le*

(e) *Vvading. ibi.*
(f) *Apud Vvading. ibi num. 19.*

le concedè, non furono osservate; anzi due volte fù proceduto contra il tenore delle medesime quanto alle voci attive concedute agli Osservanti, primieramente nel Capitolo di Milano, e dopoi nel Capitolo Romano, dove il presente Generale fù eletto, l' istesso Antecessor nostro tacendo, e non difendendo le sue Lettere. (g)

26 Rinuovata adunque la Bolla di Eugenio, con questa vissero i Frati della Famiglia fino all' unione fatta da Lione X. E benche io abbia mostrato di sopra, che per questa Bolla Eugeniana gli Osservanti non erano separati dal Corpo, dall' unità dell' Ordine, ne dalla Ubbidienza del Capo, ma solamente da altri membri del medesimo Corpo

(g) *Quæ quidem literæ, Calixto ipso Antecessore Nostro, qui eas concessit, vivente, minimè observatæ fuerunt, imò bis primò in Capitulo Mediolanensi, secundò in Capitulo Romano, ubi præsens Generalis fuit electus, contrà earundem tenorem processum extitit quoad voces activas Observantibus concessas ipso Antecessore Nostro tacente, ac suas litteras non defendente.* = Constit. Pii II. = Pro Nostra = *Apud Vvading. loc. cit.*

Corpo, che erano i Conventuali, contuttociò affinche non possa dirsi, che dopò i tempi di Pio II. non fù osservata questa soggezione della Famiglia al Ministro dell' Ordine, convien recarne alcun monumento de' tempi seguenti. Trovo adunque, che nell'anno 1459. Frà Zegerio da Dismonda Vicario Generale della Famiglia Oltramontana nelle sue Lettere circolari spedite a i Religiosi suoi Sudditi s'intitola non Vicario Generale assolutamente, ma Vicario del Ministro Generale *Fra Zegerio General Vicario del Reverendissimo Padre Ministro Generale del nostro Ordine de' Minori, quantò a' Frati vulgarmente chiamati dell' Osservanza.* (h) Trovo, che nell'anno 1461. Frà Lodovico di Vicenza eletto Vicario Generale della Famiglia Cismontana spedisce messi in Borgogna al Ministro dell'Ordine per ottener la conferma del Vicariato domandandogliela, con Lettere piene di Filiale ossequio, e di religiosa sommissione, e riconoscendolo per Padre, e per Capo; (i) e che il Generale

(h) *Apud Vvading. ad annum 1459. num. 35.*

(i) *Precor igitur exoroque pro mea virili tuam Reverendissimam Paternitatem ut*

tale nel confermarlo gli commette le sue veci, lo dichiara suo Vicario, e gli comanda per ubbidienza, esercitando sopra di lui atti di vera giurisdizione. (l) Trovo che nel 1475. nel Capitolo Generale celebrato in Napoli dagli Osservanti Cismontani, fù stabilito, che s'impetrasse dal Papa Bolla colle clausole opportune, per la quale si dichiarasse, che il Vicario Generale nuovamente eletto governasse la Famiglia in qualità di Com-

ut Filiorum devotionem suscipiens sic Nos Paterna benevolentia, & pietate prosequaris, quod Nos quoque in Te liberorum officium quemadmodum vehementer optamus exercuisse conducat. His enim muneribus quibus nihil in hac vita dulcius, nihil Domi salubrius forisve consultius, sic Nos Christi amor denunciat, ut & Tu Pater, & Nos Filii apud Deum, & Homines suavissimo odore vivamus. = Epist. F.Ludovic. de Vicentia = *Apud Vvadingum ad annum* 1461. *num.* 15.

(l) *In meum Vicarium Generalem Ultramontanum quoad Fratres omnes de Observantia vulgariter nuncupatos confirmo, & confirmatum denuncio per*

Commissario Apostolico, finche ottenesse la confermazione del Vicariato dal Ministro Generale, mentre secondo la Bolla di Eugenio il nuovo Vicario eletto non poteva in modo alcuno esercitare il governo, se prima non avea domandata, e ottenuta la conferma del Vicariato dal Ministro dell'Ordine, ma la Famiglia dovea in questo tempo governarsi dal Vicario antecedente in qualità di Commissario Apostolico, la qual cosa riusciva di molto incomodo, massimamente alla Famiglia Oltramontana; imperoche dimorando il più delle volte il Generale in Curia Romana dovea il nuovo Vicario di quelle parti

per præsentes mandans tibi, & præcipiens quantum mihi incumbit ad meritū salutaris obedientiæ, ut præfatum Vicariatus Officium = exerceas dando tibi omnem auctoritatem meam in utroque Foro &c. = Præcipiens insuper omnibus, & singulis præsentibus, & futuris Fratribus dictæ Familiæ, per obedientiam salutarem, ut tibi tanquam Personæ meæ, = pareant, & obediant. Litteræ Confirmation. F. Jacobi a Sarzuela Ministri Generalis. *Apud Vvading. loc. cit. num. 16.*

ti aspettar lungo tempo priā d'assumere il Governo. (m) Dal che si conosce in quanto conto fosse tenuta questa conferma. Trovo finalmente, per tacere di molti altri monumenti, che nell'anno 1492. a' 7. di Marzo Alessandro Sesto, con una sua Bolla, che comincia = *Sacræ Religionis* = per le ragioni predette dichiarò, che il nuovo Vicario eletto della Famiglia, dopo la sua elezione governasse i Frati in qualità di Commissario Apostolico, finche fosse confermato nell'Officio del Vicariato dal Ministro dell' Ordine. (n) Onde apparisce, che i Romani Pontefici ebbero sempre mira di serbare illesa quest'unità, e questa dipendenza dei Membri dal Capo. E però quantunque non si trovino tutti gli atti delle conferme fatte da' Generali de' Vicarj della Famiglia, e particolarmente Oltramontani, tuttavia le cose sopradette ci dimostrano, che questa disposizione fù sempre religiosamente custodita fino a tempi di Lione Decimo: ciò, che viene anche confermato dal Te-

(*m*) *Chronolog. Seraph. Ordin. pag.* 139. *colun.* 1., *Vvading. ad annum* 1475. *num.* 13.

(*n*) *Apud Vvading. ad annum* 1493. *num.* 11.

Testimonio di Frà Lodovico della Torre, che era Vicario Generale della Famiglia Cismontana nel 1500.

27 Ma poiche Filalete, per provare questa pretesa separazione degli Osservanti dal Corpo dell' Ordine, e dalla ubbidienza del Capo, adduce le testimonianze di alcuni Osservanti non solo posteriori à que' tempi, ma che in oltre niente affermano in questo proposito, voglio io addurgli il testimonio di un Osservante di que' tempi, e che meglio di qualunque altro era informato di questo affare, siccome quello, che governò la Famiglia da Vicario Generale poco prima del Pontificato di Lione Decimo, ed è questi il nominato Lodovico della Torre, il quale nella detta Apologia, che scrisse in difesa dell' Osservanza, dimostra in più luoghi, che ella per la Bolla di Eugenio non era separata ne dal Corpo dell' Ordine, ne dalla ubbidienza del Capo. Io citerò solamente alcuni pochi passi. *Intiero è l'Ordine*, dic' egli in un luogo, *intiera la Religione*, *benchè* *non*

(o) *Integer est Ordo, integra Religio, licèt non integra Observantia ejusdem Ordinis. Unus est Generalis Minister Caput etiam Observantium*. = Apolog. Ludovici a Tur-

non sia intiera l'Osservanza del medesimo Ordine. *Uno è il Ministro Generale Capo ancora degli Osservanti*; (o) e in un altro. *Dico che Eugenio provide in tal guisa, che gli Osservanti da Conventuali andassero esenti, che nulladimeno l'Ordine rimanesse intiero; imperocche, come io dirò appresso, è bensì diviso il modo di vivere tra gli Osservanti, e i Conventuali; ma non è contuttociò divisa la Religione, e perciò lasciò in quella un solo General Ministro, che sia Superiore degli uni, e degli altri, al quale riservò la conferma del Vicario Generale, una tal qual visita, e simili; come apparisce nella Bolla; e questo acciocche in noi sempre appaja l'unità dell'Ordine, e della Religione, cui non ripugna la diversità della Vita*. (p) Era Fra Lodovico della Torre Vi-

a Turre *part*. 2. apud Firmamentum seu Speculum Minor. *part*.3. *pag*.241 *col*.1. *a ter. edit. Venet*. 1513.

(*p*) *Interim dico, quod Eugenius ita providit Observantibus eximi a Conventualibus, quod tamen Ordo integer remaneret; quia, ut infra dicam, modus vivendi inter Observantes, & Conventuales benè est scissus, non tamen est Religio divisa, & propterea reliquit in ea unum*

Vicario Ganerale, quando scrisse questa Apologia: onde ella fù scritta intorno all' anno 1500.; e merita poi tanto maggior fede la dilui testimonianza, quanto che ei narra cose, per così dire di fatto proprio, e in difesa di se, e de suoi Frati in faccia del Pubblico, cui averebbe dovuto render conto d'ogni menoma falsità, con discapito della propria riputazione. Quindi a confronto di questo Scrittore, poco o nulla vagliono, Jacopo d'Alcalà, ed Emanuel Rodrigo; il secondo de' quali scrisse molto tempo dopo Lione Decimo, e le opere del primo non si sà quando fossero da lui scritte. In oltre il passo del Rodrigo addotto da Filalete, non si trova nel luogo da lui citato, cioè, nel Tom. 1. quæst. 1. art. 2.; mà nel Tom. 1. quæst. 4. art. 2. ma forse sarà error di stampa,

unum tantùm Generalem Ministrum, qui sit Superior utrorumque, cui & confirmationem Vicarii Generalis, Visitationem aliqualem, & hujusmodi, prout in Bulla, reservavit. Et hoc, ut semper in nobis appareat unitas Ordinis vel Religionis. = Apolog. *cit. artic.* 1 *concluf.* 2. apud Firmamentum, seu Speculum *cit. part.* 3.

pa: veggiamo per tanto, che cosa dice il Rodrigo a prò di Filalete: dice, mi vaglio della traduzione di Filalete stesso, *che Eugenio Quarto, con Apostolico Diploma determinò, che i Frati dell'Osservanza elegger potessero il Vicario Generale, ne comizii Generali, e i Vicarj Provinciali, ne Capitoli Provinciali*, Fin qui dice il vero, ma niente a proposito. Soggiunge, che tali Vicarj *in niente fossero sottoposti a Ministri Conventuali*, e qui ancora dice benissimo, imperocche il Ministro Generale, cui eran sottoposti i Vicarj e i Frati della Famiglia non era, ne Osservante, ne Conventuale, ma Superiore agli Osservanti, e a' Conventuali in quella guisa, che oggi il Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori, o si elegga dal numero degli Osservanti, o dal numero de' Reformati, o da quello de' Recoletti, e degli Scalzi, mentre di tutti questi può esser eletto, non è, ne Osservante, ne Riformato, ne Ricoletto, ma Superiore di tutti questi Istituti. Ne i Vicarj della Famiglia eran solamente dipendenti *dal Ministro Generale in quanto alla conferma del Vicariato*, come pare, che voglia dire il Rodrigo, e direbbe male, ma ancora quanto alla Visita, e ad altri atti concedutili dalla Bolla Eugeniana, come io ho dimostrato di sopra. Ma, che che sia di ciò,

diss

dissi altre fiate, che il Rodrigo è un eccellente Cánonista secondo l'uso di quell' età, in cui scrisse; mà se s'intenda d'Istoria Dio lo sà. E in questo stesso luogo commette due notabili errori, primieramente in dicendo, come traduce Filalete; *Che fù decretato nel Concilio di Costanza, che degli stessi Minori Reformati, i quali Frati della Famiglia si chiamavano, si eleggessero i Vicarj Provinciali*. Il Decreto di Gostanza, come sopra hò dimostrato, niente apparteneva a i Frati della Famiglia; ma fù fatto solamente per tre Provincie di Francia, come apparisce dal Decreto stesso, che comincia = *Supplicationibus Personarum*. = Soggiunge poi dopo le parole da Filalete allegate, *che in virtù della Bolla Eugeniana San Bernardino fù il primo Vicario Generale, che ebbe l'Osservanza* (q) *Regolare*. San Bernardino da Siena morì nell' anno 1444. a 20. di Maggio, (r) e la Bolla Eugeniana fù data nel 1445. agli 11. di Gennajo, (s) e fù

K pub-

(q) *Quare Virtute Eugenianæ B. Bernardinus fuit primus Vicarius Generalis, quem Regularis Observantia habuit*. = *Roderic. tom.1. quæst.4. art.2.*

(r) *Vading. ad annum* 1444. *num.* 10.

(s) *Apud Vading. ad annum* 1446. *num.* 1.

pubblicata, ed eseguita la prima volta nel 1446. come si è veduto. Or fate pur conto, che sieno di questa tempra tutti gli Storici, che sono allegati da' Vostri. E se mi dite, che il Rodrigo è Osservante, vi rispondo, che io non presto fede ne à Osservanti, nè à Conventuali, quando trovo esser falso ciò, che essi dicono. Intorno poi al Padre Jacopo d'Alcalà nella sposizione della Bolla Eugeniana, io non avendo Copia di questa Opera, non hò potuto confrontare il passo, che di questo Scrittore adduce Filalete. Ma tuttavia le di lui parole non provan punto la separazione della Famiglia dal Corpo dell' Ordine, e dalla ubbidienza, e soggezione del Capo: imperocchè dicendo; *Che per nessuna cosa si dee ricorrere al Generale dell' Ordine, ma che tutti i Frati della Famiglia possano, e debbano aver ricorso al loro Vicario Generale*; ciò non si debbe intendere di qualunque ricorso, ma solamente dell' immediato, ovvero in prima istanza; imperocchè, avendo i Vicarj Generali tutta quella podestà sopra la Famiglia, che aveano i Generali in tutto l'Ordine, si sarebbe pervertito ogni ordine di retto giudizio, se i Frati della Famiglia abbandonato il loro Superiore Ordinario, e immediato fossero ricorsi per saltum al Ministro dell' Ordine. E questa è

legge

legge ordinaria del Ricorso prescritta non pure da Sagri Canoni, e dal Concilio Trentino a tutte le persone Ecclesiastiche, mà ancora dagli Statuti di qualunque ben ordinato Istituto degli Uomini Regolari, che i ricorsi si faccino ordinatamente portando le prime istanze a i Superiori inferiori, e immediati, e poi di mano in mano a' maggiori fino al Capo di tutti. Del rimanente, se al Ministro Generale dalla Bolla Eugeniana era serbata la podestà di visitare personalmente, correggere, e punire il Vicario Generale, i Provinciali, e i Frati della Famiglia, per indispensabile necessità gli era ancora riservata la podestà di ricever le istanze de'medesimi Frati, essendo questo atto necessariamente connesso col primo, come ogn'un sà.

28 Mi resta ora da rispondere alla Bolla, come dice Filalete, di Pio Secondo, che comincia = *Felicis recordationis* = scritta al Rè di Francia, dove quel Pontefice, come Filalete li fà dire, afferma, *che à quel tempo il Vicario Generale era rispetto agli Osservanti vero Generale, solche gli mancava il nome di Ministro*. Ma in questa non Bolla, ma lettera in forma di Breve Pio Secondo non dice tal cosa, ne parla del Vicario Generale rispetto al Ministro dell'Ordine, ma

de' Vicarj Provinciali, rispetto a' Ministri delle Provincie. Per intelligenza di che dovete sapere, che gli Emuli della Famiglia, siccome facevano in ogni luogo, così portarono al Re di Francia le loro querele contro di essa, accagionandole, che nell'ubbidire a i Vicarj era uscita fuor della Regola di San Francesco, la qual comanda di ubbidire a' Ministri: ne scrisse il Re di Francia al Papa per sapere la verità, è Pio gli rispose con questa lettera, così dicendo: *Eugenio Papa Quarto, e altri susseguenti Pontefici di felice ricordanza non senza grande e ragionevol cagione concedettero a i Frati dell' Ordine de' Minori, che vivono sotto la Regolare Osservanza, che potessero eleggere i loro Superiori, e Prelati, chiamati con altro nome da quello*

(t) *Fælicis recordationis Eugenius Papa IV., & alii subsequentes Romani Pontifices non sine magna causa, & rationabili Fratribus Ordinis Minorum, qui sub Regulari Observantia degunt, ut Superiores, & Prælatos suos alio nomine, quàm in eorum Regula expressum sit, nuncupatos eligere possent, concesserunt, qui Prælati, quamvis non Ministri, sed Vicarii nuncupantur, in*

quello espresso nella Regola: *I quali Prelati quantunque non si chiamin Ministri, ma Vicarj, nel nome solamente, non nella sostanza differiscono da' Ministri; ne sarebbe stata cosa ragionevole, che appellandosi Ministri i Prelati de' Frati Conventuali, due Prelati nella medesima Provincia si dicesser Ministri, uno de' Conventuali, l'altro degli Osservanti, ma fù più convenevole, che si chiamassero con diversi nomi*; Indi esorta quel Principe a non dar fede alla voce degli Emuli, che spargevano il contrario, mentre i Frati Osservanti vivendo sotto i Vicarj viveano secondo la Regola. (t) Dove sono quelle parole addotte da Filalete, *che il Vicario Generale*

 rispet-

in nomine tantùm, non autem re differunt a Ministris, neque fuisset par, cum & Prælati Fratrum Conventualium appellentur Ministri, duos in eadem Provincia Prælatos, alterum, videlicèt, Conventualium, alterum de Observantia Fratrum Ministros nuncupari; sed æquius fuit eos diversis nominibus appellari. = Litteræ Pii II. ad Christianissimum Regem = *Apud Vvadingum ad annum* 1464. *a num.* 19.

rispetto agli Osservanti vero Generale &c. ? Non vi diss'io, che questo Scrittore procede sempre con mala fede nelle cose, che allega? Ma poiche egli mi cita Brevi per Bolle, e sogni per verità, io vò rendergli Bolle per Brevi, e verità per sogni. Oda per tanto la Bolla del medesimo Pio Secondo data l'istess'anno 1464. a' 12. di Gennajo indirizzata al Vicario Generale, e a tutti i Frati dell'Osservanza, la qual comincia = *Circa Regularis Observantiæ*, = e veda la dichiarazione, che fà quel Pontefice contro le imposture sopra la detta pretesa trasgressione della Regola, con queste parole: *Con autorità Apostolica, e di certa nostra scienza interpetriamo, e dichiariamo, che avendo voluto, e decretato per certi pii, e santi rispetti la predetta Sede Apostolica, che sieno alla sopraddetta vostra Famiglia dell' Osservanza*, DOPO IL GENERAL MINISTRO DI TUTTO L'ORDINE, *i Vicarii Generali, e Provinciali in luogo de' Ministri, gli stessi Vicarii, che presiedono a voi, e a cui voi per debito della vostra professione ubbidite, e sono veri, e indubitati Ministri vostri, e tali, quali il Beato Francesco, componendo l'istessa Regola intendeva fossero per essere, e saranno in perpetuo, fino a tanto, che la Sede Apostolica, nel cui arbitrio consiste, stabilirà allora ordina-*

re

re altra cosa, per altro rispetto, differenziandovi da i sopranominati solamente di nome. E questo in vigore della innanzi detta determinazione Apostolica &c. Indi passa a dichiarare, che i Frati della Famiglia pienamente, e interamente soddisfacevano a quel precetto della Regola, *comando fermamente a tutti i Frati, che ubbidiscano a' loro Ministri.* (u) Due cose degne di considerazione, e che finiscono di distruggere le false immaginazioni di Filalete, voi potete ricavare da questa Bolla. La prima è, che quì vien considerato il Ministro Generale, come Capo della Famiglia, e primo nella di lei Gerarchia; imperocchè, asserendo il Pontefice, la

(*u*) *Auctoritate Apostolica, & ex certa nostra scientia interpretamur, & declaramus, quod cum Sedes præfata vestræ Familiæ de Observantia POST GENERALEM TOTIUS ORDINIS MINISTRUM Generales, & Provinciales Vicarios Ministrorum loco certis piis, & Sanctis respectibus esse voluerit, & decreverit, Vicarii ipsi, qui vobis præsunt, & quibus vos ex debito professionis Vestræ obeditis, veri, & indubitati vestri Ministri, & tales, quales Beatus Franciscus Regulam*

Sede Apostolica aver dati alla Famiglia degli Osservanti dopo il Ministro Generale di tutto l'Ordine, i Vicarj Generali, e Provinciali, senza dubbio dice, che il Ministro Generale era il Capo di tutti nel governo della stessaFamiglia; siccome se io dicessi, per modo di esempio, che Cristo Signor nostro dopo il Romano Pontefice hà dati alla Chiesa i Vescovi delle Maggiori, e delle Minori Sedi accioche la governassero, direi senza fallo, che il Romano Pontefice è il Supremo Capo della Chiesa, e il primo nell' Ordine della sua gerarchia. La seconda è, che i Vicarj della Famiglia erano in sostanza veri Ministri secondo l'intenzione di San Francesco, è il prescritto della sua Regola.

E l'istesso

Regulam ipsam condens fore intendebat, sunt & perpetuo erunt, quoad usque Apostolica Sedes, in cujus arbitrio consistit, aliud alio tunc respectu ordinare statuerit, differentes a prædictis solo nomine, & id ex præmissa determinatione Apostolica &c. = Bulla Pii II. = *Circa Regularis* = *Apud Vading. ad annum* 1464. *num.* 18. Firmamenta Trium Ordinum 2. *part. Tractat.* 1. *fol.* 46. *col.* 1.

E l'istesso confermò ancora con amplissima Bolla Alessandro Sesto, la qual comincia = *Sanctam Regularem Vitam* = data nell' anno 1493. il primo di Aprile, dove con gravissime pene, e censure proibisce i nomi ignominiosi, che gli Emuli della Famiglia davano a i Frati di lei, chiamandoli Frati della Bolla, Bizochi, e simili: (x) Dalla qual cosa conoscerete, esser falso, e calunnioso, ciò, che Filalete dice, cioè, *che gli Osservanti escirono di Casa de' loro Fratelli Primogeniti*; che anzi gli Osservanti conservarono la Casa fabbricata da San Francesco, la quale questi buoni Fratelli con ogni studio proccuravano di distruggere. Ne io parlo così a capriccio, e per bocca mia, mà per bocca di un gran Pontefice, qual fù Lione Decimo nella sua Bolla di unione = *Ite, & vos in Vineam meam* = Dove assomigliando la *Religion di San Francesco* a quella Vigna del Evangelio, dà molto bene a conoscere, quali sieno stati i Vigniajuoli fedeli, che la conservarono, e ripararono, e quali gli infedeli, che cercarono devastarla. Ma di questo ne parlerò a suo luogo, e farò vedere al vostro Adiaforo, chi è escito di Casa, e chi nò.

Ma

(*x*) *Apud Vvadingum ad annum* 1493. *num.* 12.

29 Ma tornando al nostro discorso, dissipate queste nebbie del vostro Adiaforo, resta chiara nel suo lume la verità, la quale ci fà conoscere, che la Famiglia nata, non in quanto all'Istituto, mà in quanto al Nome dalla Comunità Osservante secondo la forma delle sue leggi, non dispensata in comune, non fù mai separata dall'unità dell'Ordine, non mai divisa dal Capo, che ebbe sempre il diritto attivo, e passivo al Generalato, ancorche rinunciasse l'atto per non mescolarsi co' Conventuali. Da tutte le quali cose ne siegue per necessaria conseguenza, che in Christofano Numaj, il quale fù Generale di tutto l'Ordine sotto la Bolla di unione di Lione Decimo, non cominciò il Generalato nella Famiglia, mà continuò il Capo, e la successione di San Francesco. Dopo che colui ebbe posto fine al suo lunghissimo, e molestissimo ragionare, osservando io, che i Compagni li faceano gran plauso co' cenni, e non avendo tempo da rispondere ad una tela ordita di tante imposture, con volto brusco rivolto al vostro Oppositore; Questo vuol dir, gli risposi, l'avervi dato campo di menare il Can per l'aja a vostro modo, mentre poi non la finite più, se non quando è giunta l'ora, che io me ne torni a casa, per fare apparire, che

avete ottenuta la vittoria con esser stato l'ultimo a ragionare. Ma allo stringer de' Sacchi ce' ne avvederemo. Frattanto v'invito per un altro giorno ad udir la risposta de' vostri sofismi. Così detto mi licenziai dal Congresso, e andato a Casa mi posi a scrivere tutto il ragionamento così, come era accaduto. Voglio però scoprirvi un segreto, che fin ad ora per degni rispetti hò taciuto; questo è, che il vostro Oppositore scrivendo tutto quello, che dice, per prepararsi alla contesa, un suo confidente mi fà copia, forse consentendol lui, de' suoi scritti; altramente sarebbe impossibile, che io vi potessi narrare a puntino tutti i passi, che allega. Questo dico, accioche voi non vi maravigliate, che io metta in carta tante cose. Tenete però in voi il segreto, e conservatevi sano di Corpo, come siete di Mente.

LET-



LETTERA NONA



Amico Cariſſimo.

1 SE mai novella alcuna, che di voſtro piacere e guſto ſia, io vi ho recata, penſo certamente, che tale debba eſſer quella, che farete per ricevere da queſta mia lettera; mentre udirete coſa, da cui, oltre il gran vantaggio, che è per ritornare alla voſtra Cauſa, rimarranno fuor di modo ſcornati i voſtri Avverſarii. Sappiate adunque, che io avendo ſperimentato, che il voſtro Oppoſitore, avvegnache neſſuna coſa dica contro il voſtro Libro, che ſia di momento, nulladimeno colla ſua loquacità, e colla copia delle allegazioni và ſempre più acquiſtando credito, e ſeguaci alla ſua falſa opinio-

opinione, ho penſato di mettere ancor' io per queſta ſtrada in riputazione la voſtra ſentenza, con amplificare le voſtre ragioni a forza di abbondanti citazioni, qualunque eſſe ſi foſſero. Perciò, avendo penetrato, che da alcuni de'voſtri ſi preparano groſſi volumi in difeſa del voſtro Libro, fatta pratica ſegreta con un di eſſi, ricordandoſi il mio impegno, caldamente il pregai ad ajutarmi con qualche nuova dottrina, o pellegrina erudizione sù queſta materia. Ed egli corteſemente mi preſtò alcuni ſcritti, con un patto, che doveſſi reſtituirglili toſto, che io gli aveſſi o letti, o copiati, i quali io come prezioſa coſa, con grande allegrezza portai meco, e a vero dire, gran profitto da eſſi ho fatto; imperocchè pieni ſono di ſtupendi, e rari argumenti, in prova de' voſtri PROTOCOLLI del titolo della Bolla di Clemente IV, e di altre ſi fatte coſe, che dal voſtroOppoſitore ſono ſtate preſe in deriſo. Ma mentre io ſtava con ogni ſtudio attento alla copia fui avviſato, che il voſtro Contradditore mi attendeva al conſueto ragionamento, onde io per non dare alcun ſoſpetto di me riſolvei di andare; e nello ſteſſo tempo mi ſovvenne un buon ripiego per tenere a bada i voſtri Avverſarii, e farmi poi beffe di loro; e queſto fu l'infingermi quaſi

per-

persuaso dalle ragioni del vostroOppositore, e già vicino a cangiar sentimento. Così adunque ravvolgendo nella mente questo profittevole inganno, mi condussi dove colui colla solita compagnia mi aspettava. Al mio arrivo si diè fine ad ogni altro discorso, e subbito il vostro Contradittore mi confortò a rispondere, siccome io avea promesso, alle cose da lui addotte nel passato ragionamento. Ma io facendo sembiante di esser diverso da quel di prima, gli dissi, che ei tirasse pure innanzi il suo discorso, mentre io era disposto a cedergli il campo ogni qualunque volta, ei mi avesse dimostrata la verità, che solamente cercava, e che molto di buona voglia averei abbracciata, e che però attendesse pure a quest'impresa, che io non averei fatto che udirla, e se alcuna difficoltà mi si fosse presentata, ne averei cercata a lui la dichiarazione. A cotai detti stupiron tutti coloro, e credendo, che io tal fossi nell'animo, quale appariva nelle parole, incredibile allegrezza concepirono, quasi me acquistato avvessero ottenuta compiuta vittoria. Onde il vostro Oppugnatore rassettatosi nel sembiante, poichè avea libero il campo di scorrere, e di discorrere quanto volea, in tal guisa à favellare intraprese.

Nel

2 Nel passato ragionamento lungamente parlai degli Osservanti della Famiglia, che viveano sotto i Vicarj: Mi convien ora tener discorso degli altri Osservanti, che viveano sotto i Ministri, i quali Osservanti della Regolare Ubbidienza, ovvero Conventuali riformati si diceano. E benche di questi altre fiate io ven' abbia dato qualche tocco, tuttavia per maggior intelligenza delle Bolle di Lione, fa duopo spiegar quì con più distinzione il loro stato, e così d'appresso il loro numero ne' tempi del medesimo Pontefice. Per ciò fare mi varrò del testimonio di uno Scrittore di questi Osservanti, e Conventuali Riformati, il quale è il celebre Autore delle Firmamenta de' trè Ordini, o sia Frà Bonifacio di Ceva Ministro della Provincia di Francia. Il certo è, che questo Scrittore finì di scrivere nel 1511. terminando la sua Cronologia de' Ministri Generali in Frà Filippo di Bagnacavallo, il quale appunto nel 1511. finì di vivere. Questo Scrittore adunque parlando di que' Frati Zelanti, che non vollero abbracciare il Decreto del Concilio di Gostanza, cioè di vivere sotto la soggezion de' Vicarj, ma perseverarono sotto l'ubbidienza de' Ministri; *siccome*, dice, *molti Frati di questa Osservanza*,

za allora fecero, i quali ora quasi da pertutto moltiplicati, accrescendo ogni dì più il loro numero de i Conventi, e de' Conventuali ottimamente riformati, e avendo già più Ministri de' suoi sopra di quelli ancora, che si debbon riformare, a poco à poco, e pacificamente riformano l'Ordine in diverse Provincie del Mondo, come è palese, (a) e l'istesso dice ancora poco avanti (b) di quegli Osservanti, che non vol-

(*a*) *Prout multi Fratres Observantiæ hujusmodi ex tunc fecerunt, qui nunc quasi ubique multiplicati, & ex optimè reformatis conventibus, & Conventualibus numerum suum in dies augentes, & jam plures Ministros ex suis etiam super Reformandos habentes: paulatinè, & pacificè Ordinem reformant in diversis Orbis partibus, ut patet.* = Firmamenta Trium Ordin. *par.1. fol. 35. col.2. a tergo.*

(*b*) *Protegente Domino, & Beatissimo Patre Nostro Francisco, sub regulari obedientia, & cura Ministrorum, & Custodum juxta Regulæ formam in vera, ac stricta sui status Observantia usque in præsens perseveraverunt, & in diversis Provinciis multiplicati sunt, alios Conventuales*

vollero abbracciare la Bolla di Eugenio. In somiglianti termini parla ancora l'Autore delle *Aggiunte singolari risponsive* al Trattato del Difensorio, nelle quali parlando di questi Osservanti soggetti à Ministri, i quali, ci dice, aver seguito l'esempio di San Bernardin da Siena, che non mai separossi dalla ubbidienza de' Ministri, così fauella. *Il cui esempio i sopraddetti nostri Padri, e i loro seguaci in diverse Provincie del Mondo ⸗ fin quì tennero fermamente, e tengono nelle Provincie di Sassonia, di Ungaria, di San Bonaventura, di Francia, di Turognia, di Colonia, di Aquitania, e di San Lodovico, i quali già a poco a*

tuales paulatinè, & pacificè ad veram sui status Observantiam modis congruis secum reducentes, & reformantes. ibi *fol.34. col.2. in fin.*

(c) *Cujus ritum, & exemplum supradicti Patres Nostri, & sui sequaces in diversis Orbis Provinciis ⸗ hucusque tenuerunt firmiter, & tenent in Provinciis Saxoniæ, Hungariæ, Sancti Bonaventuræ, Franciæ, Turoniæ, Aquitaniæ, & Sancti Ludovici, ⸗ & qui jam paulatinè multiplicando plures Ministros de suis tam super suos, quàm*

poco moltiplicandosi meritorono avere più Ministri de i loro nelle dette Provincie tanto sopra i suoi, quanto sopra gli altri Conventuali, non ancora Riformati, e senza indebito mescolamento de i loro Osservanti, e Riformati, con grazia ancora degli stessi Conventuali, a poco a poco, e pacificamente riformano al vero i loro Conventi, e degli stessi Padri Conventuali spontaneamente riformati, e che ardentemente, e fervorosamente cercano la vera riforma, e giusta lor possa l'inducono, accrescono ogni giorno il loro numero &c. (c) Il medesimo Autore rispondendo alle ragioni de' Frati della

super reliquos Conventuales non Reformatos in dictis Provinciis habere meruerunt, qui sine suorum Observantium, ac Reformatorum indebita mixtione, etiam cum gratia ipsorum Conventualium, Conventus eorum pacificè, & paulatinè ad verum reformant, & ex eisdem Patribus Conventualibus spontè ad verum Reformatis, & veram reformationem ardentiùs, & ferventiùs quærentibus, & pro posse inducentibus numerum suum quotidie augent. = Firmamenta Trium Ordin. *part. 4. fol. 167. col. 2. a ter.*

della Famiglia, colle quali dimostravano di essersi legittimamente esentati dalla ubbidienza immediata de' Ministri, e massime a cagione delle molestie, e degli impedimenti, che averebbono riceuti rimanendo, uniti con i Conventuali, dice: *con isperienza certa, e notoria, e provata l'istessa cosa della insufficienza, e nullità della cagione di queste molestie, e impedimenti si dimostra in oltre per questo; che, non ostante tal cagione, l'istessa Regola con questo modo sotto la Regolare Ubbidienza, e cura de' Ministri dal principio dell' Ordine fino al presente in diverse parti del Mondo, ancora nelle medesime parti, e luoghi, e sotto gli stessi Ministri dove, e da i quali gli stessi Frati della* Fa-

(d) *Insuper idem de insufficientia, & nullitate causæ molestationis, & impedimenti hujusmodi experientiâ notoria, certa, & probata ostenditur per hoc, quòd, ea non obstante, Regula ipsa isto modo sub Regulari Obedientia, & cura Ministrorum a principio Ordinis usque in præsens in diversis Mundi partibus, etiam in eisdem partibus, & locis, & sub eisdem Ministris ubi, & a quibus ipsi de Familia eximuntur,* com-

Famiglia sono esenti, comodamente, e pacificamente fù sempre osservata, e fino al presente si osserva strettamente, e secondo la verità senza tali esenzioni, (d) e indi a poco soggiunge, che questi Osservanti moltiplicati *già ora superano in molte Provincie i Conventuali; a i quali soleano esser soggetti, e gli reggono nell'Officio del Ministeriato, e del Custodiato, e a poco a poco senza proprio detrimento, e con grazia della più sana parte della Comunità degli stessi Conventuali li riformano secondo il vero, e pacificamente*. (e) Ecco adunque, che questi Osservanti viventi sotto i Mini-

commodè, & pacificè observata semper fuit, & usque in præsens observatur sine exemptionibus hujusmodi etiam strictè, & ad verum. ibi = *fol*. 177. *col*. 2.

(e) *Jam nunc Conventuales, quibus solebant subiici, in diversis Provinciis superant, & regunt, & in Officiis Ministeriatus, & Custodiatus paulatinè, & sine sui detrimento, & cum gratia sanioris partis ipsorum Conventualium ad verum, & pacificè reformant*. Ibi.

Miniſtri , e nella Comunità de' Conventuali non nacquero nuovamente nell' Ordine , ma dal principio del medeſimo ſi conſervarono ſempre , ed erano da pertutto moltiplicati al tempo, che ſcriſſe queſt' Autore, cioè poco prima di Lione Decimo. Che però avendo queſti ſeco la Succeſſione diretta, e il diritto attivo, e paſſivo al Generalato, come quelli, che componevano la parte più ſana della Comunità degli ſteſſi Conventuali indiviſa: eſſendo poi ſtati uniti da Lione Decimo nel Corpo dell' Oſſervanza preſente, hanno in eſſo portata la diretta ſucceſſione da San Franceſco. E da ciò ſiegue,che la Comunità preſente degli Oſſervanti, quando non per altro, almeno per quella parte più ſana dell' antica Comunità, che in lei reſtò incorporata, abbia ſempre avuta la diretta Succeſſione, che è quello che io mi propoſi di provarvi, in primo luogo, e che di quì a poco, più chiaramente vi dimoſtrerò.

3 Tornando ora a queſti Oſſervanti, eſſi erano egualmente contrarii, come altrove ſi è detto, a i Frati della Famiglia, che a i Frati Conventuali, che viveano colle diſpenſe. La principal cagione, per cui ſi muovevano a contraddire a i Frati della

Famiglia si era, perche pensavano, che la loro separazione da' Conventuali fosse di grave impedimento alla costoro riforma; imperocche separati quelli, e vivendo sotto i proprj Vicarj, non potea comodamente, e utilmente provvedersi l'Ordine di sufficienti Ministri, che potessero riformare, e ridurre alla vera Osservanza, i Conventuali, che viveano secondo le dispense, mentre per tale separazione i Frati della Famiglia non concorrevano all'elezione de' Ministri delle Provincie, ne essi erano eletti al Ministeriato. Questa ragione si vede portata con tutto il vigore dall'Autore delle seconde aggiunte singolari al Trattato del Difensorio, e con molta forza inculcate. (f) E per questa stessa cagione alcuni Ministri Generali Zelanti della Regola, e della Riforma

(*f*) *Occasione hujusmodi divisionis, & exemptionis non possunt commodè, & utiliter ubique haberi sufficientes ad hoc Prælati, sive Ministri, ipsis non eligentibus, nec eligi valentibus, quorum Ministrorum opera reformatio vera induci, & manuteneri habeat.*

Apud Firmamenta Trium Ordinum *par.*4. *fol.*177. *col.* 1. & 2. *a tergo*.

forma de' Conventuali procuravano con ogni studio di condurre all'ubbidienza de' Ministri, i Frati della Famiglia, e unirli nella comunità de' Conventuali, con dare a quelli sopra di questi il Ministero delle Provincie, sperando con questo mezzo riformar tutto l'Ordine; come tra gl'altri si legge aver fatto per questo fine il Generale Frat' Egidio Delfini, (g) il quale governò l'Ordine dal 1500. fino al 1505.

(g) *Ad partes Hispaniæ profectus est* [Ægidius Delphini] *ibique gratanter a Catholico Rege, & Regina devotissimè est susceptus, quorum assistentia prò posse reformans, & veram Ordinis unionem, & Fratrum de Familiam reductionem ad obedientiam Regularem desiderans, ut non solùm eorum saluti, & utilitati provideret, sed ETIAM EORUM AUXILIO cum cæteris utilius, & commodiùs Ordinem ipsum ad verum reformare posset, plures tandem Provincias ipsorum de Familia Deum timentium ad veram obedientiam, & unionem ibi retraxit, & quatuor Ministros ex eisdem Patribus de Familia in diversis Provinciis ibidem constituit:*

4 Per queste ragioni adunque essendo molto odiosa agli Osservanti sotto i Ministri la separazione de' Frati della Famiglia dalla Comunità de' Conventuali, si lasciavano traportare dal loro Zelo agli eccessi, impugnandola come contraria alla Regola, e al pubblico bene dell'Ordine. Dall' altro canto gli Osservanti della Famiglia aveano le loro ragioni per non unirsi con esso i Conventuali, particolarmente nelle parti di quà da Monti, dove essi erano potenti, e molte ricchezze, Possessioni, e proprietà aveano, onde più tosto, che sperare da quest'unione la riforma di tutto l'Ordine, ragionevolmente temeano il rilassamento, e distruggimento della propria Osservanza. Del rimanente, siccome si erano ritirati da i Conventuali, e da' loro Ministri per osservare la Regola, la qual comanda, che non debbasi ubbidire a' detti Ministri in quelle cose, che sono alla stessa Regola, e all' anima contrarie, così si mostrarono sem-

COMMITTENS EISDEM REFORMATIONEM, ET REGIMEN OMNIUM CONVENTUALIUM *in partibus illis* . = Firmamenta Triũ Ordin. *par.*1. *fol.*38. *col.* 1. *a tergo*.

sempre pronti ad unirsi con quelli, ove tale unione si facesse senza pericolo delle loro coscienze. Onde è, che Frà Ludovico della Torre, che fù Vicario Generale della Famiglia dal 1498. fino al 1500. nella sua Apologia dice. *E parlando di me misero, e indegno membro in questa Osservanza, qui in Roma promisi al medesimo General Ministro, che io voleva dare al fuoco le Bolle Eugeniane, se a somiglianza di questa Osservanza volesse riformare i Conventi, cominciando ad alienare le Possessioni, e le proprietà, le quali cose, ove non si facciano, ogni altra riforma sarebbe come inutile, e vana, e questa istessa cosa spesse volte dissi al Santissimo Nostro Signore, e a molti Signori Cardinali.* (h) E in questo anco-

(*h*) *Et loquendo de misero, & indigno membro hujus Observantiæ, hic in Urbe promisi eodem Generali Ministro coràm Socio meo quod volebam ponere ad ignẽ Eugenianas Bullas, si ad instar hujus Observantiæ vellet reformare Conventus, incipiendo alienare possessiones, & proprietates &c. quæ, nisi fiant, omnis alia reformatio quasi esset frustranea = Idem dixi sæpe SS̃mo Domino Nostro, & multis RR. DD. Cardinalibus.* =
Apo-

ancora apparisce, che la separazione della Famiglia non fece in lei stabil forma di nuovo Istituto, ma fù rimedio provisionale per assicurar le coscienze de Frati, finche apparisse la Riforma di tutto l'Ordine. Onde in questa separazione non perdette mai il giure al Ministero delle Provincie, e dell'Ordine, e perciò quando nelle parti di la da' Monti i Frati della Famiglia si univano co i Conventuali, non diveniano a loro sogetti, che anzi promossi, come si e detto, al governo delle Provincie in qualità di Ministri reggevano gli stessi Conventuali, e li riformavano, ripigliando sopra di loro quel diritto, che ad essi, come primogeniti apparteneva sopra gli altri Fratelli, che erano deviati dalla Casa del loro Padre.

5 Ma se gli Osservanti, che viveano sotto i Ministri nella Comunità de' Conventuali condotti da Zelo non in tutto considerato, contraddivano agli Osservanti della Famiglia, molto più poi erano contrarj agli altri Conventuali, che essi dicevano *disformati*, riputando illecito l'uso, che questi facevano delle

Apolog. Frat. Ludovici a Turre, in Speculo seu Firmamen. Trium Ord. 2. *part. fol.* 240.

delle Dispense, le quali stimavano nullamente, e surrettiziamente da loro impetrate contro la forma della Regola, e la solenne promessa fatta a Dio nella loro professione. Vedasi sopra di ciò *il famoso Trattato delle Dispense*, scritto da Frà Giovanni Perrini Dottor di Parigi Osservante sotto i Ministri. Io sarò contento di citarne solamente alcun passo. Dopo aver detto nel primo Corollario, *che non è lecito vivere a Frati, delle rendite possedute da i Conventi, ed aver dimostrato, che il Frate Minore vivendo delle rendite, o possessioni appropriate al Convento vive di furto, o di rapina, perche tali rendite sono rapina;* (i) Nel quarto Corollario così dice: *I Frati ancora, che sono, e vivono, sotto la Regolare Osservanza, ancorche vivano sotto la medesima ubbidienza del Ministro*

(*i*) *Primum Corollarium quod de redditibus possessis a Conventibus Fratribus vivere non liceat* = *Ita Frater Minor vivens de redditibus, aut possessionibus Conventus, & Conventui appropriatis vivit de furto, aut de rapina, quia tales redditus rapina sunt.* = Firmamenta Trium Ordinum *part. 4. fol. 123. col. 2. a tergo.*

ſtro Provinciale, non poſſono paſſare per cagione di rilaſſatezza con manifeſto pericolo della traſgreſſion della Regola, a i Conventuali non ſufficientemente Riformati, e a i loro luoghi, ſe non con evidente pericolo della loro ſalute, benche i detti Conventuali ſpaccino, che eſſi hanno Bolla di diſpenſagione della pecunia, e delle annue rendite. (l) Indi paſſa poi a impugnare le preteſe diſpenſe, come invalide, e ſurrettizie. E avvertite, che queſto Autore ſcriſſe poco prima di Lione Decimo. Nei medeſimi termini parla ancora lo Scrittor della aggiunta difenſiva di queſto trattato, dove ragionando delle proviſioni

(l) *Fratres etiam ſub Regulari Obſervantia degentes & viventes, licèt, vivant ſub eadem obedientia Miniſtri Provincialis; non poſſunt ad Fratres Conventuales non ſufficienter Reformatos, & ad eorum loca cauſa relaxationis, vel cum manifeſto periculo tranſgreſſionis Regulæ tranſire, niſi cum evidenti periculo ſuæ ſalutis; quamvis dicti Conventuales jactitent ſe habere Ballam Diſpenſationis pecuniarum, & reddituum annualium*, ibi = *fol. 124. col. 2. a tergo.*

ſioni fatte dalla Sede Apoſtolica particolarmente intorno a' Sindici, acciochè i Frati Minori con più purità poteſſero la Regola oſſervare, ſoggiunge: = *Ma tuttavia alcuni Frati, e Miniſtri volendo vivere più rilaſſatamente, e di queſte tante, e ſufficientiſſime proviſioni non contenti ne impetrarono altre ſurretriziamente più ample, e contrarie alla purità della Regola da diverſi Sommi Pontefici, e particolarmente dal medeſimo Martino Quinto, Eugenio Quarto, Pio Secondo, Siſto Quarto, e Aleſſandro Seſto tanto per lo ricevimento della pecunia per ſe ſteſſi, e per altri, quanto per lo ricevimento delle Poſſeſſioni, delle annue rendite, e delle Succeſſioni de'*

(m) *Verum aliqui Miniſtri, & Fratres laxiùs tunc vivere volentes, & his tantis, & ſufficientiſſimis proviſionibus non contenti alias ampliores, & puritati Regulæ contrarias a diverſis Summis Pontificibus, & præſertim ab eodem Martino V., & Eugenio IV., Pio II. Sixto IV., & Alexandro VI. ſubrepticiè impetrarunt, tam pro receptionibus pecuniarum per ſe ipſos, & per alios, quàm pro receptionibus poſſeſſionum, atque annualium reddituum, & Succeſſionibus Parentum Fratrum, fiendis, & exi-*

de' Parenti de' Frati da farsi, e da esigersi indefferentemente per tali Procuratori del Papa, e della Chiesa Romana, e da convertirsi nelle necessità de Frati = E così sotto titolo di proprietà del Papa, e della Chiesa Romana di tali rendite, e Successioni, e delle copiose pecunie offerite, o riceute [disprezzati in questa guisa i modi leciti di vivere, e ordinati dalla regola] lautamente viveano; siccome ancora in molti luoghi non riformati, si conosce, che vivono. (m) Ed ecco come allora riputavasi contrario alla Regola di San Francesco non pure l'aver dominio di fondi fruttiferi, ma ancora l'aver l'uso delle annue rendite riserbato il Dominio degli stessi alla Sede Apostolica, e si giudicavano nulle, e surretizie

tutte

exigendis indifferenter per hujusmodi Procuratores Papæ, & Ecclesiæ Romanæ, & in necessitates Fratrum convertendis = Et sic sub titulo proprietatis Papæ, & Ecclesiæ Romanæ ex talibus redditibus, & successionibus, aut pepecuniarum oblationibus, vel receptionibus copiosis [sic contemptis licitis, & ordinatis per Regulam vivendi modis] opulenter vivebant, prout & adhuc in multis locis minimè reformatis multi vivere noscuntur. ibi = *fol.*128. *col.*2. *a tergo.*

tutte le dispense ottenute sopra questo particolare. Onde poco appresso il medesimo Autore fà un catalogo di tutte queste Bolle rilassative, e dispensative, tra le quali annovera ancora la supposta Bolla di Clemente Quarto, a cui in questi tempi, o poco prima dopo Sisto Quarto, era stata fatta l'aggiunta del titolo, e le chiama *surrettizie, rilassatorie, ed eccessive*, (n) *le quali come false, e nulle almeno in certi passi, dove eccedono, si repudiano*, cioè, dalla più sana parte. E questo era allora il sentimento comune del maggiore, e più sano numero de' Frati di San Francesco, che avean zelo della Regola, qualunque forma di vivere si tenessero.

6 Ma, che sto io a parlare de' Religiosi Zelanti? Gli stessi Conventuali, che usavano le dispense, conoscevano, che il loro stato non era così sicuro in coscienza, che non avesse bisogno, o di Riforma, o di nuovo indulto Apostolico. E però nelle famose loro Costituzioni Alessandrine fatte nel Capitolo

(n) *Aliæ autem concessiones, & Bullæ subrepticiæ, relaxativæ, & excessivæ, quæ meritò velut falsæ, & nullæ saltem in certis passibus, ubi excedunt, repudiantur &c.* = ibi = *fol.132. col.2.*

pitolo Generale di Terni nel 1500. sotto il Pontificato di Alessandro Sesto, al Capo Sesto, dopo essersi proccurato di scusar l'annue rendite con questa insussistente ragione, che potendole il Papa a suo piacimento torre a i Frati, e darle altrui, per ragione di esse quelli non viveano contro la purità della Regola: conoscendosi tuttavia la fievolezza di questo motivo, si soggiunge. *Contuttociò fino attanto almeno, che questa cosa sia meglio consultata da quelli, che stimano non si poter fare altrimenti, per dispensagione, o dichiarazione di nostro Signore Alessandro Sesto sieno suppliti i difetti, se alcuni sono, che sarebbono a scrupolo delle coscienze, acciocche non perisca tanta moltitudine.* (o) E poco dopoi parlandosi di questa, come ivi si chiama, o dispensagione, o modificazione intorno all' annue

(*o*) *Tamen ex dispensatione, vel declaratione SSmi Dñi Nostri Alexandri Sexti quousque res ista meliùs consultabitur ab his, qui aliter fieri non posse existimant, omnes defectus, si qui sunt, qui ad scrupulum conscientiæ facerent, suppleantur, ne tanta pereat multitudo.* Constitut. Alexandrin. *cap.6.* in Chronolog. Seraph. Ord. *pag.270. col.2.*

annue rendite, si fà questa dichiarazione, o limitazione; *Il Capitolo Generale intende, che la predetta modificazione duri fintanto, che altra cosa per il Capitolo Generale, o per la Sede Apostolica sarà determinata, o finattanto che appaja l'unione, o la riforma universal dell'Ordine.* (p) Ma se l'uso dell'annue rendite era stato conceduto loro da Clemente Quarto 235. anni prima, se l'avea richiesto, o impetrato S. Bonaventura; se era stato canonizzato dal tempo, confermato dalle concessioni Apostoliche, che bisogno aveano in questo Capitolo di nuova dispensagione, o dichiarazione del Papa per torre gli scrupoli delle coscienze? E qual timor panico poteano avere, che per cagione di queste rendite fosse per perire tanta moltitudine di Frati, che le usava, ove il Pontefice non avesse supplito a i difetti di questa legge, che le concede, se il loro uso, era

M stato

(p) *Praedictam modificationem Generale Capitulum eousque durare intendit, quousque aliud per Generale Capitulum, & Sedem Apostolicam fuerit determinatum, vel quousque universalis reformatio Ordinis, vel unio appareat.* ibi *pag.171. col.2.*

ſtato più ſecoli prima legittimato, e ſecondo Filalete, quando ſia riſerbato il dominio alla Chieſa Romana, non è contrario alla purità della Regola? Di più, ſe queſte preteſe diſpenſe intorno a i beni, e comodi temporali aveano già fatto ſtato quieto, ſicuro è ſtabile ne' Padri Conventuali, per qual cagione ammettendoſi in queſti ſtatuti gli averi, e le rendite annuali, ſi dichiara eſſer queſta una modificazione proviſionale, e durevole ſolamente fino al nuovo Capitolo, o ſino attanto, che apaja o l'unione, o la Riforma dell' Ordine? Ma chi ſeriamente vorrà conſiderar queſte coſe, conoſcerà, che lo ſtato de' Conventuali privilegiati prima di Lione Decimo era inſtabile e fluttuante, e che le diſpenſe da loro impetrate ſopra i beni, e i comodi temporali vietati dalla Regola non davano certa forma al loro Iſtituto, ma eran rimedj, e proviſioni temporanee eſpreſſe più dalla neceſſità, che dalla ragione, e durevoli ſin tanto, che l'Ordine interamente ſi riformaſſe. E in fatti queſte rilaſſazioni, e modificazioni degli ſtatuti Aleſſandrini furono abolite, e rivocate negli Statuti ſeguenti dopo il 1506. Imperocchè deſiderando ardentemente Giulio Secondo la riformagione dell'Ordine, convocò in Roma nell'anno predetto 1506. un Capitolo Generaliſſi-

ralissimo di tutti gli Osservanti, e di tutti i Conventuali commettendone la Presidenza a i Cardinali Domenico Grimani Protettor dell'Ordine, e a Marco di Sinigaglia, e deputandoli Commissarii Apostolici, e Riformatori. In questo Capitolo per comandamento de' due nominati Cardinali Apostolici delegati, e per consenso di tutti i Capitolari fù ordinato, che il General Ministro nuovamente eletto, cioè, Frà Rinaldo Graziano di Cotignola insieme con altri Padri gravi di sperienza, di Zelo, e di Dottrina si formasse un corpo di Leggi, e di Statuti da osservarsi da tutti i Frati per una general riforma tratti dagli statuti antichi dell'Ordine, e accomodati allo stato d'allora, con risegare le cose superflue; *Siccome fù fatto non solo per autorità del detto Capitolo Generalissimo, ma ancora per speciale autorità, e Commissione Apostolica dal medesimo Generale e dal detto Reverendissimo Protettor dell'Ordine utilmente, e provvidamente.* (q) In questi statuti adunque, che posson vedersi appresso l'Autore delle Firmamenta, Cap. 4. Tit. 3. *de limitatione potestatis Procuratorum, & recur-*

 sus

(q) Firmamenta Trium Ordin. *part. 2. fol. 39. col. 1.*

sus Fratrum ad eos. Si vieta a' Sindici, o Procuratori de' Frati il ricever a nome di quelli con autorità della Chiesa Romana beni temporali per modo di possessione, di entrate, e di successione; ma solamente si concede loro il ricever tali beni per modo di limosina da spendersi, impiegarsi, o convertirsi a tempo nelle necessità de' Conventi, e de' Frati. (r) E nel Capo 6. Titolo 19. *de annuis possessionibus redditibus, & aliis prohibitis non habendis*. Si proibisce rigorosamente a i Frati il ricevere, o per se, o per altri qualunque cosa, che abbia ragione di rendita, o di entrata fissa, e perpetua. (s) In vigore adunque di queste Costituzioni formate con autorità Apostolica, e pubblicate a tutto l'Ordine dal General Ministro Frà Rinaldo Graziano furono rivocate le Dispense rilassative intorno alla povertà prescritta dalla Regola, come afferma l'Autore delle Firmamenta. (t) Ma quantunque elleno fossero abbracciate da tutti gli Osservanti, che ubbidivano a i Mi-

(*r*) Ibi *part.* 3. *fol.* 10. *col.* 2. *a tergo*.
(*s*) Ibi *fol.* 20. *col.* 1.
(*t*) Firmamenta Trium Ordinum *part.* 2. *tract.* 1. *fol.* 64. *col.* 1. & 2.

Miniſtri, e da un gran numero di altri Conventuali, che per mezzo di queſte ſi riduſſero alla primiera forma dell'Ordine; tuttavia molti altri ſeguirono a valerſi delle loro Diſpenſe.

7 Tutto queſto ho io voluto dire, per dimoſtrare, che lo ſtato de' Padri Conventuali diſpenſati prima de' tempi di Lione Decimo non avea certa, e ſtabil forma, ne fù riputato ſicuro. Anzi non mancò, chi ſcriſſe, *che Martino Quinto male informato, concedè ſurretiziamente*, che i Sindici, ò Procuratori de' Conventi poteſſero ricevere, e tenere in nome della Chieſa Romana beni immobili fruttiferi di qualſivoglia ſorte, e condizione, *non diſtinguendo tra modo, e modo di ricevere, e ritenere, ne tra uſo lecito, e illecito a Frati ſecondo la Regola, e le dichia-*

 ra-

(*u*) *Martinus Papa V. etiam tunc, ut creditur, malè informatus concedit ſubrepticiè &c. = non diſcernens inter modum, & modum retinendi, & recipiendi, nec inter uſum Fratribus licitum, & illicitum ex regula; imo excedit, & relaxat ſub titulo proprietatis Eccleſiæ Romanæ &c. =* Autor Firmamen. *part.2. tract.1. fol.64. col. 1.*

razioni Apostoliche; *anzi eccedè, è rilassò sotto titolo di proprietà della Chiesa Romana &c.* (u) *che Pio Secondo, ed Eugenio Quarto male informati concederono surrettiziamente molte cose impertinenti contro la purità della Regola, e contro le Costituzioni di Martino Papa Quinto, le quali cose non possono lecitamente usare i Frati Minori.* (x) E sopra ciò scrisse ancora un dotto Trattato il Maestro Frà Giovanni Perrini sostenendo, che i Frati Minori non poteano valersi lecitamente di tali dispense, come contrarie al voto solenne della loro professione. (y) Ma concedasi pure, che tutte le dispense prima di Lione Decimo fossero legittimamente impetrate, come io di buona voglia concedo, e ammettasi ancora, che avendo il Romano Pontefice podestà non pure di mutare, ed alterare, ma ancora di distruggere la Regola, e la

(x) *Pius II., & Eugenius IV. malè informati multa impertinentia subrepticiè concedunt contra puritatem Regulæ, & contra Constitutiones Martini Papæ V., quibus non possunt licitè uti Fratres Minores &c.* : idem ibi *col.* 1. & 2.

(y) Apud Firmamentum Trium Ordinum *part.* 4. *fol.* 119. & *seqq.*

e la Religion de' Minori: avendo l'una, e l'altro il Santo Fondatore soggettati alla Sede Apostolica; per onesta e ragionevol eagione rilasciasse la stessa Regola, con queste dispense, e legittimamente liberasse i Frati dall'obbligo di osservarla nel suo rigore. Tuttavia, per valermi della frase di Filalete, non può fare un Papa ciò, che non può fare Dio stesso, cioè non può fare, che dispensando ne' precetti essenziali della Regola, e particolarmente nel voto capitale della povertà Francescana, prosciogliendo i Frati dal debito di osservarla, questi medesimi Frati, che tengono queste dispense, non sieno differenti, e di vna altra specie da quelli, che osservano rigorosamente, e secondo la sua forma la stessa Regola: poiche questo sarebbe un fare, che le cose mutassero natura, e nulladimeno perseverassero nel primiero stato. E quindi ne siegue, che i Padri Conventuali cominciassero a instituire nuova Religione sotto l'Ordine di San Francesco, dal punto, che riceverono le dispense contro i precetti della Regola. Mà poiche questo argumento sarà da me altrove più diffusamente trattato, se averò luogo di più ragionar con voi, perciò passo ad altre osservazioni.

8 Mentre costui si preparava a rac-

contare altre sue frottole, tutti coloro della Adunanza intenti stavano verso di me aspettando pure, che io alcuna cosa dicessi; e a dir vero, io penava di molto in mantenermi più a lungo nella cominciata finzione: ma veggendo quelli, che io motto non facea; uno di essi si voltò al vostro Contraddittore: e, prima, disse, che voi entriate in altri ragionamenti, avendoci dichiarato, che nella medesima Comunità, la qual vivea sotto i Ministri, erano diversi Istituti, mentre altri erano Osservanti, altri dispensati, cioè, altri osservavano puramente la Regola di San Francesco, altri si valevano delle dispense; sarebbe molto appproposito, che voi ci spiegaste da qual di queste due parti fossero trascelti i Ministri Generali, che governarono tutto l'Ordine prima di Lione Decimo. Non è cosa difficile, rispose allora colui, il venire in cognizione di questa cosa, quando vogliasi mirare alle opere, che molto bene possono manifestarne quale Istituto seguissero i Generali di questo grand' Ordine. Ma quì bisogna riflettere, che furono sempre due parti, e due fazioni infra loro pugnanti dentro quest'Ordine stesso. Prima di Martino Quinto altri furono i Zelanti, e gli Osservanti della Regola, altri i Rilassati, e i prevaricatori della lor professione. Dopo

po

po i tempi poi di Martino Quinto altri furono Osservanti, e altri Dispensati, o privilegiati. Parlando prima del 1430. non può negarsi, che i rilassati furono molto antichi, imperocchè cominciarono in tempo, e sotto gli occhi del Santo Fondatore, guidando la loro schiera Frà Elia da Cortona, ne mai mancorono in avvenire: contuttociò per lungo tempo non poterono prender piede, imperocchè contro di essi si armarono, e le leggi, e il Zelo de' Superiori, che per quanto poterono proccurarono di esterminarli, ma nella procella universale della Cattolica Chiesa, a cagione dello spaventevole Scisma moltiplicarono con tanto numero, che invasero tutto l'Ordine, e disarmando il vigor delle leggi averebbon affatto estinto lo Spirito di San Francesco, se Dio non lo avesse conservato nel Cuore di alcuni pochi Religiosi, i quali quasi in un medesimo tempo in Italia sotto la scorta del Trinci, in Spagna sotto la guida di Frà Pietro di Villacrezia, e in Francia sotto la Condotta di tre altri Religiosi Zelanti, (z) ripararono la cadente Religione: e separandosi da i

Con-

(z) Gonzaga de Origin. Seraph. Religion. *part.* 1. *pag.* 7. 8. & 9.

Conventi grandi, dove erano radicati gli abusi, senza separarsi dall' Ordine si ritirarono a vita solitaria in alcune piccole case, e Romitorii, dove conservar potessero la Regola del lor Fondatore, e gli Istituti dei loro Maggiori. (a) Alcuni di essi non potendo soffrir le molestie, che loro davano i Rilassati, ottennero dal Concilio di Gostanza di vivere sotto i proprii Reggitori, ma altri di maggior coraggio perseverarono sotto l'ubbidienza de' Ministri, e de' Custodi, conservando, e continuando fino al tempo di Lione Decimo, quando furono incorporati nella presente Religione degli Osservanti, quella pura osservanza, e quella forma, che cominciò dal principio dell'Ordine, e che fù data da San Francesco. (b) Rispondendo ora

(a) Firmamenta Trium Ordinum *part.* 1. *fol.* 34. *col.* 1. *&* 2.

(b) *Multi Fratres, & Conventus ejusdem Observantiæ, veri sui Status Zelatores, tales exemptiones dicti Decreti Constantiensis respuentes, & sufficientissimis provisionibus suæ Regulæ contenti sub regulari Obedientia, & cura Ministrorum remanserunt, & usque in præsens remanent, & Regulam suam puriùs servantes*

ora al vostro quesito, dico, che dal principio dell'Ordine sino al 1430. li Superiori Generali, che governarono quest'Ordine, furono tutti Zelanti, e contrarii alla fazion rilassata, tre solamente eccettuati, cioè, Frat' Elia da Cortona, il quale accusato da Sant' Antonio di Padova alla presenza di Gregorio Nono, e deposto dal Generalato per cruccio di animo fuggì dal Ordine, e morì apostata fuora di esso, Frà Gherardo Oddone, acerbamente ripreso da Alvaro di Pelagia, e da Giovanni Vigesimo Secondo rimproverato, e Frà Antonio di Massa, il quale, come che voglia difendersi da Filalete, soverchiamente favorevole, non sò per qual cagione, ò interesse a i Rilassati, è certo nondimeno, che egli *essendo molto rilassato rilasò l'Ordine, e fù contrario a i buoni Frati, e* Ze-

vantes, & per diversas Orbis Provincias multiplicantes, & veram Regulæ Observantiam, & obedientiam a principio Ordinis inchoatam semper continuantes = *loc. cit. col.* 2.

(c) *Qui multùm relaxatus Ordinem relaxavit, & bonis Fratribus sui status Observatoribus, & Zelatoribus fuit contrarius* = *qui tandem Assissii fuit* Gene-

Zelanti del loro stato = il qual finalmente in Assisi fù privato del Generalato con modo onesto, poiche sotto di lui troppo si rilassava l'Ordine. (c)

9 Ma discorrendo poi de' Generali, che l'Ordine ressero dal 1431. fino al 1517. quando era diviso in Osservanti, e dispensati, dico, che la maggior parte di essi Generali furono Osservanti, contrarj alle dispense, e intenti a ridurre l'Ordine alla primiera Osservanza. E cominciando da Frà Guglielmo di Casale, sotto cui ebbero principio i Conventuali dispensati: egli è certo, che fù trascelto dagli Osservanti, come dimostrano le seguenti osservazioni. Prima: ei fù eletto nel Capitolo Generale d'Assisi convocato da Martino V. per la Riforma universale dell'Ordine, e fù eletto, perche egli riparasse alle rilassatezze introdotte dal suo Antecessore Frat' Antonio di Massa. Seconda: nella di lui elezione concorsero con sommo contento tutti gli Osservanti, così d'Italia, come delle Provincie di là da' Monti spe-

Generalatu privatus honesto modo, quia nimis Ordo sub eo relaxabatur. = Firmamen. Trium Ordinum *part.* 1. *fol.* 34. *col.* 1.

ſperando da lui la reſtituzione dell' antica forma in tutta la Religione, e la perfetta unione di tutti i Frati. Terza: eletto lui, gli Oſſervanti di là da' Monti laſciarono il Reggimento de' proprj Vicarj, che aveano ottenuti dal Concilio di Goſtanza; e ſi riduſſero alla ſoggezzione de i Miniſtri. Quarta: il medeſimo Guglielmo appena aſſunto al Governo preſe per compagno, e per Riformatore San Giovanni da Capiſtrano. Quinta: l'iſteſſo Guglielmo con ſolenne giuramento promiſe l'Oſſervanza delle Coſtituzioni Martiniane formate da Giovanni da Capiſtrano, e approvate da Martino, le quali Coſtituzioni preſcrivevano l'eſatta Oſſervanza della Regola ſecondo le dichiarazioni Apoſtoliche, particolarmente di Nicolò Terzo, e di Clemente Quinto ſenza alcuna ſorte di diſpenſa, e furono abbracciate allora da tutto l'Ordine rappreſentato in quel Capitolo. Tutte queſte coſe ſenza dubbitazione alcuna dimoſtrano, che Frà Guglielmo di Caſale eletto Miniſtro dell'Ordine nel 1430. non fù della fazion rilaſſata, ma nel numero degli Oſſervanti. Vero è, che ſotto di lui cominciarono i Padri Conventuali; imperocchè, come altrove ſi è detto, la maggior parte de' Frati avvezza alle rilaſſatezze ſoffriva di mala voglia il rigor della

legge

legge rinuovato negli Statuti Martiniani, e una gran parte de Conventi trovandosi pieni di possessioni, e di ricchezze non si potevano indurre a spogliarsene. Onde è, che il Ministro Generale Frà Guglielmo per quietare i tumulti, che da pertutto sentivansi, non avendo forse tutto quello spirito, che sarebbe stato necessario in questo frangente, fù costretto a impetrare dal Papa l'assoluzione del giuramento, la mitigazione degli Statuti fatti nel Capitolo di Assisi, e per rimediare alle coscienze de' Frati, che perivano per gli abusi, ottenere la dispensa pe' Conventi di poter aver annue rendite riserbato il dominio, e la proprietà alla Chiesa Romana, cercando per questa via di assicurar la coscienza de' suoi Frati con render loro lecito l'uso di quelle cose, che prima non potean ritenere, se non per abuso. * Da



* Nota

questo tempo adunque, cioè, dall'anno 1430 in cui fù data la prima dispensa sopra la Regola di San Francesco possono contare la loro Origine i Padri Conventuali de' nostri tempi, e da Frà Guglielmo di Casale il loro primo Capo, e Ministro. Imperocche se vorranno rivoltarsi più indietro a ripeterla da più lontani tempi, non troveranno nell' Ordine de' Minori, che due generi di Frati, cioè Osservanti, e rilassati, e non potendola vanta-

vantare da quelli; i quali furono sempre nemici delle Dispense, e tanto sdegno, concepirono contro questa di Martino, che nell' anno seguente stimolarono il Successore, cioè, Eugenio Quarto a rivocarla, e ad obbligare il Generale all'Osservanza del giuramento prestato nel Capitolo di Assisi, (d) converrà loro prender il principio da i Rilassati; i quali non discendono certamente da San Francesco; ne il loro abuso ha potuto mai far stato di legittimo Istituto nella Religione de Minori. Bisogna dunque dire, che allora cominciarono i Padri Conventuali, quando principiarono ad esser leciti nell'Ordine Francescano, gli averi, e le rendite. Ma, come che Guglielmo di Casale ottenesse come presentaneo rimedio a i grandi abusi introdotti la sopradetta dispensa, impetrandone anche la conferma dallo stesso Eugenio Quarto dopo, che da lui era stata rivocata, (e) e che per questa

(d) *Vide Bullam Eugenii IV.* = Vinea Domini Sabaoth = *Apud Vradin. ad annum* 1431. *num.*4.

(e) *Vide Bullam Eugenii IV.* = Monet Nos = *Apud Vrading. tom.*5. *in Regesto Eugen. IV. Bul.*23.

ſta via diveniſſe Capo ancora di un altro naſcente Iſtituto di privilegiati, egli nulladimeno dimoſtrò in effetto, che à cercare tal proviſione non era ſtato indotto dal proprio genio, ma dalla neceſſità di riparare in qualche modo al pericolo dell'anime a lui commeſſe; conciofiacoſache non laſciò mai in tutto il tempo del ſuo governo di favorire in ogni poſſibil maniera gli Oſſervanti, tanto della Famiglia, come delle Provincie di là da' Monti, cercando di accreſcere il loro numero, valendoſi di loro nella Riforma dell'Ordine, e dando ad eſſi proprj Reggitori, come puo vederſi dagli atti portati da Luca Wadingo dall'anno 1430., ſino all' anno 1442. *In ſomma egli Zelò grandiſſimamente la riformagione dell'Ordine, e per quanto potè, è quelli che potè riformò*, come di lui narra l'Autore de' Firmamenti (f). E però eſſendo ſtato queſto Generale Oſſervante nella ſua Iſtituzione, e nel giuramento fatto dopo la ſua elezione, & avendo poi favorita l'Oſſervanza, e procurata per loro mezzo la

rifor-

(*f*) *Hic maximè Ordinis reformationem zelavit, & prout potuit, & quos potuit reformavit.* = Firmament a Trium Ordin. *part.1. fol.34. col.2. a tergo.*

riforma de' Conventuali dispensati, fù bensì il primo Capo di essi, ma non fù del loro numero; tanto più, che egli fù eletto prima, che essi nascessero.

10 Non dissimile a lui fù Frà Antonio de' Rusconi Uomo di chiaro Sangue, e d'Illustre Zelo, il quale, benchè non fosse Osservante della Famiglia, fù però Osservante tra i Conventuali, e perciò in lui più, che in Frà Alberto da Sartiano concorse San Bernardino da Siena per eleggerlo Ministro dell' Ordine, acciòche come Uomo di mezzo tra i Conventuali, e i Frati della Famiglia, fosse ugualmente da entrambe le parti amato, e riverito. (g) Ed egli corrispose ottimamente all'espettazione, attendendo all'accrescimento degli Osservanti, e alla Riforma de' Conventuali: a quelli diede due Vicarj, o Commissarj Generali, uno di là da' Monti, l'altro nelle parti Cismontane, acciòche gli governassero, e prescrisse a questi zelantissime leggi, a norma delle quali si riformassero, e abbandonato il rimedio provisionale delle dispense, si riducessero alla vera forma dell'Ordine. (h) L'opere anco-

(g) Firmamenta Trium Ordinum *part.* 1. *fol.* 35. *col.* 1.

(h) Ibi

ancora di Frà Jacopo Mozanica eletto Generale nel Capitolo celebrato in Bologna l'anno 1454. dimostrano, che egli era Osservante, e Zelatore della Riforma de' Conventuali. *Egli fece molte oneste, e Religiose Ordinazioni, e Riformagioni* = *per l'Osservanza della Regola* = *Comandando strettamente per Santa Ubbidienza, che da tutti fossero osservati gli Statuti de' suoi predecessori, cioè di Benedetto XII.* [s'intende confermati da quel Pontefice] *di Guglielmo Farinerio, e del Maestro Antonio de' Rusconi, e che almeno una volta il mese si leggessero interamente sotto pena della deposizione* (i) *dagli officii &c.*. Ma è certo, che le Costituzioni Farinerie, come altro-

(i) *Hic Generalis plures honestas, & religiosas ordinationes atque reformationes* = *pro Regulæ, & honestatis Observantia edidit* = *districtè præcipiens per Sanctam Obedientiam* = *prædecessorum suorum statuta, videlicèt, Benedicti XII., Guillelmi Farinerii, & Magistri Antonii de Rusconibus ab omnibus servari; & ad minus semel in mense per integrum legi sub pœna depositionis Officiorum.* = Firmamenta *cit. par. 1. fol. 36. col. 1.*

altrove si è considerato, prescrivono la pura Osservanza della Regola, massime intorno alla povertà in comune, come oggi si tiene dagli Osservanti, e da' Cappuccini. In questo numero ancora de' Generali Zelanti, e Osservatori potrebbe giustamente annoverarsi Frà Sansone di Brescia, il quale governò l'Ordine oltre lo spazio di ventiquattro anni, se per esser paruto poco amorevole agli Osservanti, non avesse lasciata varia opinione di se. Egli è certo però, che nel Capitolo Generale da lui tenuto in Cremona nell'anno 1488. veggendo, che i Conventuali givano ogni giorno di male in peggio (parlo per bocca d'altri, e intendo di non offendere la dovuta riverenza) piangendo amaramente innanzi a tutta l'Adunanza deplorò gli

 abusi

(*l*) *Hic in Capitulo Generali Cremonæ celebrato attendens qualiter semper in pejus Fratres Conventuales laxabantur, & declinabant, studia quoque Ordinis minuebantur, ingemiscens coràm toto Capitulo dicebat notabile verbum. Heu Patres, & Fratres, olim in Ordine Nostro multis temporibus solebat esse, & dominari vera Conscientia, tandem intrante, & regnante scientia: paula-*

abusi, e il corrotto costume de' suoi Frati forte lagnandosi essere in loro spenta la Santità, e la Dottrina. (l) Onde nel medesimo Capitolo molte rigorose, e Sante Leggi stabilì per riformar gli abusi de' Conventuali non riformati. (m) Nessuno però quanto Frà Egidio Delfini, il quale eletto Ministro dell'Ordine nell'anno 1500. lo governò per cinque anni, mostrò più Zelo per l'Osservanza della Regola, nessuno più di lui attese con tanto studio, & ardore a riformare i Conventuali, e ridurli alla vera forma dell'Istituto Francescano. Egli osser-

van-

paulatinè dimissa est prima sillaba videlicèt: Con; & solùm remansit quod sequitur videlicèt: scientia. Nunc verò Fratrum malicia, & negligentia deperit, & secunda sillaba, videlicèt: sci; quia scientia, & studia deperiunt in Ordine, & solum remanet nunc, quod sequitur in dicto vocabulo, videlicèt: entia; quia Fratres moderni tamquam lapidei, bestiales, & mali sine Conscientia, & sine scientia remanent velut entia, bruta &c. Firmamenta Trium Ordinum *par.1. fol.37. col.2.*

(*m*) Ibi.

vantissimo in se medesimo, Zelantissimo della povertà visitò l'Ordine per lunghissimi, e faticosi *viaggi, caminando sempre a piè ignudi cò Zoccoli: semper nudis pedibus cum Socculis humilitèr incedendo.* (n) In Ispagna indusse molte Provincie della Famiglia a lasciare i Vicarj, e a sottoporsi alla Obbedienza immediata de' Ministri, dando a i Frati Osservanti il Ministero delle Provincie medesime, e costituendoli Superiori de' Conventuali, accioche li riducessero all'Osservanza pura della Regola. (o) Congregò nelle Provincie di Francia il Capitolo Generale, *il qual ei chiamò per il primo Capitolo de' Reformati, volendo, che i principali Officiali del medesimo Capitolo fossero de' Reformati dell' Osservanza Regolare, dove fù publicamente*

 letto

(*n*) Frmamen. Trium Ord. *part.* 1. *fol.* 38. *col.* 1. *a tergo*.

(*o*) Ibi.

(*p*) *Hic etiam Generalis anno* 1503. *in Pentechoste Capitulum Generale inConventu Trecensi Provinciæ Franciæ cum omni Religiositate celebravit. Quod, & Capitulum primum Reformatorum esse dixit. Volens, ut principales Officiales dicti Capituli essent de Reformatis*

letto il Breve di Giulio Secondo; col quale comandava sotto gravi pene, e censure, che si facesse da per tutto la vera Riforma dell'Ordine.
(p) Ma mentre il Zelante Generale si affaticava in quest' opera Santa, e ritornato in Roma avea proccurato, che Giulio II. Sommo Pontefice con sue Lettere Apostoliche convocasse nell' Alma Città un Capitolo Generalissimo di tutti gli Osservanti, e di tutti i Conventuali, per istabilire in esso la perfetta unione di tutto il Corpo, e la Riforma di tutti i membri, che aveano bisogno di riformarsi, *fù da molti Frati Conventuali, che non voleano riformarsi, falsamente accusato*, come perturbatore, e distruttore dell'Ordine. Per la qual cosa il Pontefice costituì Commissarj Apostolici, e Presidenti del Capi-

tis Observantiæ Regularis. Ubi, & Breve Sanctissimi Dñi Nostri Julii II. publicè lectum fuit, quo vera Ordinis reformatio ubique fieri mandabat sub gravibus Censuris, & pœnis. ibi *fol.39. col.1.*

(q) *A multis Fratribus Conventualibus reformari nolentibus falsò accusatus &c. Et ita dictis relaxatis Conventualibus Ministris, & aliis reformari nolentibus in-*

pitolo due Cardinali di S. R. C., cioè il Cardinale Grimani Protettore, e il Cardinal di Sinigaglia. *E così, gagliardamente sollecitando, e proccurando i detti Ministri Conventuali rilassati, e altri, che non voleano riformarsi, il buon Generale fù in quel Capitolo deposto dal Officio del Generalato* . (q) *E in questa guisa rimase frodato del suo santo proponimento, ma non del merito*. Ma nulladimeno il Successore di lui Frà Rinaldo Graziano assunto al Governo dell' Ordine nel 1506. attese quanto potè a riformare i Conventuali, e per indurre tra essi questa riforma, proccurò di ridurre all'ubbedienza de' Ministri molti Frati della Famiglia, acciochè col loro esempio servissero a quelli di scorta nell' Osservanza della Regola. (r) Promosso Frà Rinaldo all'Arcivescovato di Ragugi, Frà Filippo di Bagnacavallo, che gli succedè

instanter procurantibus, & sollicitantibus, ab Officio Generalatus absolutus illìc fuit, & sic a suo sancto proposito, non tamen a merito, tunc fraudatus fuit. Firmamen. Trium Ord. *par.* 1. *fol.* 38 *col.* 2 *à tergo*.

(*r*) Ibi *fol.* 39. *col.* 1. & 2.

nel Miniſtero nell'anno 1510., *mentre efficacemente deſiderava la riformagione dell'Ordine, e proponeva d'indurla, fù prevenuto dalla morte, paſſando da queſta mortal Vita in Roma a' 10. di Settembre nel* 1511. (s) Quì finiſce la Cronologia de' Miniſtri Generali, *lo Scrittore del Memorial dell'Ordine de' Minori* appreſſo l' Autor delle Firmamenta. Ma è ben ſentire com egli conclude queſt' operetta, così dicendo. *Ed ora trovandoſi l'Ordine privo di tanto ſuo Padre, e Paſtore, biſogna inſiſtere con continue pregbiere al Signore, e al Santiſſimo Padre noſtro Franceſco, accioche ſi degni provvederci d'un vero Vicario, e Succeſſore di un tanto Padre, cioè dell'iſteſſo S. Franceſco, il quale voglia, e poſſa veracemente riformare, unire, e pacificare il medeſimo Ordine.* (t) Il buon deſiderio di queſto Zelante Scrit-

(*s*) *Hic Generalis reformationem Ordinis efficaciter deſiderabat, & inducere proponebat, ſed morte præventus eſt.* ibi *fol.39. col.2. in fin.*

(*t*) *Et nunc Ordine tanto ſuo Patre, & Paſtore orbato, orationibus ad Dominum, & Sanctiſſimum Patrem Noſtrum Franciſcum inſtandum eſt, ut verum tanti Patris ipſius Franciſci Vicarium, ſivè*

Scrittore fù poco dopo adempiuto, quando Lione Decimo, vnendo in un Corpo tutti i veri Osservatori della Regola di San Francesco, che tenevano per non mai interrotta discendenza la forma del vivere da quel Santo istituita, diede a questo Corpo unito un Capo in tutto simile a'membri, in cui continuasse la Successione di San Francesco, separando da essa i Conventuali, a cui diede un altro Capo del proprio Istituto, soggetto per altro a quello, che nel primo, e principal Corpo teneva le veci di San Francesco, come Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori; accioche per via di questa soggezione non si staccassero affatto dall' unità dell'Ordine, e non si estinguesse affatto in loro ogni apparenza di Successione, se in tutto, e per tutto fossero rimasti staccari dal vero Capo, Vicario, e Successore di San Francesco:

11 Essendo ormai giunti alle famose Bolle di Lione Decimo, alle quali è convenuto apparecchiarci colle premesse Dottrine, e osser-

sivè Successorem, qui Ordinem ipsum veraciter reformare, unire, & pacificare velit, & possit, nobis providere dignetur. ibi = *fol.39. col.1. a tergo*.

osservazioni; poiche di questo gran Pontefice alcuni a torto si lagnano, quasi egli inconsideratamente spogliasse i Conventuali delle loro prerogative, e ne investisse gli Osservanti, fa duopo brevemente dimostrare con quanta necessità, ragione, e giustizia operasse questo Pontefice. E primieramente, non potrà mai negar Filalete, che molto tempo prima di Lion Decimo quest' unione in un solo corpo di tutti i membri sani, che erano divisi in più corpi sotto un medesimo Capo, fù non solamente cercata da tutti i Frati Zelanti; ma ancora da molti Principi Catolici, e per così dire da tutto il Mondo, e con gran sollecitudine fù proccurata da molti Romani Pontefici Calisto Terzo, Pio Secondo, Alessandro Sesto, e Giulio Secondo, i quali convocarono più Capitoli Generalissimi degli Osservanti della Famiglia, e de' Conventuali per stabilirla; ma poiche non fù trovato il vero mezzo, andò in vano il loro pio diseguo. Conciosiache l'unire gli Osservanti della Famiglia co i Conventuali, perseverando questi nello stato delle loro pretese, o vere dispense, era cosa impossibile; mentre i Frati della Famiglia gelosi della loro coscienza, sapendo dall' un canto esser precetto di Regola, che i Frati sono tenuti ad abbandonare que' Conventi, e

que'

qne' luoghi, ove non possono spiritualmente la stessa Regola osservare, e sapendo dall'altro, che per dichiarazione Apostolica, e per insegnamento de' loro Maggiori, non può la Regola osservarsi Spiritualmente in que' Conventi, dove per cagione delle rendite, e degli averi, e di altre proprietà comuni, e particolari, riman violata la Serafica povertà; aborrivano intanto quest' unione con i Conventuali, che per non mescolarsi con esso loro, rinunciarono spontaneamente alle voci attiva, e passiva al Generalato, contenti de' loro Vicarj. E però nel Capitolo Generalissimo tenuto in Roma sotto Giulio Secondo nell'anno 1506. essendo presenti i Vicarj Generali, e Provinciali della Famiglia, co' Ministri de' Conventuali, essendo stata offerita a quelli da i due nominati Cardinali Commissarj Apostolici la libertà, e la facoltà di dar le loro voci nella elezione del Ministro Generale, umilmente le ricusarono, e paghi delle loro provisioni stima-

(u) *In qua electione publicè a prædictis Reverendissimis Cardinalibus Commissariis præsentata fuit libertas, sivè facultas eligendi cum cæteris ipsius Ordinis Ministris Reverendis Patribus Vicariis Gene-*

ſtimarono doverſi aſtener da queſt'atto. (u) La qual coſa chiaramente dimoſtra, che eſſi non perdettero mai il diritto all' Elezione del Generale; ma ſi aſtennero dall' atto per provedere alle loro Coſcienze. Non erano in queſto pericolo gli Oſſervanti ſotto i Miniſtri; imperocche, avendo molti Conventi, e l'intere Provincie del loro partito, e tenendo eſſi il Miniſtero delle Provincie medeſime, ſuperavano in parecchi luoghi il numero de' Conventuali, co' quali, benche foſſero uniti in quanto alla forma del governo, erano però ſeparati, quanto all'Iſtituto del vivere. Veggendo adunque, che non era ſperabile l'unione de' Frati della Famiglia, e i Frati della Conventualità qualora non ſi foſſe in queſta reſtituita la vera, e antica forma dell' Ordine Franceſcano, ſi applicarono ſeriamente i Romani Pontefici alla loro Riformagione. E particolarmente Aleſſandro Seſto Pontefice, non difficile, e ſcrupoloſo, ma piutoſto di facile, e condeſcen-

Generalibus, & Provincialibus de Familia ibidem exiſtentibus, quod tamen facere renuerunt, ſuis proviſionibus magis contenti. = Firmamen. Trium Ordinum *par.1. fol.39. col.1.*

scendevol natura, il quale con due lettere Apostoliche piene di gravissimi sentimenti, ed anche di risentite minacce, l'una in data de' 16. Settembre dell' anno 1500. l'altra in data de' 24. Settembre del 1501., comandò, ed ingiunse la riforma de' Conventuali, così dicendo nella prima lettera. *Da diverse parti del Mondo, e da molti Principi, sono a Noi portate grandi querele della . . . . . vita de' Frati Conventuali dell Ordine de' Minori, dimodoche se essi non la mutano in meglio siamo costretti per lo ministero del nostro Officio Pastorale provvedere opportunamente sopra di ciò, ed essi discacciati, dare le loro Case a i Frati dello stesso Ordine, chiamati dell' Osservanza &c.* (x) e nell' altra dando principio

(x) *Ex diversis Mundi partibus, & a multis Principibus magnæ ad Nos afferuntur querelæ de . . . . . Vita Fratrum Conventualium Ordinis Minorum; ita quod nisi illam in melius commutent cogamur pro Pastoralis Officii ministerio desuper oportunè providere, & eorum Domos, ipsis expulsis, Fratribus ejusdem Ordinis de Observantia nuncupatis tradere.* Apud Firmamenta Trium Ord. *part. 4. tract. 1. fol. 57. col. 1. a tergo.*

pio in questa guisa: *Siamo ogni giorno pulsati da assidue querele di molti Principi, e Contadi, che istantemente, e continuamente ci chieggono, acciochè per cagione della Vita . . . . di molti Frati del vostro Ordine totalmente aliena dalla Religione, che essi in cattivo esempio, e scandalo de' Laici svergognano, comandiamo, che siano riformati i vostri Conventi, e li reduciamo, secondo gli Istituti de' Frati chiamati dell'Osservanza, alla vita Regolare de' medesimi Frati*. (y) Dal che apparisce, che le premure de' Sommi Pontefici erano sollecitate dalle istanze de' Principi Cattolici. Ma benche sotto questo Ponte-
fice

(y) *Pulsamur quotidie assiduis querelis quamplurium Principum, & Comitatum instanter continuè a nobis petentium, ut propter Vitam . . . . . . multorum Fratrum Ordinis vestri alienam pœnitùs a Religione, quam ipsi in malum exemplum, & scandalum Laicorum dehonestant, Conventus vestros reformari mandaremus, & illos iuxta Instituta Fratrum, de Observantia nuncupatorum, ad Regularem Vitam eorundem Fratrum redigamus*. ibi *col.* 2.

fice fosse da' Padri Conventuali raunati nel Capilolo Generale di Terni, proccurata la riformazione del loro Istituto per mezzo delle Costituzioni Alessandrine, non ebbero però queste tutto quel buon successo, che si aspettava. E però sotto Giulio Secondo, che desiderava anche egli ardentemente questa Riforma, furono fatte altre leggi più strette, pubblicate, come si è detto, da General Rinaldo Graziano. Ma non potendosi indurre i Padri Conventuali ad abbracciare, almeno universalmente, questa Riforma, asceso al Trono del Vaticano Lione Decimo, e trovando tanta divisione, e diversità di Membri trà loro discordi in un medesimo Ordine, tra le molte cure del suo Pontificato attese singolarmente a questa, di unire in un solo indiviso Corpo uniforme tutti questi Membri, con restituire in esso il vero Istituto di San Francesco, e continuare in lui solamente la Successione del Capo, che fosse simile à Membri stessi. A questa risoluzione fù condotto Lione, non pur dal suo Zelo, e dalla sua divozione verso l'Ordine Francescano; ma molto più ancora dall'istanze continue di tutto il Mondo Cattolico, il quale non potea più comportare questa diversità dentro un medesimo Corpo, la quale era cagione d'infinite dissenzioni, e discor-

discordie; come attesta l'istesso Pontefice nella medesima Bolla di unione: *Ite, & vos*, dove dice: *non meno siamo provocati* [a stabilire quest'unione] *dalle continue pie suppliche, e preghiere de' Principi Cristiani, particolarmente de' Carissimi in Cristo nostri Figliuoli Massimiliano Imperador eletto, Francesco Cristianissimo de' Franchi, e Carlo Cattolico delle Spagne, Arrigo Ottavo d'Inghilterra, Emmanuelle di Portogallo, e d'Algarbia, Lodovico di Ungaria, e di Boemia, Sigismondo di Polonia, e Cristerno di Dacia Regi illustri, e in oltre di alcuni altri Principi, Duchi, Conti, Popoli, e Communitadi &c.* (a) Dal che si

(*a*) *Nec minus continuis Principum Christianorum, præsertim Charissimorum in Christo Filiorum Maximiliani Imperatoris electi, & Francisci Christianissimi Francorum, ac Caroli Catholici Hyspaniarum, Henrici VIII. Angliæ, & Emanuelis Portugalliæ, & Algarbiorum, & Ludovici Unghariæ, & Bohemiæ, ac Sigismundi Poloniæ, nec non nonnullorum Principum aliorum, Ducum, Comitum, Populorum, & Communitatum pijs provocamur supplicationibus, & precibus, quibus pro* pa-

si conosce, con quanta giustizia, e ragione procedesse il Pontefice a questa risoluzione, che era fatta impegno di tutto il Mondo Cattolico. Volendo adunque condurre a fine un così Santo disegno, nell'anno 1516. per un Breve, che comincia *Romanum Pontificem*, intimò il Capitolo Generalissimo per celebrarsi l'anno vegnente nel Convento di Araceli, convocando insieme con tutti i Ministri de' Conventuali, tutti i Vicarj Generali, e Provinciali della Famiglia così di là, come di quà da Monti, (b) come ancora i Custodi, e i Discreti, e tutti quelli, cui apparteneva il Suffragio ne' Capitoli per istabilire di comun consenso la bramata unione. Chiamò ancora tutte le Congregazioni degli Amadei, Clareni, del Santo Evangelio, ed altre, che militavano sotto l'Ordine Francescano, volendo, che ancora queste abbandonata la diversità de' nomi, e degli Istituti si unissero in un solCorpo indi-

O viso,

pacandis hujusmodi divisionibus in Ordine D. Francisci exortis non cessant usque hodie apus Nos postulare. Leo X. Cost., seù Bulla Union. = Ite, & vos.

(b) *Apud Vvading. ad ann. 1516. num. 49. Tom. 8.*

viso, e per così dire, omogeneo. Raunati nel tempo, e nel luogo prefisso tutti i Frati sopranominati, e considerato, e consultato maturamente l'affare, gli Osservanti delle due Famiglie di concorde volere, pregarono il Papa, e i Cardinali, acciochè gli lasciassero colle loro provisioni, ne gli obbligassero alla Società, ed unione di quelli, che essi riputavano essersi apertamente discostati dalla Regola; ed essendo stato loro opposto, che secondo il prescritto della medesima Regola erano tenuti à convenire co' loro Fratelli sotto un medesimo Capo; risposero, che ciò volontieri farebbono, quando gli altri componessero la loro vita alla norma della Regola; il Capo fosse conforme a i Membri; e che in tutti questi si osservasse un medesimo Istituto, e una stessa ragione di vivere. (c) Chiamati i Padri Conventuali, acciochè spiegassero sopra tal cosa il loro sentimento; chiesto tempo a deliberare, finalmente risposero, che essi riprovavano quest' unione qualora per abbracciarla, convenisse loro spogliarsi de' privilegj, che aveano ottenuti dà Romani Pontefici sopra i beni temporali, e costretti fossero a Riformarsi: (d) [illegible] e ben- [illegible])

(c) *Vvading. ad annum* 1517. *num*.20.
(d) *Vvading*. ibi.

é benche caldamente confortati, ed ammoniti fossero dal Pontefice; accioche, *lasciate le proprietà, le possessioni, e le altre cose, che direttamente militavano contro i precetti della Regola,* si riformassero co gli altri, e convenissero a celebrar l'elezione del Ministro Generale; essi tuttavia *costantemente rigettarono questa proposta*, come attesta il medesimo Lione nella Bolla *Celebrato nuper*. (c) Per la qual cosa esclusi dall'elezione del Ministro Generale, e separati dall'unione degli altri Membri, ordinò il Pontefice, che si unissero insieme tutti gli Osservatori della Regola in un Corpo, tanto quelli, che viveano sotto i Ministri nella Comunità de' Conventuali, quanto quelli, che erano soggetti a' Vicarj nella Comunità della Famiglia, e tutte ancora le altre piccole Congregazioni, che sensa dispenze osservavano puramente la Regola, e che da questi soli si celebrasse l'elezione del Ministro Generale. Indi per stabilire ritamente questa unione, e incorporazione, costituì Presidenti del Capitolo

(c) *Constitut. Leonis X. Celebrato nuper, In Chronolog. Seraph. Ordinis P. Michaelis Ang. a Neapoli pag.* 232. *col.* 1., *& seq.*

tre Cardinali di Santa Romana Chiesa, cioè Domenico Grimani Vescovo di Porto, e Protettor dell'Ordine, Pietro degli Accolti, del Titolo di Sant'Eusebio, e Lorenzo Pucci, del Titolo de' Santi Quattro Coronati, li quali presiedendo nel Capitolo, prima di venire all'Elezione, innanzi a tutti i vocali raunati, fù publicata la famosa Bolla di Unione: = *Ite*, *& vos*. (f)

12 Ma poiche in questa Bolla si fà sovente menzione de i *Riformati*, i quali erano propriamente gli Osservanti sotto i Ministri; e con questo vocabolo vengono ancora divisati gli Osservanti sotto i Vicarj; conviene osservare, che questo nome di *Riforma* può prendersi in due maniere, cioè, propriamente, e impropriamente. Nel primo senso significa restituzione di cosa alla primiera sua forma, e in questa guisa si usa il nome *Riformare* nella legge *Omnes*. *Cod. de operib. publ.*, dove s'ordina, che se le opere pubbliche, dentro lo spazio di quindici anni rovinano, sono obbligati gli Artefici a proprie spese a *Riformarle*, cioè, a ridurle alla forma primiera, come spiega Budeo: e secondo questa significazione, fù usato da Ovidio nell'

XI.

(f) *Vvading. loc. cit.*

XI. delle Metamorfosi (g) il verbo *Riformare*, cioè per ridurre una cosa all' esser di prima. Secondo un tal senso adunque, *Riformati* poteano chiamarsi gli Osservanti così sotto i Ministri, come sotto i Vicarj; imperocche, essi aveano restituita, e continuavano nell' Ordine Minoritico la vera, e primiera forma, dalla quale erano degenerati i Conventuali possidenti, che per questa cagione dagli stessi loro Riformati, come si è osservato, venian detti *Difformati*. Impropriamente poi il nome di *Riforma* si prende per miglioramento di cosa, come nel Capitolo *Quia plerique, de Offic. Ordin.* 16. ovvero riduzione di cosa a forma più perfetta della primiera, come si vede vsato nella legge *Majoribus*, *Cod. Commun. utriuſ. Iudic.* E tali sono le Riforme introdotte nel Corpo dell'Osservanza dopo l'unione di Lione Decimo, le quali avvegnache siano state approvate dalla Santa Sede, e favorite dal Corpo dell' Ordine stesso; tuttavia non sono state indotte dalla necessità di riparare all' Osservanza cadente, o degenerante dalla

 forma

(g) *Nec te decipiat centum mentita figuras; sed preme quicquid erit dum, quod fuit ante, reformet.*
XI. Metamorph.

forma del suo vero, e proprio Istituto; Imperocche, l'Osservanza non è stata mai obbligata da' Romani Pontefici a Riformarsi, o a rimutare i suoi Istituti, e ad abbracciar quelli delle Riforme, che in lei si comprendono, come venivano di quando in quando obbligati i Conventuali a riformarsi da i Pontefici, che precederono Lione Decimo, e ad abbracciar la forma tenuta da i loro Riformati, che erano gli Osservanti sotto i Ministri. E sarebbe gravissima inguria l'asserire, che i Frati Osservanti, secondo le presenti leggi, e costumi, co' quali vivono, sieno caduti dalla vera, e prima loro forma, ò che abbiano forma di vivere essenzialmente differente da quella de' loro Riformati. È chiaro pertanto, che le Riforme nell' Corpo dell' Osservanza non furono necessarie, ma volontarie, introdotte dallo Spirito di Uomini Santi, non per restituire la forma primiera, o per dar nuova forma alla Osservanza; ma per somministrar modo, e mezzo più perfetto di osservar la medesima forma, che ella teneva, tiene, e sempre ha tenuto. Onde è, che tra i Frati semplicemente Osservanti, e gli Osservanti Riformati non v'ha, che una diversità accidentale per lo modo più, o men rigoroso di custodire, e tenere una medesima esenzial forma d'Istituto.

to. Per la qual cosa con poca proprietà *Riformati* si chiamano que' Frati, che nel Corpo dell'Osservanza serbano modo più stretto di vivere, e questo nome di Riforma, è aborrito nelle parti di là da' Monti, da i Recolletti, e dagli Scalzi, i quali non Riformati si appellano, mà Frati della *più stretta Osservanza*; e con questo titolo ancora i più Savj, e discreti Religiosi della Riforma d'Italia, e di Germania, piuttosto che con quello di Riformati, amano divisarsi, come apparisce in moltissime, anzi innumerabili, publiche, e private loro Scritture.

13 Ciò presupposto, convien ora rapportare, ed espor brevemente il tenor della Bolla di Unione di Lione Decimo. Nella cui prefazione, con assai acconcia allegoria assomigliando la Religione di San Francesco ad una eletta Vigna piantata dal Celeste Agricoltore, dimostra, che dopo il Padre San Francesco spedito dal Padre di Famiglia a coltivarla nel nascer del Sole, furono sempre in lei per successione di tempi fedeli Vignajuoli, i quali dal principio del dì, d'ora in ora fino all'ultima della sera cercarono di custodirla, ripararla cadente, vivificarla quasi estinta, e languente, e finalmente purgarla da i tralci spurj piantati in essa da cattivi Agricoltori. Con che chiaramente

dinota la diretta Successione de' Frati Osservanti da San Francesco. Indi, seguendo nella parte narrativa a raccontare le istanze a lui fatte da tutto il Mondo Cattolico per l'unione, e la riformagione di questa Religione, passa poi alla parte dispositiva, ed ivi ordina in primo luogo, che debba in avvenire, come si contiene nella Regola, esser un solo Ministro Generale di tutto l'Ordine, con piena podestà Superiore à tutti i Frati del medesimo Ordine; dichiara poi, che l'Elezione di questo Ministro, debba farsi da' Ministri Provinciali, e Custodi Riformati. Descrivendo le qualità di questo (h) Capo di tutta la Religione, così dispone: *E accioche da*

(b) *Et ne Caput a suis membris difforme appareat, volumus etiam, & ordinamus, quod nullus Frater possit eligi in Ministrum Generalem, nisi vitam ducat Reformatam, & pro Reformato a Communitate habeatur. In præfata verò electione Ministri Generalis nullus pœnitùs vocem habeat nisi Reformatus, & pro Reformato à Congregatione Reformatorum habeatur; quod si in futuro quicquam attentatum fuerit, irritum pœnitùs, & inane habeatur. Quò verò*

da' suoi Membri difforme non appaja, vogliamo, e ancora ordiniamo, che nessun Frate possa esser eletto in Ministro Generale, se non mena vita Riformata, e si abbia per Riformato dalla Comunità; prescrivendo le qualità degli Elettori, così stabilisce: *Ma nella predetta elezione del Ministro Generale nessuno affatto abbia voce se non è Riformato, e tenuto tale dalla raunanza de' Riformati*. Discendendo finalmente alla futura elezione, che dovea farsi secondo questa Bolla del nuovo General Ministro, ordina come siegue: *Ma quanto all' Elezione futura del Ministro Generale, che doverà celebrarsi nel Convento di Araceli dell' Alma*

rò ad electionem futuri Ministri Generalis in proximo festo Pentecostes in Conventu de Aracœli de Urbe, juxtà aliam nostram Ordinationem, in litteris in forma Brevis contentam, celebrandam; statuimus, omnes Ministros, & Custodes Reformatos, ac Vicarios, & Discretos Fratrum de Observantia, seù Familia dictam electionem celebrare debere; Et ut præfata electio Ministri Generalis, quæ secundùm prædictam Regulam a Ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundum

Alma Città nella prossima Festa della Pentecoste, secondo un'altra nostra ordinazione contenuta nelle Lettere in forma di Breve, decretiamo, CHE TUTTI I MINISTRI, E CUSTODI RIFORMATI, e i Vicarj, e Discreti de' Frati dell'Osservanza, ovvero della Famiglia, debbano celebrare la detta elezione. Ed acciocchè la predetta elezione del Ministro Generale, la quale secondo la predetta Regola dee farsi da' Ministri Provinciali, e Custodi, liberamente, e secondo l'intenzione della medesima Regola senza alcuno scrupolo si celebri, dichiariamo, che tutti i Vicarj Provinciali de' Frati della Famiglia sono veri Ministri, e gli stessi, ad effetto di questa elezione, gli ordiniamo, e gli istituimo in

dum intentionem ejusdem Regulæ, & absque quovis scrupulo celebretur, declaramus, omnes Provinciales Vicarios Fratrum de Familia, seù Observantia veros esse Ministros, ipsosque, ad effectum electionis hujusmodi, in Ministros ordinamus, & instituimus; Discretos etiam ipsorum similiter declaramus esse Custodes. Bulla Unionis Leonis X. = *Ite, & Vos* = in Bullar. Roman. Tom. 1. Constitut. XXIII. Leon. X.

in Ministri; *e similmente i loro Discreti*, *dichiariamo esser Custodi*. (h) Voi qui vedete chiaramente distinti i Ministri, e Custodi Riformati da i Vicarj, e Discreti della Famiglia. Or questi Ministri, e Custodi Riformati, erano quegli Osservanti della Regolare Ubbidienza, de' quali vi ho altre volte favellato, e che viveano nella Comunità de' Padri Conventuali, componendo di essa la più perfetta, e sana parte. Ma, poiche in molte Provincie, governate da' Ministri non Riformati, erano Conventi di Frati Riformati, di questi Lione, dopo aver parlato degli Osservanti dellaFamiglia,così dispone:(i) *Ma quanto agli altri Frati Riformati delle Provincie, nelle quali i Ministri per ora non son Riformati, ne per tali riputati, sotto i quali sono alcuni Conventi Riformati, vogliamo, che due Frati eletti da' predetti Conventi Riformati, secondo il teno-*

(i) *Quò verò ad alios Fratres Reformatos, volumus, quod in Provinciis, in quibus Ministri pro nunc non sunt Reformati, nec pro Reformatis habiti, sub quibus sunt aliqui Conventus Reformati, duo Fratres electi a præfatis Conventibus Reformatis, secundum aliarum litterarum Nostrarum tenorem sub forma Bre-*

tenore di altre nostre Lettere in forma di Breve; *per questa volta solamente suppliscano le voci de' Ministri non Riformati, quanto alle predette Provincie*. Indi parlando delle altre piccole Congregazioni, delle quali pure ho tenuto altra fiata proposito, parte delle quali viveano nella Comunità de' Conventuali, parte in quella della Famiglia; in tal guisa stabilisce: *Ma a i Frati della Congregazione di Frà Amadeo, de' Clareni, del Santo Evangelio, ovvero del Cappuccio, per ciascheduna Provincie, nelle quali sono Conventi, oltre le voci de' loro Vicarii, due voci per questa volta solamente concediamo*. Dopo aver dichiarata la qualità degli Elettori, che doveano convenire ad eleggere il Capo di tutto l'Ordine Francescano, dichiara la qualità dell'Elezione, e dice. *La quale Elezione, da farsi da i predetti Frati di tal General Ministro; esser Canonica, è se-*

Brevis, voces Ministrorum non Reformatorum, quantum ad præfatas Provincias pro hac vice duntaxat suppleant. Fratribus verò de Congregatione Fratris Amadei, de Clarenis, de Sancto Evangelio, seù Capucio pro singulis Provinciis, in quibus sunt Conventus, ultra suorum Vicariorum voces duas, vo-

è secondo la Regola de' Minori, e la forma data nella stessa Regola dal Beato Francesco, definiamo, e ancora dichiariamo. (l) Ma avendo dichiarati Ministri i Vicarj dell'Osservanza, accioche nelle Provincie non Riformate, non fossero due Ministri, l'uno de Conventuali, l'altro degli Osservanti, spoglia di questo titolo i Conventuali non Riformati, ovvero possidenti, e ne investe perpetuamente gli stessi Osservanti della Famiglia, nella forma seguente, decretando: *Ma quanto a i Ministri Provinciali, nelle Provincie, nelle quali i Ministri per ora non son Riformati, ovvero per veri Riformati riputati non sono*

voces pro hac solùm vice concedimus: quam quidem electionem a præfatis Fratribus de hujusmodi Generali Ministro faciendam, canonicam, secundum Fratrum Minorum Regulam, ac formam a B. Francisco in Regula traditam, esse definimus, ac etiàm declaramus. Ibi.

(l) *Porrò, quantum ad Ministros Provinciales in Provinciis, in quibus Ministri pro nunc non sunt Reformati, seù pro veris Reformatis non habentur, declaramus, ordinamus, & decernimus, Vicarios Fratrum de Observantia, seù familia illa-*

sono, dichiariamo, ordiniamo, e decretiamo, che i Vicarii de' Frati dell'Osservanza, ovvero della Famiglia, d'ora in perpetuo sono di quelle Provincie respettivamente veri, e indubitati Ministri; ed essi per l'avvenire col nome di Ministri debbano esser chiamati. (1) Ma, poiche il Pontefice sotto un comun vocabolo di Riformati, sovente in questa Bolla nomina tutti que' Religiosi di diverso accidentale Istituto, che Egli univa in un solo corpo, dichiarando la significazione di questo nome, e le qualità delle Persone, che sotto di esso ei comprendeva, in questa guisa definisce, e determina. *Inoltre, poiche de' Riformati, e che puramente, e semplicemente osservano la Regola del Beato Francesco, spesso nelle precedenti, e nelle seguenti cose si ha menzione; vogliamo, e dichiaramo, che sotto il nome di Riformati, e di tali, che osservavano puramente, e semplicemente la Regola del Beato Francesco, sieno compresi tutti, e ciascheduni gli infrascritti, cioè gli OSSERVANTI DETTI DELLA FA-*

(1) *illarum Provinciarum respectivè, ex nunc, & in perpetuum veros, & indubitatos earumdem Provinciarum esse Ministros, illosque de cætero nomine Ministrorum deberè appellari.* Ibi.

FAMIGLIA, COME REFORMATI SOTTO I MINISTRI, e di Frat' Amadeo, de' Collettanei, de' Clareni, del Santo Evangelio, ovvero del Cappuccio, e quelli, che si chiamano Scalzi, e altri simili, con qualsivoglia altro nome si appellino, e che osservano puramente, e semplicemente la Regola del Beato Francesco, di tutti i quali sopradetti facendo insieme un Corpo, gli stessi fra loro perpetuamente uniamo. Pertanto in avvenire, lasciata la diversità de' nomi predetti, Frati Minori di San Francesco della Regolare Osservanza, o insieme, o divisivamente si chiamino, e si possano, e debban chiamare, (m) e poco dopoi, proibendo la diversità de'

(m) *Praeterea, quia de Reformatis, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantibus saepiùs in praecedentibus, & sequentibus mentio habetur; volumus, & declaramus sub nomine Reformatorum, ac purè, & simpliciter Regulam B. Francisci hujusmodi observantium comprehendi omnes, & singulos infrascriptos; videlicèt,* OBSERVANTES TAM DE FAMILIA, QUAM REFORMATOS SUB MINISTRIS, *ac Fratris Amadei, de Collectaneis, Clarenis, de Sancto Euan-*

de' nomi in questo Corpo a i Frati, nella sopradetta guisa uniti nel medesimo, vuole, che si dia il nome di Frati Minori assolutamente, conchiudendo. *Ma tutti i Frati dell' istesso Ordine, come si è detto, Frati Minori, ovvero di San Francesco da loro stessi, e da tutti gli altri sieno nomati*. (n) Lasciando ora da banda le altre cose, che si determinano in questa Bolla, per quanto al nostro proposito appartiene, potete osservare, che questa unione, o incorporazione fù fatta di

tre

Evangelio, seù de Capucio, ac Discalceatos nuncupatos, aut alios similes, quocumque alio nomine nuncupentur, & Regulam ipsam B. Francisci purè, & simpliciter observant; ex quibus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuò unimus. Itaque de cætero, omissa diversitate nominum prædictorum, Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantiæ, vel simul, vel disjunctivè nuncupentur, & nuncupari possint, & debeant. Ibi.

(n) *Sed omnes Fratres ipsius Ordinis, Fratres Minores, ut præfertur, seù Sancti Francisci, a se ipsis, & omnibus aliis nominentur*. Ibi.

tre generi di Perſone. Nel primo genere furono tutti gli Oſſervanti, che viveano ſotto i Miniſtri, i quali, oltre molte Provincie, di cui aveano il Miniſteriato, e il Cuſtodiato, portarono in queſto Corpo molti, e molti Conventi, che erano ſotto i Miniſtri non Riformati. Nel ſecondo genere furono tutti gli Oſſervanti della Famiglia, tanto delle Provincie Oltramontane, quanto Ciſmontane. Nel terzo tutti i Frati delle piccole Congregazioni, che parte ſotto i Vicarj della Famiglia, parte ſotto i Miniſtri della Conventualità viveano. Ma tutti queſti tre generi convenivano eſſenzialmente in queſto, di oſſervar puramente, e ſemplicemente la Regola di San Franceſco.

14 Da tuttociò vien chiaramente a diſcoprirſi il palpabile errore, e il maſſiccio inganno di quelli, i quali, e credono, e ſcrivono, che il corpo dell'Oſſervanza preſente altro non ſia, che quella Famiglia, la qual nata inquanto all'Iſtituto dal Padre S. Franceſco, ebbe l'origine in quanto al nome, e a certe altre eſteriori apparenze dal Trinci. Imperocche, egli comprende ancora la parte più ſana della comunità de' Padri Conventuali, la quale vivendo ſotto i Miniſtri, non viſſe mai colle diſpenſe, e per non interrotta Succeſſione di Uomini Zelanti, e Oſſerva-

tori della Regola, senza separarsi dagli altri Membri, da San Francesco continuò fino a Lione Decimo, e da Lione persevera fino a nostri tempi. E da ciò ne siegue, che la Comunità de'Padri Osservanti sia oggi quella stessa, e per dire così, identica Comunità, che fù sempre, quanto alla porzione più perfetta, fin dal principio dell'Ordine Franceścano. Similmente, dalla precedente narrazione si manifesta l'equivoco degli Scrittori Osservanti, i quali affermano, che Cristofano Numaj, eletto Ministro Generale di tutto l'Ordine de'Minori dopo la Bolla di Vnione, fù il primo Ministro Generale dell'Osservanza. Imperocche, è ben vero, che egli fù il primo Ministro dell'Osservanza unita in un Corpo, dirò così, similare, e omogeneo; ma non fù il primo Ministro, che avessero gli Osservanti uniti, che anzi in Cristofano Numaj continuò la Successione, che ebbero sempre mai, ed hanno fin quì gli Osservanti, dal Padre San Francesco. Conciosiache, secondo le cose di sopra dimostrate, dall'un canto i Frati della Famiglia, da qualunque tempo voglia prendersi la loro origine, furon bensì da alcun tempo divisi da i Conventuali; non furon però mai separati ne dall'unità dell'Ordine, ne dall'Ubbidienza del Capo, ne perdettero mai il diritto attivo,

e paſ-

e passivo al Generalato, benche si astenessero dall'atto di dar le loro voci; dall'altro, gli Osservanti sotto i Ministri, che furono uniti in questo Corpo, ebbero mai sempre non pure il diritto attivo, e passivo al Generalato; ma ancora l'atto, e le voci: e tutti i Ministri, che governarono l'Ordine in tempo della Comunità Osservante, e obbligata alla pura Osservanza della Regola, per due Secoli, e più, furono trascelti del loro numero; e molti ancora successivamente di essi assunti furono al governo di tutta la Religione, dopo i tempi di Martino Quinto sino a Lione Decimo; e però essi portorono in questo Corpo la diretta discendenza, e la Successione de' Ministri. E quindi ne siegue, che in questo Corpo dell'Osservanza continuasse per la Bolla di Lione, e tuttavia si conservi la vera, e diritta Successione da San Francesco. Ma di questa unione, e incorporazione delle intere Provincie Riformate, che prima viveano nella Comunità de' Padri Conventuali, nel Corpo dell'Osservanza, ne somministrano autentici documenti gli Atti del Capitolo Generale celebrato in Lione di Francia l'anno 1518. congregato da Cristofano Numaj Ministro Generale di tutto l'Ordine, eletto l'anno antecedente nel Capitolo Generalissimo secondo la Bolla di

 unio-

Vnione, ed assunto dopo un mese dalla sua Elezione alla porpora Cardinalizia. Conciosiacosache, in questo Capitolo si dispongono varie cose intorno al governo di quelle Provincie, e Custodie, che prima dell'unione erano governate da' Ministri, e Custodi Osservanti, e dicevansi Riformate nella Comunità de' Conventuali, e possono vedersi negli Atti portati dal Wadingo all'anno sopradetto. (o) E quell' che è più considerabile, si ebbe singolar cura in quel Capitolo, che nelle Provincie, e nelle Custodie, che dalla Comunità de'Conventuali passarono ad unirsi nel Corpo dell' Osservanza sotto nome di Provincie Riformate, non ve ne fosse alcuna, la quale veramente non fosse tale, e non osservasse puramente la Regola senza dispense: e per una, essendosi trovati alcuni Conventi, che si erano uniti, e nulladimeno viveano al costume de' Conventuali, furono lasciati al governo de' medesimi Conventuali, leggendosi ivi trà gli altri decreti: *Dichiara ancora il Capitolo Generale, che i Conventi della Custodia di Liegi nella Provincia di Francia, i quali fin quì non furono Riforma-*

(o) *Vuading. ad annum* 1518. *a n.*8. *usque ad* 10. *Tom.* 8.

formati, ma vissero, viveno, e intendono di vivere al costume de' Conventuali, si lascino al Maestro de' Conventuali, (p) la qual determinazione ci dà a conoscere, che questo Corpo dell'Osservanza non ammise altri Membri, se non quelli, in cui si conservava la pura osservanza della Regola de'Minori.

15 Ma dovete però voi avvertire, che quantunque esclusi fossero da quest'unione i Padri Conventuali; tuttavia, essendo precetto di Regola, che tutti i Frati debbano avere un Ministro Generale, che sia Capo di tutta la Fratellanza, non volle il Pontefice, per serbare in qualche parte l'unità dell'Ordine, dispensarli da questa obbligazione, e separarli affatto dal Capo, Vicario, e Successore di San Francesco. E però, avendo ordinato, e definito solennemente, che il Ministro Generale di tutto l'Ordine perpetuamente

(*p*) *Declarat etiàm Capitulum Generale quòd Conventus Custodiæ Leodiensis Provinciæ Franciæ, qui hactenus non extiterunt Reformati, sed more Conventualium vixerunt, vivunt, & vivere intendunt, dimitti debeant Magistro Conventualium &c. = Apud Vuading. loc. cit. num.9.*

mente si eleggesse de' soli, e da' soli Offervanti, & avendo disposto, che i Conventuali si eleggessero un Superior Generale col nome di Maestro, e che nelle Provincie parimente si eleggessero i Superiori Provinciali col nome similmente di Maestri; ordinò ancora, che il *Maestro* Generale dal Ministro di tutto l'Ordine, e i *Maestri* Provinciali da' Ministri delle Provincie Osservanti dovesser ricever la confermagione nel loro Officio; e per segno ancora, e indizio di soggezione, volle in oltre, che il Ministro di tutto l'Ordine avesse tutta quella autorità sopra i Maestri Generali, e Provinciali, e Frati Conventuali, che prima della Bolla di Vnione aveano i Ministri Generali de' Conventuali sopra i Vicarj, e Frati della Famiglia. Tuttociò viene espresso, e dichiarato nella Bolla = *Omnipotens Deus* = emanata sotto li 12. di Giugno del 1517. (q) In coerenza poi delle cose stabilite determinò, che gli Osservanti in qualunque luogo, e in tutti gli atti publici, e in tutte le funzioni, e Sagre Processioni ottenessero sopra i Padri Conventuali la precedenza. Come si vede stabilito, primieramente

(q) *Apud Vuading. ad annum* 1517. *num* 30 *Tom.* 5.

mente nella Bolla = *Licet aliàs* = in data del 6. di Decembre dell' 1517., (r) e poi nella Bolla = *Et si pro injuncto* = in data delli 11. Gennajo 1521., (s) ed era stata ancora tal cosa prima stabilita di comun consenso delle parti nello Strumento solennissimo di concordia fatta tra il Ministro Generale di tutto l'Ordine, Cristofano Numaj, e il Maestro Generale de' Conventuali, Antonio Marcello nell' anno 1517. à gli otto di Luglio, per ordine del medesimo Pontefice, e rapportato da Luca Wadingo, e da altri Autori. (t) Ma nulladimeno, ad onta di si chiare, e si strepitose dichiarazioni della Sede Apostolica, Filalete vuol tuttavia sostenere, che la diretta Successione de' Ministri, il primato della Religione, e tutte le altre prerogative di antichità si conservino unicamente appresso i Padri Conventuali, e che il titolo, che oggi gode il Generale degli Osservanti di Ministro di tut-

P 4 to

(r) *In Chronolog. Seraph. Ordin. P. M. A. a Neapol. pag. 232. col. 1.*

(s) *Apud Vuading. Tom. 8. in Regest. Bulla 74. Leon. X.*

(t) *Apud Vuading. ad annum* 1517. *num.* 33 *Tom. 8.*

to l'Ordine di San Francesco, sia un nome vano senza sostanza.

16 Sentendo io allora queste cose, ed essendo pieno fino alla gola delle costui maltessute filatere, poco mancò, che rompendo il mio proponimento, non mi togliessi dal viso la Maschera, e scoprissi la mia finzione. Ma nulladimeno, facendo forza a me stesso, al meglio, che potei mi composi, benche non potessi farla così netta, che il vostro Oppositore non si accorgesse, che io di mala voglia le sue parole soffriva. Onde guardandomi fisso; pare, disse, che voi vi torciate, che cose avete? Non vi appaga forse il mio discorso? E io allora, stando gli altri colle orecchie tese per ascoltarmi; son persuaso, risposi, di quanto dite, ma tuttavia una sola difficoltà mi rimane, che non mi lascia in tutto riposare sulla vostra fede. E maravigliandosi gli Astanti della mia moderazione, mi ferono animo, affinche io parlassi; *Perchè*, io usando le vostre parole * *le sudette Bolle di Lione*, dissi, *non hanno avuto effetto ne anche a tempo dello stesso Pontefice, che circa ad alcune esteriori apparenze: Imperocche a tempo di questo Papa furono eletti due Generali da' Conventuali, e questi confermati immediatamente dal Papa, non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti. Il titolo* *di*

* §. 3. pag. 47. num. 37.

di Maestro Generale durò poco tempo: La precedenza ove ebbe esecuzione, e dove nò. Che vuol dire, che da queste Bolle non ne hanno avuto, che un puro titolo di avere il Generale di tutto l'Ordine Minoritico, ma che in realtà non comanda, nè hà mai comandato, che a loro, e il levarsi dalla soggezione de' Generali della Conventualità. Ma questa soggezione in qualche parte è anche ritornata nell'esser suo a tempo di Sisto Quinto, il quale ha di nuovo sottomessi gli Osservanti, e i Cappuccini al Generale de' Conventuali, almeno in quanto all'erigere la Confraternità del Cordone, da cui debbono, e gli uni, e gli altri, se non altro in que' luoghi, ove sono Conventi de' Minori Conventuali, in questo particolare affatto dipendere: legganſi le Bolle = EX SUPREMÆ DISPOSITIONIS ARBITRIO del 1585., e DIVINÆ CHARITATIS ALTITUDO = del 1587. nell'ultima delle quali restituisce pure al General de' Conventuali il titolo di Ministro.
Detto questo, soggiunsi; Ma io vi dirò ancora la cagione, per cui queste Bolle non furono eseguite, e l'hò letta in un Libro autentico di molto pregio, dove è scritto, che gli Osservanti *cavarono anche da Leone Decimo nel anno 1517. Bolle vantaggiose, ma il Pontefice, che in altra età, e condizione avea imparate Lettere Greche dal famoso Padre Urbano Bazo-*

Bazoni da Belluno Minor Conventuale; e serbava per questi qualche affettuosa ricordanza, date le Bolle, non ne curò l'Osservanza, e toltane qualche non importante nomenclativa titulazione al nome di Ministro Generale, non si possero in effetto. (u) Finito, che io ebbi di così dire, ripigliando il discorso il vostro Oppositore; certamente, soggiunse, che malagevol cosa sarebbe il rendervi persuaso della verità, che io limpidamente vi hò proposta, se vero fosse ciò, che Filalete racconta. Ma egli dice cose affatto nuove, e inaudite, in asserire massimamente, che gli Osservanti, e Cappuccini sono stati di bel nuovo, sottomessi a' Padri Conventuali. Ma conviene farci più d'appresso a disaminare le sue asserzioni. *Non hanno avuta effetto*, dic'egli, *le Bolle di Lione, ne anche al tempo dello stesso Pontefice, che circa ad alcune esteriori apparenze. Imperocchè due Generali de' Conventuali furono eletti in tempo di questo Papa, e questi confermati immediatamente dal Papa,*

non

(*u*) Manuale de' Frati Minori Conventuali di San Francesco per Istruzion de' Novizii, e Professi &c. esposto dal P. Coronelli.
In Venezia MDCCXVI.

non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti. Ma dove trova egli, che ambedue i Maestri Generali Conventuali, eletti in tempo di Lione Decimo, fossero da questo Papa confermati? Di Antonio Marcello primo Maestro Generale questo è vero; ma il Papa si dichiara, che per quella volta sola ei intendeva confermarlo, in luogo della conferma, che dovea ricevere dal Ministro Generale. *Il detto Antonio Marcello*, dic egli nella Bolla = *Omnipotens Deus* = chiamata di concordia, *Eletto in Maestro Generale de' Frati Conventuali, innanzi a Noi presente abbiamo benedetto nel Signore, e abbiamo voluto, che per questa volta solamente basti questa nostra benedizione per la conferma, che era tenuto domandare dal prefato Ministro Generale*. (x) E l'istessa cosa è dichiarata ancora nel pubbli-

co

(x) *Dictum Antonium in Magistrum Fratrum Conventualium electum, coràm Nobis præsentem in Domino benediximus, ac benedictionem Nostram hujusmodi pro confirmatione, quam a præfato Ministro Generali petere tenebatur, pro hac uice duntaxat sufficere uoluimus*. = Bulla Concordiæ = Omni potens Deus = *Apud Vvading. loc. cit.*

co Strumento di concordia fatta tra il Ministro Generale di tutto l'Ordine, e il Maestro Generale Antonio Marcello in nome de' loro Frati, e per tutti i loro Successori in perpetuo. (y) Del rimanente, ove legge egli, che l'altro Maestro Generale, cioè, F. Antonio Sassolino, eletto da' Conventuali l'anno 1519. confermato fosse da Lione Decimo? Dove, che i Maestri Generali de' Conventuali *non presero mai la conferma dal Generale degli Osservanti?* dal Ministro di tutto l'Ordine dovea dire. Secondo le Bolle di Lione Decimo, i Maestri Generali dal Ministro di tutto l'Ordine, e i Maestri Provinciali da' Ministri Provinciali degli Osservanti dovean prender la conferma del loro officio.(z)

Ed

(y) *Item dictus Reverendissimus Pater Minister promisit observare ordinationem a Sanctissimo Domino factam, qua voluit, Magistrum modernum pro hac vice duntaxat confirmatum esse per solam benedictionem Sanctissimi Dñi Nostri, nec teneri petere pro hac vice a prædicto Ministro confirmationem* . = Instrumentum vocatum Concordiæ. = *Apud Vuading. loc. cit.*

(z) Bulla Concordiæ = *Omnipotens Deus* :

Ed essendo stato Lione attentissimo, e zelantissimo dell' osservanza delle sue Bolle, non è verisimile, che in questa circostanza volesse preterirne l'esecuzione; tanto più, che nelle Provincie degli Osservanti si trovano molti Atti di conferme de' Maestri Provinciali Conventuali fatte da' Ministri Provinciali dell' Osservanza, i quali Atti certamente concludono l'eseguimento di questa legge. Ma non è ora tempo di riferire ogni cosa. Soggiunge Filatete, che *il titolo di Maestro Generale*, ne' Conventuali, *durò poco tempo*. Secondo lui, il titolo di Ministro fù restituito al Generale de' Conventuali nel 1587. ma dal 1517. fino al 1587. corre lo spazio appunto di 70. anni, il quale non mi pare, che sia così poco tempo. Seguita, che la *precedenza ove ebbe esecuzione, e dove nò*. Ma questo non prova, che la precedenza non appartenga agli Osservanti. Lione Decimo la concedè loro in tutti i luoghi, e nella Bolla = *Licèt aliàs* = dichiara la sua mente, dicendo: (a) *Fù Nostra mente immutabile, come ancora è, che gli stessi Frati dell'* *Osser-*

(a) *Mentisque Nostræ fuerit, prout etiam id expressimus, quòd in omnibus actibus* *Fra-*

Osservanza portino la loro Croce nel luogo più degno ; e poco dopo : *di moto proprio*, *di certa Nostra scienza*, *e della pienezza della Apostolica podestà*, *dichiariamo esser stata Nostra mente*, *che tanto i Conventuali*, *quanto gli Osservanti*, *e Riformati Frati predetti*, *in qualsivoglia Processione*, *e altri atti*, *in cui doverebbe portarsi la Croce*, *possano portare la loro Croce*; *così però*, *che la Croce de' Frati dell' Osservanza*, *e Riformati sia portata nel luogo più degno*. (a) E que-

Fratres de Observantia haberent locum magis dignum, quàm ipsi Conventuales. Et propterea mentis Nostræ incommutabilis fuit, prout existit, quòd ipsi Fratres de Observantia Crucem suam in loco etiam digniori deferrent = *Motu proprio*, *& certa Nostra scientia*, *ac de Apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, mentis Nostræ fuisse*, *quòd tàm Conventuales*, *quàm de Observantia*, *& Reformati Fratres prædicti in quibuscumque Processionibus*, *& aliis actibus*, *in quibus Crux deferenda foret*, *Crucem suam deferre possint* : *ita tamen*, *quòd Crux ipsorum Fratrum de Observantia*, *& Reformatorum loco dignio-*

E questa medesima precedenza, stabilita prima nella Bolla di Concordia, fù dal medesimo Lione l'ultimo anno del suo Pontificato confermata per la Bolla = *Etsi pro injunctæ* = emanata li 10. Gennajo del 1521. (b) Ma se volete saper veramente dove questa precedenza fosse eseguita, e dove nò, leggete il celebre Strumento di concordia da me allegato, in cui osserverete, che il General Ministro dell' Ordine Cristofano Numaj, non ostante le determinazioni Apostoliche, che in ogni luogo concedevano la procedenza agli Osservanti, tuttavia spontaneamente in dui luoghi, cioè, in Padova, e in Assisi la rinuncia a i Conventuali; con alcune riserve però, come ivi si legge in questi termini. (c) *Benchè sia stato determinato dal Santissimo Nostro Signore, che i Frati Conventuali debbano lasciare il luogo più degno a i Frati*

della

digniori deferatur. = Constitut. Leonis X. = *Licèt aliàs* = In Chronolog. Seraph. Ordin. P. M. A. a Neapoli, *Tom.* 1. *pag.* 232. *col.* 1.

(*b*) *Apud Vvading. Tom.* 8. *in Regest. Bulla* 72. *Leonis X.*

(*c*) *Itèm, licèt Decretum fuerit per SS. D. N. quòd Fratres Conventuales digniorem*

locum

della Regolare Osservanza nelle Processioni, e negli altri atti pubblici; contuttociò, il detto Ministro, senza pregiudizio del detto Decreto quanto agli altri luoghi, consente, che nella Città di Padova nella Processione, che si fà di Sant' Antonio, i Frati Conventuali osservino la loro antica consuetudine; salvo però, che dieci Frati dell' Osservanza Regolare potranno andare co' Padri più anziani dell' Ordine de' Conventuali: E il medesimo giudicio si abbia della Processione, che si fà in Assisi nella Festa della Porziuncula, eccetto, che tutti i Ministri, e Guar-

locum deberent dimittere Fratribus Regularis Observantiæ in Processionibus, & aliis actibus publicis; attamen dictus Minister, absque præjudicio dicti decreti quantum ad alia loca, consensit, quòd in Civitate Patavina in Processione, quæ fit in die Sancti Antonii, Fratres Conventuales servent suam antiquã consuetudinem; salvo, quòd decẽ Fratres Observantiæ Regularis cum Patribus Senioribus eorundem Fratrum Conventualium ire poterunt: idemque judicium habeatur in Processione, quæ fit, in Assisio in Festo Portiunculæ, excepto, quòd

Guardiani rimangano in fine, e nella società de' Maestri, e Frati Conventuali, a coppie, a coppie, se vorranno rimanervi. (c) Ecco dove, e in quali casi non fù eseguita la precedenza per spontanea cessione degli Osservanti, e per consenso del Ministro dell'Ordine. E se in altri luoghi poi non fù data esecuzione alle Bolle di Lione intorno a questo punto, altra cagione non può assegnarsene, che la forza, e la resistenza contro le leggi, vincitrici della ragione.

17 Finalmente conchiude Filalete, *che da queste Bolle gli Osservanti non ne hanno cavato, che un puro titolo d'avere il Generale di tutto l'Ordine Minoritico, ma che in realtà non comanda, e non hà mai comandato, che a loro*. Che il Ministro Generale di tutto l'Ordine, dopo i tempi di Lione Decimo non comandi, e non abbia mai comandato a' Padri Conven-

Q tuali

quòd omnes Ministri, & Guardiani remaneant in fine, & comitatu Magistrorum, & Fratrum Conventualium, bini, & bini, si voluerint remanere. = Instrumen. Concordiæ = *Apud Vvading. ad annum* 1517. *num.* 33. *Tom.*8.

tuali, io non ho ripugnanza in concedergliclo; ma da ciò non fiegue, che egli in vigor del ſuo titolo non abbia mai avuto podeſtà di comandar loro, e che oggi abbia perduto queſto diritto, e molto meno, chè non ſia vero Capo ancora di eſſi. Lione Decimo nella Bolla di Vnione = *Ite, & Vos* = ſoggettò a lui tutti i Frati Minori, ſecondo il tenor della Regola, (d) e non volle diſpenſare i Conventuali da queſto precetto di riconoſcere un ſolo Capo di tutto l'Ordine. L'iſteſſa coſa ripete nella Bolla di Concordia = *Omnipotens Deus* = nella quale benche diſponga, che il Miniſtro dell'Ordine non s'ingeriſca nel governo de' Frati Conven-

(d) *Eapropter volumus, & mandamus, prout in dicta Regula Beati Franciſci continetur, unum Miniſtrum Generalem de cetero omnibus, & ſingulis Fratribus ejusdem Ordinis cum plenaria poteſtate, quæ ex Regula ſibi competit, præfici, cui omnes, & ſinguli prædicti Fratres in omnibus, quæ non ſunt contra Deum, animam ſuam, & Regulam, firmiter tenenantur obedire.* = Conſtitut. Leoni X. = *Ite, & vos.*

ventuali; riserva nulladimeno a lui tutta quella autorità sopra i Maestri, e gli stessi Frati Conventuali, che avea prima il Ministro dell' Ordine sopra i Vicarj, e Frati della Famiglia: e andando il Ministro Generale ne' Conventi de' Frati Conventuali, vuole, che *in questo caso l'istesso Ministro possa paternamente Visitare i medesimi Frati Conventuali, e che gli stessi Frati Conventuali, con ogni carità, ed amore debban ricevere il medesimo Ministro Generale*, COME SUPERIORE DI TUTTO L'ORDINE; (e) limitando solamente la sua giurisdizione a quelle condizioni, alle quali era prima limitata la giurisdizione del Ministro Generale sopra i Conventi, e Frati della Famiglia (e) E certo pertanto, che i Conventuali non rimasero esenti dall'Ubbidienza del General

(e) *Quo casu ipse Minister eosdem Fratres Conventuales paternè visitare; ipsique Fratres Conventuales eundem Ministrum Generalem, tanquam TOTIUS ORDINIS SUPERIOREM, omni cum charitate, & dilectione recipere debeant.* Bulla Concordiæ Leonis X. = *Omnipotens Deus*.

dell'Ordrne; la qual cosa si rende anco manifesta da un altra Bolla di Lione Decimo, la qual comincia = *Accepimus siquidem* = spedita due anni dopo le due Bolle di Vnione, e di Concordia, cioè agli 11. di Marzo del 1519. nella quale il Pontefice dichiarando la sua mente sopra le cose determinate nelle stesse Bolle, dice aver dichiarato, *che un Frate Riformato del detto Ordine fosse Ministro Generale, a cui tutti i Frati, tanto Conventuali, come della Regolare Osservanza, tenuti fossero ad ubbidire*. (f) Quindi è, che quantunque il Ministro Generale Cristofano Numai, nello spesso nomato Strumento di Concordia consentisse per se, e pe' suoi Successori, di non esercitare alcuna giurisdizione sopra i Frati Conventuali; avendo però dato questo consenso conforme alla Bolla Apostolica di Concordia, e non altramente, (g)

(*f*) *Nec non unus Frater reformatus dicti Ordinis esset Minister Generalis: cui universi fratres, tam Conventuales, quàm Regularis Observantiæ obèdire tenerentur*: Constit. Leonis X *Accepimus siquidem* = *Apud. Vuading. ad annum* 1519. *sub num*. 9.

(*g*) *Item, quòd prædictus Minister Generalis conformiter ad Bullam Apostolicam*

nella quale era riserbata al Ministro dell'Ordine, con certi atti di Superiorità, la podestà in capite; non cedè, ne potè cedere per tal consenso al suo diritto, contro la forma della Regola, e il tenore delle Costituzioni Apostoliche; non avendo egli autorità di dispensare i Frati Conventuali dall' importante precetto della Regola di ubbidire a un solo Capo, e Ministro Generale di tutto l'Ordine. Chiaro è dunque, che gli Osservanti non cavarono dalle Bolle di Lione un puro Titolo di avere il Generale di tutto l'Ordine; ma col Titolo n'ebbero ancora la sostanza della cosa, e il vero Capo, e Superiore di tutti i Frati di San Francesco. Ora essendo dall'un canto cosa certa, e manifesta, che può Vomo, il quale hà podestà in capite, lasciare ad altro Superiore piena giurisdizione sopra i soggetti, senza punto pregiudicare alle ragioni, o al diritto della sua

Q 3 Su-

cam [scilicet Concordiæ] *desuper confectam*, *consensit*, *&* *consentit pro se & suis Successoribus*, *quòd nullam Jurisdictionem in Fratres Conventuales &c. exercebit &c.* = Instrumentum Concordiæ = *Apud Vvading. loc. cit.*

Suprema Superiorità ; siccome, per modo di esempio, l'alto Signore, concedendo al Signore del Feudo l'util dominio, e la piena giurisdizione sopra i suoi Sudditi, non perde mai il Sovrano Dominio sul Feudo stesso: Ed essendo certissimo dall'altro, che i Frati Conventuali non furono dispensati da Lione Decimo dal precetto della Regola di ubbidire a un Ministro Generale di tutto l'Ordine, ne che altri, chiunque siasi, inferiore al Papa, potea dispensarli; non potrà mai dimostrar Filalete, che il Generale degli Osservanti, il quale è il vero Capo, e Ministro di tutto l'Ordine, non sia legittimo Superiore ancora de' Conventuali, o abbia perduto il diritto di esserlo, finche non mostra Bolla, o dichiarazione Apostolica, che gli abbia in questo particolare dalla Regola dispensati. E tanto più, che un secolo dopo Lione Decimo, cioè nell'anno 1631. dopo una lite strepitosa di cinque e più anni, prima dalla Sacra Congregazione de' Riti, e poi da Urbano Ottavo di santa ricordazione, (h) fù riconosciu-

(*h*) Decretum Sac. Congregat. Rituum, sub die 22. Martij 1631., & iterum sub die 12. Aprilis 1631. Ex Regest. ejusdem Sac. Congregationis.

nosciuto, giudicato, e approvato per legittimo nel Generale degli Osservanti il titolo, e l'uso del Sigillo col nome di MINISTRO GENERALE DI TUTTO L'ORDINE DE' MINORI DI SAN FRANCESCO: (h) la qual cosa ne da chiaramente a conoscere, che questo titolo non è un nome vano senza sostanza; ma nome, che porta seco ragione di superiorità, almeno in quanto al diritto, o, per parlare con Filalete, almeno *in atto primo*. Ma questa verità viene anche mirabilmente confermata dalla Costituzione del nostro Santissimo Regnante Pontefice, la qual comincia = *Paterna Sedis Apostolicæ* = emanata li 10. di Dicembre del 1725., nella quale, oltre il chiamar MINISTRO GENERALE DI TUTTO L'ORDINE DE' MINORI, il Generale assunto dagli Osservanti, spiegando le sue prerogative, comanda a tutti gli Istituti del Terz' Ordine dell'uno, e dell'altro sesso, (i) *che siccome col primo, e col secondo Ordine, cioè, de' Minori, e delle Clarisse, hanno uno, e il medesimo Autore, Istitutore, e Patriarcha*; così

Q 4

(i) Mandamus &c. *Ut sicut cum primo, & secundo Ordine, Minorum, scilicet, & Clarissarum unum, & eum-*

così onorino osservino, e riconoscano, uno, e istesso del medesimo Fondatore legittimo Successore, come Padre, e Capo di tutto il Serafico Gregge, e primario Generale de' Tre Ordini del Beato Francesco. (i) Da questa non narrazione, ma dichiarazione del Regnante Sapientissimo Pontefice averebbe potuto conoscer Filalete, il Generale degli Osservanti esser quello uno legittimo Successore di San Francesco, Capo di tutto il Gregge de'Minori, e Primario Generale de' tre Ordini Francescani. Non è dunque il titolo, che egli gode, un nome senza significato; Ma un titolo, che porta seco la legittima Successione da San Francesco, il primato dell'Ordine Minoritico, e in quanto al diritto, e all'atto primo, l'esser Capo,

Su-

eundem Institutorem, Auctorem, & Patriarcham habent; ita unum, & eundem ipsiusmet Fundatoris legitimum Successorem, veluti Patrem, & Caput totius Seraphici Gregis, atque Trium Ordinum Beati Francisci primarium Generalem honorent, observent, & recognoscant.

Constitut. Sanctissimi Domini Nostri *Paterna Sedis Apostolicæ*.

Superiore, e Padre di tutti i Frati Minori. E da ciò voi potete conoscere, con quanta poca considerazione, e saviezza, alcuni Scrittori poco degni della gravità, e del senno dè Religiosissimi Padri Conventuali, abbiano preso a motteggiar questo Titolo, come tragli altri si è ingegnato di fare colle sue insulse buffonerie quel leggiadrissimo, e facetissimo Pollacco; (l) Ma piu scemo di lui sarebbe chi volesse gir dietro alle costui scempiaggini. Ma non meno però di lui ridi-

(l) Casimirus Biernascki in Speculo Minor. *art.* 39. *num.* 11. = *Quamobrem hujus tituli totalitas est nominalis titularitas, & præcisa nomenclaturæ verbalitas, significato reali evacuata, quâ ita Minores Conventuales alterantur, sicut chymerica vulnera dolere docent Archiatri Poetici; & ita cohonestantur titulati, sicut spatia imaginaria hircocervi sanguine tanquam conchylo tincta, & purpurea reddita asserunt fullones fabulones; Est enim hic titulus Ministri Generalis Observantium in Universo Ordine Minorum Reverendissimum nihil, & est vacuum sine corpore nomen.*

ridicolo si è voluto render l'Autore del nuovo Manuale da voi citato, allorche afferma, che Lione Decimo a riguardo di non so qual suo Maestro in Greca favella, *date le Bolle non ne curò l'osservanza*; cosa non pure apertamente falsa, ma oltraggiosa ancora alla memoria di quel Sapientissimo Pontefice; quasi che egli, per burlarsi di tutti i Principi Cattolici, e del Sagro Collegio, ad istanza de'quali cento volte asserisce aver fatta la Bolla di Vnione, desse fuora questa Bolla tanto strepitosa per non farla osservare. Potrei ben con cento altre Lettere Apostoliche di questo Papa, concernenti l'osservanza delle sue Bolle, confutare una si sfacciata bugia; ma per tor me d'impaccio, e voi di molestia, mi contenterò di recarvene due sole; l'una è quella, che comincia = *Nunciatum Nobis fuit*, = data li 12. di Luglio del 1517. nella quale il Pontefice, avendo inteso, che i Frati Conventuali contro la Bolla di Vnione aveano eletto Antonio Marcello in loro Superior Generale col Titolo di *Ministro Generale*, *annulla*, *e cassa* questa

(*m*) Litteræ Leonis X. = *Nunciatum &c.* = *Apud Vading. ad annum* 1517. *num.* 31. *Tom.*8.

questa Elezione fatta con questo nome, dichiarandola nulla, ed invalida, e approvando la stessa elezione fatta del predetto Marcello solamente col nome di *Maestro Generale* (m) L'altra è la famosa Costituzione, che comincia = *Celebrato nuper* = emanata li 12. di Aprile del 1518., e indirizzata à tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, e Prelati Ecclesiastici, e ancora a tutti i Governatori, ed altri Amministratori delle Repubbliche, e a tutti i Fedeli, nella quale il Pontefice forte sdegnato della disubbidienza, sia detto con loro pace, de' Padri Conventuali, ordina, e comanda sotto gravi censure a tutti i sopradetti Prelati della Chiesa, che ad ogni ricerca, ed istanza de' Frati Osservanti, facciano osservare a i Frati Conventuali la Bolla di Concordia; e in caso di contravenzione ordina, che sieno spogliati di tutti i loro Privilegj, e soggettati a i Ministri Provinciali degli Osservanti, acciochè sien da' questi riformati: Volendo ancora, *che* (n) *i detti Ministri, Generale, e Provinciali sieno tenuti ad* *assati-*

(*n*) *Qui quidem Ministri, Generalis, & Provinciales ad omnimodam dictorum Conventualium Reformationem, etiam per favores Regum, Principum, & Com-*

affaticarsi per la totale riforma de i detti Conventuali, ancora per mezzo del favore de' Regi, de' Principi, e delle Comunità. (n) In questa Bolla il Pontefice, dopo aver narrato lo studio da lui impiegato per ridurre i Conventuali a lasciar gli averi, e le proprietà, e l'altre cose contro la Regola, ad unirsi agli altri in un solo Corpo Osservante, la loro costante resistenza, e le disposizioni finalmente da lui fatte nella Bolla di Concordia per la buona armonia di questi due Corpi sotto un medesimo principal Capo. così soggiunge: *Nientedimeno, siccome dà persone degne di fede abbiamo saputo, i detti Frati Conventuali in molte parti del Mondo abusandosi della grazia da Noi loro fatta per questa Concordia, dispregiati i Decreti, e le Apostoliche Ordinazioni contenute nella detta Bolla di Concordia, con mente pertinace ricusano di ubbidire.* NOI PERTANTO VOLENDO, CHE PER NOSTRO ONORE, E PER QUELLO DI QUESTA SANTA SEDE SIA INVIOLABILMENTE OSSERVATA

Communitatum insudare teneantur. = Constitutio Leonis X. = *Celebrato Nuper* = In Chronolog. Seraph. Ordin. *pag.*332. *col.*1. *& seqq.*

VATA UNA COSA CON TANTA MATURITA', E COLLE ISTANTISSIME PREGHIERE DI TANTI REGI, E PRINCIPI CONDOTTA AL FINE DESIDERATO, *di moto proprio &c.* (o) E potrà dirsi, che un Pontefice, che si protesta innanzi a tutto il Mondo di ascrivere a impegno dell'onor suo, e della Santa Sede l'esecuzione delle sue Bolle, e che per farle osservare impegna colla sua Suprema Autorità

(o) *Nihilominus, sicut a fide dignis nuper accepimus, dicti Fratres Conventuales in multis Mundi partibus, gratia, per concordiam hujusmodi, per Nos eis facta, abutentes; spretis Decretis, & Ordinationibus Apostolicis in dicta Bulla Concordiæ contentis, pertinaci mente parere recusant.* NOS ITAQUE REM TANTA MATURITATE, ET TOT REGUM, ET PRINCIPUM INSTANTISSIMIS PRECIBUS AD FINEM OPTATUM DEDUCTAM, PRO NOSTRO, ET HUJUS SANCTÆ SEDIS HONORE INVIOLABILITER SERVARI VOLENTES; *motu proprio &c.* Ibi.

rità tutti i Prelati della Cattolica Chiesa, *date le Bolle non ne curò l'Osservanza*? Ma io non mi maraviglio, che così solenni Bugie si scrivano, e si spaccino al Publico; ma resto bensì scandalizato, che senza scrupolo si facciano bere, e tracannare alla povera Gioventù Religiosa, la quale nudrita, e cresciuta con queste massime false, si rende poi cieca al lume della verità, e s'impegna ostinatamente nel contraddirla.

18 Ma, se vero fosse ciò, che Filalete asserisce, *che le Bolle di Leone non hanno avuto effetto, nè anche al tempo dello stesso Pontefice*, sarebbe suo interesse il tacerlo; imperocchè, da questa Bolla potrebbe conoscere non altra di ciò esser stata la cagione, che la disubbidienza, e la pertinacia de' suoi. Egli però scrive cose assai più stravaganti in affermando, che la soggezione, la qual, secondo che ei falsamente suppone, aveano gli Osservanti prima di Lione a i Conventuali, *sia in qualche parte ritornata nell' esser suo, a tempo di Sisto Quinto, il quale ha di nuovo sottomessi gli Osservanti, e i Cappuccini al Generale de' Conventuali*. Lascio d'impugnare la falsa supposizione, che gli Osservanti sieno stati soggetti a' Conventuali; mentre quando furono uniti, parlando di quelli della Famiglia, furono eguali a i

Con-

Conventuali nelle prerogative,e nel governo, e la miglior porzione della loro Comunità: e quando furono separati per la Bolla di Eugenio, ebbero i proprj Reggitori Soggetti non a' Conventuali, ma al Ministro di tutto l'Ordine. Ma in che cosa mai Sisto Quinto sottomise gli Osservanti, e i Cappuccini al General de'Conventuali? *nell' eriger*,dic'egli, *la Confraternità del Cordone, da cui debbono gli uni, e gli altri, se non altro in que' luoghi ove son Conventi de' Minori Conventuali, in questo particolare affatto dipendere*. Esaminiamo di grazia le Bolle di Sisto, e veggiamo qual soggezione, e qual dipendenza sia mai questa. Sisto Quinto nella Bolla = *Ex Supernæ* = istituisce l'Archiconfraternità del Cordone, concedendole molte Spirituali grazie, e favori, e dà facoltà a Clemente Bontadosi Superior General de' Conventuali, il quale due volte da Sisto in questa Bolla è chiamato *MaestroGenerale* dell'Ordine de'Conventuali, di stendere, e comunicare questa pia Istituzione con tutte le grazie, e Privilegj alle Chiese ancora degli Osservanti, e de' Cappuccini, e niente più. (p) Or vorria sape-

(p) *Vide Constitut. Sixti V. = Ex supernæ = Tom. 2. Bullar. Bulla XIII. Six. V.*

sapere qual giurisdizione, o qual soprantendenza vennero ad acquistare i Padri Conventuali sopra gli Osservanti, e Cappuccini per questa comunicazione di Privilegio Spirituale? Se il Papa concedesse facoltà al Generale del Sagro Ordine de' Predicatori di stendere, e comunicare con tutte le annesse Indulgenze la Confraternità del Rosario nelle Chiese de' Frati Minori, diverrebbono perquesto i Frati Minori Soggetti a i Frati Predicatori? nessuno mai sognerà tal cosa, se non ha la stravagante immaginazione di Filalete. Si fanno tutto dì queste comunicazioni di grazie Spirituali d'un Ordine all'altro; ma non per tanto l'uno ne diviene all'altro soggetto. Molto meno poi si cava questa soggezione dall'altra Bolla di Sisto = *Divinæ Charitatis*, = nella quale il Pontefice concede al Ministro Generale, e al Commissario Generale degli Osservanti la facoltà di erigere, ed istituire in tutte le Chiese dell' loro Ordine, in que' luoghi, dove non son Conventuali, queste Confraternità del Cordone, (q) aggregandole all'Archiconfra-

(q) Constitut. Sixti V. = *Divinæ Charitatis altitudo* = *Apud Confectium in Collect. Privileg.*

fraternità eretta in Assisi: Ma dove legge Filalete, che gli Osservanti in questo particolare debbano affatto dipendere da'Conventuali? Anzi tutto l'opposto. Imperocchè, concede il Papa in questa Bolla a'Superiori dell' Osservanza podestà di erigere queste Confraternità nelle loro Chiese, senza alcuna dipendenza da' Conventuali. E se vuole, che tale erezione non possa farsi in que' luoghi ove son Conventi, e Chiese de' Conventuali, non per questo li fà da loro dipendenti; che più tosto questa prudente disposizione, per impedire le occasioni delle differenze tra amendue gli Ordini, esclude ogni dipendenza di uno dall'altro: sù questo affare leggete la Bolla di Sisto, appresso il Confezio, e troverete la verità di quanto io dico.

19 Ma io sò bene qual dente duole a Filalete, e per qual cagione egli cita qui queste Bolle senza proposito; imperocchè, pretende, che Sisto *nell'ultima di esse restituisse al General de' Conventuali il Titolo di Ministro*. Ma sappia peraltro, che egli non la può passar così liscia, e che ha per le mani una causa difficile; e più difficile assai, che non pensa. Primieramente, nella prima Bolla: *Ex Supernæ dispositionis arbitrio*. = emanata li 19. di Novembre del 1585. nomina più

volte Clemente Bontadosi Superior Generale de' Conventuali *Maestro Generale* = *Infrascriptum Fratrem Clementem Magistrum Generalem* = *Dilecto Filio Clementi Bontadosi nunc*, *& pro tempore existenti dicti Ordinis Generali Magistro*. Onde è, che se bene nella seconda Bolla = *Divinæ Charitatis &c.* = in data delli 29. Agosto del 1587. al medesimo General de' Conventuali vien dato una volta il Titolo di Ministro; tuttavia, facendosi in essa menzione del *Ministro Generale* degli Osservanti, è molto naturale, e facile a persuadersi, che per abbaglio degli Amanuensi scorso poi nelle Stampe, fosse ivi posto *Ministro* in luogo di *Maestro*, quando si parla del General de' Conventuali. Ma comunque siasi. Crede Filalete, che questa semplice, e ignuda *enunciativa*, la quale non và senza sospetto di abbaglio, possa bastare per restituire al General de' Conventuali il Titolo di Ministro? Primieramente, Leone Decimo nella Bolla di Concordia = *Omnipotens Deus* = dispone, che in perpetuo il Superior Generale de' Conventuali si intitoli col nome di Maestro: *Abbiamo disposto*, dic' egli, *che il Maestro ora, e per l'avvenire eletto al governo de' Frati Conventuali di San Francesco, secondo la nostra detta ordinazione*,
MAE-

MAESTRO GENERALE DE' FRATI CONVENTUALI, *in perpetuo si debba chiamare*. (r) Secondariamente, il Ministro Generale, secondo la Regola di San Francesco, debbe essere un solo in tutto l'Ordine de' Minori, a cui tutti i Frati Minori, per precetto della medesima Regola, son tenuti obbedire. E questa è l'altra dichiarazione di Leone Decimo nella Bolla di Vnione = *Ite, & Vos.* = *Per la qual cosa*, dic' egli, *vogliamo, & ordiniamo, secondo che si contiene nella detta Regola del Beato Francesco, che vn Ministro Generale di tutto l'Ordine, a tutti, e ciascheduni Frati del medesimo Ordine, con quella piena potestà, che a lui appartiene per la Regola, sia proposto; a cui tutti, e ciascheduni de' predetti Frati in tutte le cose, che non sono*

(r) *Ac, quòd Magister nunc, & pro tempore electus ad Regimen Fratrum Conventualium Sancti Francisci, juxtà dictam nostram ordinationem, MAGISTER GENERALIS FRATRUM CONVENTUALIUM in perpetuum appellari debeat. Constitut.* = Omnipotens Deus, = *seù Bulla Concord.*

contra Dio, l'Anima loro, e la Regola, fermamente sieno tenuti ubbidire. (s) In fatti, mi dica un pò Filalete, che è tanto pratico della Storia Francescana; quale era l'opposizione in apparenza più gagliarda, che i Frati Conventuali faceano a i Frati della Famiglia viventi secondo la Bolla Eugeniana, e con cui li tennero agitati nel Pontificato di Niccola Quinto, di Calisto Terzo, di Sisto Quarto, e di altri? Se egli il sà, o lo vuol dire, doverà confessare, che il maggior obbietto, che si opponeva a i Frati della Famiglia, era questo; che il loro vivere sotto l'ubbidienza de' Vicarj Generali era contrario alla Regola, la qual comanda, che un solo debbe esser il Capo di tutto l'Ordine, a cui

(s) *Eapropter volumus, & ordinamus, prout in dicta Regula B. Francisci continetur, unum Ministrum Generalem totius Ordinis de cætero omnibus, & singulis Fratribus ejusdem Ordinis cum plenaria potestate, quæ ex Regula sibi competit, præfici; cui omnes, & singuli prædicti Fratres in omnibus, quæ non sunt contra Deum, Animam suam, & Regulam, firmiter teneantur obedire*. Bulla Unionis.

a cui tutti i Frati son tenuti ubbidire; e che essi per la Bolla Eugeniana erano stati dispensati, o esentati dalla osservanza della Regola. A questa opposizione, che rispondevano i Frati della Famiglia? Negavano forse, che la Regola gli obbligasse ad ubbidire a un solo Ministro Generale, a riconoscere un solo Capo, e Superiore di tutto l'Ordine? Non gia. Asserivano, che essi erano legittimamente dispensati da questo precetto? Ne pure. Ma essi si protestavano, che non si erano altramente separati dall' unità dell' Ordine, ne dall' ubbidienza di quell' Uno, e principal Capo, in cui si conservava la Successione di San Francesco: e con atti di riverenza, e di ossequio lo riconoscevano per loro principale, e legittimo Superiore; affermando, che i loro Vicarj Generali sostenevano le veci di quest' Uno Superior di tutti, a cui eran quelli sottordinati. Di più, se Filalete vorrà dire il vero, sarà costretto ad affermare, che Eugenio Quarto, Calisto Terzo, Pio Secondo nel separare gli Osservanti da' Conventuali ebbero sempre mira di serbare inviolato questo precetto della loro Regola di non guastare l'unità dell' Ordine,

e di fare in maniera questa separazione; che nessuno de' Membri si staccasse da questa unità, e da quest'Uno, in cui solamente potea conservarsi la Successione di San Francesco. Bisognerà, che affermi, che tutti i Santi Uomini dell'Osservanza in mille luoghi diedero testimonio di questa verità, e che questo fù sempre il sentimento universale di tutto l'Ordine. In terzo luogo è certo, che Lione Decimo nelle sue Famose, e strepitose Bolle dispone, che questo Ministro Generale, il quale secondo la Regola debbe esser Uno, Capo di tutti i Frati, e di tutto l'Ordine, e cui tutti, e ciascheduni Frati, secondo la stessa Regola, son tenuti ad ubbidire = *Universi Fratres unum de Fratribus istius Religionis teneantur semper habere Generalem Ministrum, & Servum Totius Fraternitatis, & ei teneantur firmiter obedire*, = sia sempre eletto de' soli, e da' soli Osservanti: nè volle i Conventuali dispensare da questo precetto, come ho dimostrato; concedendo al medesimo Ministro tutta quella autorità sopra di essi, che sopra i Frati della Famiglia avea prima il Ministro di tutto l'Ordine.

20 Pre-

20 Presupposte ora queste cose; altro vi vuole, che una ignuda, e mera enunciativa per dare, o restituire, come Filalete dice, al Superior de' Conventuali il titolo di Ministro. Ma si ricercano almeno essenzialmente tre cose; cioè, che sia stata rivocata espressamente, e in individuo la Bolla di Lione sopra la perpetuità del nome di Maestro al General de' Conventuali; che sia stato spogliato il General eletto dagli Osservanti del diritto, che ha secondo la Regola, e la dichiarazione di Lione Decimo, fatta per Bolla Concistoriale, di esser unico Ministro Generale di tutto l'Ordine; e che sieno stati dispensati i Frati Conventuali dal precetto della Regola di ubbidire a un solo Ministro Generale, Capo di tutti i Frati Minori. Quando Filalete mi trovi Pontefice, che abbia espressamente derogato alla Bolla di Lione, spogliato de' suoi diritti per Bolla specificamente derogatoria il Generale assunto dagli Osservanti, e che abbia dispensati i Padri Conventuali dal sopraddetto comandamento della Regola; io dirò, che egli è un valent'Uomo, e gli accorderò per legittimo il titolo usato dal Superior de' Conventuali di Ministro Generale. Del rimanente, io dico ciò, non perche voglia contrastare a i Padri Conventuali questo ti-

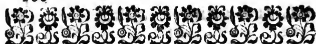
tolo de' lor Generali ; ma solo per fargli vedere , che se essi l'usano , l'usano perche i Frati Osservanti non l'hanno lor contrastato; benche , si mala corrispondenza ne abbiano riportata , che ardirono poi , benche con loro poco onore , dopo aver fatto il primo passo con assumere il Titolo di Ministro , di contrastar poi al Generale , eletto dagli Osservanti,il nome di Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori: Ed anche per fargli conoscere, che quest'uso non ha mai potuto pregiudicare al diritto del Generale, assunto dagli Osservanti , di esser vero , e legittimo Capo di tutti i Frati Minori, almeno inquanto all'atto primo, e secondo il giure; e di esser quell' Uno Ministro , in cui solamente si è potuta conservare la diretta Successione di San Francesco ; dalla quale i Padri Conventuali , con voler esser affatto da lui independenti , si sono affatto separati .

21 Ciò detto , il vostro Oppositore diè fine al suo ragionamento : e poiche io , come era uso , non gli replicai parola , immaginandosi avermi convinto , e costretto a mutar casacca ; mi disse, che egli non sarebbe più parola sopra questa controversia , se non ne l'avessi ricercato . Ond' io con buon modo seguitando la finzione gli risposi , che se altra difficoltà mi si fosse innanzi parata ,

da

da lui saria andato per lo scioglimento; poiche così pronto, e destro di ingegno egli era; e così detto, con grande allegrezza di tutta la Brigata mi licenziai. Mà tra breve hò speranza, che udirete cose di vostro gusto. Conservatevi sano.

LET-



LETTERA DECIMA



Amico Cariſſimo.

1 GIA' vi ſcriſſi, che eſſendomi ſtata ſegretamente comunicata una Scrittura fatta da alcuni comuni Amici, in difeſa del voſtro Libro d'oro, io ne feci ſubito copia per valermene nelle occorrenze. Ora vi debbo ſignificare, che io hò perduta l'opera, e'l conſiglio; conciofiacoſache, il voſtro Oppoſitore ha preſo i paſſi innanzi, e per non perderſi, ſi è meſſo a navigar per perduto; negando, e ſiniſtramente interpretando tuttociò, che non fà al ſuo propoſito. Quindi è, che contenendo queſta dotta, ed erudita Scrittura una lunga ſerie di antichi Strumenti di Laſcite, e Donazioni di Fondi, e Beni immobili laſciati a molti Conventi

venti dell'Ordine ne' due primi Secoli Francescani; quantunque ciò faccia conoscere l'antico uso delle rendite de' Frati Minori, e l'antichità dell'Istituto de' Padri Conventuali; Contuttociò, essendosi il vostro Avversario posto in impegno di travolgere ogni cosa in cattivo senso, ha trovato anche il modo di schermirsi da questo forte argumento, con ammetter l'antichità di tali rendite nell' Ordine; affermando però, che erano abusi vietati dalle leggi, e ammessi solamente dalla fazione de' Rilassati, i quali ei dice non esser mai mancati in questa Religione. Così, avendo trovata quella sua distinzione di Zelanti, e Rilassati, con questa si fà scudo per ripararsi dalle gagliardissime scosse delle vostre ragioni. Veggendo adunque, che con questi chiarissimi documenti io non potea far breccia nell'animo ostinato del vostro Contraddittore, mi rivolgei ad altro partito; e pensai valermi di altri argumenti del vostro Libro, i quali, perche sono i più convincenti, molto giudiziosamente avete in ultimo luogo riserbati. Or mentre io andava in essi esercitando il mio debole ingegno, sopraggiunse all'improviso un Amico, il quale opportunamente mi fece leggere con mio particolar contento alcune Aggiunte, che voi avete fatte nella nuova Stampa

del

del vostro Libro; le quali se io avessi prima sapute, non sarebbe il vostro Oppositore tanto innanzi trascorso. Ma io mi son valuto del vostro Libro della prima edizione, non credendomi, che voi lo faceste mai ristampare, dopo che quello, per malevolenza, e per invidia degli Emuli, fù proibito. Ora vi sò dire, che un grand'ajuto io hò ricavato da queste Aggiunte, per mezzo delle quali, come udirete, io mi son fatto un incredibile onore nel restituire al suo primiero vigore la vostra causa, la quale non pur dal vostro Contraddittore, ma da molti altri ancora si tenea per perduta. Con queste armi adunque alla mano io cercava occasione di abbattermi col vostro Avversario; e volle propizia fortuna, che jeri appunto il trovassi in un luogo, dove alcune oneste persone, per cagion di divertimento, a novellare soglion raunarsi. Non si tosto egli mi vide, che sorridendo, e guardando i compagni; avete forse, mi disse, alcuna altra difficoltà da mettere in campo sopra la controversia del vostro Filalete? Molte, risposi io, non che una, ne ho pronte, alle quali non penso, che voi risponderete per ora. Orsù, soggiuns'egli, alle prove: e benche voi mi siate uscito dal Sacco, non mi converrà però molto affaticarmi, per

farvici

farvici ricadere. Io allora con un amaro ſorriſo, fareſte un Acchille, gli diſſi, ſe le voſtre parole feriſſero gli Uomini; ma fin qui avete menati colpi al vento, e le reti, che avete teſſute per inſaccarmi, ſono tela di ragno, che ad un ſoffio ſi ſtracciano. E quì veggendo, che i Circoſtanti ammiravano il mio ſpirito, e il mio coraggio, prendendo maggior lena, così cominciai.

2 Per provarvi l'antichità, e la primogenitura de' Padri Conventuali ſopra i Frati Oſſervanti, non vi porterò io a ſtancarvi l'immaginazione per lunghiſſimi, aſpriſſimi, e ſconoſciuti ſentieri, come voi fatto avete per dimoſtrarmi l'antichità preteſa degli ſteſſi Oſſervanti; ma per vie piane, e battute a lume di chiariſſimi documenti vi condurrò a toccar con mano quella verità, che voi non volete conoſcere. Per terminare adunque queſta controverſia, tre coſe io debbo moſtrare, cioè; che i Frati Conventuali d'oggi giorno ſono que' Minori antichi, che furono iſtituti da San Franceſco; che i Frati Oſſervanti ſon nati quaſi due ſecoli dopo la fondazione dell'Ordine Franceſcano; e finalmente, che i Privilegj de' Padri Conventuali intorno à beni temporali non hanno punto alterata, e mutata l'antica, e vera profeſſione de' Minori. Quando io

vi

vi abbia mostre queste tre cose, non avrò vinto la causa? Sicurissimamente, rispose colui. Orsù dunque, soggiuns'io, cominciamo.

* §. 1. pag. 13. num. 14. Nova edit.

* *Il Cardinal di Luca*, e queste sono le istessissime parole delle vostre Aggiunte, *Eminentissimo in vero non meno in Dignità, che in Dottrina, nel suo Libro intitolato* = Il Religioso = prattico = *al capo* 35. *num.* 5. *del nome* = *de' Conventuali così scrisse* = *Fù fondata* . . . . *Quindi siegue, che a differenza di* = *que' Religiosi, li quali tuttavia in que'* = *principj continuavano a vivere nelle Capan-* = *ne, e nelle Grotte, secondo il primo Istituto* = *anacoretico, secondo un'opinione, cominciassero a dirsi Conventuali; o pure, secondo un* = *altra opinione, che ciò seguisse per denotare* = *l'unità, e comunità della vita. In que' primi* = *tempi Innocenzo Quarto con suo Decreto di-* = *chiarò, che potessero lecitamente adoprar* = *questo nome, o vocabolo di Conventuali* = *Parlando poi della divisione dell'Ordine fatta sotto Leone Decimo al num.* 11. = dice. *All'* = *incontro all'altri dell'Istituto capace de' beni,* = *e dell'entrate rimase il suddetto nome antico* = *di Conventuali col proprio Generale.* = *Il Moriggia celebre Scrittore dell' Ordine de' Gesuati nel lib. de Orig. Relig. cap.* 7. *titolo* : *Gl'Ordini, che militarono sotto San Francesco*, dice = *l'Ordine de' Francescani Conventuali,*

quali

= *quali furono i primi, che seguitassero il Padre*
= *San Francesco, hebbe principio l'anno della*
= *comune salute 1212., l'Ordine de' Zoccolanti*
= *hebbe principio da San Bernardino l'anno*
= *1412.* = *lo stesso dice il famoso Ricciuoli Gesuita nella sua Cronologia riformata tom. 3. part. 3. catal. 6., e Flavio Cherubino nel Compendio del Bollario Secol. 1. alla Bolla d'Innocenzo Quarto la discorre così* = *In*
= *virtù di quest' Indulto le Chiese son chiamate*
= *Conventuali, e da ciò que' Religiosi chia-*
= *mansi Conventuali, sino al giorno presente.*

Non così tosto ebbi io proferite queste vostre parole, chè colui; vorrei saper, disse, per qual cagione Filalete si è presa questa briga di aggiungere al suo Libro le testimonianze, che avete voi addotte? Mentre queste, ed altre ancora sono riportate dal Padre Franchini Conventuale, e a tutte è stato egregiamente risposto dal Padre di Sospello Osservante Riformato, il quale siccome toglie a me l'impaccio di rispondere, così metteva in obbligo Filalete di confutare le sue risposte. Allora io, ajutatevi pur, dissi, con questi scansi; mà in tanto non potrete mai negare, che questi celebri Scrittori affermano, che i Padri Conventuali sieno que' Minori antichi, che furono i primi a seguir San Francesco; e che i Padri Osservanti son

nati

nati più Secoli dopo di loro . O io rispondo, rispose il vostro Contradditore, che la coloro affermazione non vale a nulla; perche affermano il falso, come oltre di quello, che fà vedere il citato da mè Fortunato di Sospello, si può conoscere da quanto io hò detto altre volte.

3 In quanto al Cardinal de Luca, niente egli dice di proprio senso, ma riporta solamente due opinioni, ambe false: la prima, che i Conventuali cominciassero a dirsi tali *a differenza di quei, che tuttavia in que' principj continuavano a vivere nelle Capanne, e nelle Grotte, secondo il primo Istituto Anacoretico*. Suppone falsamente, che l'Istituto fondato da San Francesco sia Anacoretico; quando è cosa certa, che il Serafico Fondatore, colla sua Regola diede à suoi Frati forma di vivere Collegialmente, e volle, che essi giovassero al prossimo non pur coll'esempio; ma ancora colla divina parola: nè gli costrinse ad abitare nelle solitudini, e ne Boschi ritirati dagl'Uomini; ma ancora volle, che abitassero nelle Città, in molte delle quali, vivendo egli, furono parechi Conventi fabbricati, e molti egli stesso n'eresse in luoghi cospicui. Ma quando vera fosse questa opinione, sarebbe contraria all' intento di Filalete; imperocche, se i Conven-

ventuali furono così detti, a differenza di quelli, che viveano secondo il primo Istituto Anacoretico; adunque essi non seguivano il primiero Istituto, e in conseguenza non sono i primogeniti. L'altra opinione poi, che i Conventuali fosser così chiamati per *dinotare l'unità, e la comunità della vita*. Si convince apertamente falsa dal conoscersi, che se ciò vero fosse, questo dovrebbe esser comune a tutti gli Ordini di Regolari, che furono, e sono nel Mondo Cristiano, e che hanno unità, e comunità di vita. Così è ancor lontano dal vero, *che Innocenzo Quarto con suo Decreto dichiarasse, che potessero i* Frati Minori *lecitamente adoprare questo nome, o vocabolo di Conventuali*. Non è uscita mai tal dichiarazione dalla Sede Apostolica se non più Secoli dopo la fondazione dell' Ordine, e quando già dal Vulgo i Frati, che viveano più largamente, erano divisati con questo nome. E Innocenzo Quarto dichiarò solamente, che le Chiese de' Frati Minori si potesser Conventuali, cioè Collegiate, chiamare; la qual dichiarazione, come altrove hò detto, fù fatta alcun tempo prima da Gregorio Nono per le Chiese de' Padri Predicatori, e da altri Pontefici per le Chiese di altri Regolari, come io ho dimostrato altrove, senza che dalle Chiese questo

S nome

nome passasse nell' Istituto. E chiaro pertanto, che il Cardinal de Luca fondato sù quest' opinione ha preso abbaglio nel credere, esser antico l'Istituto de' Padri Conventuali, e hà errato nello scrivere, che dopo Lione Decimo a' Frati *Capaci de' Beni, e dell' Entrate, rimase il suddetto nome antico di Conventuali*. Ma questo abbaglio però non sminuisce punto la gloria di quest'insigne Scrittore, e riman tuttavia degno di quelle lodi, che gli dà Filalete, dà lui meritate, non già per questo, ed altri suoi Libri, che ei scrisse negli ozj della Villa per divertimento; ma per la sua eminente Dottrina nelle materie di giurisprudenza, nelle quali chiaro nome si è guadagnato. Di questa loda però non è degno il Moriggia, tuttoche da Filalete *Celebre Scrittore* si chiami; imperocche, in questo luogo egli si dà a conoscere per Uomo non pur ignorante delle cose, che narra; ma venduto ancora alla propria passione, per cui non si fà vergogna di scrivere tre solenni spropositi in quattro righe. Dice primieramente, *che i Francescani Conventuali furono i primi, che seguitassero il Padre San Francesco*. Or questa chi può soffrirla? Certamente non credo, che gli stessi Padri Conventuali, quando voglian far uso di loro prudenza, la potrebbon comportare.

Mi

Mi dica in grazia Filalete: Quando io li meni per buono tutto quello, che ei pretende, i Padri Conventuali in quanto alla capacità di possedere, possono andar più in là del 1265., o al più al più del 1250. in circa, cioè cinquanta e più, ò almeno almeno quaranta anni dopo la fondazione dell'Ordine de Minori? Certamente che nò. E in quanto al nome, sono essi più antichi del 1250.? Certamente prima di questo tempo si vergogna Filalete di ascrivere a i Minori il nome di Conventuali. Or se i Conventuali in quanto all'Istituto, per cui si distinguon dagli Osservanti nella capacità delle rendite, e in quanto al nome, che fù loro aggiunto, per Sentenza del medesimo Filalete, nacquero quaranta, e più anni dopo la Fondazione dell'Ordine Francescano; come furono essi i primi, che seguitassero il Padre San Francesco? In questo dire, un certo collo torto, che stavasi in un canton rannicchiato il nostro ragionamento ascoltando, volendo entrare in dozzina; alla fè buona, disse, cotesto Moriggia narra cose strane, e impertinenti, facendosi beffe del Pubblico, con volerci dare a credere, che i primi Discepoli, e seguaci di San Francesco calzassero, e vestissero agiatamente, e volessero aver Beni, e Rendite temporali in comune;

quando la Cronaca de' Frati Minori, che io sovente leggo, ci fà sapere, che i Compagni del Santo Patriarca, e gli altri, che lui vivente seguirono il suo Istituto, abbandonate le ricchezze, e rinunciati a' poveri tutti i loro Beni, austera vita menando in povertà strema viveano, contenti del solo ajuto della Divina Providenza. Allora ridendo gli altri al goffo parlar di costui, il vostro Oppositore; condonisi, disse, un tal errore à questo Scrittore appassionato, e gli si perdoni l'altro, che appresso soggiunge, cioè, *che l'Ordine* DI SAN FRANCESCO *ebbe principio l' Anno della commun salute* 1212., essendo costante opinione, che egli principiasse l'anno 1210. della Cristiana salute, e XIII. del Pontificato d'Innocenzo Terzo. (a) Ma dove hà egli risaputo, *che l'Ordine de' Zoccolanti ebbe principio da San Bernardino l'anno* 1412? Dove è stato mai nel Mondo quest' Ordine de' Zoccolanti? Se poi egli usando le voci dell'imperito Vulgo, che alcuna volta chiama Zoccolanti i Frati dell'Osservanza, come chiama Scarpanti i Conventuali, intende per questo nome

(a) *Vide Vvading. Tom.* 1. *Annal. ad annum* 1210.

nome gli Osservanti: Chi ha detto a lui, che questi avesser principio da San Bernardino? Secondo me, e secondo le prove, che io ho altre volte recate, gli Osservanti ebbero principio da San Francesco; secondo Filalete, e tutti gli altri Scrittori Conventuali, presero origine dal Beato Pauluzzo de'Trinci nel 1368. San Bernardino fù ben propagatore della Regolare Osservanza nell'Ordine rilassato, ma non ne fù Istitutore. Sicche concludo, che tre grossi errori in sei parole afferma il Moriggia. Se poi *lo stesso dice il famoso Riccioli*; e io dico, che non sarebbe questo il primo abbaglio, che ha preso questo Scrittore *nella sua Cronologia Riformata*: e farò a lui, e ad altri Scrittori di cotal sorta, che senza esaminare il fatto hanno ciecamente seguito le altrui vestigia, quella scusa di Seneca: *ciascheduno seguita i primi, entrati malamente in cammino, perche non vogliamo scusarli, avendo errato nella pubblica via?* (b)

4 Per quello poi, che riguarda la testi-

(*b*) *Quisque sequitur priores malè iter ingressos, quid ni habeant excusationem, cùm pubblica via erraverint?* = Senec. *lib. 2. de Ira cap. 9.*

testimonianza di Flavio Cherubino nel Compendio del Bollario, non credo, che possa darsi cosa più semplice, o più storta di questa. Udiamo il suo discorso: *in virtù*, dice egli, *di questo Indulto*, cioè d'Innocenzo Quarto, *le Chiese son chiamate Conventuali*: ecco l'antecedente. Soggiunge: *E da ciò que' Religiosi chiamansi Conventuali sino al giorno presente*: ecco la conseguenza. Or dico io; perche sino al dì d'oggi non son chiamati Conventuali i Padri Predicatori, le cui Chiese furon dichiarate *Conventuali*, prima di quelle de' Frati Minori? Perche Conventuali non si chiamano gli altri Ordini Regolari di Monaci, e di Frati, e degli stessi Osservanti, le Chiese de' quali sono *Conventuali*, dove e Messa solenne, e altre funzioni Ecclesiastiche, Collegialmente, e Conventualmente, quanto in qualsivoglia altra Chiesa Collegiata, e Conventuale, si celebrano? Vedete voi dunque, che modo di discorrere è questo? Il discorso del Cherubino, dissi io, è concludentissimo. Ma a voi sembra stravagante, perche non ne capite la ragione. Uditela pertanto dall'altro Cherubino, cioè da Laerzio, il quale riportando nel suo Bollario la Bolla d'Innocenzo Quarto, nell' epitome, o argumento, che ei premette alla medesima, così sodamente ragiona. *Son detti*

Con-

Conventuali, cioè i Frati Minori, *perche in questo tempo cominciarono a convenire, & vivere insieme ne' Conventi, e ne' Monasterii*; (c) così adunque in un medesimo tempo il nome dato alle Chiese passò ne' Conventi, e da Conventi passò ne' Frati. Questa ragione, riprese colui, e più fiacca, e più Spallata della prima. Conciosiacosache i Padri Predicatori non cominciarono anch' essi una volta a convenire ne' Conventi? E perche essi adunque non cominciarono allora a chiamarsi Conventuali? Oltre di che, prima di questa Bolla d'Innocenzo Quarto, cioè prima del 1250. i Frati Minori abitavano forse nelle Grotte, e nelle Spelonche, senza convenire insieme Collegialmente? Bisogna dire, che così fosse, rispos'io subbito. Bisogna dire, che il Cherubino, replicò egli, inconsideratamente, e capricciosamente favelli, scrivendo, che nel 1251. cominciarono i Frati Minori a convenire insieme ne'

(*c*) *Conventuales autem dicti sunt, quia hoc tempore in Conventibus, & Monasteriis simul convenire, degereque ceperunt*. z Laer. Cherub. *Tom*. 1. Bullar. adnotat. ad Bullam VII. Innocen. IV.

Conventi. Imperocche, prima di questo tempo si trovano edificati in varj luoghi del Mondo più di cento settanta Conventi per loro abitazione; trentasette de' quali furono, o fabbricati, o riceuti dal Padre S.Francesco. E di tutti questi erano: in Italia 66. in circa: in Ispagna 28. in circa: in Francia, e ne' Paesi bassi 53.: in Germania, in Inghilterra, in Ibernia 14.; come può vedersi nel primo Tomo degli Annali di Luca Wadingo. Tra questi Conventi, cinquantanove in circa se ne ne contano di ampla, e nobile struttura prima del 1250.; conceduti a' Frati Minori, o per loro abitazione fabbricati da Regi, Regine, Principi, e altri illustri Personaggi.

5 E perche lunga, e nojosa cosa sarebbe il riferir quì tutti i Conventi, che in que' principj dalla Magnificenza de'Cattolici Principi dati furono, e splendidamente fabbricati per uso de' Frati Minori; basterà il dire, che alcuni erano, secondo l'uso, e il gusto di quell' età, così ampli, e sontuosi, che i Frati si recavano a scrupolo l'abitarvi; benche poi costretti dalle preghiere di quelli, che edificati gli aveano, e colla permissione del Santo Patriarca, vi dimorassero; come avvenne del Convento di Valence nella Contea d'Annonia, fabricato l'anno 1215.,

o come

o come altri vogliono nel 1221. (d) Ed è certo ancora, che vivente San Francesco, poco prima della sua morte, accaduta nel 1226., molti e grandi Conventi, nelle parti specialmente di là da Monti, erano stati edificati. La qual cosa saputa da Frà Leone compagno del Santo da i Religiosi Ospiti, che venivano a visitarlo, bramando sapere, qual fosse il suo sentimento sopra di ciò, ne parlò con esso, riferendoli quanto avea udito; ma non n'ebbe altra risposta, se non che dopo di lui sarebbono venuti altri Frati, i quali farebbono grandi Case, *entro cui onorificamente averebbon potuto abitare Nobili Secolari; ma che basterà in quel tempo, che i suoi Frati si custodiscano da i peccati gravi*. (e) Sicche molti anni prima del 1250., i Frati Minori dimoravano ne i Conventi di onesta struttura, e di fabbrica riguardevole. Oltre diche, quantunque in que' primi principj, i Compagni, e Discepoli del Santo Fondatore in umili, e povere Case abitassero; non

viveano

(*d*) *Vide Vvading. ad annum* 1221. *num.*50 *Tom.* 1.

(*e*) Marian. *Cap.* 27. Pisanus *Conformit.*16 *&* 19. *Vvading. ad annum* 1226. *num.*6. *Tom.* 1.

viveano però separatamente, e a guisa di Romiti, e Anacoreti; ma Collegialmente, e Conventualmente in forma di Comunità insieme uniti: nella qual unione, e raunanza consiste la ragion di Convento; non nella Fabbrica materiale del Chiostro, e de i Dormentorj. Dalle quali cose si conosce apertamente falso, e contro tutti i monumenti della Storia Francescana ciò, che Laerzio Cherubino scrive, che nel 1250. cominciarono i Frati Minori a convenire insieme ne' Conventi; essendo cosa manifesta, che sino dal principio dell'Ordine viveano insieme uniti in forma di Comunità; abbenche ad alcuno si permettesse di vivere solitariamente in qualche solingo Oratorio. Da questo principio falso ne deduce poi una più falsa conseguenza, cioè, che da questo tempo i Frati Minori si dissero Conventuali. Onde è, che il Cherubino in questo, e in altri luoghi del suo Bollario, dove negli Argomenti, che premette ad alcune Bolle, per non sò qual capriccio di dar nell'umore a i Frati Conventuali, dice cose enormemente strabocchevoli, merita di esser purgato, e corretto.

6 Io allora veggendo, che a costui dava fortemente nel naso la testimonianza di un tanto Scrittore, per fargli maggior rabbia

rabbia, pensai d'addurli un altro passo convincente del medesimo Autore, da voi allegato. E dicendogli, che esso, e non il Cherubino, avea bisogno di correzione, usando le vostre voci; *così ha usato*, soggiunsi, *di parlare Laerzio Cherubino, riportando nel tom. 1. pag. 83. la Bolla della Canonizzazione di Sant' Antonio di Padova fatta da Gregorio Nono l'anno 1232.* * *Canonizzazione di = Sant' Antonio Portoghese, appellato da = Padova, Professo dell'Ordine de' Minori = Conventuali di San Francesco.* = Non avea ancor queste altre parole proferito, che il vostro Contraddittore rompendo in una subbita esclamazione: quanto è vero, disse, che la bugia è sempre zoppa, e che non può mai tanto velocemente correre, che presto non si raggiunga. Che Domine avete voi, dissi io allora? Ed egli, che hò? Mi rispose; e vi par poca sconcordanza cotesta eh? Non hà detto il Cherubino, che Innocenzo Quarto nell'anno 1250., colla Bolla = *Cum tanquam veri* = concede, (f) *che i Frati*

* *§. 3. pag. 68. e 69. sub num. 50.*

(f) *Quòd Fratres Minores Ordinis Sancti Francisci Conventuales denominentur.* Cherub. *Tom.* 1. Bull. in argumen. ad Bullam VII. Innocentii IV.

Frati Minori dell'Ordine di San Francesco sieno chiamati. Conventuali? E che da questo tempo si dissero Conventuali, perche cominciarono ad abitar ne' Conventi? Come adunque Sant' Antonio di Padova Canonizzato nel 1232., cioè, diciotto anni prima, che i Frati Minori si dicesser Conventuali, fù Minor Conventuale? Sto a vedere, che chiamerà Minor Conventuale ancora San Francesco. Voi così parlate, ripresi io tosto, perche non avete letta nel Libro di Filalete la dotta, e poderosa difesa, che egli fà al Cherubino contro somiglianti insulti dell'Autore del Corollario. Che difesa! Ripigliò egli in collera; & ormai son stucco di sentir tante stramberie da costui; e se egli si aggirasse cento anni intorno a' suoi disacconci ripieghi, non trovarebbe mai la via di trar fuora il Cherubino da questa palpabile contradizione. Imperocche, non può già dirsi, che questo Scrittore abbia chiamato Sant' Antonio Conventuale non riguardando il nome, che fù dato parecchi anni dopo la sua Morte; ma in riguardo del' Istituto: mentre egli stesso nelle epitome della citata Bolla d'Innocenzo Quarto, spiegando la qualità dell' Istituto de' Conventuali, dice. *Questo dee intendersi di que' Frati, che osservano la Regola di San Francesco co'*
Privi-

Privilegj, e le Dispensagioni impetrate dalla Sede Apostolica. (g) Ma come mai può cadere in mente a Persona, che abbia un' uncia di considerazione, che Sant' Antonio, così Zelante della povertà della sua Professione, osservasse la Regola di San Francesco colle dispense delle rendite, e degli averi? Ma, come io altre volte vi dissi, a queste eccezzioni sono soggette le testimonianze di tutti quegli Autori, che sono addotti, e indotti da Filalete, e da suoi per la pretesa antichità de' Padri Conventuali. E la ragione si è; poiche questi Autori, oltre l'essere estranei, vicini a nostri tempi, e rimotissimi al fatto, che narrano; sono andati dietro alle grida di alcun Scrittor Conventuale, ed hanno fatto Eco alle loro voci, senza essaminare che suono aveano, mettendo il Conventualismo ne' Frati Minori prima del 1430., o in circa; quando veramente cominciò ad aggiungersi questo nome all' Istituto de' Conventuali.

(g) *Hoc intellige de Fratribus, qui Regulam Sancti Francisci observant cum Privilegiis, & Dispensationibus a S. Sede Apostolica impetratis.*

7 Ma io, dandogli fubito addoſſo; che direte voi, diſſi, ſe io vi trovo certi monumenti prima de' tempi di Martino Quinto, i quali cantano a favore de' Minori Conventuali? Dirò, ripreſe colui, che voi ne ſcoprite la Terra incognita. Cominciate dunque, io ſeguitai, a rendermi queſta lode, mentre io già vi attendo, quanto promiſi; e quì parlando colle parole aggiunte di freſco al Voſtro Libro. * *In uno Stromento*, ſoggiunſi, *fatto del 1391. per rogito di Vguccione Olilando Cortoneſe a' 15: di Novembre, a favore de' Frati Minori, nella Conceſſione che fece la Comunità di Cortona delle Rendite dell'Oratorio di San Baſilio a certe Monache, così ſi legge = Le Suore di detto = Monaſtero, di provvedere ſi degnino, e = debbano perpetuamente il vitto, e veſtito = a' Frati Conventuali di detto Ordine in = detta Chieſa, = e l' Iſtrumento fù celebrato ſette anni prima, che i Padri Oſſervanti fondaſſero in Toſcana il primo Convento, il quale, come dice Aroldo nell' Epitome degli Annali anno 1399, fù quel di Fieſole*. Ciò detto, vedete quì, replicai, i Frati Conventuali molto tempo prima del Pontificato di Martino Quinto?

* §. 1. pag. 9. num. 8. Novæ edit.

8 Colui allora, io quì vedo, diſſe, un

un arte maliziosa di Filalete per ingannare la gente; mentre se egli ha letto lo Strumento, che cita, non può ignorare, che que' Frati Minori, a' quali non nel 1391, come egli dice, ma nel 1392. fù conceduto il Convento, e l'Oratorio di San Basilio, dove ora riposa il Sagro Corpo della Beata Margarita di Cortona, non furono mai Conventuali a loro giorni; ma bensì Osservanti della Famiglia, come può vedersi appresso il Gonzaga: (h) e tuttavia se ne ritiene il possesso da i medesimi Osservanti; nè possono mai i Padri Conventuali assegnare alcun tempo, in cui essi abbiano abitato quel luogo da che fù all'Ordine de' Minori conceduto. E questo, come dissi, si rende chiaro dall'accennato strumento, che puo vedersi nella Posizione della Causa di Canonizazione della Beata Margarita da Cortona stampata

(*h*) Gonzaga de Origin. Seraph. Religion. *part. 2. pag. 222. Conventus hic Beatæ Margaritæ Sacer, qui Cortonii surgit, olim ad Monachos Divi Basilii pertinuit, quibus, cùm successu temporis Sæculares Sacerdotes successissent, ab iis ad Franciscanos Observantes devolutus est.*

pata in Roma l'anno 1723. alla pag. 13. n. 6. Onde avvedutamente i Postulatori posero in margine questa nota: *Instrumentum concessionis factæ anno 1392. per Communitatem Cortonensem de Ecclesia constructa, & dicata in honorem Beatæ Margaritæ de Cortona, Fratribus Ordinis Minorum de Observantia.* Nel medesimo Strumento facendosi menzione dell' Istituto, e dell'Ordine di que' Frati, cui fù fatta tal concessione, cento volte son chiamati Frati Minori di San Francesco, senz'altra aggiunta. Ma poiche in quel tempo non erano state ancora concedute all'Ordine le dispense intorno agli averi, e' a beni temporali, ne era ancor surto l'Istituto de' Padri Conventuali; que' Frati Minori, che quì son nominati, erano Osservanti in quanto all' Obbligo della professione, ed anche in quanto all'Osservanza esatta della Regola, per la quale ne erano capaci delle rendite, ne voleano averle. Quindi, poiche al mentovato luogo erano annesse possessioni, e fondi fruttiferi, nella concessione di essi fatta a i Frati Minori dalla Comunità di Cortona, tutti i fondi, e i Beni immobili colle rendite, e il frutto de' medesimi, furono dalla stessa Comunità, con diploma Pontificio donati, e dati con pieno diritto, non a' Frati, che n'erano incapaci; ma a un Mona-

naste-

naſtero di Monache di Santa Chiara, che dovea edificarſi. Perciò tra le altre coſe ſi diſpone in quello Strumento. *Che nel detto poggio di Cortona, in qualſivoglia luogo parerà idoneo, e oneſto a i medeſimi Magnifici Signori, e ancora al detto Ordine, ſi faccia, e ſi fabbrichi un Moniſtero di Suore Monache di Santa Chiara dell' Ordine de' Frati Minori, al qual Moniſtero appartengano, e ſpettino con pieno diritto le poſſeſſioni, e i beni del detto Oratorio, ovvero Chieſa di San Baſilio predetto, e ancora delle Cappelle nel medeſimo Oratorio eſiſtenti, e che i Frutti, le rendite, e i proventi delle iſteſſe poſſeſſioni, e degli ſteſſi Beni pervengano intieramente alle Suore del detto Moniſtero*. (i) Indi

T poi

(i) *Itèm, quòd in dicto Podio Cortonæ, in quocumque loco magis idoneo, & honeſto eiſdem Magnificis Dominis, ac etiam dicto Ordini videbitur, fiat, & conſtruatur Monaſterium Sororum Montalium S. Claræ Ordinis Fratrum Minorum, ad quod Monaſterium poſſeſſiones, & bona dicti Oratorii, ſeù Eccleſiæ Sancti Baſilii prædicti, & etiàm Cappellarum exiſtentium in eodem Oratorio, pertineant, & expectent pleno jure: & quòd ipſarum Poſ-*

poi si raccomandano i Frati alle Monache, e si ingiunge ad esse, che secondo lor possa proveggano in perpetuo i Frati di quel Convento nelle loro necessità di vitto, e vestito, (l) secondo le parole addotte, benche artificiosamente tronche da Filalete. Ma se questi Frati, cui fù conceduto il luogo, e l'Oratorio di San Basilio di Cortona, erano *Conventuali*, e in conseguenza capaci, se non del dominio de' Beni immobili, almeno delle rendite, e de' Frutti. Perche non riserbar loro almeno l'usufruttifero de'detti Beni per loro sostentamento, piutosto, che concedere pienamente, e interamente tanto il fondo, come le rendite, e i frutti dell'Oratorio

Possessionum, & bonorum fructus, redditus, & proventus perveniant integrè ad Sorores dicti Monasterii. Instrum. cit.

(*l*) *Quæ quidem Moniales = secundum earum possibilitatem, amore Dei, & Beati Francisci providere dignentur, & debeant perpetuò de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis in dicta Ecclesia ponendis, & retinendis.* = Ibi.

torio alle Monache, raccomandandoli ad esse, accioche nelle loro necessità per amor di Dio li provvedessero? Non eran già in uso nel 1392. secondo Filalete, le dispense intorno agli averi, e alle rendite? Perche dunque non assegnar loro alcuna porzione de' detti averi per il loro vitto? Ma il vero è, che in quel tempo non erano ancora introdotte le dispense, e che nessuni Frati Minori erano capaci di tali averi, perche non erano ancora nati i Conventuali; ma tutti i Frati erano Osservanti inquanto all'Istituto, e alla Professione.

9 Ma perche dunque, dissi allor io, i Frati, che doveano abitare in quell'Oratorio, son chiamati *Conventuali*, se i Conventuali non erano ancora al Mondo? Ed egli, questo perche, rispose, ve l'ho altre fiate dichiarato, cioè, che questo nome *Conventuale*, che ora significa un Istituto particolare di Frati Minori, è ancora nome trascendente, e prendeasi allora, e oggi ancora si prende per qualunque Frate stanziante, o affisso di Stanza, o di Famiglia in un tal Convento, come vi hò spiegato, con molti esempj; dimodoche ogni Frate Predicatore destinato alla dimora, e alla Comunità di talun luogo, o Convento, dir si puote Conventuale del medesimo. E così i Frati Osservanti in

Ispagna destinati alla Comunità di tale, e tal Convento, diconsi Conventuali de' medesimi Conventi. E che in questo senso poi si prenda quì il nome di Conventuali, si rende chiaro da altre parole di questo Strumento, dove si dice: *Che il detto Oratorio, e luogo del medesimo sia fatto, e perpetuamente in eterno sia luogo, e Convento de' Frati Minori predetti, e che in eterno ancora i Religiosi, e i Venerabili Frati Minori dell'Ordine di San Francesco nella detta Chiesa, e Oratorio di San Basilio di Cortona si conferiscano* CONVENTUALMENTE, [ecco, che cosa vuol dir quì Conventuale] *e assumano questo nuovo luogo, come è lecito loro per licenza della* (m) *Apostolica*

(*m*) *Quòd dictum Oratorium, & locus ejusdem efficiatur, & perpetuò atque in æternum sit locus, & Conventus Fratrum Minorum prædictorum, & quòd etiam in æternum Religiosi, & Venerabiles Fratres Minores Ordinis Sancti Francisci in dicta Ecclesia, & Oratorio S. Basilii de Cortona se CONVENTUALITER perpetuò conferant, & novum locum assumant sicut eis licet ex Apostolicæ Sedis licentia*. Ibi.

stolica Sede. Frati adunque Conventuali, quì son detti quelli, che doveano esser destinati a vivere Conventualmente nella Comunità, e Figliuolanza di quel' Oratorio, e non que' Frati Minori, che sono capaci di rendite, e Possessioni. Mentre colui si dicea, un tal importuno Pedantello sputatondo, facendosi innanzi: vi rimango tenuto, disse, che mi avete levato d'un grande intrigo, in cui mi avea avvolto un certo testo del Boccaccio, dove dice. *Tornò in questi tempi da Parigi un Monaco chiamato Don Felice* CONVENTUALE DI SAN BRANCAZIO. (n) Mentre io, immaginandomi, che questo Monaco fosse insieme Frate Conventuale; non potea capire, come ciò potesse esser accaduto. A queste parole, ridendo gli altri, io mi rodeva di rabbia, e averei voluto far vedere a quel ficcanaso, se Don Felice era Monaco, o Frate. Ma per non prendere tigna a grattare, giudicai, che mi fosse espediente il far senbiante di non averlo ascoltato. E però seguendo a ragionare col vostro Oppositore, comunque sia, dissi, che in quello Strumento, il nome di Conventuale possa stiracchiarsi, come voi fate; non

(n) Boccac. Giorn. 3. Novel. 4.

mi mancano tuttavia altri più antichi Monumenti, dove il nome di *Conventuale* si trova in significato, con cui oggi si distinguono i Frati Minori, che Conventuali si chiamano. E per non partirmi da Cortona

* §. 3. pag. 72. sub n. 52.

* *la Sacra Congregazione* (son vostre parole) *ha approvato tal modo di parlare*, cioè, di chiamar Conventuali gli antichi Frati Minori, *nelle lezzioni della Beata Margarita da Cortona, la quale al dir del Vvadingo prese l'Abito del Terz' Ordine l'anno 1277., e morì del 1299. ove si leggono queste parole* = Ricevuto dappoi il Serafico Abito del Terz' Ordine nella Chiesa de' Frati Minori Conventuali; = *lect. 2. Noct. in Brev. Min. Conv.* Allora colui fissandomi in volto lo sguardo: E questo, disse, chiamate voi monumento antico? Ma sapete quando furono approvate queste lezioni dalla Sagra Congregazione de' Riti? Non più che sedici anni sono, cioè, alli 9. di Maggio del 1711.; e quello, che più importa, esse furono distese dal Padre Maestro Giovanni Damasceno Minor Conventuale Consultore della Sagra Inquisizione, e della medesima Congregazione de' Riti, e però non sarebbe gran maraviglia, che egli avesse procurato con quest' occasione di promovere la pretesa Antichità del suo Istituto, avendo buo-

na

na congiuntura di farlo, dappoichela cosa non fù posta a tutto quell' esame, che sarebbe stato necessario. Mà nulladimeno quell' Uomo dignissimo, tutto che affezionato, come era di dovere, al suo Ordine, non volle far cosa, per cui poco onore alla sua integrità, e sincerità potesse tornare; Ma Filalete, che senza alcun riguardo cerca sempre d'ingannare, seguendo piùttosto l'essempio di due, o tre Scrittori appàssionati, che di tanti ragguardevoli Religiosi del suo Istituto, ha voluto anche quì mancar di Fede al pubblico, troncando il Testo del Damasceno con lasciare una parola, che ci dà il vero senso di quel nome Conventuali: Così dunque si legge: *Ricevto dappoi il Serafico Abito del Terz' Ordine nella Chiesa de' Frati Minori Conventuali di Cortona*. (o) Altro è Frate Minor Conventuale assolutamente, altro Frate Conventuale di tale, e tal luogo, o Convento. Anche gli Osservanti destinati alla Comunità di Araceli; sono Conventuali di Araceli, e i Padri Predica-

(o) *Susceptο postmodùm Seraphico Tertii Ordinis habitu in Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium Cortonæ.*

tori deputati alla ſtanza della Minerva, ſono Conventuali della Minerva, come quel Monaco riferito dal Boccaccio, era Conventuale in San Pancrazio. E in queſto ſignificato ſi dee prendere il nome di Conventuale nelle Coſtituzioni Narbonenſi di San Bonaventura, e in quelle di Benedetto Duodecimo, riferite dal voſtro Adiaforo ſenza propoſito, come io ho altre volte dimoſtrato. Del rimanente, la Beata Margarita da Cortona, nè viva, nè morta, fù mai ſotto la Cuſtodia de' Padri Conventuali.

10 Ma allora non laſciandolo più andare innanzi: voi, diſſi, toccate un certo taſto, che forſe vi potrebbe riſpondere con mal ſuono; e io a queſto ſuono, replicò egli, riſponderei con un canto, che poco piaccia. Laſciamo andar dunque queſta bella ſinfonia, ſoggiunſi io, e torniamo a noi, poichè voi torcete ſempre in ſenſi ſtravaganti queſto nome di *Conventuale*, vorrei che mi diceſte per grazia, quando ſignificherà mai egli l'Iſtituto proprio de' Padri Conventuali. Allora, diſſe egli, che ſia poſto aſſolutamente come aggiunta all' Ordine de' Minori, e non quando è relativo ad altra coſa comune a tutti gli Ordini Regolari. O mancomale, riſpoſi, che una volta vi ſiete ſpiegato ſenza tanti Bindoli.

Orsù

Orsù dunque, io farovvi vedere con prove concludentissime, che gli antichi Frati Minori assolutamente ebbero per aggiunta il nome di Conventuali, senza alcuna relazione ad altra cosa estranea. Sentite sù di questo Filalete come discorre. * *Veggiamo quale sia stato il sentimento di Urbano Ottavo sul nostro particolare. Questi nella Bolla* = Domini nostri Jesu Christi = *emanata del 1643., che è la 300. in Bull. Lantuscæ, dichiarando quali fossero que' Frati Minori, a cui Nicolò Quarto l'anno 1288. concedute avea le limosine di Porziuncula, asserisce, esser state queste concedute a' Frati Conventuali* = Le quali da = Nicolò Quarto, e Quinto di felice me= moria, e da altri Romani Pontefici, Pre= decessori nostri, furono a' Frati Conven= tuali di San Francesco d'Assisi predetti, ri= servate = *E tale è ancora il sentimento del Santissimo Regnante Pontefice Benedetto Decimo terzo nella sua Bolla, che comincia* = Postulat humilitatis nostræ = *Ove togliendo a' Superiori degli Ordini la facoltà di concedere a' Religiosi al Vescovado promossi di portar fuori di Religione, utensili, mobili, Libri &c. v'inserisce una Bolla* d'Alessandro Quarto del 1255., *e dichiarando qual fosse il Generale, e quali i Frati Minori di quel tempo, afferma, essere il Generale, e i Frati Minori Conventuali*

* §. 3. pag. 70. num. 51.

§. 1.

= §. *I. Dudum* = Alessandro Quarto di
= felice memoria Predecessor nostro, essen-
= dogli stato esposto, alle volte accadere,
= che i Frati dell'Ordine de' Minori Conven-
= tuali di San Francesco alla Vescovale, o
= ad altre Superiori, o inferiori dignità
= promossi; *e nel §. VI. Postremo*: Per la
= facoltà, che da Alessandro Predecessore
= al Ministro Generale, e Provinciali dell'
= Ordine de' Frati Minori Conventuali di
= San Francesco . . . . fu data = *Nella
guisa stessa parla la Sagra Congregazione de' Riti
nel suo Decreto emanato a' 18. di Luglio
l'anno 1671. in cui estendendo alla Religione
de' Conventuali l'Uffizio di Santa
Rosa da Viterbo, che morì circa l'anno
1272., e d'assegnando il motivo di tal concessione,
dice chiaramente*, = stante che
= detta Santa fù Monaca Terziaria del
= detto Ordine de' Minori Conventuali =
= *in Brev. Min. Conv.* = *Finalmente della
medesima maniera parla la Sacra Congregazione
suddetta nel Decreto, in cui concede
l'Uffizio del Beato Pietro Regalado a' Conventuali*:
= perche = *dice ella assegnandone
il motivo* = fù detto Beato prima Conventuale
= *e ciò con ragione; perocche l'Auditor
di Rota facendo la relazione della vita del Servo
di Dio, avanti il Papa protestò, che nato*

nel

nel 1390. *non avendo più che dieci anni* = = nel Monastero . . . . . . de' Minori = Conventuali ricevè la Religiosa Veste, = e nell' anno quartodecimo dell' età sua = a' Voti s'astrinse della Religione . *Vvad. ad ann.* 1456. Portate che io ebbi con gran spirito queste vostre ragioni, colui mirandomi fisso, e bene, disse, che pretendete voi con queste Autorità di provare? Io aspettava, che voi mi recaste monumenti de' primi tempi dell'Ordine Francescano, ne' quali mi faceste vedere l'identità de' Padri Conventuali Moderni, con quegli antichi Minori, e ora veggo, che voi mi adducete testimonianze de' nostri Secoli remotissime dal fatto, che si cerca. Ma veggend' io, che colui faceva il sordo, per non pagare; Non occorre, dissi, che voi vi andiate riparando con queste sfuggite; imperocchè, se bene le Autorità da me allegate sono recenti; sapete nondimeno, che esse sono anche di Sommi Pontefici, e di Sagre Congregazioni; e che tanto quelli, come queste affermano, che i Conventuali d'oggi sono i Minori Antichi; ovvero, che è tuttuno, i Minori de' primi tempi erano gli stessi, che i Conventuali presenti. Ed egli più ardito che mai, quando ciò affermassero, rispose, bisognerebbe provare, o che fossero stati bene

infor-

informati di questo punto di mera storia rimotissima da' loro tempi, e che di loro intenzione nelle Bolle, e ne' Decreti citati fosser state poste quelle parole; non essendo cosa nè nuova, nè strana, che nelle Bolle de' Papi, e ne' Decreti delle Congregazioni, per innavertenza di coloro, cui appartiene quelle, e questi di stendere, scorrono molte cose, che non stanno a martello, parlando di meri, e ignudi fatti di Umana Storia, come io agevolmente dimostrar potrei, se nol credessi superfluo. Se io ciò dicessi, certamente non direi cosa lontana dal vero, particolarmente ragionando di materie non poste a rigorosa esame, ma occasionalmente trattate in Bolle, e Decreti decisivi di altri affari da quelli, che accidentalmente si narrano. Ma acciòche non crediate, che io m'appigli a questo duro partito per mancanza di risposte, risponderò in altra guisa.

11 E in quanto alla Bolla di Urbano Ottavo = *Domini Nostri* = in primo luogo, dico, quelle parole, *Frati Conventuali di San Francesco d'Assisi*, non significar' i Frati dell' Istituto de' Conventuali, ma semplicemente i Frati Minori dimoranti nel Convento, o appartenenti al Convento di San Francesco della Città d'Assisi, a i quali furo-

furono da Romani Pontefici riserbate le limosine di Porziuncula per servigio della Fabbrica della loro Chiesa, come apparisce dalla Bolla di Niccola Quarto diretta al Ministro, e al Custode della Provincia di San Francesco, la qual comincia = *Reducentes ad sedula* (p) data nell' anno 1288. Secondariamente dico, che quando nella accennata Bolla di Urbano si parlasse de' Frati viventi secondo l'Istituto de' Padri Conventuali, vero è ciò, che ivi si dice, cioè, che da Niccola Quinto furono riserbate a i Frati di questo Istituto le limosine offerte alla Chiesa di Santa Maria degli Angioli di Porziuncula; imperocchè in tempo di Niccola Quinto, e intorno all' anno 1454. erano già nati i Padri Conventuali, i quali, come si è detto, ebber principio circa il 1430. Ma parlando di Niccola Quarto, il qual tenne il Solio Vaticano quasi due Secoli prima del Quinto, egli certamente non riserbò, nè pote riserbare le limosine di Porziuncula a i Frati dell' istituto Conventuale, che in quel tempo nati ancor non erano. Niccola IV. adunque concedè a i Frati Minori de i Conventi

venti

(p) *Apud Vvading. Tom.2. in Regest. Bulla X. Nicolai Quarti.*

venti di San Francesco, e di Santa Maria degli Angioli di Assisi, che potessero deputare persone idonee fuora dell' Ordine, le quali a nome della Chiesa Romana raccogliessero le limosine offerte all'Altare di Porziuncula, e di esse si valessero per la Fabbrica della Basilica di San Francesco, e per lo mantenimento de' Frati, che concorrevano alla visita di quelle Chiese, e che in esse dimoravano, come apparisce dalla nominata Bolla = *Reducentes &c.* = Ma certo è, che se questi Frati fossero stati dell' Istituto Conventuale, e avessero avuto Privilegio di possedere, come ora hanno, non sarebbe stato necessario, che per la raccolta di queste limosine il Papa avesse deputate persone fuora dell' Ordine, acciòche le impiegassero in uso della Fabbrica, e in sovvenimento de' Frati, potendo essi in vigor delle loro dispense valersene come loro piacciuto fosse. Poichè adunque Niccola Quarto concedè l'uso di queste limosine a i Frati Minori, che dimoravano nel Convento di Assisi, e Niccola Quinto le riserbò a i Frati Conventuali, che da qualche anno prima aveano il possesso del medesimo Convento, perciò Urbano comprende queste due concessioni, fatte in diversi tempi a' Frati di diverso Istituto, sotto un solo nome di Frati
Con-

Conventuali per l'identità d'un medesimo luogo, in beneficio di cui furon concedute.

12 Venendo ora alla novella Costitùzione di Nostro Signore felicemente Regnante = *Postulat humilitatis Nostræ*, = ancorche ivi si affermi, la Bolla di Alessandro Quarto, emanata l'anno 1255. e ivi inserita, esser stata indirizzata al Ministro Generale, e Provinciali de' Frati Minori Conventuali; tuttavia non è da credere, esser stata intenzione del Santissimo Nostro Pontefice affermare, e molto men dichiarare, che fossero in que' tempi i Frati Minori Conventuali. Essendo tal cosa apertamente falsa, e contro i documenti più certi della Storia Francescana. La Bolla di Alessandro Quarto data l'anno 1255., che comincia = *Ex parte Vestra*, = fù indirizzata *a' Ministri Generale, e Provinciali dell' Ordine de' Frati Minori*: (q) ne ivi si trova indizio benche leggiero del Conventualissimo, e però quel nome di Conventuali, che si trova riportato nella Costituzione del Regnante Pontefice alla Bolla di Alessandro, è una aggiunta volon-

(q) *Apud Vvading. Tom. 2. in Regest. Bulla 41. Alexandri IV.*

volontaria di chi ebbe cura di stender la medesima Costituzione ; la qual giunta niente cade sul proposito della parte dispositiva di questa Bolla. Ma che sia così, io non ne voglio altri Testimonii, che Filalete medesimo, e gli stessi Padri Conventuali. Mi dica dunque sinceramente, quando fù, che i Frati Minori ebbero il Privilegio di possedere in comune? Se udiamo i più impegnati nel sostenere l'antichità di questi Privilegii, come sono i Padri Casimiro Biernacki Polacco, e Carlo Rinieri Riminese Scrittori Conventuali, dalla Bolla di Clemente Quarto = *Obtentu Divini Nominis* = spedita l'anno 1265. a richiesta di San Bonaventura fù ottenuto da i Frati Minori il primo Privilegio di avere in comune. (r) Che più? Questo è quello, che oggi decantano i Padri Conventuali, benche contro ogni ragione, e ogni verità: e fino ne' loro Ordinarii, o sieno Calendarii, e Direttorii del Divino Officio lo vanno pubblicando, come può vedersi in quello stampato in Roma

(r) P. Casimirus Biernacki in Speculo Minor. artic. 31. per totum.
P. Carolus Rainerius Tract. verit. Fundament. cap.4. pag.184., & seqq.

Roma, composto dal Padre Francesco Maria Crosati Conventuale per l'anno, in cui siamo 1728., dove nella Tavola de' tempi in una breve Cronologia dell' Ordine Minoritico, tra le altre cose stupende, così si legge: *Dal Privilegio di posseder beni temporali in comune da Clemente Quarto benignamente conceduto l'anno 1265. a i Sagri Ordini de' Predicatori, e de' Minori &c. anni 463.* (s) Filalete stesso, tutto che si vada affatigando per ripescar quest' origine de' Privilegii circa i beni temporali, non può trovarla più lontana del 1265. Ma se dall'Ordine de' Minori si tolgono i Privilegii dispensativi della Regola intorno alla povertà in comune, che cosa resta del Conventualismo? Nulla certamente, mentre si toglie l'esser di Frate Conventuale, che non altro vuol dire, che Frate Minore, che vive co' Privilegii dispensativi, o almeno almeno, secondo Filalete, mitigativi della Regola. Or mentre la

 Bolla

(s) *A Privilegio possidendi bona temporalia in comuni a Clemente IV. benignè impertito anno 1265. Sacris Ordinibus Prædicatorum, & Minorum &c. ann. 463.* Ordo Divini Officii, seù Calendar. PP. Convent. pro anno 1728.

Bolla di Alessandro Quarto citata nella Costituzione del Nostro Regnante Santissimo Pontefice fù data nel 1255., cioè dieci anni prima che fossero concedute, secondo gli Scrittori Conventuali, all' Ordine de' Minori i Privilegii di possedere, o di avere in comune, come mai potè esser' indirizzata a' Frati Minori Conventuali? Dirà Filalete, che fù indirizzata a' que' Frati Minori, che poi furono, e oggi sono Conventuali. Ma nemmen questo può dirsi con verità; poiche i Frati Minori di quel tempo, essendo Osservanti in quanto alla forma dell' Istituto, erano di una specie differente da' Conventuali presenti. Quelli professavano la Regola col voto di non aver proprio in comune, e coll' obbligo di molti altri precetti: questi la professano col Privilegio di possedere in comune, e coll' esenzione da molti comandamenti; Sicchè quelli in niun modo erano Conventuali nella sustanza; ma essenzialmente Osservanti. Or siccome gli Osservanti non furon mai Conventuali, così non mai furono Conventuali i Minori di quel tempo; mentre i Conventuali cominciarono ad essere, quando cominciarono a possedere.

13 Che s'ha a dir dunque? Dica Filalete ciò, che vuole; che io non sarò mai per

per cedere a lui nel rispetto, e nella venerazione verso la Sede Apostolica; ma sappia nel tempo stesso, che io distinguo Bolla da Bolla, e non confondo in un fascio le determinazioni Apostoliche appartenenti alla Chiesa, e toccanti la Dottrina, o il costume, nelle quali sò essere infallibile il giudicio del Romano Pontefice, colle determinazioni cadenti sopra cose per se indifferenti, e spettanti a legge conducibile per particolari persone. E che ancora nelle Bolle di somiglianti materie distinguo ciò, che è pura narrazione, da ciò, che è disposizione, o dichiarazione; e venerando queste, non mi trovo in obbligo di sempre aderire a quelle; sapendo, che sovente sogliono scorrere nelle Bolle tali enunciative, oltre la mente, e l'intenzione de' Sommi Pontefici.

14 Per quello poi, che riguarda il Decreto della Sagra Congregazione de' Riti dell'anno 1671. sopra l'Officio di Santa Rosa di Viterbo, conceduto a' Padri Conventuali col motivo, *che detta Santa fù Monaca Terziaria del detto Ordine de' Padri Conventuali*; *se è vero, che essa morì circa l'anno* 1252, come Filalete afferma, cioè, tredici anni prima del preteso Privilegio di possedere, come mai potè esser Terziaria de' Conventuali, che cominciarono ad esser

molti anni dopo la sua morte? Non dee però recar maraviglia questa forma di parlare della Sagra Congregazione; imperocche, questo Decreto fù procurato dal Padre Procurator Generale de' Padri Conventuali; i quali, sia detto con loro pace, con soverchio, benche compatibile studio di promuover l'antichità del loro Istituto, hanno sempre cercato di strappare qualche Decreto favorevole al loro Conventualismo, e ficcarlo per ogni buco. Io in tanto vi porterò distesamente il Decreto della Sagra Congregazione concepito in questi termini. *Sac. Rituum Congregatio ad preces F. Ludovici Mannii de Canturio Procuratoris Generalis Min. Convent. Ordinis Sancti Francisci benignè concessit, ut Officium Sanctæ Rosæ Virginis Viterbiensis, approbatum pro Clero dictæ Civitatis, recitari possit a toto dicto Ordine, ejusque Monialibus eo modo, & forma, quibus recitatur a prædicto Clero, & a Cappuccinis, & eorum Monialibus --- &c. stante quòd dicta Sancta fuerit Monialis Tertiaria ejusdem Ordinis Minorum Conventualium*; hac die 18. Julii 1671. Queste ultime parole adunque: *stante quòd &c.* sono relative alla supplica del Procurator General de' Conventuali, e allo esposto nella medesima; nè hanno forza dichiarativa, o decisiva

di

di questo punto. Imperocchè, la stessa Sagra Congregazione nella concessione fatta dell' Officio di questa Santa sotto li 12. di Settembre del medesimo anno 1671. a i Padri Minori Osservanti, dichiarò ancora, che ella era stata Monaca del medesimo Ordine. Ecco il Decreto = *Sac. Rituum Congregatio ad preces F. Francisci Mariæ de Bononia Procuratoris Generalis Min. Obser. Sancti Francisci benignè annuit, atque concessit, quòd ab* UNIVERSO PRÆDICTO SUO ORDINE *utriusque sexus recitari possit, & valeat Officium Sanctæ Rosæ Virginis Viterbiensis* MONIALIS EJUSDEM ORDINIS &c.

15 Ma se Filalete in vigor di questo Decreto non ammette, che Santa Rosa fosse Monaca Terziaria sotto i Minori Osservanti; perchè ho da concederli io per lo Decreto da lui addotto, che ella fosse Terziaria dell' Ordine de' Conventuali? Bisogna adunque dire, che i motivi di queste concessioni non sieno assoluti, e di mente positiva della Sagra Congregazione, ma relativi alle suppliche, e alle rappresentanze di coloro, che le cercarono; con questa differenza però, che il motivo rappresentato da' Padri Conventuali non è sussistente; mentre nell' anno 1252. quando passò da questa

vita alla gloria la Santa Vergine di Viterbo, non era ancora in seme l'Istituto de' Padri Conventuali. Molto meno poi è concludente per l'intento di Filalete il Decreto della medesima Sagra Congregazione de' Riti sopra la concessione dell' Officio del Beato Pietro Regalado, fatta a i Padri Conventuali sul fondamento, *che fù detto Beato prima Conventuale*: conciossiacosache, ancora queste parole sono relative alla esposizione fatta da i medesimi Conventuali nella supplica per ottener quest' Officio; essendo per altra parte cosa certa, che quando questo Beato vestì l'abito Francescano, cioè, nel 1400. nati ancor non erano i Conventuali. Ma quì è da considerare, non so se io mi dica, o l'astuzia artificiosa, o la supina innavvertenza del vostro Adiaforo nell' aspergere di più aperte falsità questa narrazione: dic' egli, *che l'Auditor di Rota facendo la relazione della vita del Servo di Dio avanti il Papa, protestò, che nato nel* 1390. *non avendo più che dieci anni* = nel Mona= stero . . . . de' Minori Conventuali ri= cevè la Religiosa Veste &c. = e poi cita il Wadingo all' anno 1456., il quale in questo luogo riferisce bensì la relazion Rotale sopra la Canonizazione di questo Beato, ma nemeno per ombra ivi si trovano le

parole

parole addotte da Filalete. Mi dica adunque: chi è questo Auditor di Rota, che fece tal relazione al Papa, che il Beato Pietro Regalado fù prima Conventuale, che Osservante? Ma poiche non mel saprà mai dire, gli dirò io, che le parole da lui citate non sono di alcun Uditor di Rota, ma del medesimo Luca Wadingo, non all' anno 1456. ma 1448. dove dice di questo Beato: *nel Patrio Monastero de' Minori Conventuali ricevè la Religiosa vesta &c.* (t). Ma in questo particolare convien dire, che il testo del Wadingo contenga errore di stampa in quella parola *Conventuali*; imperocche cita egli in Margine la Relazion Rotale della Vita di questo Santo, la quale afferma tutto il contrario. Sappiate adunque, che nella Relazione fatta al Sommo Pontefice Urbano Ottavo, della Vita, e de' Miracoli di questo gran Servo d'Iddio, da Gian Battista Coccini Decano della Sagra Rota, Filippo Pirovani, e Clemente Merlini Uditori della medesima Rota, la qual Relazione distesa dallo stesso Coccini fù stampata

(t) *Vvading. Tom. 5. ad annum* 1448. *num.* 5.

in Roma appresso Ludovico Grignano nell' anno 1630. così si legge intorno all' ingresso del Beato di Regalada nella Francescana Religione : *Contuttociò, allora con più chiari accrescimenti di Virtù diede esempio di vita più Santa, quando abbandonate le lusinghe di questo Mondo, tutto ciò che ebbe di sesso Masculino, cioè, sestesso consagrò al Signore,* ENTRANDO NELLA RELIGIONE DEL SERAFICO PADRE FRANCESCO DELL' OSSERVANZA, *nella quale dopo preso il di lei abito fece Professione,* (v) *come depongono i medesimi Testimonii sopra il*

(v) *Sanctioris Vitæ tamen exemplum clarioribus Virtutum incrementis tum demum præstitit, cùm relictis mundi hujus illecebris, quicquid habuit Masculini sexus, seipsum scilicèt consecravit Domino,* INGREDIENS RELIGIONEM SERAPHICI PATRIS FRANCISCI DE OBSERVANTIA, *in qua post susceptum illius habitum Professionem emisit; ut super 4., & 15. iidem testes deponunt.* Relat. Sac. Rotæ ad Urban. VIII. de Sanctit. Vit., & Mirac. Serv. Dei Petri Regalati.

il quarto, e il decimo quinto Articolo &c. e doverebbe ſaper Filalete, con quanta eſattezza, e rigore di eſame ſi proceda dalla Sagra Rota in queſte cauſe graviſſime. Citando adunque il Wadingo queſta Relazione, non potè mai eſſer di ſua mente, che il Beato Pietro Regalado, il quale per cento Decreti della Sede Apoſtolicha, e per teſtimonianza di mille Scrittori vien dichiarato Oſſervante, veſtiſſe l'Abito Franceſcano, e faceſſe la profeſſion Religioſa tra i Conventuali. Puoſſi ancor dire, che il Wadingo, ſeguendo il comune equivoco, chiama Frati Conventuali coloro, che nella comunità obbligata all'oſſervanza della Regola menavano vita più larga di quella, che era loro permeſſa dalla lor Profeſſione; abbracciando gli abuſi delle rendite, e degli averi; per diſtinguerli da quelli, che erano oſſervatori della Regola profeſſata, e che egli chiama Oſſervanti anche prima, che dal Concilio di Goſtanza foſſe dato lor queſto nome. Eſſendo che adunque il Beato Pietro veſtiſſe l'Abito Franceſcano in tempo che regnavano gli abuſi univerſalmente in tutta la Comunità, ed eſſendo ſtato egli propagatore della Regolare Oſſervanza nelle Spagne, dopoi che a Voti ſi aſtrinſe della Religione; non è da maravigliarſi,

che

che il Vvadingo affermi, aver lui fatta Professione tra' Conventuali, chiamando egli Conventuali non solo quelli, che così furon detti dopoi ne' tempi di Martino Quinto, e che abbracciarono le dispense intorno alla povertà in comune, ma ancor coloro, che nella Comunità obbligata all' osservanza pura della Regola viveano agli abusi contrarii alla povertà professata, o almeno non aveano ancora abbracciato il primo, e antico modo di vivere, di bel nuovo restituito all' Ordine dagl' Osservanti. Onde è, che sotto questo nome di Conventuali il Vvadingo, ed altri Scrittori novelli comprendono così i veri Conventuali dispensati nella Regola, de i quali ora favelliamo; come ancora quelli, i quali non per legittima dispensagione, ma per abuso viveano con quella maniera larga, colla quale vivono i Padri Conventuali, o pure erano in gran parte deviati dal primo rigore della Minoritica Disciplina, e aveano bisogno di riformagione. Ma tra questi, e quelli v'ha essenzial differenza; poiche, gli uni erano obbligati alla osservanza pura della Regola, e gl' altri, ottenuti i Privilegii, non hanno obbligo di osservarla in molti precetti, da' quali van dispensati. Ecco adunque dalla prima autorità, fino all' ultima
da

da voi portata in trionfo, dimostrato vano il fondamento del vostro Filalete, e insuffistente l'idea delle sue pretensioni.

16 In questo dire, sentendomi la bile alquanto commossa, con maniera assai risentita stringendomi addosso a colui, io dissi, potrei con tutta facilità ributtare questi vostri mal conceputi sofismi, e farvi vedere, se il fondamento di Filalete sia voto, o pieno; ma poiche la vostra pertinacia non ammette le altrui vere ragioni, io vò convincervi colle vostre. Benche sia falso, vò tuttavia concedervi, che i Padri Conventuali anticamente non si chiamasser così: ditemi, oggi da tutto il Mondo, non son distinti con questo nome, tra gli Ordini Minoritici? Sì bene, diss' egli, ma che volete da ciò inferire? E io, che questo nome Conventuale, dimostra di sua natura la maggior Antichità di quelli, che lo possedono, sopra tutti gli Istituti Francescani. Ma bisogna, che ascoltiate sopra di ciò l'ammirabile, e prodigioso discorso del nostro Filalete, il quale così ragiona. * *L'uso presente del sudetto titolo di* = Conventuale = *frequentato comunemente da tutti, se vogliamo bene esaminarlo, conferma da se stesso il detto fin' ora. Il famoso Confezio citato anche pag. 52. nel Corollario, non sò poi con* *che*

* §. 3. pag. 63. num. 47.

che vantaggio, giàcche da pertutto è favorevole a' CONVENTUALI, *in Sum. Mater. Priv. Ord. Mend. cap. 2. asserisce, che gli Ordini de' Predicatori, de' Minori, e degli Eremiti di Sant' Agostino si dividono in Conventuali, ed Osservanti, e che pe' primi s'intendono quelli, che sono* = rimasti = *co' privilegii, e pe' secondi, quelli, che hanno abbracciato forma più stretta di vivere. Ove si osserva la formola adoprata pe' Conventuali* = di esser rimasti, = *si vede, che per questi egli asserisce la maggior Antichità; dove che degli Osservanti dice* = che hanno = abbracciata, = cioè, *non volendo rimanere ne' privilegii conceduti al Corpo della Religione, da questo si sono staccati, ed hanno eletto via più rigorosa. E se questa maggiore Antichità, come ho toccato altra volta, è senza disputa appresso i Conventuali Domenicani, ed i Conventuali Agostiniani, perche non ha da essere anche appresso i Conventuali Francescani? Non potendo in questo fatto, che dipende dall' essere, o non essere delle cose, restare in verun conto pregiudicati dalle Bolle di Leone Decimo. Nè si creda, che questa appellazione di Conventuali applicata anche ad altri Ordini dal Confezio sia imaginaria; perocche il medesimo Autore nel riferire la Bolla d'Innocenzio Quarto, la quale fù cagione*

d'ag-

d'aggiungere il nome di Conventuale a quello di Minore, afferma, che Gregorio Nono con sua Bolla diede pure un tal nome alle Chiese de' Frati Predicatori = *Parimente rapporta la Bolla di Alessandro Sesto* = Exponi Nobis = *emanata a' 24. di Luglio del* 1501. *e diretta al Commissario de' Minori Osservanti, ove il Papa trattando di precedenza nelle Processioni, dà titolo di* = Conventuali = *a' Frati di Sant' Agostino, che nell' Ordine Agostiniano, hanno sopra tutti la preminenza, e agli altri diramati da loro, da titolo di* = Osservanti, = *parlando ivi proporzionalmente nella stessa maniera de' Minori Conventuali, ed Osservanti. Che però apparisce, che il nome di* = Conventuale = *medesimo rende i Minori Conventuali più antichi di qualsivoglia altro Ordine Minoritico*. Ciò detto, questo argumento a paritate, soggiunsi, il quale conclude evidentemente la maggior antichità de' Minori Conventuali sopra i Minori Osservanti, se non vi convince, e persuade, bisognerà dire, che la vostra contumace opinione vi abbia renduto incapace d'ogni ragione. E io, replichò colui, vi farò vedere una disparità così lunga, e così larga, che non son tanto distanti infra loro i Giapponesi da i Brasiliani, quanto l'antecedente, e la conseguenza di questo discorso. Ma primiera-

mente

mente questa parità andrebbe per terra, quando io negassi l'antecedente preso dal Confezio, cioè, che negli altri Ordini di Mendicanti sia quella divisione di Conventuali, e di Osservanti, che trovasi nell'Ordine de' Minori. Imperocchè, se bene è vero, che questa divisione di nomi fù anche una volta nel Ordine degli Eremitani di Santo Agostino, come apparisce da alcune Bolle di Alessandro VI. Oggi però questi nomi non sono più in essere appresso i Padri Agostiniani, e tutto il Mondo per Frati Conventuali intende que' Francescani, che vivono co' Privilegi concernenti il possedere, e altri comodi temporali, non consentiti dalla Regola di San Francesco. Ma nel Sagro Ordine de' Predicatori non sò, che sia stato mai introdotto il Conventualismo, e l'Osservantissimo: Comunque però sia questa distinzione di Nomi negli altri Mendicanti, non apportò diversità essenziale di Istituto intorno alla sostanza della Regola; ma solamente qualche accidental differenza intorno alla Disciplina, o alla maniera più, e meno rigorosa di osservare, quanto alla sostanza, una medesima professione. Or per non entrare in altre controversie, ammetterò di buona voglia, che negli altri Regolari ancora sia questa distinzione di

Osser-

Osservanti, e Conventuali, e che per questi s'intendano i più antichi, e quelli, che hanno sopra gli altri la preminenza: senza intenzione però di pregiudicare alle ragioni di alcuno per questa mia concessione. Tuttavia, ciò supposto, io rinvengo una grandissima differenza tra i Conventuali degli altri Mendicanti, e i Conventuali de' Minori: tra gli Osservanti di quelli, e gli Osservanti di questi. Primieramente, se i Conventuali Agostiniani, per modo di esempio, pretendono vanto di maggior antichità sopra i loro Osservanti, non posson fondare sopra altro motivo la loro pretensione, se non perche credono, che la forma essenziale dell' Istituto, che tengono sia quella stessa, che fù istituita dal loro Fondatore, e che fù sempre custodita da i loro maggiori; e che per lo contrario il rigore abbracciato da quelli, che tra loro si dicono, o per meglio dire si dissero Osservanti, sia nuovamente aggiunto all' antica disciplina del lor Ordine: E tanto più è facile a credersi tal cosa nelle altre Religioni, quanto che le Regole de' loro Fondatori non sono così obbligatorie, e così piene di precetti, come la Regola di San Francesco: ma toltine i tre Voti essenziali, per lo più non hanno altri precetti, à cui i Religiosi di quelle sieno obbliga-

bligati in virtù della loro Professione: e però quando avessero variata alcuna cosa prescritta dalla loro Regola, per modo non di precetto, ma di consiglio; e di semplice Statuto, non averebbono per questo variata la forma sostanziale del loro antico Istituto, ne potrebbon per questo chiamarsi professori di nuova Religione, per la maniera un po più larga di vivere, e alquanto differente da quella, che vien consigliata dalla lor Regola, e che fù tenuta dal loro Fondatore; come io altre volte hò spiegato coll' esempio della Chiesa presente, la quale è l'istessa identica Chiesa colla primitiva, e Apostolica, ancorche non abbia quel rigore di disciplina, che quella avea, imperocche custodisce tuttavia quella medesima forma esenziale intorno a i precetti, e alla professione Cristiana, che le fù data dal suo Fondatore Cristo Signor nostro. Ma non così succede tra gli Osservanti, e i Conventuali nell'Ordine de' Minori: Conciosiacosache, tutte quelle cose, che gli Osservanti custodiscano, e per cui si distinguono essenzialmente da i Conventuali, sono comandate con rigoroso precetto obbligante, o grave colpa dalla Regola di San Francesco, e si contengono essenzialmente nella Professione Francescana, come tra gli altri Sommi Pontefici dichiarò Nicolò III, nella

nella famosa Decretale = *Exiit qui seminat*. E per lo contrario i Conventuali hanno variato essenzialmente la forma dell' Istituto Minoritico, non solo intorno alla povertà in comune, che secondo la dottrina di San Bonaventura, e di tutti gli antichi Scrittori di questa Religione, è lo specialissimo distintivo de' Frati Minori da qualunque altro Regolare Istituto; Ma ancora intorno a molti altri precetti, come per esempio l'andare scalzi, il portare la Tonaca sopra l'ignuda carne, e simili, da i quali essi vanno esenti. Onde è, che tutta la novità da loro procede, e non dagli Osservanti. Tuttociò io spiegherò con un esempio. Nel Sagro Ordine degli Agostiniani, sono quelli, che vanno calzati, e sono quelli, che vanno scalzi, e osservano tenor di vita più rigorosa; Contuttociò pretendono i primi di esser i più antichi, tuttoche sieno più larghi; imperocche credono, che la nudità de' piedi, e la forma del vestire, e altre sì fatte cose, che tengono i Padri Agostiniani Scalzi, non sieno state prescritte dalla Regola di Sant' Agostino, ne custodite da i loro Padri; ma le giudicano nuovi rigori aggiunti all'antica forma del loro Istituto; e così discorrono i Padri Carmelitani calzati, de' loro scalzi. Ma che che sia della verità di un tal discor-

X so;

so; mentre io non intendo entrare, o nella difesa, o nella impugnazione delle ragioni di alcuna parte; sò, che così non possono discorrere i Padri Conventuali degli Osservanti: imperocche, in essi l'andar scalzi, è comandamento della Regola di San Francesco; e per questo ancora, secondo la dottrina di San Bonaventura, e le Costituzioni Farinerie, da me altrove allegare, si distinguevano in que' tempi i Frati Minori da tutti gli altri Regolari, il che è segno, che in quell'età nelle altre Religioni non erano scalzi. E questo precetto ancora, fù sempre custodito nell'Ordine, anche dagli stessi Padri Conventuali fino a' tempo di Lion Decimo. Sicchè il calzare, il vestir lino sotto la Tonaca, il cinger cordicelle di filo ai fianchi, e altre somiglianti cose, che oggi usano i Frati Conventuali, sono del tutto nuove: e però la novità in questo caso da loro procede, e non dagli Osservanti, ne' quali non si può assegnar alcun rigore intorno al lor vivere, che non sia dalla Regola ingionto, e stato sempre mai nell'Ordine osservato.

17. Ma verrete poi in maggior chiarezza di quanto io vi dico, se più d'appresso vi farete a riconoscer la cagione, per cui l'Ordine Francescano, e gli altri Istituti Re-

golari

golari, caderono dalla pristina perfezione della loro Regola. Molti Storici attribuiscono questa caduta universale di tutte le Religioni alla gran peste, che nell'anno 1348. desolò non pur l'Oriente, ma l'Occidente ancora, nella quale, essendo morti in immenso numero di buoni Religiosi, si estinse negli altri, che rimasero, lo spirito dell'Orazione, e della ritiratezza; e per non lasciar deserti i Conventi, cominciarono ad ammettere all'Abito Religioso, senza scelta, qualunque sorta di persona, e aquistando ricchezze, e possessioni permisero à novelli vestiti vita più libera di quella, che era loro conceduta dal proprio Istituto, che aveanò abbracciato. Onde per tal cagione si rilassarono le Religioni, ed ebbero poi ne tempi seguenti bisogno di riparo, e di riformagione. (a) Ma come che ciò possa esser vero delle altre Religioni, io non leggo, che l'Ordine Francescano per cagion di quella orribile pestilenza soffrisse alcuna variazione nella pristina, e perfetta forma del suo Istituto. Anzi trovo, che egli poco

(a) Fern. de Castiglio part. 2. lib. 2. Histor. Ord. Pradic. Eug. de Robles cap. 11. Petrus Rodulph. Tossin. Histor. Seraph. Religion. lib. 2. pag. 241.

dopo questi tempi fiorì universalmente così bene in Dottrina, e in Santità, come per lo passato: Trovo, che nell'anno 1354., cioè, sei anni dopo la gran peste, nel Capitolo Generale celebrato in Assisi furono rinuovati gli Statuti Narbonensi di San Bonaventura, (b) i quali contengono la pura, e perfetta osservanza della Regola, e questi per opera del Zelantissimo Generale Guglielmo Farinerio, furono abbracciati da tutto l'Ordine, e da lui acquistarono il nome di Costituzioni Farinerie: Trovo, che il Sommo Pontefice Innocenzio Sesto, nella lettera indirizzata al medesimo Capitolo Generale, la qual comincia = *Amabiles Fructus* = ornò di molte lodi la Religione, ed i Frati, dicendo tra le altre cose. *Sotto il giogo* DELLA REGOLARE OSSERVANZA, *la quale benche sia erta, ella è tuttavia soave, e dolce, sobriamente, piamente, e giustamente vivete.* (c) Trovo, che nell' anno

(b) *Vvading. ad annum* 1354. *num.* 9.

(c) *Subjugo* REGULARIS OBSERUANTIÆ, *quæ licèt arcta sit, suavis, & dulcis est, sobriè, piè, ac justè vivitis* = Breve Innocentii Sexti = *Amabiles fructus* = *Apud Vvading. loc. cit. num.* 10.

anno 1455. per opera del medesimo General Farinerio, fù estinta, e dissipata la nuova Riforma, e per meglio dir Setta di Frà Gentil da Spoleto, sorta pochi anni prima, con pericolo di Scisma, perquesto appunto, perche ammetteva senza discernimento, e senza scelta all'Ordine i Frati, che a lei venivano; onde alcuni ne ricevè di non sana Dottrina, (d) come può vedersi nelle Lettere dello stesso Innocenzo Sesto, che cominciano = *Sedes Apostolica* =, dove il Pontefice accagiona a i Frati di quella inutil Riforma, che molte cose, nel ricevere all'Abito, abbiano commesso, e commettono, dalle quali n'erano gravi scandali seguiti: (e) Trovo finalmente, che in questi medesimi anni furono chiari per fama di scienza, e di virtù molti Religiosi Minori. (f) Le quali cose ne dimostrano, che nella gran strage de' Mortali fatta dalla pestilenza del 48., non si oscurò punto nella

 Reli-

(*d*) *Vvading. ad annum* 1355. *num.* 2.
(*e*) *Nonnulla in recipiendis = Fratribus commiserint, & committant, ex quibus magna scandala = sunt secuta.* = *Apud Vvading.* Ibi *num.* 3.
(*f*) *Vvading.* ibi *num.* 4., *& seqq.*

Religion Francescana lo splendore della REGOLARE OSSERVANZA, nome datò all' Ordine in que' tempi, e molto prima che si udisse quello di Conventualità. Con più ragione adunque, dee attribuirsi il cadimento dell' Ordine Minoritico al funestissimo Scisma della Chiesa, nato ne' tempi seguenti: imperocchè, in quella spaventevole confusione del Mondo Cattolico, diviso l'Ordine in più Capi, come la Chiesa in più Capi era divisa, e cresciuta la licenza del Cristianesimo, s'introdussero da pertutto in questa Religione le rilassatezze, e gli abusi, come si scorge nella Storia Francescana di que' tempi. Comunque però sia; la caduta delle altre Religioni, non fù caduta essenziale; conciosiacosache i beni temporali, e le rendite, che acquistarono, e i comodi, che permisero a i loro Religiosi, non erano così vietati sotto rigoroso precetto dalle Regole de' loro Istitutori, come a' suoi Frati proibì San Francesco nella sua Regola. Ma il cadimento della Religion Francescana fù cadimento essenziale; imperocche, gli averi, e le rendite, che i Frati Minori cominciarono ad acquistare, e gli agi, che permisero ne' particolari, guastarono sì in comune, come

come in particolare la Povertà Minoritica, la quale, non per alcun Statuto, ma per obbligo di Professione, è molto più rigorosa di quella, che gli altri Regolari professano. In questo cadimento però rimasero alcuni buoni Religiosi, i quali in Francia, in Spagna, in Italia perseveraro-no, come hò io detto, nella osservanza della lor Regola, a i quali dopoi fu dato il nome di Osservanti; la cui vita benche da principio paresse rigorosa in paragone de' Relassati, non era però nuova, ma l'antica, e quella, che era prescritta dalla Regola dichiarata da' Pontefici, ingiunta dalle Leggi dell' Ordine, commendata, e custodita da' loro Padri. E questa è ben la differenza tra gli Osservanti de' Minori, e gli Osservanti, se pur mai furono, degli altri Ordini Religiosi; Mentre, se vero è, che l'altre Religioni per lo disordine cagionato dalla peste sopradetta perderono il lustro della prima perfezione, essendo poi nelle medesime nati gli Osservanti molto tempo dopoi, che quelle avean variata non sostanzialmente, ma accidentalmente la forma del primiero Istituto, non poteron questi tor loro la preminenza, e il pregio dell' antichità, per ragione del primo accidental rigore,

che essi abbracciarono: E se quelli, che viveano secondo la maniera più larga, già da un pezzo introdotta nel loro Ordine, si diceano Conventuali, io ben consento, che questi ottenessero la preminenza sopra i loro Osservanti; imperocche, non avendo variata essenzialmente, e nella sostanza la lor professione, erano succeduti immediatamente a que' primi, che con più rigore la medesima professione osservavano. Tutto ciò vi si renderà chiaro con un Esempio: Certo è, che i Monaci, e i Frati osservando le leggi, cui sono obbligati dalla propria Regola, più si accostano alla perfezione della primitiva Chiesa, e alla vita Apostolicha, che gli altri Ecclesiastici, che vivon nel Secolo; ma non per questo possono ottener giustamente sopra questi la preminenza; imperocche, non avendo gli Ecclesiastici Secolari variata essenzialmente la vita Chericale della primitiva Chiesa, per cagione della maniera un pò più larga di vivere, che in loro s'introdusse molto tempo prima, che i Monaci, e i Frati annoverati fossero nell' Ordine Ecclesiastico, succedettero immediatamente à que' primi Cherici, che osservavano con tutta la perfezione la Cherical milizia; onde non hanno mai perduto il pregio della loro antichità. In questa guisa
si dee

si dee discorrere di quegli Istituti Conventuali, che senza variare sostanzialmente la forma primiera, introdussero maniera un pò più larga di disciplina rispetto a i loro Osservanti, che abbracciarono dopoi il primo rigore. E in questo senso parla il Confezio, infedelmente allegato da Filalete. Imperocchè egli non dice, i Conventuali esser quelli, che rimasero co' Privilegii; ma bensì quelli, che rimasero in questo allentamento, o menomamento della lor pristina perfezione. *Qui in hujusmodi perfectionis remissione permanserunt, Conventuales Fratres appellati sunt; qui verò asperiorem vivendi formam amplexi fuere, Observantium nomen acceperunt*: la qual cosa è ben vera de' Conventuali delle altre Religioni, le quali allentarono bensì il primiero rigore; ma non variarono la sostanza dell' Istituto, abbracciando Privilegii dispensativi della loro Regola, e ripugnanti alla lor professione; onde mantennero la preminenza sopra i loro Osservanti. Ma nell' Ordine de' Minori succede tutto l'opposto. Conciosiacosache in questo gli Osservanti son quelli, che rimasero nell' essere antico, e i Conventuali son quelli, che abbracciarono nuovo Istituto. E, vaglia il vero, nessun Scrittor Conventuale, tutto che ostinatamente, e vio-

violentemente impegnato nella Antichità del Conventualismo, e delle Dispense, ha potuto negare, che non sieno mai mancati nell' Ordine Minoritico gli osservatori della Regola di San Francesco senza Dispense, o Privilegii ne di lei precetti. Ma nemmeno posson negare, che sieno mai mancati quelli, che l'hanno professata con l'obbligo di osservarla puramente, e semplicemente senza alcuna dispensagione, e il negar ciò sarebbe un opporsi sfacciatamente all' evidenza; altramente inutili sarebbono state le dichiarazioni, e le Decretali famose di Nicolò Terzo, di Clemente Quinto, di Giovanni Vigesimo-secondo, e di mano in mano, finche, secondo Filalete, nacquero gli Osservanti, le quali obbligano i Frati alla pura, e perfetta osservanza della Regola Serafica, massimamente intorno alla povertà in comune, collo spogliamento d'ogni rendita, e d'ogni avere. Ora se gli Osservanti sono stati mai sempre obbligati per la lor Professione alla purità della Regola, ne siegue per necessaria conseguenza, che essi in quanto alla sostanza del loro Istituto sieno quelli, che son rimasti nell' esser antico. In fatti, se quella forma rigorosa di vivere, cui son tenuti gli Osservanti per la lor Professione, è novella, mi dica Filalete, chi l'ha isti-

istituita ? Qual Pontefice l'ha approvata ? quai furono que' primi, che l'abbracciarono? Giri quanto vuole non la troverà istituita, se non da San Francesco, non troverà chi prima l'abbia abbracciata, se non il Santo medesimo, e i suoi Discepoli, non rinverrà chi l'abbia approvata, se non Onorio Terzo. E quello, che più importa, la vedrà di tempo in tempo dichiarata da Sommi Pontefici, e sempre mai senza alcuno intervallo custodita. Per lo contrario, chi ha dato a i Padri Conventuali i Privilegi, non dico di Calzare, Vestire, e maneggiar denari nel modo che oggi fanno, e lecitamente far possono; ma di avere in comune, e non solo di avere, ma di possedere ancora, come oggi posseggono, e legittimamente possono possedere? Non già la Regola di San Francesco; non le dichiarazioni Apostoliche di Gregorio Nono, Alessandro Quarto, Innocenzo Quarto, Nicolao Terzo, Clemente Quinto; non le leggi Antiche dell' Ordine, almeno de' primi due secoli, dalle quali tai cose sono vietate, interdette, ed anche scomunicate. Se vogliamo dire il vero, le cominciarono ad avere da Martino Quinto, e le terminarono d'averle da Urbano Ottavo, il quale diede l'ultimo compimento alla forma del loro

loro Istituto. Se vogliam credere a Filalete, principiarono ad aver beni in comune da Clemente Quarto, cioè, cinquantasei anni dopo la Fondazione dell' Ordine. Quando poi avessero le altre dispense, egli lo tace, perche sà, che n'è fresca troppo la ricordanza. Comunque siasi, queste dispense non sono della Regola, ne dalla dichiarazione della Regola, ne sono state sempre nell' Ordine; ma cominciate molto tempo dopoi, che quello era stato fondato. Adunque i Conventuali non son que' Minori, che son rimasti nel primiero Istituto, ma quelli, che hanno abbracciata co' privilegii una nuova forma di vivere diversa da quella, che comanda la Regola, e che fù tenuta da i primi Frati. Or se quelli, che *rimasero*, sono i più antichi, e i più moderni quelli, *che abbracciarono*, secondo il divisamento del vostro Adiaforo; verificandosi degl' Osservanti l'esser rimasti, e de i Conventuali l'aver abbracciato, conseguenza sia, che quelli abbiano sopra di questi la preminenza, e'l pregio di maggiore Antichità.

18 Ma poiche il vostro Filalete sovente m'induce a dir cose, che io vorria tacere; bramerei sapere, qual suo mal genio lo ha stimolato a recar quì l'esempio de i Conventuali,

tuali, che furono negli altri Ordini mendicanti. Sà egli, o non sà, che le altre Religioni si sono con sommo zelo affaticate per estinguere in loro i Conventuali, inguisa, che oggi n'è spento affatto in esse il nome, e il costume, ridotte alla Regolare Osservanza del loro Istituto? Sà egli, o non sà, che i Frati Conventuali, i quali anche si chiamavano della vita comune, nelle Religioni mendicanti, erano riputati quelli, che, per lo viver loro rilassato, erano in comun discredito appresso tutti, in modo tale, che da gravissimi Teologi era giudicata cosa illecita, e colpevole, il conversare, il vestir tra coloro l'Abito Religioso? Se ciò non sà, legga il famoso Cardinal Gaetano, illustre Teologo della Religion Domenicana, ne' suoi Commentarj sopra San Tommaso, e ne rimarrà perfettamente istruito. (g) E se

(g) *Considera cautè rationem literæ, & concludе, quòd in illis locis expedit, pueros nutriendos in Religione dari, in quibus optandum est, ut similes fiant illis, quorum consortio dantur. Ubi autem personæ, quarum consortio dantur, reprobæ, aut infames, aut deviæ a Regularibus sunt institutis, magna demen-*

E se poi di tutto questo è informato; perche m'adduce cosa, che può tornare in poca lode del suo proprio Istituto, almeno appresso le persone, che non sono informate dello Stato presente de' Padri Conventuali, nel quale santamente viver possono, e vivono coll'uso legittimo delle dispense, che han dato nuova forma alla lor Religione?

19 Terminato che ebbe colui questo importuno ragionamento, io rilassando il freno alla pazienza: voi, dissigli, in così lungo giro di parole non avete fatto altro, che replicare, e amplificare una solenne

dementia est dare illis pueros, aut puellas nutriendas. Et hic error hodie in multis viget locis, dum dantur pueri, & puellæ Monasteriis Religiosorum, seù Religiosarum vitæ communis, qui vulgò Conventuales, seù Claustrales appellantur; quò fit, ut reformandi numquam reformari possint, dum trasgressores vitæ regularis continuè nutriuntur, ac augentur &c. = Cajetan. Comm. in 2. 2. D. Thom. quæst. 189. art. 5.

Ad hoc dicitur, quòd actus ille, qui est inducere ad vitam CONVENTUALIUM

lenne bugia; cioè, che i Privilegj impetrati da i Padri Conventuali, abbiano mutata essenzialmente, e sostanzialmente la forma della professione, e della Religion Minoritica. Ma con prove incontrastabili, io vi farò vedere, esser più che falsa cotesta vostra immaginazione. Ma essendo il termine del dì già vicino, mi riserbo per un altra volta queste prove della vostra menzogna. E poiche voi prendete a vile questo nome *Conventuali*, vi vò per ora far sapere, che se bene i Padri Minori privilegiati si vagliono di questo nome, non è egli però quello, con cui

LIUM, est actus ex suo genere malus, quoniam inducitur quis ad vitam reprehensibilem : *patet autem, Communem vitam Religiosorum esse reprehensibilem, ex hoc ipso, quòd exorbitat a regulari vita, & ex hoc ipso, quòd continuus bonorum Prælatorum conatus est ad illorum reformationem*; *Unde vituperabile est, non solùm inducere, sed etiam ingredi, & recipere ad vitam irregularem personas utriusque sexus; Quamvis Ecclesia toleret hoc permissivè.* = Idem Cajet. *loc. cit. artic. 9.*

cui si distinguono dagli altri Istituti Francescani; ma eglino per antonomasia si chiamano Frati *Minori*, senz'altra aggiunta; ciò che è indizio chiarissimo, il loro Istituto essere il primo, e il più antico infra tutti gli altri, che si comprendono nell'Ordine Minoritico. E benche voi odiate a morte la dottrina di Filalete, come quella, che distrugge la passione, che avete per gli Osservanti; nulladimeno, contenendo essa la luce della verità, e dovendo io, per far opera da buon Cristiano, istruire gli ignoranti, e massime quelli, che son fatti ciechi dalla ostinazione, voglio, che lo sentiate per mia bocca ammonirvi, mentre in tal guisa favella.* *Ma oltre le sopradette ragioni, le quali a chi ben le considera, tutte unite insieme hanno una indicibil forza per convincere, un' altra ancora a mio giudizio non minore dell'altre mi si permetta di addurre. Comeche io sopra mi sia affaticato per provare, che il titolo di Conventuale è antichissimo nella Religione de' Minori, tuttavolta mi sono espresso, che in que' tempi non fu usato frequentemente, come poi è stato ne' tempi più a noi vicini: Perocche gli Osservanti su loro principii, essendo di pochissimo numero, erano i Minori Conventuali da loro bastantemente distinti col solo titolo antonomastico di Minori; segno anche questo della*

* §. 3. pag. 58. num. 45.

loro diretta discendenza da San Francesco. E vagliami sempre il vero. Diamo di passaggio nuovamente un' occhiata al solo titolo della Bolla Concistoriale di Gregorio Nono, diretta a' Frati del Sacro Convento di Assisi = Gre= gorio Vescovo Servo de' Servi di Dio, = A' Diletti Figliuoli il Ministro dell' Or= dine de' Frati Minori, e a' suoi Frati, = che stanno presso la Chiesa del Beato = Francesco, nel luogo, che si dice Colle = di Paradiso, tanto presenti, quanto fu= turi in perpetuo. = *Questa è diretta non solo a' Frati, che allora vi stavano, ma anche a' quelli del medesimo Ordine, i quali in perpetuo vi doveranno abitare; che però fà un dire tacitamente, che non ostante qualsivoglia accidente quell' Ordine, cui fù allora consegnata la Basilica d'Assisi, ed in cui anche presentemente persevera il possesso della consegna, era l'Ordine de' Minori discendente immediatamente dà San Francesco, e con questo solo titolo veniva anche espresso pe' tempi futuri, in cui, senza pregiudizio della sua Antichità, il nome di Conventuale doveali esser aggiunto. Ma non è quì dove voglio far la mia forza, e però tralascio molte altre Bolle, che potrei addurre su questo proposito. Il punto si è, che questo titolo di* = Minore = *il trovo dato a' Conventuali nudo in tempo, che v'erano gli Osservanti, ed*

agli Osservanti lo trovo dato, *ma coll' aggiunta*, *o* = d'Osservante = *o* = della Famiglia. = *Leggasi la Bolla di Calisto Terzo* = Regimini = Universalis Ecclesiæ = *data del* 1455. *che vuol dire* 87. *anni dappoi*, *ch' erano cominciati gli Osservanti*, *e si troveranno queste parole*: = Attentamente considerando, che dalle = prese delle Case, e de' luoghi, e de' Conventi de' Frati Minori . . . . che = per alcuni altri Frati del detto Ordine = dell' Osservanza si fanno. = *E per non perder tempo a provare una cosa così chiara si leggano gli Annali del celebre Vadingo in quegli anni*, *che scorsero dal principio degli Osservanti fino alla Bolla di Leon Decimo*, *che sempre si troverà*, *quando si parla de' Minori Conventuali*, *o della Comunità*, *che già è lo stesso*, *che i titoli delle Bolle sono sempre* = Al Ministro Generale, ò al Ministro Provinciale de' Minori; = *e quando si parla degli Osservanti*, *il titolo è* = Al Vicario = Generale, o al Vicario Provinciale de' = Minori dell' Osservanza. = *Nulladimeno non posso dispensarmi dal mettere di nuovo in vista la sopraddetta Bolla di Leon Decimo*, *esistente nell' Archivio del Convento di San Pietro di Belluno de' Minori Conventuali*, *ove lo stesso Leone parlando de' Conventuali*, *gli chiama parimente* = Minori = si sono, *dic'* *egli*, = la-

= lamentati con noi il Guardiano, e i Frati = della Casa di San Pietro in Belluno dell' = Ordine de' Frati Minori, che &c. = *Questa Bolla è data del* 1521. *a'* 28. *di Maggio, cioè quattr' anni dopo le famose Bolle favorevoli agli Osservanti; e pure lo stesso Pontefice sc ientemente, perche ivi si tratta d'amministrazione d'annue rendite avute in quel tempo da' soli Conventuali, portato dall' uso inveterato di chiamargli* = Minori = *senz' altra aggiunta dà loro benignamente quel nome, il quale per eccellenza gli distingue da' Minori Osservanti. E benche gli Osservanti avessero avuto dallo stesso Papa un tal privilegio di chiamarsi solamente* = Minori = *come stà nel Corollario, tuttavolta non so, che egli medesimo loro l'abbia mai fatto godere. In oltre negli Strumenti quasi fino al* 1550. *si trova rarissime volte, e quasi mai usato il titolo di* = Conventuale = *ma in sua vece, v'è quello sol di* = Minori; = *dovechè gli Osservanti sempre con questo titolo di* = Osservanti = *son nominati; del che, se non fosse la tema d'allungarmi troppo, ben mille pruove addur ne potrei. E Urbano Ottavo, nelle sue Costituzioni prescrivendo la Formola di far la professione della fede a' Minori Provinciali nel prometter, che fanno, ubbidienza al Generale, lo fà lor nominare con questo titolo di Ministro Generale*

de' = Minori = *solamente, in Cap. 8. Reg. tit. 21., e 36. Di più anche a' tempi nostri nella Germania non hanno altro nome i Minori Conventuali, che di* = Minori, = *privilegio loro rimasto anche tra la innumerabile moltitudine degli altri Francescani, che si trovano presentemente al Mondo. E questo non è egli un segno della loro antichità sopra tutti gli altri Minori, a quali sempre si è dato il titolo, ma coll' aggiunta, o di* = Osservanti, = *o di* = Riformati, = *o di* = Cappuccini? = *Non è egli un segno, che son que' medesimi* = Minori, = *cui col medesimo titolo si dirigevano le Bolle sul principio della Religione, e che sono i diretti discendenti di San Francesco? Così trovo essere nelle altre Religioni, ove la primaria Religione tiene il primo titolo senza aggiunta, e le Religioni diramate lo hanno, ma coll' aggiunta. Per* = Carmelitani = *s'intendono i primi, dove che gli altri poi si chiamano* = = Carmelitani della Congregazione di Man- = tova, Carmelitani Scalzi, = *e così del rimanente.*

20 Portate che io ebbe con molta chiarezza queste vostre ragioni, parendomi colui dovesse in ogni modo tacere per confusione: che potrete voi risponder, soggiunsi, a queste evidentissime prove, sopra il nome di *Minori*, dato assolutamente, e

senza

senza altra aggiunta, per antonomasia a i Padri Conventuali in chiaro argumento della loro Antichità sopra tutti i Francescani Istituti, cui si è dato sempre il titolo di Minore coll' aggiunta di qualche altro nome? Ma colui, più indurato che mai: Se io avessi a dir', replicò, ciò, che sento nell' animo, direi non aver mai veduto un Uomo così acconciamente delirare, come fà quì il vostro Adiaforo. Ei cita giù Bolle, e Papi immaginandosi, che essi affermino quello, che neppur mai sognarono. Osservate se io dico il vero. Cita la Bolla di Gregorio Nono indirizzata a' Frati Minori dimoranti nel Convento di Assisi, tanto presenti, quanto futuri in perpetuo, e dandosi a credere, che quel Pontefice fosse Profeta, o Indovino, si persuade ancora, che egli per questo titolo definisse tacitamente, che non ostante qualsivoglia accidente di mutazione, o di variazione d'Istituto, o di altro nome introdotto, que' Frati, che presentemente hanno il possesso della Chiesa d'Assisi, dovessero chiamarsi Frati Minori assolutamente, senza altra aggiunta, ovvero, che il nome di *Minori* dato a quegli Antichi Frati dovesse perseverare antonomasticamente in tutti quelli, che in perpetuo abiteranno quella Basilica. Or quì sareb-

rebbe desiderabile in Filalete una mezza oncia di raziocinio. A suo giudizio adunque tutte le concessioni fatte in perpetuo da' Papi, a talun genere di persone, sotto tale, o tal nome, doveranno operare, che tutte le persone, le quali in successo di tempo averanno il possesso delle cose concedute, si chiamino col medesimo nome, con cui furono chiamati quelli, cui dapprima fù fatta la concessione, e così doveranno chiamarsi ora Benedettini, Cistercienfi, Basiliani, e che sò io, tutti que' Cherici Secolari, che hanno in possesso, o in Commenda quelle Abbadie, que' Priorati, e quelle Chiese, che furono concedute a' detti Monaci, tanto presenti, quanto futuri in perpetuo. Ma esaminiamo più esattamente il discorso del vostro Lojco: io lo porrò in forma per più chiarezza. Gregorio Nono concedè, e consegnò la Basilica d'Assisi a' Frati Minori tanto presenti, quanto futuri in perpetuo; oggi quella Basilica è posseduta da' Padri Conventuali; adunque i Padri Conventuali sono antonomasticamente que' Minori Antichi, cui fù fatta la concessione. Dico, che quantunque questo conseguente possa esser vero per cagione della Materia, la conseguenza però è illegittima, e malamente inferita dalle premesse. Spiegherò

tutto

tutto ciò con un Esempio. Innocenzo Quarto nell' anno 1249., cioè un' anno prima, che ei dichiarasse Conventuali le Chiese de' Frati Minori, e che, secondo Filalete, questo nome dato alle Chiese cominciasse a trasferirsi ne' Frati, concedendo a i medesimi il Tempio di Santa Maria d'Araceli, col Convento, e l'Orto a quello connessi, e ordinando al Vescovo Carninale Ostiense, e al Cardinal del Titolo di Santa Maria in Trastevere suo Vicario, che ne desse loro il possesso, così dice. *Per la qual cosa comandiamo alla vostra discrezione per scritto Apostolico, che, assegnando IN USI PERPETUI il Monastero di Santa Maria del Campidoglio di Roma dell' Ordine di San Benedetto, cò gli Orti, e l'altre sue aggiunte vicino a quello, ed anche co' Libri, ed ornamenti di esso, con nostra autorità a i MEDESIMI FRATI, CHE IVI SARANNO PER SERVIRE IL SIGNORE NELL' OSSERVANZA DEL SUO ORDINE, proccuriate d'indurli nella corporal possessione delle cose predette, e di difenderli, indotti che vi saranno.* (h)

 Ve-

(h) *Què circa discretioni Vestræ, per Apostolica scripta mandamus, quatenùs Monasterium Sanctæ Mariæ de Capitolio* in

Vedete quì voi un anno prima, anche in senso di Filalete, che fosse dato all' Ordine il nome di Conventuale, conceduti a' Frati Minori, che erano per servire al Signore *sotto l'Osservanza del suo Ordine*, il Convento, e la Chiesa di Araceli? E non v'ha dubbio alcuno, che que' Frati allora Osservanti fossero, in quanto alla forma del loro Istituto, e incapaci di rendite, e di averi per confessione degli stessi Conventuali: il che, quando altrove non apparisse, rendesi chiaro da una altra Bolla dello stesso Pontefice, indirizzata a' due sopradetti Cardinali,

in Urbe Ordinis Sancti Benedicti, cum Hortis, & aliis suis appenditiis juxta illud, necnon Libris, & ornamentis ipsius, auctoritate nostra EISDEM FRATRIBUS, IBIDEM SUB ORDINIS SUI OBSERVANTIA DOMINO SERVITURIS, IN USUS PERPETUOS ASSIGNANTES, eos in prædictorum possessionem corporalem inducere, ac inductos defendere procuretis. = Bulla Innocen. Quarti = *Lampas Insignis* = *Apud Vading. ad annum* 1251. *Tom.2. num.37.*

li, e spedita nel medesimo anno, nella quale tornando a commandare, che si desse il possesso del Convento, e del Tempio di Campidoglio a' Frati Minori, IN USO PERPETUO, co' gli ornamenti congruenti al loro Ordine: *riserva a se*, considerata l'incapacità de' medesimi Frati, *la disposizione delle possessioni del medesimo Monistero*. (i) *Dispositione*, dice, *possessionum memorati Monasterii Nobis totaliter reservata*. Ma non istà quì la forza del mio argumento. Io così discorro: Innocenzo Quarto concedè in uso perpetuo a Frati di San Francesco, chiamandoli semplicemente Minori, il Convento di Araceli: oggi quel Convento è tenuto dagli Osservanti: adunque gli Osservanti hanno tenuto l'uso perpetuo di quel luogo, e sono gli stessi, che que' Minori, cui dapprima fù fatta la Concessione, ed in essi si è conservato il nome antonomasticamente di Minori. Il conseguente è vero per cagione della materia: Imperocchè, que' Minori antichi erano veramente Osservanti, e l'intenzione di quel Pon-

(i) Bulla Innocentii Quarti, quæ incip. = *Fratres Minores* = *Apud Vvading. loc. cit. num.* 38.

Pontefice fù, che il Monastero dovesse cedere in uso perpetuo di quelli, che erano ivi per servire al Signore *sotto l'Osservanza del loro Ordine*. Ma domando io a Filalete: mi nega egli, o mi concede questa conseguenza? Se me la concede, rovina il suo argomento, ed egli stesso distrugge la sua intenzione: se me la nega, con molta maggior ragione negherò io a lui la conseguenza, che trae dalla Bolla di Gregorio Nono; cioè, che ne' Conventuali, che oggi possedono la Chiesa di Assisi, sia perseverato antonomasticamente il nome di Minori dato a' Frati, cui dallo stesso Pontefice fù consegnata quella Basilica, e che sieno oggi i medesimi, che que' Minori antichi: poiche tale illazione è apertamente illegittima, così per ragion della forma, come per ragion della materia; essendo cosa manifesta, che i Conventuali, i quali hanno la Chiesa d'Assisi, sono differenti essenzialmente da que' Minori, cui da Gregorio le fù conceduta.

21 Venendo ora alla Bolla di Calisto Terzo, io non posso finir di ammirar la franchezza di costui nello spacciar Bolle, che egli non ha mai lette, nè vedute. Pretende, che Calisto, col titolo solo di *Minori* distinguesse i Frati Conventuali, da i Frati Osservanti;

vanti; ma, oltre di che egli altera malamente il testo di quella Bolla. Le parole, che adduce, non sono di senso di Calisto, ma di Niccola Quinto riferito da Calisto. *Poco fà*, dic' egli, *Nicolao Papa Quinto di felice ricordanza, Nostro Predecessore, attentamente considerando, che dalle prese delle Case, de' Luoghi, e de' Conventi di cotesti Frati Minori* (l) *&c.* lascia Filalete quella parola cotesti: *hujusmodi*, la quale modifica que' *Minori*, e li fa riferire a quel genere di Minori, de' quali avea il Pontefice antecedentemente parlato; cioè de' Frati Minori in comune, comprendendo sotto di essi tutti i Frati dello stesso Ordine, tanto Osservanti, quanto Conventuali. Riferisce poi alla distesa la Bolla di Niccola Quinto, nella quale si legge mille volte il nome di Conventuali, a distinzione degli Osservanti: *Licèt olim super* di-

(l) *Sanè dudum felic. rec. Nicolaus Papa V. attentè considerans, quòd ex captionibus Domorum, Locorum, Conventuum Fratruum Minorum hujusmodi &c.* = Costitut. Calixti III. Regimini Universalis Ecclesiæ. = *Apud Vvading. Tom. 6. Annal. ad annum* 1455. *num.* 47.

diversis quæstionibus, controversiis, & dissensionibus, quæ inter Conventuales, & de Observantia nuncupatos ejusdem Ordinis Fratres = Viam præcludere quæstionibus = inter Conventuales, & de Observantia Fratres prædictos = ubilibet cupientes = (m) Se adunque Calisto in un medesimo contesto riferisce la Bolla di Niccola Quinto suo Predecessore = *Cum ad Sacrum* = nella quale i Frati Conventuali molte volte sono chiamati con questo nome a distinzione degli Osservanti, e conferma la medesima disposizione; come può pretendere Filalete, che Ei distinguesse col titolo antonomastico di *Minori*, i Frati Conventuali, dagli Osservanti? Ma sarebbe cessata in lui la vana imaginazione di questa antonomasia, se avesse letto le altre Bolle di Calisto, e particolarmente quella, che comincia = *Romani Pontificis providentia* = data li 22. di Aprile del 1456. dove averebbe osservate queste parole: *poco fà, per sedare le Contese, e gli Odii, che eran surti tra i Frati Conventuali, e gli altri chiamati dell' Osservanza dell' Ordine de' Frati Minori &c. E dipoi i Diletti Figliuoli, Ministro, e Frati Con-*

(*m*) In eadem Constitut. Regim. loc. cit.

Conventuali della Provincia di Turogna del detto Ordine estorsero da Noi alcune lettere &c. (n) e riferendo le lettere surrettiziamente estorte dagli stessi Conventuali, le annulla, e le rivoca.

22 Avendovi dimostrato, non avere il vostro Adiaforo alcun' ombra di ragione, o di fondamento sulle addotte Bolle di Gregorio, e di Calisto, è duopo, che io faccia vedere, che egli molto meno può fondare il suo aereo discorso sulle Bolle di Lione, e di Urbano. Pretende egli, che Lion Decimo in una Bolla, che asserisce conservarsi nell' Archivio del Convento di Belluno de' Frati Conventuali, la quale io ammetto sulla sua Fede, quantunque, per le cose osservate abbia poco, di che fidarmi di lui, pre-

(n) *Dudum siquidem pro sedandis contentionibus, & odiis, quæ inter Fratres Ordinis Minorum Conventuales, & illorum de Observantia nuncupatorum &c. = Et deinde, Dilecti Filii Minister, & Fratres Conventuales Provinciæ Turoniæ dicti Ordinis a Nobis literas extorserunt &c.* = Constit. Calixti III. Roman. Pontif. = *Apud Vading. ad annum* 1456. *num.* 132. *Tom.* 6.

pretende, dico, che quel Pontefice desse il nome antonomastico di *Minori* agli stessi Conventuali del detto Convento, anche dopo le Bolle favorevoli agli Osservanti, quasi che, con questo titolo dato loro senza altra aggiunta, gli distinguesse per eccellenza dagli altri Istituti Minoritici. Ma questa è una delle sue illusioni, o fantastiche imaginazioni, con cui finge nella mente de' Papi ciò, che non cadè loro in pensiero neppur sognando. Se in questa Bolla il Papa parla del *Guardiano*, e *Frati della Casa di San Pietro di Belluno*, essendo questi Conventuali, non occorreva, che li distinguesse con altro titolo specifico, essendo bastantemente distinti dagli altri colla specificazione del loro Convento, e però bastava, che gli divisasse col nome generico di *Minori*: siccome, per modo di esempio, se il Papa indirizzasse alcuna lettera al Guardiano, e a' Frati di Araceli, superfluo sarebbe, che per distinguerli da' Frati Conventuali, che stanno nel Convento de' Santi Apostoli, gli distinguesse col titolo di Osservanti. Ma stimo tempo perduto il trattenermi più a lungo in sì fatta sciocchezza. Veggiamo però, se dice niente a suo proposito Urbano VIII. *Urbano VIII* Afferma egli, *nelle sue Costituzioni, prescrivendo la formola di far la professione della fede a'*
Mi-

Ministri Provinciali, *nel prometter*, *che fanno ubbidienza al Generale*, *lo fà lor nominar con questo titolo di Ministro General de' Minori solamente* = *in Cap. 8. Reg. tit. 21.*, *e 36.* Ma io ho detto altre volte, che quelle Costituzioni non sono altramente d'Urbano Ottavo, ne da lui fatte; ma sono degli stessi Frati Conventuali, da loro composte, e solamente da quel Papa approvate, o confermate. E se poi crede, che l'approvazione del Romano Pontefice, fatta di qualche corpo di Leggi, o Statuti appartenenti ad alcuna Religiosa Comunità, cada sopra ogni parola, e sopra ogni sillaba, di modo, che ciascuna parola acquisti vigore Apostolico, egli s'inganna a partito. Quando i Papi approvano, o confermano gli Statuti di alcuna Religione, intendono solamente approvare generalmente, o specificamente, ciò, che è Legge, o Disposizione statutaria, e non ogni cosa, ouvero ogni forma, o modo di parlare, che si mescola non sempre attamente tra i medesimi Statuti. Queste Costituzioni adunque furon fatte da' Frati Conventuali nel Capitolo Generale da loro celebrato nel 1625. E Urbano Ottavo le confermò nell' anno 1628. per una Bolla, che comincia = *Militantis Ecclesiæ* = e confermandole ad istanza del loro Generale, appro-

approvò solamente, ciò che appartene va a Legge, o Statuto, come apparisce dalla medesima Bolla. Ma veggiamo un poco, quando parla il Papa, e non i Frati, come è chiamato il lor Generale. *Ci fece esporre poco fà* (dice Urbano) *il diletto Figliuolo Felice Franceschino di Cassia, Ministro Generale de' Frati dell' Ordine de' Minori di San Francesco chiamati CONVENTUALI, che nel prossimo passato Capitolo Generale dell' anno 1625. celebrato = furono compilate in un volume nuove Costituzioni dell' istesso Ordine, chiamate Urbane &c.* (o) Parlando adunque il Papa, non chiama Ge-

(o) *Exponi siquidem Nobis nuper fecit Dilectus Filius Felix Franciscbinus de Cassia, Minister Generalis Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci CONVENTVALIVM nuncupatorum, quòd in proximè præterito ipsius Ordinis Capitulo Generali de anno 1625. Celebrato = novæ ipsius Ordinis Constitutiones, Urbanæ nuncupatæ, in unum volumen compilatæ fuerunt.* = Constitut. Urban. VIII. Militantis Ecclesiæ. In Bullar. Roman. Tom. 4. Constit. 88. Urban. VIII.

General de' *Minori* assolutamente, ma de' Minori Conventuali, il Generale di essi Conventuali. Or bisogna far qualche differenza tra'l parlar del Papa, e il discorrer de' Frati.

23 Così dicendo il vostro Contraddittore, si alzò dalla panca un cotal rancido Teologastro, e volendo far pompa di sua mussa erudizione: veramente, disse, non parmi, che possa aver maggior vigore l'approvazione del Romano Pontefice degli Statuti di alcun Ordine Regolare, che della Dottrina, e degli Scritti di alcun Santo, ed Ecclesiastico Dottore. Ma pure è certo, che per l'approvazione Apostolica, che si faccia dal Papa, delle Opere, e degli Scritti di alcun Ecclesiastico Autore, ancorche sieno universalmente approvati, non s'intende per questo, che sopra ogni sillaba, ogni parola, ed ogni proposizione cada l'approvazione; ma che rimangano l'Opere approvate generalmente, dichiarate utili, e commendabili. E, per lasciarne da banda molti esempii a proposito, ne abbiamo uno chiaro nel Concilio Romano di settanta Vescovi, tenuto da Gelasio Primo l'anno di nostra salute CCCCXCIV. (se pur vera sia l'Istoria di questo Sinodo, mentre alcuni contra

la testimonianza di tanti Secoli , si sono avvanzati a richiamarla in dubbio *) dove nel Decreto sopra i libri Apocrifi riferito da Graziano nel Canone *Sancta Romana dist.* 15 sono approvate *in omnibus* le opere di San Cipriano, quelle di San Girolamo , e di Sant' Agostino, e di altri Ecclesiastici Scrittori. Ma non per questo rimase approvato nel Santo Vescovo di Cartagine ciò , che egli scrisse nell' ardore della contesa contro San Stefano Papa , sopra il Battesimo degli Eretici , essendo ciò manifesto errore , condannato dalla Chiesa in molti Concilii : ne restarono approvate in Girolamo , e in Agostino le private Controversie , che ebbero insieme alcuna volta sopra la riprenzione di Paolo fatta a Pietro Apostolo ; perche ciò sarebbe stato approvare in due Scrittori due pareri contradittorj . Se adunque è necessaria nella approvazione delle opere dogmatiche de i Santi Uomini questa discreta considerazione, molto più doverà usarsi nella approvagione degli Statuti degli

* *Pearson. Vindic. Ignat. Cavè Hist. liter. Balus. in not. ad Lupum . Epist.* 128. *pag.* 465 . *Basnag. Histor. Eccles. lib.*8. *cap.* 8. *num.*7.

degli Uomini Religiosi; distinguendo il tutto dalle parti, e le parti tra di loro, e non confondendo ciò, che è Legge, con quello, che à Legge non appartiene; ma è semplice narrazione. Finito che ebbe quel saccentello il suo ragionare, stomacato cred' io il vostro stesso Contradittore della colui importuna, e affettata sapienza. Io, disse, non m'intendo di cose dommatiche, e lascio di buona voglia questo studio a' Teologi. Quello, che intendo si è, che Filalete confonde i suoi Frati col Papa; attribuendo a questo il sentimento di quelli. Che se io volessi di simile argumento valermi, e spacciare come senso del Papa il sentimento de' Frati Osservanti, molti Statuti da loro fatti, e molto più vantaggiosi alla lor preminenza, e confermati dalla Sede Apostolica potrei addurvi; ma poiche sò la legittima eccezione, che a simile testimonianza potrebbe darsi, perciò mi astengo dallo allegarli.

34 Ma, per valermi della frase di Filalete, *non è quì dove io voglio far la mia forza*. Dopo, che vi ho fatto vedere, che niun fondamento può cavare dalle Bolle che cita, vò di mostrarvi apertamente la falsità del suo discorso. Dic' egli, *che questo titolo di Minore, il trova dato a' Conventuali*,

nudo come egli è, anche in tempo, che v'erano gli Osservanti, ed agli Osservanti, il trova dato, ma coll' aggiunta, = o d'Osservanti, o = della Famiglia: e ne invita a leggere = *gli Annali del celebre Vvadingo in quegli anni, che scorsero dal principio degli Osservanti*, (meglio averebbe detto de' Conventuali) *sino alle Bolle di Leon Decimo, che sempre si troverà, quando si parla de' Minori Conventuali, o della Comunità, che è lo stesso, che i titoli delle Bolle sono sempre* = al Ministro = Generale, o al Ministro Provinciale de' = Minori, = *e quando degli Osservanti, il titolo è,* = al Vicario Generale, o al Vicario = Provinciale de' Minori dell' Osservanza. = Or questo, *sempre*, è quello, che io nego. Vero è, che le lettere indirizzate al Ministro dell' Ordine, portavano il titolo solo di Minori. Ma ciò non fà al caso nostro: imperocche, il Ministro Generale non era ne' Conventuale, ne Osservante, ma Capo, e Superiore degl' uni, e degli altri, come vi ho altre volte dimostrato. Quì si dee parlare de' Titoli dati a i Frati di questi due Corpi di Comunità, divisi trà loro, ma uniti con un sol Capo. E in questo senso, dico, esser falso tuttociò, che Filalete asserisce. Non niego, che i Frati Osservanti, oltre il titolo di Minori, sovente sono stati nomati colla

aggiun-

aggiunta ancora di questo Nome: ma dico, che siccome i Frati Conventuali alcune volte sono stati chiamati solamente *Minori*, e moltissime Minori Conventuali; così i Frati Osservanti, alcune volte sono stati chiamati *Minori Osservanti*, e moltissime solamente *Minori*. Filalete non adduce se non quattro Bolle, che niente fanno al suo proposito, per provare questo titolo antonomastico ne suoi Conventuali, e per lo rimanente, ci manda a leggere il Wadingo. Or io vi porterò cento Bolle pe' Frati Osservanti, chiamati antonomasticamente Minori: E, per torvi la pena di scartabellare il Wadingo, ve li darò ristretti in una carta insieme con altre lettere, così di stranieri, come di Superiori Generali, e di altri Frati infra loro, nelle quali gli Osservanti sono chiamati ignudamente Minori. Ciò detto, trasse fuora dalla scarsella una scritta, e diedemela, acciòche io a mio comodo la leggessi; onde ho stimato bene mandarvene copia, ed è del tenore seguente.

TITULI

Epistolarum, seu Literarum Apostolicarum

Ad Fratres Minores de Observantia,

IN QUIBUS APPELLANTUR MINORES SIMPLICITER, ET SINE ADDITO.

DILECTO Filio Jacobo de Marchia, *Ordinis Fratrum Minorum* professori, in Regno Hungariæ, ac Austriæ partibus &c. Inquisitori hæreticæ pravitatis, salutem &c. = *Licèt ubilibet &c.* = Dat. Bononiæ anno 1436. Kalend. Septembris. Pontificatus Eugenii IV. anno VI. Apud Wadingum. Tom. 5. Annal. ad annum 1436. num. 2.

Dilecto Filio Jacobo de Marchia *Ordinis Fratrum Minorum* professori, salutem &c. = *Sacræ Religionis &c.* = Dat. Bononiæ anno 1436. octavo Kalend. Septemb. anno VI

Pon-

Pontificatus Eugenii IV. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1436. num. 11.

Dilecto Filio Fratri Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum*, Nuncio Apostolico, = *Latanter audivimus &c.* = Dat. Ferrariæ 14. Aprilis 1438. Pontificatus Eugenii IV. anno VIII. Apud eundem. Tom.5. ad annum.1438. num.12.

Dilecto Filio Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum*, in partibus Regnorum Hungariæ, Bosnæ &c. hæreticæ pravitatis Inquisitori. = *Cum te ad partes &c.* = Dat. Ferrariæ 1438. Kalend. Decembris. Pontificatus Eugenii IV. anno VIII. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1438. num. 15.

Dilecto Filio Gandulpho de Regno Siciliæ *Ordinis Minorum* professori, in Conventu Montis Syon, & aliis locis omnibus Terræ Sanctæ, ac totius Siriæ Guardiano, salutem &c. = *Exigunt Religionis Zelus, & alia &c.* = sub Dat. Ferrariæ 1438. 18 Kalendas Aprilis. Eugenius IV. Pontificat. sui anno VIII. Apud eundem. Tom.5. ad annum 1438. num. 23.

Dilecto Filio Fratri Alberto de Sartiano *Ordinis Minorum*, in partibus Orientalibus Indiæ, Æthiopiæ, & Hierusalem Commissario Nostro, salutem &c. = *Dum*

Onus &c. = Dat. Florentiæ 1439. Kalendas Septembris. Eugenius IV. in Litera Apostolica ad eundem. Pontificatus sui anno IX. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1439. num. 36.

Dilecto Filio Fratri Jacobi de Marchia *Ordinis Minorum*, Paduæ &c. = *Intelleximus &c.* = Dat. Florentiæ 5. Aprilis 1440. Idem Eugenius IV. Pontificat. sui anno X. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1440. num. 7.

Dilecto Filio Jacobo de Monte Brandono Provinciæ Marchiæ Anconitanæ, *Ordinis Minorum*. = *Illius Summi Pastoris &c.* = Dat. Florentiæ 1441. 4. Idus Junii. Pontificatus ejusdem Eugenii IV. anno II. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1441. num. 38.

Dilecto Filio, Fratri Alberto de Sartiano *Ordinis Minorum* Vicario Generali, salutem &c. = *Meruit ardens &c.* = Dat. Florentiæ 1442. 16. Kalendas Augusti. Pontific. ejusdem Eugenii IV. anno XII. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1442. num. 5.

Dilecto Filio Joanni de Capistrano *Ordinis Fratrum Minorum* professori &c. salutem &c. = *Regimini Universalis Ecclesiæ &c.* = Dat. Romæ pridie Kalendas No-

Novembris 1445. Idem Eugenius IV. Pontificatus sui anno XV. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1445. num. 3.

Dilecto Filio Joanni de Capistrano *Ordinis Fratrum Minorum* professori, hæreticæ pravitatis Inquisitori &c. = *Apostolicæ Sedis &c.* = Dat. Romæ 1447. quinto nonas Julii. Nicolaus V. Pontificat. sui anno I. Apud eundem. Tom. 5 ad annum 1447. num. 10.

Dilecto Filio Matthæo de Regio *Ordinis Fratrum Minorum* professori &c. = *Licèt ex omnibus &c.* = Dat. Fabriani 1449. pridie Kalendas Septembris. Idem Nicolaus V. Pontificatus sui anno III. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1449. num. 13.

Dilecto Filio Fratri Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum* professori. = *Quia dilecti Filii &c.* = Dat. Romæ die 8. Decembris 1458. Calistus III. Pontificatus sui anno I. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1458. num. 22.

Dilecto Filio Gabrieli de Verona *Fratrum Minorum* professori, hæreticæ pravitatis Inquisitori &c. = *Apostolicæ Sedis &c.* = Dat. Romæ &c. anno 1460. Pius II. Pontificatus sui anno III. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1460. num. 1.

Di-

Dilectis Filiis Jacobo de Marchia, & Ludovico de Vicentia *Ordinis Minorum* professoribus. = *Superioribus diebus &c.* = Dat. Romæ &c. die ultima Aprilis 1472 Sixtus IV. Pontific. sui anno I. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1472. num. 6.

Dilecto Filio Fratri Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum*. = *Accepimus &c.* = Dat. Romæ die 25. Januarii 1475. Idem Sixtus IV. Pontificatus sui anno IV. Apud eundem Tom. 6. ad annum 1475. num. 5.

TITULI

Epistolarum Cardinalium, et Episcoporum

Ad Fratres Minores de Observantia,

In quibus eos vocant Minores simpliciter.

VENERANDO Viro Domino Joanni de Capistrano *Ordinis Fr. Minorum* Fratri in Christo Jesu Colendissimo. = *Si literis meis Superioribus &c.* = Datum Sandomniæ 15. Aprilis 1452. Sbigneus Tit. S. Priscæ Presbyter Card., & Episcopus Cracoviensis. Apud Wading. Tom. 6 ad annum 1452. num. 18.

Vene-

Venerando, & Egregio Viro Domino Frat. Joanni de Capistrano *Ordinis Fr. Minorum*, Fratri in Christo amantissimo. = *Quanto Studio &c.* = Dat. Cracoviæ 28. Martii 1453. Idem Card. Episcop. Cracouiensis. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1453. num. 69.

Venerabili, Religiosoque Viro Fratri Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum* Amico nostro charissimo = *Quoniam Vos &c.* = Dat. Romæ 6 Novembris 1464. Antonius Tituli S. Crucis in Hyerusalem Cardinalis Reatinus, Bononiensis Legatus. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1464 num. 27

Reverendo in Christo Patri, ac Religioso Viro, Fratri Joanni de Capistrano *Ordinis Minorum* uti meo Patri Colendissimo. = *Hodie redditæ sunt &c.* = Dat. Ferrariæ 11. Januarii 1438. Joannes Episcopus Ferrariensis. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1438. num. 9.

Venerabili, & Religioso, tanquam Patri dilecto, Domino Joanni de Capistrano *Ordinis Minorum* Sacræ Theologiæ professori. = *Relatibus fide dignorum &c.* = Dat. in Castro-novo 13. Octobris 1438. Alexander Episcopus Mazoviæ Dux. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1438. num. 11.

Reve-

Reverendo in Christo Patri, Fratri Joanni de Capistrano, Vicario Generali *Ordinis Minorum*. ꞉ *Ut aliàs contuli &c.* ꞉ Dat. Faræ 19. Februarii 1451. Thomas Episcopus Farensis, ac in Regno Bosnæ Apostolicæ Sedis Legatus. Apud eundem Tom. 6 ad annum 1451. num. 52.

TITULUS
EPISTOLÆ PATRIS JACOBI DE BRIXIA, Ordinis Prædicatorum, Inquisitoris in Lombardia

AD S. JACOBUM DE MARCHIA.

REVERENDO in Christo Patri, Fratri Jacobo de Marchia, Evangelicæ Doctrinæ Prædicatori egregio *Ordinis Minorum* tanqam Patri honorando. ꞉ *Quia semper &c.* ꞉ Idem Jacobus Ordinis Prædicatorum Inquisitor. Apud eundē Tom. 6 ad annum 1462. num. 1.

TITULI
Epistolarum Superiorum Generalium Ordinis Minorum ad Fratres de Observantia,
Et eorundem ad se invicem.

IN Christo sibi Charissimo Fratri Jacobo de Monte-brandono, de Esculo, Provinciæ Marchiæ *Ordinis Fratrum Minorum*: Fra-

Frater Guilelmus de Casali Sacræ Theologiæ Magister, ac ejusdem Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister, & Seruus, salutem &c. = *Cum pro reformatione &c.* = Dat. Romæ die 1. Aprilis anno 1432. Apud Wading. Tom. 5. ad annum 1432. num. 12.

In Christo sibi Charissimo, Fratri Joanni de Capistrano *Ordinis Minorum* Provinciæ Pennensis: Frater Antonius de Rusconibus Sacræ Theologiæ Magister, ac totius ejusdem Ordinis Fratrum Minorum Generalis Minister, & Servus, salutem &c. = *Cum pridem &c.* = Dat. Senis 13. Julii 1443. Apud eundem. Tom. 5. ad annum 1443. num. 4.

Reverendo in Christo Patri Colendissimo, Religiosissimoque Viro, Fratri Joanni de Capistrano *Ordinis Minorum*. = *Fructuosus labor &c.* = ex Urbe Assisii 4. Novembris in Vestro Sacro Conventu de Angelis 1453. Frater Jacobus de Mozanica Provinciæ Mediolanen. Minister, & Ordinis Minorum Vicarius Generalis immeritus. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1453. num. 28.

In Christo sibi Charissimo, Reverendoque Patri, Fr. Baptistæ de Levanto *Ordinis Minorum* Provinciæ Januensis: Frater Jacobus

cobus de Sarzuela Sacræ Theologiæ Magister, ac Totius ejusdem Ordinis Fratrũ Minorum Generalis Minister &c. = *Cum pridem &c.* = Ex Sacro Conventu Aracœli die 29 Maii 1458. Apud eundem. Tom.6 ad annum 1458. num.5.

In Christo sibi Charissimis Fratribus omniũ locorum devotorum *Ordinis Minorum* Totius Italiæ, sub mea cura commissis; Frater Bernardinus de Senis ejusdem Ordinis, ac dictorum Locorum Reverendissimi Patris Generalis Vicarius, & Commissarius, salutem &c. = *Volens mihi &c.* = Dat. apud S. Damianum de Assisio 1440. die ultima Julii. Apud eundem. Tom.5. ad annum 1440. num. 9.

In Christo sibi Charissimo Fratri Baptistæ de Bononia *Ordinis Minorum*, ac locorum devotorum Provinciæ Mediolanensis Vicario; Frater Bernardinus de Senis ejusdem Ordinis &c. salutem &c. = *Cum expediat &c.* = Dat. Capriolæ apud Senas 13 Februarii 1441. Apud eundem. Tom.5. ad annum 1442. num. 19.

In Christo sibi Charissimo, ac Patri Reverendo Fratri Gabrieli de Verona *Ordinis Minorum*, Domini Verbi præconii doctissimo. Frater Marcus de Bononia ejusdem Ordinis Minimus &c. = *Impositi mihi &c.*

Dat.

Dat. Baruli 3. Novembris 1452. Apud eundem. Tom.6 ad annum 1452. num.38

In Christo sibi Reverendo Patri, Fratri Antonio Bitontino *Ordinis Minorum* Provinciæ Apuliæ Vicario dignissimo &c. Frater Marcus de Bononia &c. Apud eundem Tom. 6. ad annum 1452. num. 40.

In Christo sibi Charissimo, ac Reverendo Patri, Fr. Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum* Verbi divini præconi &c. Fr. Marcus de Bononia ejusdem Ordinis &c. = *Omnibus Dalmantinæ Provinciæ &c.* = ex loco S. Andreæ apud Rovignium ultimo Februarii 1453. Apud eundem. Tom. 6. ad annum 1453. num. 11.

Reverendo in Christo Patri, & optimo Seniori Fr. Jacobo de Marchia *Ordinis Minorum* probatissimo &c. Fr. Joannes de Tagliacozio ejusdem Ordinis Minimus. = *Admirabilem &c.* = ex Florentia die 10. Februarii 1461. Apud eundem. Tom.6 ad annum 1456. num. 82.

25 Datomi il foglio, di cui quì vi hò inserita copia, seguitò il vostro Avversario in cotal guisa à ragionare. Se dal titolo di Minori dato assolutamente, e senza altra giunta ad alcuno Istituto Francescano si ha da raccorre la preminenza di quello sopra degli altri, voi già vedete, che tutto il van-

taggio

taggio della Causa è pe' Frati Osservanti. Ma, oltre di ciò, ad essi, o per meglio dire, al corpo della loro Comunità, conviene antonomasticamente il nome di Minori, per espressa dichiarazione, e decisione di Lione Decimo, come io ho altre volte dimostrato; ma non potrà giammai farmi veder Filalete, che da alcun Papa sia stato dichiarato, che la Comunità de' Conventuali possa, e debba chiamarsi de' *Frati Minori, o de' Frati dell' Ordine di San Francesco* assolutamente, e senza altra giunta. Ma egli sopra questo particolare, volendo alterare colle sue menzogne la verità, così brontola. *Benche gli Osservanti avessero avuto dallo stesso Papa*[cioè da Lione Decimo] *un tal Privilegio* (dovea dire dichiarazione) *di chiamarsi solamente Minori; tuttavia non sò, che egli medesimo loro l'abbia mai fatto godere*. Non sà? Ma se ha letto il Wadingo, come può non saperlo? Ma poiche nol sà, gliel farò saper io: E qui trattasi dalla scarsella una altra carta; tenete, disse, questo foglio, e mandatelo a lui, acciòche egli impari quel che non sà. In questo voi vedrete da Lione Decimo in più lettere Apostoliche, posteriori alla Bolla di Unione, trattati i Frati Osservanti col titolo solo di *Minori*, il loro Generale col nome di Ministro Generale *di tutto l'Ordine*
de'

de' Frati Minori, ovvero dell' Ordine di San Francesco, e la loro Comunità, ovvero Corpo unito vederete divisati per antonomasia, e per eccellenza con questo solo, e ignudo titolo di Minori. In questo medesimo foglio osserverete una serie di Bolle, o lettere Apostoliche, che cominciano da Giulio Secondo fino a' tempi nostri, nelle quali i Frati, i Generali, e la Comunità dell' Osservanza vengono con questo solo nome antonomasticamente distinti. Dato che egli mi ebbe il foglio, non seppi altro che mi rispondere, non dubbitando per altro, che non fossevi entro qualche trappola. Ma per non lasciarmi soverchiare: alle parole, dissigli, rispondo io; alle scritture risponde Filalete, e penso, che egli vi darà pronta sodisfazione, trattandovi, come ha trattato l'Autore del Corollario. Onde acciochè voi facciate perdere à costui il prurito di metter penna in carta, vi mando copia di questa seconda scritta, la quale è appunto come segue, avendo anche segnato, per distinzione, le *Bolle di Lione con uno asterisco*.

LITERÆ APOSTOLICÆ,

In quibus, vel in Titulo, vel in Corpore, Fratres Minores de Observantia, post Bullam Unionis Leonis X, Fratres Minores *simpliciter appellantur absque ullo addito tum ab ipso Leone X, tum a Clemente VII, atque aliis sequentibus RR. PP. usque ad nostra tempora.*

DILECTO Filio Francisco Zeno *Fratrum Minorum* Professori, in vigintiquinque Provinciis Ultramontanis, juxtà dicti Ordinis morem numerandis, Nuncio, & Commissario Nostro = *Commisimus tibi &c.* = Datum Romæ &c. die 20 Septembris 1508 Julius II. Pontific. sui anno V. Apud Wadingum. Tom. 8. ad annum 1508. num. 15.

* Exponi Nobis fecerunt Dilecti Filii Minister, & Vicarii generales *Totius Ordinis Fratrum Minorum*. Leo X. sub Dat. Corneti die 15. Octobris 1516. Pontif. sui anno IV. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1516. num. 52.

* Accepimus nuper, quòd aliàs postquam per Capitulum generale *Ordinis Fratrum Mi-*

Minorum in domo S. Bonaventuræ Lugdunen. dicti Ordinis celebratum, in quo Dilectus Filius Noster Christophorus Tituli S. Mariæ de Aracœli Presbyter Cardinalis, & Commissarius ad id Apostolica authoritate deputatus, & *Minister Generalis Totius dicti Ordinis* præsidebat. = Leo X. sub Dat. Romæ die ultima Octobris 1519. Pontific. sui anno VII. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1519. num. 10.

* Dilecto Filio Francisco Lycheto Sacræ Theologiæ professori, *& Totius Ordinis Minorum Generali Ministro* = Cum sicut accepimus, tu, qui *Totius Ordinis Minorum Minister Generalis* existis &c. Leo X. Dat. &c. die 21. Februarii 1520 Pontificatus sui anno VII. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1520. num. 22.

* Dilecto Filio Francisco Lycheto, *Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum*, vel ejus Vicario Cismontano = *Exponi Nobis &c.* = sub Datum Romæ die 19. Julii 1520. Pontif. sui anno VIII. Apud eundem, Tom. 8. ad annum 1520. num. 34.

* Universis, & singulis &c. Revertens in Orientem, atque ad Hierosolymæ partes, dilectus Filius Ludovicus Heningus

Prutenus, *Ordinis Minorum*, Sacræ Theologiæ Professor &c. Leo X. sub Dat. Romæ die 20. Januarii 1521. Pontificatus sui anno VIII. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1521. num. 20.

Romani Pontificis providentia &c. exponitur pro parte dilecti Filii Francisci de Angelis *Ministri Generalis Ordinis Minorum*, quòd &c. Adrianus VI. sub Dat. Romæ die 1. Decembris 1523. Pontificat. sui anno I. Apud Wading. Tom. 8. ad annum 1523. num. 10. = & similiter in alia Litera Apostolica ejusdem Adriani Papæ. Apud eundem. loco cit. num. 12.

Dilecto Filio Frat. Francisco Angelorum *Ordinis S. Francisci Ministro Generali*. Etsi satis noverimus &c. Clemens VII. sub Dat. Romæ 27. Martii Pontificatus sui anno IV. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1527. num. 3.

Dilecto Filio Antonio de Calcena *Totius Ordinis Minorum* Generali Vicario = *Cum Nuper &c.* = Clemens VII. sub Dat. Viterbii 19. Junii 1528. Pontif. sui anno V. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1528. num. 3.

Dilecto Filio Paulo de Parma *Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum* : Accepimus quòd aliàs postquam felicis recordationis

Leo

Leo Papa Decimus Prædecessor Noster per suas Literas, ut quolibet triennio in Festo Pentecostes *Minister Generalis Fratrum Minorum Capitulum Generale dicti Ordinis* celebrare &c. Clemens VII. sub Dat. Romæ 15. Decembris Pontificatus sui anno VIII. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1530. num. 6.

Salvatoris Nostri . . . . sanè, sicut exhibita Nobis nuper pro parte Dilecti Filii Bonaventuræ Dubien. *Ordinis Fratrum Minorum* Professoris petitio continebat &c. Clemens VII. sub Dat. Bononiæ 25. Februarii 1530. Pontific. sui anno VII. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1530. num. 11.

Dilecto Filio Fr. Leonardo Publicio, *Totius Ordinis Minorum Vicario Generali*. = Cum sicut accepimus &c. Clemens VII. sub Dat. Romæ 10. Maii 1533. Pontificatus sui anno XI. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1533. num. 11.

Dilecto Filio Vincentio Lunello *Totius Ordinis Minorum* Generali Ministro = Cupientes &c. = Paulus III. sub Dat. Romæ 24 Augusti 1539. Pontificat. sui anno V. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1539, num. 13.

Dilecto Filio Vincentio Lunello *Totius Ordinis*

nis Minorum Generali Ministro = Cum Tuus Ordo &c. = Paulus III. sub Dat. Romæ 10. Aprilis 1540. Pontific. sui anno VI. Apud eundem. Tom. 8. ad annum 1540. num. 16.

Dilectis Filiis Generali, ac Universis Provincialibus Ministris *Fratrum Minorum S. Francisci* nunc, & pro tempore existentibus. = Quia Nuper &c. = Leo X. sub Dat. Romæ 10. Februarii 1519. Pontific. sui anno VII. Apud eundem. Tom. 8. in Regesto Bull. Leonis X. 58.

Dilecto Filio Francisco Angelorum *Totius Ordinis Fratrum Minorum Generali Ministro*. =Dudum siquidem &c.= Clemens VII sub Dat. Romæ 16. Aprilis 1526. Pontif. sui anno III. Apud eundem. Tom. 8. in Regesto Bull. Clementis VII. Bulla 17.

Aliàs ad Nos &c. = Ad quæ extra Regnum Franciæ peragenda cogebantur Dilecti Filii *Fratres Ordinis Sancti Francisci* Regni prædicti &c. Urbanus VIII. sub Datum Romæ 5. Junii 1638. Pontificat. sui anno XV. Apud Chronologiam Seraph. Ord. P. Julii de Venetiis pag. 4. Edit. Venetæ 1718.

Inter cæteras &c. = Cum itaque sicut accepimus *in Ordine Fratrum Minorum S. Francisci* introductus fuerit &c. Urbanus VIII. sub

sub Dat. Romæ 23. Julii 1639. Pontificatus sui anno XVI. Apud eundem pag. 16.

Onerosa Pastoralis &c. = Quòd deficientibus in Diffinitoriis omnium Provinciarum Ultramontanæ Familiæ *Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci*, qui Ministro Generali ejusdem Ordinis subiiciuntur. Urbanus VIII. sub Dat. Romæ 23. Julii 1639. Pontificatus sui anno XVI. Apud eundem. pag. 17.

Cum sicut Nobis nuper exponi fecit Dilectus Filius Michael Angelus a Sambuca *Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Minister Generalis* in Capitulo ejusdem Ordinis novissimè Toleti celebrato &c. Alexander VII. sub Dat. Romæ 11. Junii 1659. Pontificatus sui anno V. Apud eundem. pag. 91.

Ad ea &c. = omnibus, & singulis . . . obedientiæ, seu directioni *Ministri Generalis Minorum Sancti Francisci* nunc, & pro tempore subiectis &c. Innocentius XI. sub Datum Romæ 6. Novembris 1686. Pontif. sui anno XI. Apud eundem p. 213.

Christi fidelium &c. = Cum enim aliqui &c. ex quibus in *Ordine Minorum* graves &c. Innocentius XII. sub Dat. Romæ 1693. Pontif. anno III. Apud eundem Patrem Julium in Chronologia. pag. 247.

26 Con questa lunga lista, a cui son certo, che voi farete la tara, credeami, che egli volesse dar fine alla disputa di quel giorno; ma se io non mi mostrava risoluto di lasciarlo, egli tornava da capo. Nulladimeno, essendo da lui pregato ad ascoltar due altre parole, e condescendendo io per civiltà alla sua richiesta, egli in tal guisa seguitò. Molti altri documenti potrei io addurvi su questo proposito, e particolarmente de' Capitoli Generali celebrati dagli Osservanti dopo le Bolle di Leone Decimo. Mentre queste adunanze sono state riconosciute anche da' Sommi Pontefici, come rappresentanti antonomasticamente tutto l'Ordine, e la Religion de' Minori. Ma, per abbreviare il discorso, addurrò solamente gli Atti dell' ultimo Capitolo Generale celebrato in Roma nella Chiesa di Araceli l'anno 1723. descritti dalla dottissima penna di Monsignor Vincenzo Petra, allora Segretario della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, oggi Eminentissimo, e degnissimo Cardinale di Santa Romana Chiesa. In questo Capitolo, cui con Maestà Pontificia volle assistere, e presiedere Innocenzo XIII. di Santa Ricordanza, dopo averlo egli medesimo convocato con sue Lettere Apostoliche, molti Atti si trovano fatti alla pre-

senza

ſenza del Papa, ne' quali l'adunanza de' Frati Vocali, compoſta di tutti gli Iſtituti, che militano ſotto la Regolare Oſſervanza, vien conſiderata, come rappreſentante tutto l'Ordine de' Minori. Io vi reciterò ſolamente il Decreto dell'elezione pubblicato in quel Capitolo alla preſenza del Sommo Pontefice, e per ſuo comandamento, di queſto tenore. *Comandando il Santiſſimo Noſtro Signore Papa INNOCENZO XIII. preſente, e Preſidente in queſto Capitolo Generale di TUTTO L'ORDINE DE' FRATI MINORI oggi celebrato, eſſendo aſſiſtenti i Cardinali di Santa Romana Chieſa Paulucci Veſcovo di Albano, e Prefetto della Congregazione de' Veſcovi, e Regolari, Corſini Protettore del medeſimo Ordine appreſſo la Santa Sede, Spinola chiamato di Sant' Agneſe Segretario di Stato, e de' Conti Fratello carnale del Santiſſimo Noſtro Signore, ſpecialmente eletti Diſquiſitori da Sua Santà, ſi promulga l'elezione del Miniſtro Generale, come ſiegue. Queſta è l'elezione del Miniſtro Generale DI TUTTO L'ORDINE DI SAN FRANCESCO canonicamente celebrato &c.* (n) Alcuni altri

(*n*) *Iubente Sanctiſſimo Domino Noſtro Papa INNOCENTIO XIII. præſente, &*

altri somiglianti Atti dichiarativi di questa denominazione antonomastica di Minori, che conviene al granCorpo degli Osservanti, possono vedersi nella descrizione di quel Capitolo, (o) che essendo pubblicata alla luce possono da voi esser riscontrati. Ma la

præsidente in hoc Capitulo Generali TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM hodiè celebrato, assistentibus S. R. E. Cardinalibus Paulutio Episcopo Albanen. Congregationis Episcoporum, & Regularium Præfecto, Corsino ejusdem Ordinis apud Sanctam Sedem Protectore, Spinola Sanctæ Agnetis nuncupato Secretario Status, & de Comitibus Sanctissimi Domini Nostri secundum carnem germano Fratre, specialiter a Sanctitate Sua Disquisitoribus electis, promulgatur electio Ministri Generalis ut, infra: Hæc est electio Ministri Generalis TOTIUS ORDINIS SANCTI FRANCISCI canonicè celebrata &c. = Methodus Capituli Generalis Ord. Minor. S. Francisci Habiti in Cœnobio Aracœlitano &c. Romę 1723 pag. 70.

(o) Ibi *pag.* 52. & *pag.* 66.

la cosa più considerabile, che in quello si scorga, si è la breve, ma elegantissima orazione esortatoria recitata dal Sommo Pontefice alla raunanza de' Frati Vocali prima della Elezione. In questa orazione, ravvisando il Pontefice in quella presente raunanza l'antica Comunità dell' Ordine, quale era ne' suoi Principii sotto il Pontificato di Gregorio Nono, e di Alessandro Quarto, nel sangue, e nella dignità gloriosi Maggiori, e Predecessori di lui, afferma aver voluto seguire il loro Esempio, nel congregare, come essi fecero, il Capitolo Generale de' Frati Minori, e nel presedere personalmente al medesimo, come quelli presedettero, quando furono eletti Ministri dell' Ordine Alberto di Pisa, e San Bonaventura di Bagnorea; rammentando, che in quel giorno appunto, in cui nella Chiesa di Araceli egli celebrava il Capitolo per l'elezione del Ministro Generale, era stato cinque Secoli addietro nella medesima Chiesa eletto San Bonaventura: ed esorta indi i Religiosi ad eleggere un Superior ornato di quelle Virtudi, di cui erano adorni que' due Sant' Uomini, che eletti furono alla presenza de' suoi Predecessori Gregorio, e Alessandro. Passando dopoi a ricordare a i Frati il Zelo de' loro

Mag-

Maggiori, per la Regolare Osservanza; rammenta loro lo studio della Serafica Povertà, raccomandato, e coltivato da' Romani Pontefici ne' primi secoli della Religione, per mezzo di più Decretali fatte contro alcuni abusi, che allora cominciavano a sorgere nel loro Ordine. (p) Ma da tutto questo discorso ben si raccoglie, che quel Sapientissimo Pontefice ravvisava in quel Capitolo la Comunità Francescana, rappresentata qual era ne' primi tempi dell' Ordine Minoritico, a cui molto bene conveniva lo studio della Povertà, sempre coltivato da' loro Padri, come il pregio singolare dell' Ordine Minoritico.

Ma

(p) *Dilecti Filii: Ubi primùm supremam Apostolatus Cathedram, licèt immerentes, conscendimus, inter multiplices Pastoralis officii sollicitudines, ad vestrum SeraphicumOrdinem studia nostra convertenda esse duximus, ad quem nimirum beneficiis prosequendum tantò ardentiùs provocamur, quantò libentiùs mente repetimus egregiam laudem intemeratis Fratrum moribus, regularis disciplinæ zelo, doctrinâque salutari in universali Ecclesia sancto instituto compora-*

27 Ma, senza che io vada rintracciando altronde le prove, gli stessi Padri Conventuali rendono ampia testimonianza di questa verità, cioè, che agli Osservanti conviene Antonomasticamente il titolo di *Minori*. Il Padre Crosati Conventuale nel suo Direttorio del Divino Officio, o sia Calendario stampato in Roma per questo presente anno 1728., notando le feste de i Santi dell' Osservanza, Bernardino da Siena, Giovanni da Capistrano, Diego di Alcalà, Giacomo della Marca, Pietro d'Alcantara, Pasquale Bailon, Francesco Solano, e di un altro gran numero di Beati Martiri, e Con-

paratam. Hæc autem, ut in Ordine vestro, nedum perpetuò custodiatur, sed magis etiam augeatur, exemplo nostrorum, & sanguine, & dignitate majorum, hoc Capitulum sub oculis nostris celebrandum indiximus; fore sperantes, ut sicut in hujusmodi Comitiis jam quinto ab hinc sæculo coactis, quæ in eandem hanc hodiernæ diei celebritatem inciderunt, præsidente felicis recordationis GREGORIO NONO, & alterius eorum felicis recordationis ALEXANDRO QUARTO habitis, conspicuæ virtutis Albertus

Confessori, parimente Osservanti, li segna tutti col solo titolo di *Minori* senza altra giunta, o della Regolare Osservanza, o degli Osservanti Scalzi, e simili. Così, i Padri Conventuali del Convento de' Santi Apostoli di Roma nell' invito, che essi pubblicarono poco fà pel solenne Triduo celebrato nella loro Chiesa in onore de' Santi Giacomo della Marca, e Francesco Solanno novellamente canonizzati, li nomarono dell' Ordine di San Francesco, senza altra cosa. Alcuni spiriti di maligno Umore, che hanno per uso d'interpretare sinistramente qualunque azione innocente, hanno voluto dire, che i Padri Con-

bertus à Pisa, eximiusque Ecclesiæ Doctor Bonaventura Balneoregiensis Generales Moderatores Ordinis electi fuerunt; ità in hoc Capitulo coràm Nobis celebrando, qui, meritis quanquam impares, illorum sumus, & sanguine, & sede successores, pari virtute præditum virum, Ordo vester, & Ecclesia electum esse, gratuletur.

Vestigiis igitur insistentes majorum vestrorum, qui studio regularis disciplinæ flagrantes, hujusmodi malis occurrere in anteactis Capitulis studuerunt, Vos etiàm ad eàndem

Conventuali, non contenti di voler torre agli Osservanti la primogenitura, e attribuire al lor novello dispensato Istituto tutti i Santi Martiri, e Confessori dell' Ordine Minoritico, che fiorirono ne' primi due secoli della Religion Francescana; si sono ancora avvanzati a tentare il rapimento di tutti que' Santi, e Beati, i quali per evidenza di fatto, e per espressa dichiarazione della Sede Apostolica nelle Bolle di Canonizzazione, o ne' Decreti di Beatificazione professarono, vissero, e morirono tra gli Osservanti, o tra alcuno degli Istituti compresi sotto la Regolare Osservanza. Ma io, cui piace giudi-

eandem operam omnes vires intendite; quò Apostolica remedia, quibus aliàs usi sunt Prædecessores Nostri, plerisque Decretalibus editis, contra gliscentes tunc in vestro Ordine abusus, antevertere curetis. Præcipuè autem enitendum Vobis est, ut illud Seraphici Institutoris præceptum religiosè custodiatur: Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, sed tanquam peregrini, & advenæ in paupertate, & humilitate Deo famulantes, vadant per eleemosyna confidenter. = Ibi *pag.* 58.

giudicar ben del mio prossimo ; e che serbo altissima stima de i Religiosissimi Padri Conventuali, stimo piùttosto, che eglino, conoscendo l'ingiuria fatta da Filalete a gli Osservanti, nel voler torre ad essi il nome di Minori, che loro conviene per eccellenza, e per antonomasia, abbiano proccurato di riparar' a questo affronto, con nomare semplicemente *Minori*, o dell' Ordine di San Francesco, senza altra giunta, tutti i Santi, e i Beati, che illustrarono l'Osservanza. Mentre costui tai cose diceva, veggendo io che egli averebbe seguitato a chiachiarar per un mese, rompendogli il discorso: Orsù, dissi, poiche voi non la volete più finire, la finirò io. Ma vi dico bene, che voi avete litigato fin quì dell' ombra dell' asino, e in queste liti di lana caprina, siccome mi superate in parole, così sarà sempre vantaggiosa la vostra Causa. Vi aspetto però per un altro giorno a discorer meco della sostanza, e del massiccio di questa controversia; poiche io son risoluto di abbattere il principale, anzi l'unico fondamento della vostra opinione, con farvi vedere, che le rendite, gli averi, le possessioni, e gli altri privilegii temporali, impetrati da' Padri Conventuali,

li,

li , non hanno mutata , o alterata in alcuna , benche menoma parte , l'antica essenzial forma , e Professione de' Frati Minori . E colui , più che mai baldanzoso , disse : mi darete ad intendere , che sian bianchi gli Etiopi , e che gli Asini volino . Ma io dall' altro canto vi prometto di rendervi manifeste l'altre due cose , che mi restano da provarvi ; dopo che io vi ho dimostrato , ne' Padri Osservanti esser sempre durata la successione di San Francesco ; e la loro Comunità , secondo i presenti Istituti , esser l'istessa , che fù ne' tempi antichi , e prima di Lione Decimo , secondo la parte più sana . Vi proverò adunque , che i Padri Conventuali , secondo la forma , che ora tengono , sono diversi da que' Conventuali , che eran prima de' tempi di Lione Decimo : e che essi sono separati dalla prima Comunità dell' Ordine , formando un Corpo totalmente da quella diverso . Io allora preso da subbita collera , senza farli motto , sù due piè lo piantai . E ristretto dapoi secondo il solito nella mia Camera , con quegli ajuti che voi sapete , mi posi a scrivervi tutto l'ordine di questa lunghissima contesa . Vi debbo ancora avvertire , che io sono stato accertato , che un grande , e famoso Lette-

rato di queſta Corte, Illuſtre per molte Opere da lui ſtampate, e per molte conteſe letterarie da lui ſoſtenute, ſiaſi accinto alla difeſa della voſtra Cauſa: e che ben preſto ſia per uſcire alla luce la ſua erudita ſcrittura, diſtinta in alcune Epoche con eſattiſſimo ordine Cronologico. Ho ancora ſaputo, che, eſſendo ſtato ciò penetrato da i Padri Oſſervanti, e ſapendo, che queſto inſigne letterato ha mal conci tutti coloro, che hanno avuto ardimento di piatire con eſſo lui, ſi ſono poſti in grandiſſima apprenzione, e in uno incredibile diſmarrimento; ma che nulladimeno il voſtro Contradittore, Uomo ardito, e intraprendente, va facendo loro coraggio, aſſicurandoli, che ſe fin ad ora ha ſcherzato, da qui innanzi farà da vero, dando di mano a quelle armi, che egli ha riſerbate alla pugna di più forte Avverſario, che foſſe per uſcire in campo. Ma io non fò conto alcuno delle coſtui millantarie, e ſtò aſpettando con curioſità il ſucceſſo di queſta pugna. Attendete a ſtar ſano.





ERRORI CORRETTI

DEL PRIMO TOMO.

pag.	*lin.*	*Errori*	*Correzione*
7	11	Contendendervi	Contendervi
13	in fine	Roderigum	Rodericum
24	2	niente di meno	nientedimeno
29	13	Statuarie	Statutarie
32	10	che in luogo	che in un luogo
34	6	Fraricelli	Fraticelli
45	12	che . . . i Frati	che . . . Frati
46	27	ſarò	farò
49	13	tnrba	turba
62	10	E beni ſtabili.	E beni ſtabili ?
64	27	eleemoſinæ	eleemoſynæ
67	penul.	POSSESSINIS	POSSESSIONIS
68	25	provideat	provideatur
71	8	aiceſte	diceſte
75	24	conſcientia.Fratrum	conſcientia Fratrum
77	21	ipiſius	ipſius
ivi		pæcunia	pecunia
78	10	godendoſiſe	godendoſi
84	14	offerantur	offeruntur
48	14	liberalitate	liberaliter
48	15	humilitate	humiliter

pag.	lin.	= Errori =	Correzione
87	25	eorum usum	eorum etiam usum
86	21	part. 4.	cap. 4.
100	12	a iis	aliis
102	1	Guardianibus	Guardianis
107	20	volueres	volucres
109	12	cioè un anno	cioè due anni
113	21	expropruit	expropriavit
117	in fine	=anno 1222	anno 1322
119	8	di valent' Uomini	da' valent' Uomini
121	6	amo 1314	1374
133	17	decesserum	decessorum
127	in fine	= Regulam	Regula
128	22	præsent vit	præsentavit
129	12	FRAti	FRATI
131	9	IORO	LORO
136	19	hoe	hoc
137	24	Capituo	Capitulo
138	penul.	= ad annum 13 8	ad annum 1378
144	1	Universia	Università
169) alias) 159)	12	imterpolamento	interpolamento
ivi	23	non è cosa	non è così
161	11	ce	che
161	20	Reverendissimi Patri	Reverendissimi Patris

pag. lin.	= Errori	= Correzione
161 22	disprezz to	disprezzato
161 23	annue rendite.	annue rendite?
161 in fine	= Roderigus	Rodericus
192 25	Martinus VI	Martinus IV
205 25	eorumque	earumque
217 20	d.ssi	dissi
230 13	Ione	Lione
239 18	netezza	nettezza
260 4	Procutatore	Procuratore
272 in fine	= della Università	delle Università
274 16	Laureale Dottorale	Laurea Dottorale
281 21	Genetrix	Genitrix
285 19	cominciaranno	cominciarono
287 9	la quale unicamente si consevava	la quale si conservava
289 18	cosi dice	così dicesi
303 24	colloro	coloro

E' da avvertirsi, che lo Stampatore dopo il num. alla pagina 145 dovea seguitare il num. 146. ed ha posto il num. 156, e seguita lo sbaglio fino alla pagina 159 ove ha posto il num. 169, ma poi dalla pagina 160 fino all' ultimo del libro il num. delle pagine corre bene.

ERRORI CORRETTI

DEL SECONDO TOMO.

pag.	lin.	= Errori	= Correzione
13	20	quanto	quanta
35	24	excepptis	exceptis
36	8	eravi	eranvi
42	25	temporaſſe	temperaſſe
51	5	fatta parola.	fatta parola?
64	29	lo riempie.	lo riempie?
65	1	baſtano	non baſtano
74	24	ſola ſpecie	certa ſpecie
77	11	e non	e pur non
80	4	a dire.	a dire?
88	24	ubidiena	ubidienza
89	12	latæque	latèque
98	17	prædicendi	prædicandi
99	22	quabaſdam	quibuſdam
101	4	afezinotiſſimo	affezionatiſſimo
105	6	eiaſcheduni	ciaſcheduni
105	12	Sirito	Spirito
105	20	teneatuo	teneatur
109	25	& ejusque	ejusque
111	19	cariſſimo	chariſſimo
121	17	univono	univano
125	3	preſedendendo	preſedendo
148	27	nuncupantur	nuncupentur

pag.	*lin.*	= *Errori*	= *Correzione*
167	16	de Familiam	de Familia
169	19	eadem	eidem
181	20	concedit	conceſſit
219	16	ſou	ſon
220	27	voces duas ,	voces , duas
288	23	eſſi	eſſo
303	21	Conventualiſ-ſimo	Conventualismo
320	26	o grave colpa	a grave colpa
322	9	allegare	allegate
343	9	Carninale	Cardinale
346	1	Pontefice	Pontefice
346	5	cooſeguenza	conſeguenza
360	15	II	XI

Degli altri errori di ortografia ſcorſi nella ſtampa , ſe ne laſcia l'ammenda alla prudenza del diſcreto lettore . La fretta , che si è data l'Autore nello ſcrivere,non gli ha laſciato ben digerire , e ſpiegare alcune propoſizioni , che poſſan partorir qualche equivoco . Ma nel Tomo , che appreſſo ſeguirà , ſi farà una dichiarazione , o ricognizione di tutte quelle coſe , che hanno biſogno di eſſer poſte in chiaro , per non dare altrui occaſion di dolerſi .

